

COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del giorno 13/03/2023

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 2023 - 14

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I invito si sono oggi riuniti, presso l'aula consiliare della Residenza Municipale, alle ore **15:00** con la presidenza del Signor Lorenzo Poltronieri, Presidente del Consiglio Comunale, i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dal Segretario Generale, Francesco Babetto.

CONSIGLIERI:

1	FABBRI ALAN	P	R	18	MAGNI MAURO	P	
2	ARQUA' ROSSELLA	P	R	19	MANTOVANI TOMMASO	P	
3	BARALDI ILARIA	P		20	MARESCA DARIO	P	R
4	BERTOLASI DAVIDE	P		21	MERLI SIMONE	P	R
5	CAPRINI LUCA	P		22	MOSSO ALCIDE	P	
6	CARITA' FRANCESCO, TRASPADANO	P		23	NANNI DAVIDE	P	
7	CAVICCHI GIOVANNI	P		24	PERUFFO PAOLA	P	
8	CHIAPPINI ANNA	P		25	PIGNATTI CATIA	P	
9	COLAIACOVO FRANCESCO	P		26	POLTRONIERI LORENZO	P	
10	DALL'ACQUA MARIA	P		27	SAVINI FRANCESCA	P	
11	D'ANDREA DILETTA	P		28	SOFFRITTI FEDERICO	P	
12	FELISATTI FABIO	P		29	SOLAROLI STEFANO	P	
13	FERRARESI ANNA	P	R	30	VIGNOLO MAURO	P	
14	FERRI CATERINA	A		31	VINCENZI MARCO	P	R
15	FRANCHINI STEFANO	P		32	ZIOSI ANNALENA	P	
16	FUSARI ROBERTA	P		33	ZOCCA BENITO	P	
17	GUERZONI MASSIMILIANO	P	R				

ASSESSORI:

1	KUSIAK DOROTA	P		6	FORNASINI MATTEO	P	
2	GULINELLI MARCO	P		7	COLETTI CRISTINA	P	
3	TRAVAGLI ANGELA	P		8	BALBONI ALESSANDRO	A	
4	LODI NICOLA	P		9	GUERRINI MICOL	A	
5	MAGGI ANDREA	P					

SCRUTATORI NOMINATI: CAPRINI LUCA, SOFFRITTI FEDERICO, VIGNOLO MAURO

OGGETTO

MODIFICHE AL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI ED AL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DELLA PUBBLICITÀ STRADALE NEI CENTRI ABITATI

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 02/07/2024 da Scotti Vladislao.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

MODIFICHE AL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI ED AL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DELLA PUBBLICITÀ STRADALE NEI CENTRI ABITATI.

Il Presidente dà la parola all'Ass. Fornasini, che presenta la pratica in oggetto e l'emendamento di Giunta Comunale P.G. n. 40690/2023; alla Cons. Dall'Acqua che illustra l'emendamento PD – P.G. n. 34278/2023.

Dichiarata aperta la discussione sulla proposta e sugli emendamenti, si ha l'intervento - per replica – dell'Ass. Fornasini.

Per la dichiarazione di voto sugli emendamenti, si ha l'intervento del Cons. Colaiacovo.

Per dichiarazione di voto sulla proposta emendata, non si hanno interventi.

Il resoconto di quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta cui si rinvia.

Quindi il Presidente pone in votazione l'emendamento della Giunta Comunale P.G. n. 40690/2023 che si allega.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati accertati con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 30

Consiglieri votanti n. 30

Voti Favorevoli: n. 28

Consiglieri: CAPRINI LUCA, CARITA' FRANCESCO, TRASPADANO, CAVICCHI GIOVANNI, D'ANDREA DILETTA, FELISATTI FABIO, FRANCHINI STEFANO, GUERZONI MASSIMILIANO, MAGNI MAURO, MOSSO ALCIDE, PERUFFO PAOLA, PIGNATTI CATIA, POLTRONIERI LORENZO, SAVINI FRANCESCA, SOFFRITTI FEDERICO, SOLAROLI STEFANO, ZIOSI ANNALENA, ZOCCA BENITO, ARQUA' ROSSELLA, BARALDI ILARIA, BERTOLASI DAVIDE, CHIAPPINI ANNA, COLAIACOVO FRANCESCO, DALL'ACQUA MARIA, FERRARESI ANNA, MARESCA DARIO, MERLI SIMONE, NANNI DAVIDE e VIGNOLO MAURO

Voti Contrari: n. 0

Consiglieri:

Astenuti: n. 2

Consiglieri: FUSARI ROBERTA, MANTOVANI TOMMASO

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvato l'emendamento.

Quindi il Presidente pone in votazione l'emendamento PD - P.G. n. 34278/2023 che si allega.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati accertati con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 29

Consiglieri votanti n. 29

Voti Favorevoli: n. 12

Consiglieri: ARQUA' ROSSELLA, BARALDI ILARIA, BERTOLASI DAVIDE, CHIAPPINI ANNA, COLAIACOVO FRANCESCO, DALL'ACQUA MARIA, FERRARESI ANNA, MARESCA DARIO, MANTOVANI TOMMASO, MERLI SIMONE, NANNI DAVIDE, VIGNOLO MAURO

Voti Contrari: n. 16

Consiglieri: CAPRINI LUCA, CARITA' FRANCESCO, TRASPADANO, CAVICCHI GIOVANNI, D'ANDREA DILETTA, FELISATTI FABIO, FRANCHINI STEFANO, MAGNI MAURO, MOSSO ALCIDE, PERUFFO PAOLA, PIGNATTI CATIA, POLTRONIERI LORENZO, SAVINI FRANCESCA, SOFFRITTI FEDERICO, SOLAROLI STEFANO, ZIOSI ANNALENA, ZOCCA BENITO

Astenuti: n. 1

Consiglieri: FUSARI ROBERTA

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama respinto l'emendamento.

Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato schema di deliberazione proposto dalla Giunta Comunale, così emendato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con Deliberazione del Consiglio Comunale dichiarata immediatamente eseguibile in data 21/03/2022, verbale n. 5 P.G. n. 27867/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 ed i relativi allegati;

con Deliberazione del Consiglio Comunale dichiarata immediatamente eseguibile in data 30/03/2022, verbale n. 8 P.G. n. 25592/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Ferrara per gli esercizi 2022/2024 e relativi allegati;

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 374 del 28/07/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2022-2024 e relativi allegati;

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 501 del 04/10/2022 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) che definisce altresì gli obiettivi annuali e pluriennali dell'ente;

con Deliberazione del Consiglio Comunale verbale n. 7 P.G. n.123105 del 13/12/2021 è stato approvato il nuovo Piano Generale degli Impianti (di seguito denominato, per brevità, PGI);

con Deliberazione del Consiglio Comunale verbale n. 9 P.G. n. 135405/2020, è stato adottato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria successivamente modificato con le deliberazioni consiliari n. 3/30284/2021 del 22 marzo 2021 e n. 7/39929/2021 del 26 aprile 2021;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64830 del 03/12/2007 è stato adottato il Regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati modificato con successive delibere consiliari : n. 25406 del 12/05/2008, n. 97413/10 del 13/12/2010, n. 30883/13 del 03/06/2013, n. 66782/15 del 14/07/2015, n. 40919 del 28/04/2016 e n. 3/57265 del 31/05/2021(di seguito denominato, per brevità, Regolamento IPS);

con delibera di Giunta Comunale n. 349/2022 si è proceduto ad integrare ed in alcune parti anche modificare quanto disposto con precedente atto n. 48 del 08/02/2022 in attuazione all'art. 25 – Disposizioni Finali - del Piano Generale degli Impianti, anticipando alcune criticità emerse in fase di applicazione del nuovo strumento di pianificazione dell'impiantistica, tenuto conto anche delle osservazioni e delle proposte avanzate da alcune ditte del settore e dall'Associazione di categoria.

In particolare si è provveduto ad:

- anticipare che si sarebbe modificato il PGI in particolare all' art. 3, in relazione ai Corridoi Omogenei, a correggere e/o eliminare quanto non chiaramente indicato all'art. 5 in relazione alle caratteristiche di colore degli impianti di affissione diretta privata e pubblica nonché alcune schede distributive e quant'altro occorresse laddove ritenuto opportuno anche alla luce di un confronto diretto con gli operatori delle ditte pubblicitarie operanti sul territorio e delle associazioni più rappresentative;
- approvare i modelli di impianto tipo cui fare riferimento per l'impiantistica esterna permanente ed affissionale di proprietà privata, meglio definendo alcuni aspetti dimensionali e di colorazione di alcuni elementi ;
- rimarcare che il termine entro cui tutti gli impianti dovranno adeguarsi è entro 120 gg dal 28/02/2023, come indicato nella r di Giunta Comunale n. 48/2022. Tale termine è da rispettare anche se il titolo autorizzatorio ha scadenza successiva alla suddetta data.

Atteso che:

- l'adozione del nuovo PGI è stata effettuata in particolare per rendere più omogenea ed ordinata la distribuzione dell'impiantistica pubblicitaria sul territorio della Città di Ferrara che, in qualità di Città Patrimonio dell'Umanità, deve prestare particolare attenzione alle caratteristiche di decoro e di arredo urbano dell'impiantistica che la contraddistingue, operando nel rispetto delle disposizioni vigenti del C.d.S., del relativo regolamento di esecuzione nonché della normativa anche dei beni culturali e paesaggistici vigente in materia;

- a seguito delle modifiche al PGI anche i regolamenti ad esso collegati è opportuno che vengano adeguati, onde evitare la sussistenza di disposizioni contraddittorie in capo a fonti normative tra loro afferenti;

Rilevato che:

con riferimento ai corridoi omogenei, in questi primi mesi di applicazione del nuovo Piano Impianti, il tecnico accertatore, recandosi in loco, ha riscontrato quanto segue:

- la mancata introduzione nell'ambito dei corridoi omogenei di alcune vie d'indiscusso interesse commerciale come Via L. Caretti, Via G. Carli e Via J. Pannonius, escludendone altre di interesse secondario, quali, ad esempio , Via A. Drigo, Via Argine Ducale, Via A. Bonzagni, via Mons. Lugi Maverna, ecc. ;
- la prevalenza dell'orientamento verticale dei cartelli degli impianti pubblicitari oggetto di corridoio omogeneo rispetto a quello orizzontale e l'opportunità che per questioni di omogeneità detto orientamento sia mantenuto su ogni lato(dx e sx) della medesima strada;
- l'opportunità di modificare alcune schede distributive di cui all'allegato D) per una migliore e più chiara definizione ed applicazione delle stesse;
- la maggioranza dei pali dell'impiantistica oggetto di Corridoio omogeneo è da sostituire, dovendosi rispettare le caratteristiche e le dimensioni in ultimo indicate con la delibera n.349/2022;

Considerato che:

in data 13/10/2022 a seguito delle rilevate criticità e delle segnalazioni agli uffici , sono state invitate le ditte pubblicitarie titolari di impianti sul territorio comunale e le associazioni più rappresentative del settore e sono state concordate le seguenti proposte di modifica al PGI :

1. *sostituzione delle schede distributive di cui all'Allegato D) del PGI , con l'unito Allegato D1) recante le Schede distributive revisionate e numerate;*
2. *rendere più omogenei gli impianti pubblicitari con modifica dell'orientamento degli stessi in quello prevalente di tipo verticale (orientamento verticale - tipologia 1).(Modifica art. 3 PGI e scheda distributiva n. 3);*
3. *modifica dell'elenco delle vie scelte come corridoi omogenei, eliminando vie di secondaria importanza ed introducendo vie di maggior rilevanza e percorrenza.(Modifica dell'art. 3 del PGI e della Tabella dei corridoi omogenei);*
4. *modifica della dimensione del palo di sostegno del cartello, per una maggiore sicurezza degli impianti di pubblicità esterna permanente. Con la nuova proposta, l'impianto avrà un diametro del palo di sostegno maggiorato all'interno tra due valori di grandezza ammessi ovvero : 12 cm - 14 cm con tolleranza in aumento e / o in diminuzione fino a 2 cm. Il palo dovrà in ogni caso assicurare la stabilità e la sicurezza dell'impianto. (Modifica dell' art. 5 del PGI);*
5. *consentire cambi messaggi illimitati per impianti di pubblicità esterna permanente recanti un unico soggetto pubblicizzato. Nello specifico si viene a proporre di consentire la modifica della variazione del messaggio illimitatamente senza necessità di comunicazione di variazione del messaggio (Introduzione annotazione nella scheda distributiva n. 3);*
6. *diminuzione del tempo di variabilità del messaggio da 30 a 20 secondi per gli impianti di pubblicità esterna permanente di tipologia ROTOR (con prismi rotanti o altri meccanismi meccanici) e per gli impianti LUMINOSI a LED (Introduzione annotazione nella scheda distributiva n. 3 e n. 4);*

7. *introduzione formati standard per i nuovi impianti luminosi a led. Formati ammessi: 400 cm x 300 cm e 300 cm x 200 cm. (Modifica formati ammessi nella scheda distributiva n. 4);*
8. *possibilità di rinnovo delle SOLE autorizzazioni per gli impianti formato 400 cm X 300 cm per i quali non vi è possibilità di adeguamento per ragioni oggettive alle dimensioni previste dal vigente PGI, in quanto il formato 400 cm X 300 cm non è più consentito. Trattasi di deroga non ammessa per le nuove installazioni/autorizzazioni. (Introduzione annotazione nella scheda distributiva n. 9);*
9. *reintroduzione della possibilità di svolgere affissione diretta anche su impianti di formato da 3 a 6 metri. (Modifica formati ammessi nella scheda distributiva n. 9);*
10. *introduzione del concetto di cono percettivo per tutte le tipologie di impianto, prevedendo un aumento della distanza tra impianti fino ad un massimo di 50 mt , (solo laddove necessaria), per evitare occultamenti tra impianti;*
11. *introduzione del limite massimo di n. 40 impianti di pubblica utilità tipologia orologio. (introduzione del limite con annotazione nella scheda distributiva n. 5);*

Rilevato, altresì, che:

- in tale riunione non si è addivenuto ad un accordo definivo in merito al colore del palo di sostegno, ad oggi previsto zincato o di colore zincato, pertanto si è ritenuto opportuno di rinviare tale decisione che potrà avvenire con successivo provvedimento di Giunta, ad esito delle necessarie verifiche sul territorio;
- successivamente al predetto incontro le ditte e le associazioni intervenute hanno proposto una ulteriore modifica ovverossia di portare da 160 cm a 180 cm la distanza da terra dell'impianto pubblicitario e ritenuto di accoglierla, anche per motivi di sicurezza;
- vi è la necessità di apportare ulteriori modifiche tese anche ad assicurare maggiore chiarezza del testo;

Ritenuto opportuno, conseguentemente di modificare come segue le Norme tecniche di attuazione e le Schede distributive del vigente Piano degli impianti pubblicitari:

1. come da Allegato 1 bis-modifiche NTA PGI, ove, per una più facile lettura, sono riportate in carattere corsivo-grassetto tutte le modifiche da apportare al vigente Piano;
2. alle modifiche di cui al precedente punto 1) consegue il testo aggiornato come da allegato 1 bis- NTA PGI aggiornato;
3. nelle schede distributive di cui all' Allegato D) del vigente PGI le modifiche sono rappresentate in carattere corsivo- grassetto nell'Allegato D1-modifiche Schede PGI;
4. alle modifiche di cui al precedente punto 3) consegue l'Allegato D1- Schede PGI aggiornato;

Ritenuto altresì di confermare, nell'ambito del suddetto Piano, il termine entro cui tutti gli impianti dovranno adeguarsi, ovvero entro 120 gg dal termine del 28/02/2023, come anche indicato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 349/2022, fatto salvo eventuali ed ulteriori differimenti disposti dalla Giunta Comunale con successivo atto;

Ritenuto di:

- a) modificare gli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 12,13,15,16,19, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39-bis, 40, 43, 44 del vigente Regolamento IPS, per coordinarlo ed adeguarlo alle

modifiche apportate al vigente PGI come rappresentate in carattere corsivo-grassetto nell'Allegato 2 bis-modifiche Reg IPS;

- b)** specificare che, in conseguenza delle modifiche di cui al precedente punto a) l'aggiornato Regolamento per l'installazione dell'impiantistica pubblicitaria stradale nei centri abitati risulta come da Allegato 2 bis- Reg IPS aggiornato, andrà a sostituire l'attuale regolamento;

Visti:

- il Testo unico enti locali, con particolare riferimento all'art. 42 del D.Lgs 267/2000 e all'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in materia di pubblicazione delle delibere;
- l'art. 45 dello Statuto Comunale in materia di pubblicazione ed efficacia degli atti consiliari;
- la legge 32/2009 e s.m.i. in materia di pubblicazione all'albo degli atti;
- il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto, altresì, che:

- il responsabile del presente procedimento è il dott. Giorgio Bonaldo, dirigente del Servizio Risorse Tributarie designato con atto del Sindaco n. d'ordine 01/Dir/TD/2022;
- il presente atto non ha riflessi contabili sul bilancio in corso di formazione e non comporta impegno di spesa;

Acquisito, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147/bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs 267/2000 e s.m.i.), il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Risorse Tributarie attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante l'assenza di spese del presente provvedimento;

Sentite la Giunta Comunale e la I Commissione Consiliare;

DELIBERA

Alle luce di quanto premesso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto:

1. di apportare al vigente Piano generale dell'impiantistica pubblicitaria le modifiche alle Norme tecniche di attuazione, come rappresentate in carattere corsivo grassetto nell'Allegato 1bis-modifiche NTA PGI, per una più agevole lettura e comprensione;
2. di approvare, conseguentemente al precedente punto 1), l'Allegato 1 bis- NTA PGI aggiornato;
3. di apportare alle schede distributive di cui all' Allegato D) del vigente PGI, le modifiche rappresentate in carattere corsivo- grassetto nell'Allegato D1-modifiche Schede PGI;
4. di approvare, conseguentemente al precedente punto 3), l'Allegato D1-PGI Schede aggiornate;

5. di precisare che limitatamente alle caratteristiche di cui all'art. 5 del PGI, strutturali ed estetiche degli impianti è possibile apportare eventuali ed ulteriori modifiche con successivo atto di Giunta Comunale, ad esito della verifica in loco;
6. di dare atto che resta fermo il termine entro cui tutti gli impianti dovranno adeguarsi, ovvero entro 120 gg dal 28/02/2023, come anche indicato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 349/2022, fatto salvo eventuali ed ulteriori differimenti disposti dalla Giunta Comunale;
7. di modificare altresì il vigente Regolamento IPS, per coordinarlo ed adeguarlo alle suddette modifiche apportate al PGI, come indicate in carattere corsivo-grassetto nell' Allegato 2 bis-modifiche Reg IPS;
8. di approvare, conseguentemente al precedente punto 7), l' Allegato 2 bis- Reg IPS aggiornato, che viene a sostituire ed aggiornare il vigente regolamento per l'installazione dell'impiantistica pubblicitaria stradale nei centri abitati;
9. di dare atto che le modifiche approvate ai precedenti punti hanno efficacia dalla data di esecutività del presente provvedimento;
10. di adempiere a tutti gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalla vigente normativa in materia D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
11. di stabilire che le modifiche apportate al vigente PGI ed annesso Regolamento IPS decorrono dalla data di esecutività della presente deliberazione;
12. di inoltrare copia della presente deliberazione alla società esterna di supporto alla gestione del canone unico e mercatale, alla Polizia Municipale, al Servizio Mobilità e Traffico, al Servizio Patrimonio, ed al Servizio Commercio, Lavoro ed attività produttive, per opportuna conoscenza e competenza.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati accertati con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 30

Consiglieri votanti n. 30

Voti Favorevoli: n. 17

Consiglieri: CAPRINI LUCA, CARITA' FRANCESCO, TRASPADANO, CAVICCHI GIOVANNI, D'ANDREA DILETTA, FELISATTI FABIO, FRANCHINI STEFANO, GUERZONI MASSIMILIANO, MAGNI MAURO, MOSSO ALCIDE, PERUFFO PAOLA, PIGNATTI CATIA, POLTRONIERI LORENZO, SAVINI FRANCESCA, SOFFRITTI FEDERICO, SOLAROLI STEFANO, ZIOSI ANNALENA e ZOCCA BENITO

Voti Contrari: n. 0

Consiglieri:

Astenuti: n. 13

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 02/07/2024 da Scotti Vladislao.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Consiglieri: ARQUA' ROSSELLA, BARALDI ILARIA, BERTOLASI DAVIDE, CHIAPPINI ANNA, COLAIACOVO FRANCESCO, DALL'ACQUA MARIA, FERRARESI ANNA, FUSARI ROBERTA, MANTOVANI TOMMASO, MARESCA DARIO, MERLI SIMONE, NANNI DAVIDE e VIGNOLO MAURO

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata la deliberazione.

Quindi il Presidente propone al Consiglio Comunale di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, per la seguente motivazione: stante l'urgenza di applicare immediatamente le modifiche introdotte ai fini autorizzatori e definire le caratteristiche dell'impiantistica da sostituire nell'ambito dei corridoi omogenei per consentire il rispetto delle tempistiche di adeguamento agli operatori del settore.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati accertati con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 28

Consiglieri votanti n. 28

Voti Favorevoli: n. 15

Consiglieri: CAPRINI LUCA, CARITA' FRANCESCO TRASPADANO, CAVICCHI GIOVANNI, FELISATTI FABIO, FRANCHINI STEFANO, GUERZONI MASSIMILIANO, MAGNI MAURO, MOSSO ALCIDE, PERUFFO PAOLA, PIGNATTI CATIA, POLTRONIERI LORENZO, SAVINI FRANCESCA, SOFFRITTI FEDERICO, SOLAROLI STEFANO, ZIOSI ANNALENA

Voti Contrari: n. 1

Consiglieri: FUSARI ROBERTA

Astenuti: n. 12

Consiglieri: BARALDI ILARIA, BERTOLASI DAVIDE, CHIAPPINI ANNA, COLAIACOVO FRANCESCO, DALL'ACQUA MARIA, FERRARESI ANNA, MANTOVANI TOMMASO, MARESCA DARIO, MERLI SIMONE, VIGNOLO MAURO, ARQUA' ROSSELLA, NANNI DAVIDE

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama la **non immediata eseguibilità** dell'adottata deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

<p>IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Lorenzo Poltronieri</p>	<p>IL SEGRETARIO GENERALE Francesco Babetto</p>
---	--



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

130 - SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
RP 132 - SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Proposta di Delibera di Consiglio Comunale
2022-64 del 24/11/2022

OGGETTO:

MODIFICHE AL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI ED AL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DELLA PUBBLICITÀ STRADALE NEI CENTRI ABITATI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Annotazioni:

Ferrara, 24/11/2022

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Giorgio Bonaldo / INFOCERT SPA

SHA-256 proposta:

9e39e9f8c23dce753fec4e418a02ecc894a27367136fe49b42bfb1b6dd6721e



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

130 - SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
RP 132 - SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Proposta di Delibera di Consiglio Comunale
2022-64 del 24/11/2022

OGGETTO:

MODIFICHE AL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI ED AL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DELLA PUBBLICITÀ STRADALE NEI CENTRI ABITATI

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione di copertura finanziaria della proposta in oggetto.

Annotazioni:

Ferrara, 28/11/2022

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
Giorgio Bonaldo / INFOCERT SPA

SHA-256 proposta:

9e39e9f8c23dce753fec4e418a02ecc894a27367136fe49b42bfbb1b6dd6721e



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE Delibera di Consiglio Comunale 2023-14 del 13/03/2023

Ufficio proponente: 132 - SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE

OGGETTO:

MODIFICHE AL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI ED AL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DELLA PUBBLICITÀ STRADALE NEI CENTRI ABITATI

Il sottoscritto

ATTESTA

che la Deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio on-line del Comune e vi rimarrà dal 15/03/2023 al 13/04/2023.

Esecutiva il 25/03/2023.

Ferrara, 15/03/2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Paola Marzola / InfoCert S.p.A.

CITTA' DI FERRARA

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ALLEGATO 1BIS _ MODIFICHE NTA_ PGI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1 FONTI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI, DELIBERATIVE E DOCUMENTALI DI RIFERIMENTO	5
ART. 2 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE	5
ART. 3 - ZONIZZAZIONE TERRITORIALE	6
ART. 4 CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ED INSEGNE D'ESERCIZIO	8
ART. 5 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	9
ART. 6 - DISCIPLINA GENERALE D'INSERIMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI	10
ART. 7 - DIVIETI SULLE STRADE EXTRAURBANE COMUNALI	12
ART. 8 - DIVIETI E DISTANZE SULLE STRADE INTERNE AI CENTRI ABITATI	12
ART. 9 DIVIETI E LIMITAZIONI PER LE ZONE PROTETTE E GLI AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA	15
ART. 10 - ESCLUSIONI E DEROGHE	16
ART. 11 - LIMITI E DIVIETI	18
ART. 12 - ADEMPIMENTI AI FINI AUTORIZZATIVI E NON	20
CAPO II - PUBBLICHE AFFISSIONI.....	21
ART. 13 - SUPERFICIE IMPIANTI AFFISSIONALI PUBBLICI	21
ART. 14 - OBIETTIVI	21
ART. 15 - ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO	21
ART. 16 - TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI CONSENTITI	22
ART. 17 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI: NORME DI RINVIO	22
CAPO III - PUBBLICITA' ESTERNA PERMANENTE	23
ART. 18 - TIPOLOGIE DI IMPIANTI CONSENTITI	23
ART. 19 - NORME SPECIFICHE PER LE PREINSEGNE	23
CAPO IV - AFFISSIONE DIRETTA	27
ART. 20 - TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI CONSENTITI	27
CAPO V - PUBBLICITA' ESTERNA TEMPORANEA	28
ART. 21 - TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI CONSENTITI	28
ART. 22 - PUBBLICITA SU CANTIERI E PONTEGGI	28
ART. 23 - MANUFATTI E CARTELLI CON SPONSOR	30
CAPO VI - INSEGNE D'ESERCIZIO	31
ART. 24 - INSEGNE D'ESERCIZIO	31
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI.....	33
ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI	33
ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE	33
ART. 27 - NORMA TRANSITORIA	33
ALLEGATO A - ELENCO VIE SOGGETTE A DIVIETO DI INSTALLAZIONE	34
ALLEGATO B – CARTOGRAFIA	35
ALLEGATO C - SIMBOLOGIA UTILIZZATA	36
ALLEGATO D1 - SCHEDE DISTRIBUTIVE	37
ALLEGATO E - MODULO	70

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FONTI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI, DELIBERATIVE E DOCUMENTALI DI RIFERIMENTO

- [1] Le fonti principali a cui il presente Piano degli Impianti pubblicitari (*per brevità P.G.I.*) si ispira sono:
- D. Lgs. n. 285 del 30/04/92 (Codice della Strada);
 - D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada);
 - D. Lgs. n. 360 del 10/09/1993 (Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada);
 - D.P.R. n. 610 del 16/09/1996 (Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada, di seguito C.d.S.);
 - Legge n. 241 del 7/08/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
 - D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs. n. 156 e 157 del 2006);
 - Legge n. 160 del 27 dicembre 2019. (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);
 - Piano Generale degli impianti pubblicitari - Norme tecniche **di attuazione** approvato con delibera **del** Consiglio Comunale n. 131/12/57159 del 16 ottobre 2006, e s.m.i.;
 - 1^a C.C./24647-19 Allegato alla delibera del Consiglio Comunale - Revisione ed adeguamento Piano impianti pubblicitari (05/2019);
 - Delibera Consiglio Comunale 28 aprile 2016 (Modifica al piano impianti pubblicitari ed al Regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati) e s.m.i.;
 - Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con atto del ~~CC~~ **Consiglio Comunale** n. 9/135405/2020 e s.m.i., per brevità regolamento del Canone Unico e s.m.i.;
 - Regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati adottato con atto ~~CC~~ del **Consiglio Comunale** n.64830 del 03/12/2007 e s.m.i..
 - **Delibere di Giunta Comunale n. 48/2022 e n. 349/2022 di attuazione dell'art. 25 ,comma 4^a del PGI – Disposizioni finali .**

ART. 2 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- [1] Il Piano generale impianti, di seguito denominato "Piano", in attuazione dei criteri generali contenuti nel Regolamento comunale per l'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, costituisce lo strumento tecnico atto a disciplinare, all'interno del territorio comunale:
- la distribuzione e posizione degli impianti pubblicitari e delle insegne d'esercizio, nel rispetto delle prescrizioni e vincoli dettati dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali e regolamentari in materia di installazione impianti pubblicitari;
 - la tipologia, dimensione, formato, quantità, superficie, colore e caratteristiche nel rispetto delle disposizioni vigenti del C.d.S. (D. Lgs. 285/1992) e relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 495/92), e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto delle esigenze di carattere sociale, demografico, economico, di circolazione e traffico ed, infine, dei vincoli di tutela ambientale, paesaggistica, storica ed artistica, propri dell'ambito territoriale oggetto del presente piano.

[2] Costituiscono parte integrante del presente piano:

- L'elenco delle vie e piazze interne al centro urbano in cui è imposto il divieto assoluto di installazione di impianti pubblicitari (allegato A);
- la cartografia del territorio comunale suddiviso per zone, distinte anche cromaticamente, così come definite dal successivo art. 3 (Zonizzazione territoriale - allegato B - in scala ridotta ed ALLEGATO 2- in dimensioni originali consultabile sulle pagine web dedicate);
- la simbologia utilizzata nelle schede distributive (allegato C);
- le schede distributive (allegato **D1**).

Rimane applicabile la disciplina di dettaglio prevista dal Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati adottato con CC n. 64830 del 03/12/2007 e s.m.i.

ART. 3 - ZONIZZAZIONE TERRITORIALE

- [1] Il Piano disciplina, all'interno dei confini dei "centri abitati" (così come individuati con deliberazione della Giunta Comunale n. 8/24029 del 08.03.1994 e s.m.i.), l'installazione delle insegne d'esercizio e degli impianti pubblicitari, permanenti o temporanei, pubblici o privati.
- [2] E' definito "centro abitato", ai sensi dell'art. 3, comma 8, del C.d.S., quella parte di territorio comunale in cui sorge un insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per "insieme di edifici" s'intende un raggruppamento continuo di fabbricati, anche se intervallati da strade e piazze, giardini e simili, costituito da non meno di venticinque edifici ed aree di uso pubblico, con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
- [3] Ai fini della distribuzione delle installazioni pubblicitarie il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee, cromaticamente differenziate nell'allegata cartografia di piano (Zonizzazione territoriale - allegato B) e così di seguito raggruppate:

A ZONE INTERNE al perimetro del centro abitato ed, in particolare:

A1 Zona del nucleo storico medioevale e rinascimentale. La zona è evidenziata cromaticamente in verde nell'allegato B. In essa è vietata l'installazione di impianti pubblicitari ad eccezione:

- degli impianti temporanei collocati all'interno dei cantieri, sui ponteggi e sulle recinzioni di cantiere;
- di bacheche, di dimensioni cm 120 x 80 cm., di trespoli polifacciali contenenti messaggi di pubblica utilità, a carattere istituzionale, culturale o comunque, privi di rilevanza economica, utilizzate da soggetti pubblici o associazioni, comitati, fondazioni o enti no profit;
- dei mezzi pittorici, purché adeguati alla storicità e caratteristiche dell'area in cui sono installati, la cui tipologia e le cui caratteristiche sono descritte nell'allegato **D1** - schede distributive;
- degli impianti di pubblica affissione inseriti in aree verdi e all'interno dei parcheggi pubblici;
- degli impianti pubblicitari di servizio della seguente tipologia: pensiline e cartello per l'affissione diretta, paline attesa bus, cestini gettacarta, le cui caratteristiche sono descritte nelle allegato schede distributive;
- dei cavalletti espositori per menù;
- delle insegne d'esercizio.
- dei mezzi pubblicitari ammessi nell'ambito Centro Storico ai sensi del Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati.

A2 Zona del centro storico. Tale zona, cromaticamente individuata nell'allegato B con il colore

rosa, è costituita dall'area inclusa nel perimetro della cinta muraria e, in ogni caso, coincidente con la zona territoriale A, di cui al vigente strumento urbanistico generale. Comprende le strade o zone di prevalente interesse storico, artistico, sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici.

In tale zona il Piano adotterà criteri di salvaguardia privilegiando l'inserimento degli impianti di pubbliche affissioni e la comunicazione di carattere istituzionale, culturale o sociale.

Il Piano consente altresì l'installazione di manufatti destinati alla comunicazione e/o abbinati ad elementi di arredo urbano o a servizi di pubblica utilità (cestini gettacarta, paline fermata bus, pensiline, orologi, cartelli per l'affissione diretta) e delle insegne d'esercizio.

Tali manufatti dovranno rispondere ad una linea progettuale coordinata e non contrastante con la zona di intervento o a piani od elementi di arredo urbano. Per la tipologia e le caratteristiche si rimanda alla consultazione dell'allegato **D1** - schede distributive.

In tale zona è ammessa l'installazione degli impianti pubblicitari temporanei previsti per la Zona A1.

A3 Zona residua. Tale zona, cromaticamente individuata nell'allegato B con il colore giallo, è rappresentata dalla parte residua del centro abitato e relative frazioni, contraddistinta prevalentemente da insediamenti di carattere residenziale, nonché da nuclei anche sparsi di attività terziarie, commerciali, artigianali ed industriali. In tale area è ammessa l'installazione di quasi tutti gli impianti pubblicitari ed insegne d'esercizio per la cui individuazione si rimanda alla consultazione dell'allegato **D1** - schede distributive.

B Zone esterne al perimetro del centro abitato. Tali zone sono situate esternamente alla delimitazione del centro abitato. In tali zone si applicano i divieti e le limitazioni previsti dagli artt. 48, 49, 50 e 51 del regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. (D.P.R. n. 495/92 e s.m.i).

CO - Corridoi omogenei. *Corridoio omogeneo è una strada o tratto di strada in cui i cartelli devono essere installati secondo criteri e caratteristiche uniformi. Tali zone individuano ambiti in cui esistono vincoli dimensionali e di orientamento di tipo verticale (tipo 1) per la cartellonistica stradale, come definito al successivo art. 11, comma 15.*

I corridoi tratti stradali coinvolgono le seguenti strade o parti di esse:

STRADA		TIPOLOGIA
Via Ludwig Van Beethoven		TIPO 1
Via Bologna		TIPO 1
Via della Canapa		TIPO 1
Via Lanfranco Caretti		TIPO 1
Viale Guido Carli		TIPO 1
Via Comacchio		TIPO 1
Via della Fiera		TIPO 1
Via Eridano		TIPO 1
Via Aldo Ferraresi		TIPO 1
Via Guglielmo		TIPO 1

Marconi		
Via Enzo Michellini		TIPO 1
Via Modena		TIPO 1
Via Padova		TIPO 1
Via Janus Pannonius		TIPO 1
Via Pomposa		TIPO 1
Viale Po		TIPO 1
Via Ravenna		TIPO 1
Via Stefano Trenti		TIPO 1
Via Vittorio Veneziani		TIPO 1
Via Richard Wagner		TIPO 1

- [4] *Nelle strade di cui alla tabella precedente, oggetto di corridoio omogeneo, i cartelli devono essere posizionati esclusivamente lungo la carreggiata stradale nel rispetto delle caratteristiche strutturali di cui al successivo art. 5 e di quanto previsto nelle allegate schede distributive (Allegato D1) . E' possibile inserire o eliminare ulteriori vie o tratti di strada oggetto di corridoio omogeneo all'elencazione di cui sopra, mediante provvedimento della Giunta Comunale.*
- [5] *Per la definizione della tipologia di corridoio si rimanda all'art. 11, comma 15. L'orientamento di Tipologia 2 (orizzontale) potrà essere ammesso solo laddove non vi sia la possibilità di modificarlo nel rispetto delle tempistiche stabilite dall'Amministrazione nelle strade o nei tratti di strada soggetti al nulla osta o analogo titolo di assenso di altro ente od organismo per motivazioni particolari dettate dal rispetto di disposizioni regolamentari o legislative. L'adeguamento in verticale (Tipologia 1) dell'orientamento della cartellonistica nelle vie soggette al suddetto nulla osta o titolo di assenso dovrà comunque avvenire entro e non oltre 120 gg. dal rilascio del medesimo, pena la decadenza del titolo autorizzatorio comunale.*
- [6] Eventuali e successive modifiche alla perimetrazione del centro abitato o dei vincoli ad esso collegati sono automaticamente recepite dal presente piano e dall'allegata cartografia.
- [7] Gli impianti ammessi nelle Zone A1 e A2 necessitano di specifico nulla osta della Soprintendenza competente. Lo stesso dicasi per quegli impianti che per la loro particolare collocazione e/o caratteristiche è richiesto ex lege il preventivo nulla osta della competente Soprintendenza.

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ED INSEGNE D'ESERCIZIO TERRITORIALE

- [1] Ai fini del presente Piano è adottata la definizione delle forme e dei mezzi pubblicitari previsti dal vigente art. 47 (commi 1-10) del D.P.R. n. 495/92 in combinato disposto con le indicazioni dell'art. 23, comma 9), del C.d.S..

- [2] Gli impianti pubblicitari e le insegne d'esercizio sono classificati per tipologia d'uso e finalità del messaggio, categoria, durata e denominazione.
- [3] Le tipologie d'uso, con le loro rispettive definizioni, sono le seguenti:
- impianti destinati a supportare la pubblica affissione commerciale. Su tali impianti sono affissi manifesti aventi rilevanza economica. Il contenuto del messaggio ha natura commerciale. Sono effettuate per richiesta di privati e l'affissione avviene per opera del Comune o dell'affidatario del servizio. In caso di affissione diretta, questa è effettuata dal proprietario dell'impianto;
 - impianti destinati a supportare la pubblica affissione di natura istituzionale, sociale o, comunque, privi di rilevanza economica. Su tali impianti sono affissi manifesti contenenti comunicazioni di pubblico interesse. Sono effettuate per richiesta dell'Amministrazione Comunale, di altri soggetti pubblici o per istanza di privati. L'affissione avviene per opera del Comune o dell'affidatario del servizio;
 - impianti destinati a supportare l'affissione necrologica. Su tali impianti sono affissi annunci, ringraziamenti ed anniversari relativi ad eventi luttuosi, effettuati su istanza di privati. L'affissione è eseguita dall'azienda che gestisce gli spazi assegnati (attualmente Amsefc s.p.a.), come disposto con delibera di C.C. n. 37/11853/94. Per gli altri impianti di proprietà comunale, è effettuata dal Comune o dall'affidatario del servizio;
 - impianti destinati a supportare l'affissione diretta attribuiti a soggetti privati, comunque diversi dall'affidatario del servizio;
 - impianti destinati a supportare la pubblicità esterna ovvero tutti gli impianti pubblicitari non rientranti nelle precedenti tipologie;
 - insegne d'esercizio ovvero la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
 - ogni mezzo pubblicitario ulteriore rispetto a quanto indicato e rientrante nelle categorie previste all'art. 4 del Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati.
- [4] Le categorie sono le seguenti:
- Cartello
 - Striscione, locandina, stendardo
 - Impianto pubblicitario di servizio
 - Impianto di pubblicità o propaganda
 - Preinsegna
 - Insegna d'esercizio
- [5] Secondo la durata di esposizione del messaggio pubblicitario, gli impianti si differenziano in:
- impianti permanenti, di regola di durata superiore a 90 giorni consecutivi;
 - impianti temporanei, di regola di durata inferiore o uguale a 90 giorni. ***Sono considerati temporanei anche i mezzi pubblicitari collocati all'interno dei cantieri la cui durata di esposizione non superi complessivamente i 270 giorni.***
- [6] Le denominazioni sono riportate negli articoli seguenti nonché nelle singole schede distributive di cui all'Allegato **D1**).

ART. 5 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE TERRITORIALI

- [1] ~~[1] Secondo le caratteristiche costruttive ed estetiche, gli impianti pubblicitari permanenti debbono rispondere ai seguenti criteri tecnici: le strutture portanti (montanti o sostegni in genere) e le plance, dotate di cornice, degli impianti affissionali pubblici devono essere realizzate in materiale durevole, sicuro, resistente agli agenti atmosferici, verniciato e trattato con polveri epossidiche in colore grigio chiaro (RAL 7042) per l'affissione di messaggi di natura commerciale, bianco (RAL 9003) per l'affissione di messaggi di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica; i cartelli relativi agli impianti di pubblicità esterna permanente e di affissione diretta, devono essere~~

realizzati in materiale consistente, durevole, sicuro e resistente agli agenti atmosferici e rifiniti anche sulla parte retrostante (anche se visibile solo parzialmente alla pubblica vista). Dovranno essere di colore diverso rispetto a quelli affissionali pubblici - grigio canna di fucile (RAL 7016) e/o arancione (RAL 2004);

Gli impianti pubblicitari permanenti dell'intero territorio comunale debbono rispondere alle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche :

- **Le strutture portanti (montanti o sostegni in genere) e le plance, dotate di cornice, di tutti gli impianti pubblicitari permanenti devono essere realizzate in materiale durevole, sicuro e resistente agli agenti atmosferici, calcolate per resistere alla spinta del vento e ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi verniciate e trattate con polveri epossidiche nel rispetto della colorazione sotto indicata. Per impianti di gran formato tipo Poster e comunque per tutti i manufatti di superficie superiore ai 6 mq agli 8 mq, deve essere presentato calcolo strutturale sulla tenuta dell'impianto firmato da tecnico abilitato.**
- **Gli impianti devono essere rifiniti e tamponati anche sulla parte retrostante, laddove la parte retrostante sia esposta alla pubblica vista;**
- **gli impianti affissionali pubblici devono essere di colore grigio canna di fucile (RAL 7016);**
- **gli impianti di proprietà privata di tipologia Poster (600 cm x 300 cm), sia di affissione diretta che di pubblicità' esterna permanente, devono rispettare le caratteristiche previste con la deliberazione di Giunta Comunale n. 349/2022, ovvero: il colore della cornice deve essere rosso ferrarese - RAL 3005, i numero tre pali (n. 3) di sostegno debbono avere forma circolare, essere zincati o di colore zincato e dimensioni tali da assicurare stabilità e sicurezza all'impianto. Sono fatti salvi quegli impianti che entro la data del 30 settembre 2022 si sono già interamente adeguati a quanto disposto con delibere di Giunta n. 48/2022 e n. 349/2022, per i quali l'adeguamento definitivo dovrà avvenire entro la naturale scadenza del vigente titolo autorizzatorio;**
- **gli impianti di proprietà privata di pubblicità esterna permanente e di affissione diretta diversi dalla tipologia Poster dovranno avere le caratteristiche di seguito elencate, fatto salvo per quegli impianti che si sono già interamente adeguati entro la data del 30 settembre 2022 in conformità a quanto disposto con delibere di Giunta Comunale n. 48/2022 e n. 349/2022. Per tale tipologia di impianti :**
 - **a) il palo di sostegno deve essere unico, deve avere forma circolare , deve essere zincato o di colore zincato, avere dimensioni comprese tra i 12 cm ed i 14 cm e comunque sempre tali da assicurare stabilità e sicurezza all'impianto. E' ammessa una tolleranza fino a 2 cm in aumento o in diminuzione delle citate dimensioni;**
 - **b) i due palchi di collegamento del palo alla piastra di sostegno devono avere spessore di ~~cm~~ 2,00 compreso tra i cm 2,00 ed i cm 4,00, essere zincati o di colore zincato, forma ad arco, equidistanti rispetto al palo, con tolleranza del 20% sia in aumento che in diminuzione delle citate dimensioni;**
 - **c) la piastra di sostegno deve avere spessore di cm. 5,00, essere zincata o di colore zincato, forma rettangolare e lunghezza inferiore a quella del lato base del cartello. E' sempre ammessa una tolleranza del 20% sia in aumento che in diminuzione della citata dimensione;**
 - **d) gli angoli esterni devono essere di forma arrotondata, come rappresentato nelle delibere di Giunta Comunale n. 48/2022 e n. 349/2022;**
 - **e) la cornice di cm. 5,00 deve essere di colore grigio canna di fucile (RAL 7016). E' sempre ammessa una tolleranza del 20% sia in aumento che in diminuzione della citata dimensione;**
 - **f) il formato di dimensioni di cm 160 x cm 215 (tipologia 1- orientamento verticale) con tolleranza del 10% sia in aumento che in diminuzione e la distanza dal piano stradale di cm 180 è relativo ai soli impianti pubblicitari oggetto di Corridoio Omogeneo di cui al precedente art. 3.**

Per impianto adeguato ai sensi delle precedenti deliberazioni di Giunta Comunale n. 48/2022 e n. 349/2022 si intende l'impianto che entro la data del 30 settembre 2022 è già stato installato con tutte le caratteristiche strutturali e dimensionali e di colorazione previste dai citati atti di Giunta. Eventuali modifiche ai punti a, b, c) d), e), f) di cui al comma precedente, potranno essere effettuati con provvedimento della Giunta Comunale.

L'adeguamento dell'impianto alle disposizioni di cui ai precedenti commi ed articoli deve comunque avvenire entro 120 gg dal termine del 28/02/2023, salvo differimenti ulteriori disposti dall'Amministrazione con proprio provvedimento di Giunta Comunale.

- ~~essere di colore diverso rispetto a quelli affissionali pubblici – grigio canna di fucile (RAL 7016) e/o arancione (RAL 2004);~~
- Le vetrine apribili (siano esse luminose o no) devono essere chiuse con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm o con policarbonato tipo "LEXAN" di spessore minimo 5 mm e dotate di serratura.
- ~~tutti gli impianti devono essere realizzati in materiale consistente, durevole, sicuro e resistente agli agenti atmosferici;~~
- ~~Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento o da eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.~~
- Le cornici di finitura debbono avere dimensione pari a 10 cm per i Poster e 5 cm per le restanti tipologie di manufatti. E' ammessa una tolleranza dimensionale del 20% in aumento o in diminuzione;
- La struttura e gli elementi che lo costituiscono deve rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia;
- Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente se riferito al colore rosso, quando il luogo di collocazione è progettato in prossimità delle intersezioni stradali e delle intersezioni semaforizzate. In generale, è necessario evitare che il colore rosso dei cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, costituisca sfondo prospettico dei segnali di pericolo e di prescrizione, tanto da limitarne la chiara percezione entro gli spazi di avvistamento prescritti dal regolamento di attuazione del C.d.S.. ***L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi aziendali regolarmente registrati o depositati, ma in ogni caso non può superare 1/5 dell'intera superficie del cartello***, insegna di esercizio o di altro mezzo pubblicitario previsto dal regolamento, ***fatta eccezione per le insegne di esercizio ove limitatamente alla riproduzione di marchi aziendali regolarmente registrati o depositati è ammessa una maggiore superficie, previo apposito parere favorevole degli uffici competenti (Corpo di Polizia Locale Terre Estensi e Commercio)***
- Le insegne luminose, i cartelli luminosi e gli altri mezzi e sorgenti comunque luminosi, devono avere luce fissa e non intermittente. In deroga a quanto indicato al comma precedente, è consentita l'installazione provvisoria di sorgenti luminose di debole intensità (max. 75 watt per punto luminescente), del tipo festoni e luminarie, anche intermittenti, in occasione di particolari ricorrenze o festività;
- La croce rossa, anche se luminosa, è riservata esclusivamente per indicare strutture sanitarie pubbliche e luoghi di pronto soccorso, fino al limite di mq. 2 totali;
- La croce verde, anche se luminosa, è consentita esclusivamente per indicare farmacie, fino al limite di mq. 2 totali;
- La croce azzurra, anche se luminosa, è consentita esclusivamente per indicare strutture di assistenza farmaceutica veterinaria, fino al limite di mq. 2 totali;
- Le parafarmacie possono essere segnalate con manufatti purché ~~le distinguano~~ **siano distinguibili** dalle farmacie.
- Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rimanda alla consultazione dell'Allegato D1, nonché al Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati.

ART. 6 - DISCIPLINA GENERALE D'INSERIMENTO DEI MEZZI

PUBBLICITARI

- [1] Le aree su cui installare gli impianti pubblicitari possono essere di proprietà comunale o di proprietà privata. Sono assimilate alle aree di proprietà comunale quelle private ad uso pubblico.
- [2] Nelle aree private e pubbliche sono ammessi tutti i tipi di impianti alle condizioni previste dal vigente C.d.S. e limitatamente ai soli impianti di natura affissionale di superficie non superiore a 36 mq. a facciata. E' consentita l'installazione di impianti di grandi dimensioni della misura massima di cm. 1.200 x cm 300 monofacciale solo in sostituzione di due impianti di cm. 600 x cm 300 appaiati già esistenti (**affiancati o sovrapposti**) ed isolati da altri- previo parere favorevole degli organi ed uffici competenti e nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni regolamentari in materia di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari stradali nonché delle vigenti norme del Codice Della Strada , del relativo regolamento di esecuzione e della vigente normativa anche regolamentare in materia urbanistica, paesaggistica e culturale. Tale tipologia di impianto dovrà essere conforme a quanto previsto dalla ~~scheda Tipo impianto: Poster (Affissione Diretta)~~ **scheda distributiva n. 9 (cartello ad uso affissione diretta o pubblicità esterna permanente)**. L'autorizzazione avrà durata triennale e potrà essere rinnovata nel rispetto di quanto previsto dal presente piano, dal regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati e dal regolamento del canone unico. ***Gli impianti affiancati o sovrapposti non possono essere superiori a due. L'orientamento dei due impianti affiancati o sovrapposti, anche se facenti capo a diverso titolare, deve essere della stessa tipologia (o verticale o orizzontale)***.
- [3] Ai fini di una corretta ubicazione dell'impianto, nel rispetto della normativa prevista dal C.d.S. ed a quella ad essa collegata, è vietata ogni installazione lungo le strade o in loro vista, di insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, o altre forme pubblicitarie sopra descritte, visibili dai veicoli in transito sulle strade, che per forma, dimensioni, colori, disegno e ubicazione, possano determinare confusione con la segnaletica stradale, renderne difficile la comprensione, o ancora, ridurre la visibilità o l'efficacia, arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
- [4] In ogni caso, detti impianti non devono costituire intralcio o impedimento, alla circolazione dei veicoli, alla mobilità delle persone invalide o con ridotta capacità motoria.
- [5] E' , altresì, vietata l'installazione, la posa o l'esposizione di:
- cartelli e altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le forme pubblicitarie luminose che possono generare abbagliamento;
 - qualunque tipo d'installazione pubblicitaria sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate diversa dalla prescritta segnaletica stradale dell'Ente proprietario della strada;
 - qualunque segnale di preinsegna o tabella direzionale per qualsiasi attività d'impresa, sia singola che in gruppo, all'interno delle intersezioni stradali sia del tipo a rotatoria sia costituite da isole, con o senza arredo stradale, fatto salvo per la pubblicità sulle paline delle fermate per autobus di linea, la cui installazione deve avvenire in conformità alle disposizioni del presente Piano;
 - ogni forma di pubblicità lungo e in vista dei tracciati stradali internazionali, delle autostrade, delle strade extraurbane principali (art. 2, comma 2[^] del C.d.S.) e dei relativi accessi;
 - pubblicità relativa ai veicoli, sotto qualsiasi forma, che per contenuto, significato o finalità, sia in contrasto con le norme di comportamento prescritte dal C.d.S.;
 - messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e di cigli stradali;
 - segni orizzontali reclamistici su strade e aree ad uso pubblico e assimilate, se non riferite a pubbliche manifestazioni, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e non oltre le 24 ore successive al loro compimento, ristrette in ogni caso, al percorso delle manifestazioni pubbliche o sportive;

- striscioni che non siano promozionali di manifestazioni pubbliche e spettacoli. In tali occasioni, l'esposizione può essere eseguita al massimo sino al mese precedente la manifestazione o lo spettacolo, al periodo di svolgimento e non oltre le 24 ore successive alla sua conclusione. In ogni caso, tra gli striscioni deve intercorrere uno spazio di posa, di almeno 300 metri nelle strade esterne al centro storico e di 200 metri nelle strade interne classificate ambito centro storico come individuate dal PSC, eccetto le strade indicate nell'allegato A), dove è imposto il divieto assoluto;
 - locandine, stendardi e bandiere, che non siano di promozione o propaganda per manifestazioni pubbliche e di spettacolo, o anche imprenditoriali (limitatamente queste ultime, al lancio di nuove proposte commerciali in spazi o aree esterne al centro storico, classificato ambito Centro Storico, come individuate dal PSC. Tutte le esposizioni, conformi alle precitate disposizioni, sono però limitate al periodo di svolgimento della manifestazione, sino al mese precedente e non oltre le 24 ore successive al suo compimento;
 - striscioni, locandine, stendardi, bandiere, a distanza inferiore a mt. 50, dai cartelli e altri mezzi pubblicitari, anche lungo tracciati extraurbani di strade comunali, per i quali è imposto un limite permanente di velocità non superiore a 50 Km. orari;
 - cartelli o altri mezzi pubblicitari, lungo le strade o in loro vista, se ubicati nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela ambientale (bellezze naturali o paesaggistiche), di tutela di edifici storici e monumentali o di luoghi di interesse storico o artistico, in particolare lungo le strade perimetrali esterne alla cinta delle Mura Estensi , salvo quanto previsto dal successivo art. 9;
 - è comunque vietata l'affissione di manifesti al di fuori degli appositi supporti affissionali.
- [6] E' vietata, inoltre, l'installazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari nei seguenti punti:
- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette, sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - in corrispondenza delle intersezioni stradali;
 - lungo le curve, come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20 del C.d.S.;
 - sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, in terreni di qualsiasi natura e con pendenza superiore a 45°;
 - in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi indicati dalla relativa segnaletica;
 - sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento;
 - sui pali di supporto degli impianti di pubblica illuminazione.

ART. 7 - DIVIETI SULLE STRADE EXTRAURBANE COMUNALI

- [1] Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, *sulle strade extraurbane comunali*, nelle quali è imposto un limite permanente di velocità non superiore a km/h. 50, ai sensi dell'art. 51, commi 4 ^ del vigente D.P.R. 495/92 e sue successive modifiche, può essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime indicate nel comma citato.
- [2] Le distanze precitate, sono applicate secondo le singole direttrici di marcia.-
- [3] L'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, lungo le strade o in vista delle stesse, ubicate fuori dell'abitato, è inoltre vietato:
- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue, eccetto quelle che hanno una

- larghezza superiore a metri quattro;
- in corrispondenza delle intersezioni;
- lungo le curve come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20 del C.d.S. e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

ART. 8 - DIVIETI E DISTANZE SULLE STRADE INTERNE AI CENTRI ABITATI

[1] Oltre ai divieti e limiti indicati nei precedenti articoli, dentro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane comunali per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità inferiore o pari a 50 Km/h, si applicano i divieti e le distanze in tutti i punti indicati dall'art. 51 del D.P.R n. 495/92, rispettivamente al comma 3[^] ed al comma 4[^], del predetto Regolamento di esecuzione del C.d.S. come di seguito precisato:

- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue, eccetto quelle che hanno una larghezza superiore a metri quattro;
- in corrispondenza delle intersezioni e in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- lungo le curve, come definite dall'art. 3, comma 1[^], punto 20 del C.d.S. e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, nel rispetto dei limiti previsti dal presente Piano.

[2] All'interno del centro abitato, inoltre, è vietata l'installazione di:

- insegne e altri mezzi pubblicitari, su palina o a bandiera, quando il manufatto pubblicitario invade la carreggiata stradale;
- insegne e impianti pubblicitari di qualunque tipo, sui parapetti di balconi, terrazze e cornici dei tetti, dentro le luci delle finestre, sulle facciate degli edifici adibiti esclusivamente ad uso residenziale, nelle arcate frontali e di testa dei portici, prospicienti la strada pubblica;
- impianti pubblicitari, a messaggio variabile, con frequenza inferiore a ~~30~~ **20'**, tra un messaggio esposto e l'altro;
- insegne e altri manufatti luminosi per luce diretta o indiretta, la cui intensità luminosa sia superiore a 150 candele per mq.;
- manufatti pubblicitari, indicati al precedente comma, a distanza inferiore a mt. 3 dalla sede stradale ed a mt. 1,50 dalla pista ciclopedonale, anche se collocati parallelamente

all'asse longitudinale della strada, quando il tratto di strada interessato all'installazione non è rettilineo

- manufatti pubblicitari isolati e luminosi per luce propria o per luce indiretta, con esclusione delle insegne di esercizio, a distanza inferiore a mt. 50 dall'area di intersezione stradale o dal più vicino punto di incidenza con intersezione canalizzata o rotatoria;
- manufatti pubblicitari di qualunque specie, luminosi per luce propria o per luce indiretta, la cui intensità luminosa sia superiore a 150 candele per mq, o che per la superficie complessiva del manufatto, per il colore irradiato e per la collocazione scelta, ingeneri fenomeni di abbagliamento o distrazione dalla guida dei veicoli con conseguente pericolo per la circolazione stradale;
- qualsiasi mezzo pubblicitario mobile, posato al suolo, con esclusione di manufatti privi di qualunque messaggio pubblicitario, collocati all'ingresso o entro le distese tavoli dei locali di somministrazione, indicanti menù e prezzi. La tipologia dovrà essere concordata con l'Amministrazione Comunale nell'ambito di un progetto unitario;
- forme pubblicitarie itineranti, intendendosi come tali, l'uso di cartelli o altri mezzi pubblicitari diversi dalle preinsegne, corredati da frecce di orientamento ed indicazione, collocate in più punti stradali, tanto da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività;
- **è, inoltre, vietato:**
- effettuare pubblicità con il lancio di volantini da mezzi aerei o da veicoli stradali in genere;
- l'installazione o la prosecuzione d'uso di impianti che non contengano messaggi pubblicitari, debitamente autorizzati nei termini di tempo prescritti ad esclusione della categoria di impianti pubblicitari di servizio;
- a norma dell'art. 15 del C.d.S., comma 1^, lettera c), **collocare** impianti pubblicitari all'interno (al centro) dei fossi;
- in presenza di metanodotti l'installazione di impianti pubblicitari all'interno della fascia di rispetto degli stessi, se sprovvisti del consenso scritto della società di gestione della rete gas (**attualmente SNAM rete gas SPA**);
- la collocazione lungo o in visibilità dei tracciati stradali di impianti pubblicitari posti in allineamento tra loro o con impianti di segnaletica stradale, **salvo eventuale e diversa valutazione degli uffici od organi competenti coinvolti nel procedimento.**

[3] Per suolo stradale di riferimento, s'intende la strada in visibilità della quale o verso la quale, il messaggio pubblicitario è diretto prevalentemente o, è più visibile rispetto ad altre strade limitrofe.

[4] I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, non devono, in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali, entro lo spazio di avvistamento indicato dall'art. 79 del D.P.R. n. 495/92, in relazione alla tipologia e classificazione delle strade.

[5] Sui cartelli pubblicitari stradali è vietata ogni rappresentazione grafica utilizzata per la segnaletica stradale prevista dal Regolamento di esecuzione del C.d.S..

[6] Le strade E ed F (in base alla classificazione delle strade come definita dall'art.2 del citato C.d.S. (D.L.vo 285/92) sono le seguenti:

Tipologia di strada	C.d.S. (285/92)	Piano Generale degli impianti	
<i>Strade di penetrazione</i>	<i>Strade urbane di quartiere</i>	<i>Strade urbane di quartiere</i>	<i>E</i>
<i>Strade di distribuzione</i>			
	<i>Strade locali</i>	<i>Strade locali</i>	<i>F</i>

[7] All'interno del centro abitato le distanze (previste all'art. 51 del citato DPR 16 dicembre 1992, n.495, di cui all'art.2 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285) da rispettare delle strade di tipo E ed F sono le seguenti:

	Strade E	Strade F

DISTANZE DA:				
prima impianti semaforici	30 m.	50 m.	15 m.	30 m.
dopo impianti semaforici	25 m.	25 m.	25 m.	25 m.
prima di intersezioni	30 m.	50 m.	15 m.	30 m.
dopo intersezioni	25 m.	25 m.	10 m.	10 m.
prima segnaletica stradale pericolo e prescrizione	30 m.	50 m.	15 m.	30 m.
prima segnaletica stradale indicazione	25 m.	25 m.	25 m.	25 m.
dopo segnaletica stradale	25 m.	25 m.	25 m.	25 m.
imbocco gallerie, ponti e sottoponti	50 m.	100 m.	50 m.	100 m.

Tali distanze non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza a fabbricati o collocati tra filari di alberi e posti ad una distanza non inferiore di 50 centimetri dal limite della carreggiata, fermo restando il nulla osta da parte del Corpo di Polizia Locale Terre Estensi nel rispetto dell'art. 23 comma 1^o del C.d.S..

~~Le distanze sopra indicate non si applicano per gli impianti posti ad una distanza maggiore di tre metri dalla carreggiata a condizione che vengano rispettati i dettami del successivo art. 11.~~

Relativamente alle distanze dal margine della carreggiata si rimanda alle schede ~~specifiche~~ **distributive di cui all'allegato D1.**

Nel rispetto del comma 8^o dell'art. 51 del regolamento di esecuzione del C.d.S. gli impianti pubblicitari di servizio, devono rispettare le distanze individuate nelle singole schede di impianto, di cui all'allegato D). Tali impianti dovranno sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici di cui al DPR 24.7.1996 n. 503 inoltre, la collocazione degli impianti pubblicitari di servizio, non dovrà ostacolare la lettura della segnaletica esistente o costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.

Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni del vigente Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati.

ART. 9 - DIVIETI E LIMITAZIONI PER LE ZONE PROTETTE E GLI AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA.

- [1] In conformità alle norme contenute nell'art. 153 del D. Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, denominato "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nell'ambito ed in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'art.134 del medesimo Decreto - per quanto di interesse nell'ambito del territorio comunale di Ferrara - è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione competente.
- [2] Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel precitato art.153, comma 1 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D. Lgs. 285/92 e s.m.i., previo parere favorevole della Amministrazione competente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggette a tutela.
- [3] Nelle zone d'interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, classificate ambito Centro Storico come individuate dai competenti piani urbanistici/ strutturali comunali e sugli edifici protetti dalla normativa di tutela storica od artistica, è vietata l'installazione o la collocazione di:
 - insegne pubblicitarie e d'esercizio, a bandiera orizzontale o verticale, luminose per luce propria o indiretta, collocate sugli edifici prospettanti la pubblica via oppure, installate con supporto a palina, prospettante direttamente sulla pubblica via da aree private, ad esclusione di quelle relative a posti di pronto soccorso, ospedali e farmacie anche veterinarie e parafarmacie, alberghi, attività ricettive in genere, posti telefonici pubblici, rivendite di tabacchi e uffici postali;

- bacheche, vetrinette e simili, eccetto le deroghe indicate all' art. 10 e quelle previste per determinate tipologie di impianti pubblicitari di servizio abbinati a servizi di pubblica utilità;
 - sorgenti luminose dirette o indirette, come forma di richiamo pubblicitario, relativo ad una singola attività o ad una pluralità d'impres e prodotti, quando la strada è dotata dell'illuminazione pubblica;
 - cartelli e insegne sui tetti, terrazzi, balconi, finestre e facciate degli edifici;
 - stendardi, locandine e bandiere, eccetto le deroghe previste all'art.10;
 - segni orizzontali reclamistici;
 - cartelli e impianti di pubblicità e propaganda, del tipo con messaggio variabile, anche se provvisori ad eccezione di quelli installati all'interno delle vetrine;
 - sistemi mobili di informazione privata o pubblicitari, posati direttamente al suolo, attraverso supporti del tipo con cavalletto o trespolo e altri mezzi similari;
- [4] L'installazione delle insegne di esercizio è consentita solo all'interno del vano compreso tra gli stipiti verticali e l'architrave della vetrina o ingresso all'attività esercitata, non sporgente dal filo esterno della muratura perimetrale. L'installazione sopra l'architrave, può avvenire unicamente quando l'altezza della porta d'ingresso non consenta l'applicazione dell'insegna rispettando con la parte inferiore della stessa un'altezza da terra di almeno 2,50 metri. In tali casi non potrà sporgere oltre il limite di 15 cm. rispetto alla parete d'inserimento. La superficie massima consentita di tali insegne è di 4 metri quadrati. Nelle insegne di esercizio il pannello dovrà essere di finitura opaca (colore congruente con il tipo di fabbricato e con il contesto in cui si colloca), e le lettere che compongono il nome dell'attività potranno essere retro illuminate. Nell'insegna non dovranno essere presenti immagini o disegni dei prodotti commercializzati. Saranno eventualmente autorizzati i marchi delle aziende. In alternativa alla retroilluminazione, si potrà posizionare una fonte luminosa (luci a led di colore caldo) nella parte alta dell'insegna con uno spessore massimo tra i 2(due) e i 5(cinque) cm.. Saranno autorizzate insegne di esercizio solamente per attività con almeno un affaccio vetrina al piano terra, in caso contrario verrà autorizzata solamente una targa di esercizio;
- [5] Le insegne di esercizio a bandiera, consentite agli esercizi alberghieri, dovranno essere esclusivamente a bandiera orizzontale e dovranno essere realizzate con strutture particolari per forma e materiali, di 120 cm. x 80 cm. comprensive dei supporti, nelle quali dovranno essere inserite la denominazione ed il logo dell'attività, le stelle che individuano la categoria di appartenenza.
- [6] La posizione dell'insegna dovrà essere inserita nel contesto dell'edificio, tenendo conto dei limiti proprietari dell'albergo, della posizione dell'ingresso, delle finestre sovrastanti l'eventuale posizionamento dell'insegna, in modo da non pregiudicare la libera visuale.
- [7] Tale insegna potrà essere luminosa solo per luce indiretta, aggregando un apposito corpo illuminante, la cui intensità luminosa non potrà superare i 150 watt complessivi e l'orientamento del quale, non dovrà in ogni caso essere fonte di abbagliamento per gli utenti della strada.
- [8] L'installazione delle insegne con caratteri scatolari, è consentita solo se il pannello di supporto è privo d'illuminazione propria o indiretta; l'illuminazione dovrà avvenire unicamente entro i caratteri e simboli scatolari dell'insegna di esercizio.
- [9] Per gli esercizi commerciali sono ammesse insegne a bandiera orizzontale di cm. 90 x 50 cm. eventualmente illuminate esclusivamente da apparecchiature integrate nella parte esterna superiore della struttura.
- I colori dovranno armonizzarsi con quelli del fabbricato. Ambiti consentiti:
- Porticati (escluso: Porticato del Duomo, Porticato di Piazza Ariostea; Porticato S. Stefano, Porticato S. Romano).
 - Strade con larghezza inferiore a mt. 5 e con particolari problematiche di visibilità.

ART .10 ESCLUSIONI E DEROGHE

- [1] Gli impianti e mezzi pubblicitari installati su aree pubbliche o di uso pubblico adibite ad uso diverso

dalla circolazione stradale e non visibili in alcun modo dalla strada, non sono soggetti alle limitazioni relative alle distanze.

- [2] Gli impianti e mezzi pubblicitari installati su area privata e non visibili in nessun modo dalla strada aperta alla circolazione (art. 2, c/1 del C.d.S.), non sono soggetti alle norme del presente Piano.
- [3] I cartelli con messaggi "VENDESI" o "AFFITTASI", di dimensioni non superiori ad ¼ (un quarto) di metro quadrato, da collocare sugli immobili oggetto di proposta, non sono soggetti ad autorizzazione comunale.
- [4] E' consentita la pubblicità a mano, svolta nel rispetto del divieto di spargere a terra e sul suolo pubblico, il materiale pubblicitario.
- [5] Nei casi di particolare interesse pubblico generale, o di ordine tecnico, l'Amministrazione Comunale, per periodi limitati, può autorizzare all'interno del Centro storico e dei Centri abitati, forme di richiamo pubblicitario (striscione, locandina, standardo, bandiera), collegate a servizi pubblici e turistici, o per manifestazioni pubbliche, per esposizioni in musei, mostre, ecc.

Possono essere autorizzati, per le motivazioni che precedono, anche cartelli di piccole dimensioni fino a cm. 70 x 100 cm., per iniziative di carattere temporaneo e riferite a manifestazioni culturali e sportive aperte al pubblico, d'iniziativa delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei loro Consorzi, di altri Enti pubblici e religiosi, di Associazioni ricreative e sportive, di Partiti politici ed Organizzazioni Sindacali.

Tali tipologie possono contenere, oltre all'informazione sull'evento, anche il messaggio promozionale.

- [6] Per le attività di teatri e musei, statali, provinciali e comunali e per le mostre che si svolgono all'interno di gallerie d'arte presenti nel territorio cittadino, possono essere consentite, installazioni di strutture bifacciali e/o vetrinette, posate a terra, opportunamente trattenute al suolo da apposita e adeguata zavorra, racchiusa con elementi estetici che s'inseriscano, unitamente alla struttura pubblicitaria, nel contesto dell'ambiente circostante.
- [7] L'installazione degli impianti pubblicitari, all'interno del centro abitato, deve avvenire nel rispetto:
- dei parametri indicati nell'allegato **D1** - schede distributive;
 - della normativa vigente del C.d.S. e ad essa collegata;
 - del Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati;
 - dei seguenti criteri generali:
 - i mezzi pubblicitari dovranno inserirsi nel contesto cittadino come elementi di arredo urbano che ne arricchiscano il panorama. A tal fine, l'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni all'installazione, verifica che gli impianti siano omogenei dal punto di vista formale e cromatico, evitando il posizionamento di impianti di formati diversi in uno stesso sito, zona o strada.
 - i mezzi pubblicitari non devono costituire pericolo o disturbo per la sicurezza stradale. Di eventuali danni arrecati a persone o cose derivanti dalla installazione, permanenza, rimozione e manutenzione degli impianti pubblicitari di proprietà privata, l'Amministrazione non risponde civilmente e penalmente. I soggetti autorizzati all'installazione dell'impianto stipuleranno idoneo contratto per la copertura assicurativa dal rischio da responsabilità civile.
 - gli impianti ~~posizionati~~ lungo una strada devono essere di eguali dimensioni, posizionati alla medesima distanza l'uno dall'altro, non inferiore a 25mt sulla stessa linea (tutti in orizzontale o tutti in verticale) ~~, e con la colorazione cromatica prevista nel precedente art. 5 e nel rispetto~~ **fatto salvo quanto previsto di quanto stabilito nelle allegate schede distributive.**

- [8] L'installazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, deve essere attuata in modo che la parte inferiore del quadro espositivo risulti ad una distanza dalla banchina stradale, non minore di cm. 150, fatto salvo per particolari fattispecie ~~specificatamente~~ **previste nel presente Piano e nelle allegate schede distributive, nonché ~~e~~ in altre disposizioni regolamentari collegate.**

- [9] Per l'installazione su strade di proprietà di Ente diverso dal Comune ma posti in vista di strade comunali, i soggetti interessati all'autorizzazione devono chiedere ed ottenere il nulla osta tecnico (N.O.T.) del preposto servizio comunale.

- [10] L'ubicazione degli impianti pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, va effettuata nel rispetto delle disposizioni seguenti:
- nelle stazioni di servizio per l'erogazione di carburanti e nelle contigue e pertinenti aree di parcheggio, possono essere installati impianti pubblicitari, come previsto dall'art. 52 del vigente regolamento di esecuzione del C.d.S., la cui superficie complessiva non può superare il 5% delle aree occupate dalla stazione e dai relativi parcheggi. Dal computo delle superfici degli impianti pubblicitari, sono esclusi i messaggi attinenti a servizi prestati presso la stazione medesima. La collocazione di tali tipologie pubblicitarie, deve essere contenuta all'interno dei limiti proprietari o di concessione delle predette stazioni di servizio;
 - nelle aree di parcheggio aperte all'uso pubblico, circoscritte e delimitate appositamente per la sosta dei veicoli, in genere al servizio di complessi commerciali o in prossimità di servizi di pubblica utilità, l'installazione delle forme pubblicitarie, deve essere effettuata nel rispetto delle distanze dalla strada confinante o dalle intersezioni vicine, in conformità all'art. 23 del C.d.S.. Quando il parcheggio, all'interno dell'area di utilizzazione, è delimitato da apposite zone di sosta, suddivise da elementi fissi con essenze di verde di arredo o da piantumazioni di vario genere, l'installazione delle varie tipologie è possibile sulle anzidette suddivisioni, anche in deroga alle distanze da altri impianti simili. L'installazione di impianti di grandi dimensioni, dovrà essere realizzata, unicamente con espositori monofacciali, collocando i quadri espositivi in posizione parallela a ciascuno dei lati perimetrali del parcheggio e con la pubblicità visibile dall'interno del parcheggio medesimo. E' possibile, inoltre, consentire la collocazione di impianti pubblicitari bifacciali all'interno delle aree di parcheggio contrassegnate da stalli di sosta contrapposti. Tali impianti dovranno essere collocati in allineamento tra di loro alla distanza di metri 3 l'uno dall'altro, calcolata tra gli angoli esterni della cornice espositiva. In presenza di muri perimetrali di recinzione delle aree di parcheggio è possibile installare a ridosso degli stessi, in posizione parallela, unicamente impianti con espositori monofacciali, nel rispetto delle distanze di cui al precedente capoverso. La pubblicità dovrà essere visibile solo dall'interno dell'area di parcheggio. In ogni caso è indispensabile la preventiva autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza per le aree soggette a vincolo.
 - E' altresì possibile consentire nelle aree di parcheggio, poste al servizio di centri commerciali, l'installazione di forme pubblicitarie sulle strutture (a tettoia, a cupola o di altra forma), utilizzate a copertura dell'area di stazionamento/custodia dei carrelli. L'installazione può essere effettuata sulle fiancate laterali esterne ed interne e/o sulle mezzelune/ triangoli o altra forma geometrica posta a copertura. Lo spazio pubblicitario occupato non deve superare la parete sul quale, in aderenza viene posizionato, così come meglio rappresentato nella scheda distributiva di cui **all'Allegato D1.**
- [11] I cartelli non appartenenti agli impianti affissionali pubblici, devono essere dotati di una targhetta ~~metallica~~ **di identificazione, di materiale resistente all'uso esterno, indicativamente di dimensioni di 20 cm x 12 cm (bxh)**, applicata saldamente **in posizione visibile e facilmente accessibile**, sulla quale dovranno essere incisi i seguenti elementi:
- Comune di Ferrara;
 - titolare della autorizzazione;
 - numero autorizzazione;
 - **numero impianto**
 - progressiva chilometrica e nome strada o nome strada e n. civico;
 - data di scadenza.
- La targhetta dovrà essere sostituita:
- ogni qual volta sia rilasciata un'altra autorizzazione che comporti la variazione degli elementi sopra elencati;
 - se anche uno solo degli elementi di identificazione non sia più leggibile o riconoscibile;
 - qualora sia asportata prima della data di scadenza.
- [12] Per gli impianti affissionali pubblici la targhetta o cimasa, deve contenere: il logo del comune, la dicitura "Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

- [13] L'impianto pubblicitario, ovunque posizionato, purché visibile dalla pubblica via, soggiace al canone per la diffusione di messaggi pubblicitari ed adempimenti connessi, per i quali si deve fare riferimento all'ufficio preposto.

ART. 11 - LIMITI E DIVIETI

- [1] Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare, non avere la forma di disco o di triangolo e non debbono generare confusione con la segnaletica stradale.
- [2] L'uso del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale. E' da evitare che il colore utilizzato per i mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali causandone una scarsa percettibilità. ***L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi aziendali regolarmente registrati o depositati, ma in ogni caso non può superare 1/5 dell'intera superficie del cartello, insegna di esercizio o altro mezzo pubblicitario previsti dal presente piano.***
- [3] La collocazione di impianti pubblicitari nei luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali od in prossimità di essi è subordinata all'approvazione da parte della Regione sulla compatibilità della collocazione (D. Lgs. 490/99 art. 157) nonché ad autorizzazione dell'Ente proprietario della strada (D. Lgs. 285/92 art. 23 - comma 4).
- [4] La collocazione di impianti pubblicitari sugli edifici, nei luoghi di interesse storico ed artistico od in prossimità di essi, è subordinata all'approvazione da parte della sovrintendenza sulla compatibilità della collocazione.
- [5] E' vietata l'installazione di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario su aree comunali destinate a verde e nei parchi urbani, con esclusione di quelli destinati alle pubbliche affissioni o della pubblicità relativa a manifestazioni ricreative, sociali, culturali o sportive di carattere temporaneo.
- [6] ~~E' consentita l'installazione di impianti di grandi dimensioni della misura massima di mq. 36 monofacciale solo in sostituzione di due impianti di cm. 600 x cm 300 già esistenti (affiancati o sovrapposti) ed isolati da altri, previo parere favorevole degli organi ed uffici competenti e nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni regolamentari in materia di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari stradali nonché delle vigenti norme del C.d.S. e del relativo regolamento di esecuzione e della vigente normativa anche regolamentare in materia urbanistica, paesaggistica e culturale. Tale tipologia di impianto dovrà essere, altresì, conforme a quanto previsto dalla scheda Tipo impianto: Poster~~ ***in conformità di quanto previsto dal precedente art. 6, comma 2^.***
- [7] E' comunque vietata l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario nelle vicinanze delle aree cimiteriali nonché all'interno e sui limiti perimetrali dei seguenti parchi pubblici: Parco Massari, Parco Pareschi, Parco Bassani.
- [8] Nelle restanti aree verdi, eventuali istanze di installazione di impianti pubblicitari saranno sottoposte al vaglio degli uffici competenti tenendo conto dell'impatto sull'ambiente circostante e delle condizioni di utilizzo dell'area e della sussistenza di eventuali vincoli. E' sempre fatta salva l'applicazione del C.d.S. e del Regolamento di esecuzione nonché le norme relative alla tutela del patrimonio storico artistico ed ambientale.
- [9] Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali.
- [10] Gli impianti pubblicitari non devono essere collocati a ridosso delle abitazioni, quando tale installazione, per le dimensioni del manufatto, sia d'impedimento o di preclusione anche parziale, alla visibilità esterna dalle finestre dell'immobile prospettanti l'area interessata all'installazione o la strada pubblica.
- [11] Gli impianti, esclusivamente di proprietà privata, posti in aderenza a muro devono essere posizionati in modo da risultare il più vicino possibile al muro stesso, fatte salve le esigenze tecnico-costruttive.
- [12] E' comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) all'interno delle rotatorie, in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro

rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalazione o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

- [13] E' vietato utilizzare strutture provvisorie ovvero strutture non realizzate secondo quanto definito al precedente art. 5 per l'apposizione di impianti pubblicitari a carattere permanente.
- [14] Le installazioni provvisorie non possono in ogni caso essere realizzate in corrispondenza o vicinanza di emergenze architettoniche, o storico monumentali, individuate dall'apposita normativa di tutela e nella zona centrale del Centro Storico, racchiusa nel seguente perimetro: Via Ripagrande (fino a Via Lucchesi), Via Carlo Mayr (fino a Via Porta San Pietro), Via Paglia Via Savonarola, Via Terranova, C.so Giovecca, Largo Castello, C.so Ercole I° d'Este (tutto), Viale Cavour (fino a Via Armari), Via Spadari, Via Garibaldi (tutta), Via Lucchesi fatta eccezione degli impianti temporanei collocati all'interno dei cantieri, sui ponteggi e sulle recinzioni di cantiere, nel rispetto pur sempre della vigente normativa in materia di beni tutelati, paesaggistici e culturali.
- All'interno degli ambiti definiti corridoi omogenei, ~~oltre alle tipologie previste all'allegato D~~); i cartelli stradali possono essere esclusivamente dei formati:
 - ~~Corridoio omogeneo~~ Tipo 1(orientamento verticale): cartelli stradali con pannello pubblicitario di formato **cm 160x215cm. Tale orientamento è di tipo prevalente .**
 - ~~Corridoio omogeneo~~ Tipo 2(orientamento orizzontale): cartelli stradali con pannello pubblicitario di formato **cm 215x160 cm. Tale orientamento è di tipo residuale.**
- [15] E' ammessa una tolleranza pari al 10% sia in altezza che in larghezza dei formati sopra riportati.
- [16] Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni di cui al C.d.S . e del relativo Regolamento di esecuzione.

ART. 12 - ADEMPIMENTI AI FINI AUTORIZZATIVI E NON

- [1] L'installazione di tutti i mezzi pubblicitari, temporanei o permanenti, è subordinata all'ottenimento della relativa autorizzazione presso gli uffici a ciò preposti sulla base di quanto previsto dal vigente regolamento dell'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati e del regolamento disciplinante il canone unico .. L'installazione è soggetta al pagamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, gestita dal Servizio Risorse Tributarie.
- [2] La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti pubblicitari, la loro sostituzione in caso di danneggiamento ed i danni a cose e/o persone causati dal mezzo pubblicitario sono a carico del titolare dell'autorizzazione.
- [3] Il titolare dell'autorizzazione è obbligato, nel caso di decadenza o revoca del titolo autorizzativo, di insussistenza delle condizioni di sicurezza o nel caso di motivata richiesta da parte del Comune o del affidatario del servizio o di altro ente proprietario della strada, a procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari ed al ripristino del sito di installazione allo stato iniziale precedente alla posa avendo cura di rimuovere il plinto interrato dalla base senza operare un taglio a filo del terreno del/dei palo/pali di sostegno dell'impianto.
- [4] La rimozione degli impianti pubblicitari installati in difformità alle norme del presente Piano è disposta dal Servizio/ufficio che ha rilasciato il titolo (autorizzazione e/o concessione) per il tramite dell'affidatario del servizio e/o di ufficio interno all'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 , commi 13/bis e 13/quarter del vigente C.d.S..

CAPO II - PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 13 - SUPERFICIE IMPIANTI AFFISSIONALI PUBBLICI

[1] Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni sono identificati come previsto dal precedente art. 4.

[2] L'attuale superficie degli impianti di proprietà comunale, è la seguente:

SUPERFICIE IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI AL 31/10/2020

Superficie totale impianti : Mq. 6.875 (100%) .

Superficie destinata alle affissioni :

- di natura istituzionale, sociale e o prive di rilevanza economica : 20%
- di natura commerciale: 80% •

Superficie da attribuire a soggetti privati per affissioni dirette: non superiore al 65% di quella destinata alle affissioni di natura commerciale.

ART. 14 - OBIETTIVI

[1] Con il presente Piano s'intende:

- perseguire una corretta, equilibrata ed omogenea programmazione a livello territoriale della distribuzione dell'impiantistica pubblicitaria;
- adeguare la superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, alle reali esigenze di mercato ed alla realtà territoriale del Comune di Ferrara, città Patrimonio dell'Umanità, rendendo disponibile o utilizzabile fino ad un massimo di 5.500 mq. di superficie complessiva ;
- mantenere la superficie esistente al 31/10/2020 degli impianti attribuiti ai soggetti privati, comunque diversi dal concessionario /affidatario di pubblico servizio, per le affissioni dirette, che risulta pari a 3.575 mq.

[2] Pertanto si intende procedere alla revisione dell'impiantistica esistente, ovverossia:

- all'eventuale sostituzione di quelli ritenuti "da sostituire", come indicato nell'elaborato denominato: censimento Impianti affissionali pubblicitari ;
- alla rimozione di quelli individuati come "da rimuovere", come indicato nell'elaborato denominato: censimento Impianti affissionali pubblicitari;
- al mantenimento di quelli individuati come "da mantenere" , ivi compresi n. 4 impianti di superficie complessiva pari a 42 mq, situati nelle zone più appetibili del Centro Storico, come indicato nell'elaborato denominato: censimento Impianti affissionali pubblicitari;
- allo spostamento di quelli ritenuti "da spostare", come indicato nell'elaborato denominato : censimento Impianti affissionali pubblicitari ;

fino al raggiungimento di una superficie totale massima autorizzabile di 5.500,00 mq. (L'elaborato è sempre consultabile sulle pagine del comune dedicate all'impiantistica pubblicitaria o a disposizione presso l'ufficio Impianti pubblicitari del Servizio Risorse Tributarie).

ART. 15 - ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO

[1] Al fine di dare attuazione agli obiettivi del presente Piano, si deve procedere a:

- rimuovere gli impianti esistenti ai sensi di quanto disposto dal comma 2^ del precedente art. 14;
 - installare gli impianti secondo quanto previsto nei precedenti artt. 5 e 6;
 - ridurre la superficie disponibile per l'impiantistica affissionale pubblica di natura commerciale fino a raggiungere mq. 5.500,00, nei tempi sotto indicati:
 - rimuovere entro il 31.12 di ogni anno e comunque periodicamente nel corso dell'anno (al fine di aggiornare la superficie affissionale disponibile ed autorizzabile, in relazione alle intervenute rimozioni o revoche, cessazioni, verifiche in loco) gli impianti indicati nel documento consultabile sulle pagine dedicate all'impiantistica pubblicitaria, nominato "censimento impianti affissionali pubblicitari";
 - salvaguardare n. 4 impianti di superficie complessiva pari a 42 mq della Zona del Centro Storico, oggetto di una costante richiesta sul territorio e che non è stato possibile ricollocare altrove;
 - sostituire o ricollocare, laddove possibile, quelli vetusti, obsoleti o comunque che possono essere di pericolo per la pubblica incolumità e riposizionare le cimase, laddove, mancanti o rilevate in cattivo stato, in quanto non leggibili o facilmente riconoscibili.
- [2] Tutte le rimozioni/sostituzioni dovranno essere comunicate al competente Ufficio Impianti pubblicitari stradali entro i 15 gg. successivi alla rimozione/sostituzione affinché lo stesso possa mantenere aggiornata la superficie affissionale autorizzabile.

ART. 16 - TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI CONSENTITI

- [1] Gli impianti **permanenti** destinati alle pubbliche affissioni, ~~di tipo permanente~~, sono i seguenti:
- cartello affissionale (**scheda distributiva n. 1**);
 - poster (**scheda distributiva n. 2**).
- [2] Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nell'**allegato D1** - schede distributive, ~~e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale.~~

ART. 17 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI: NORME DI RINVIO

- [1] L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati dal vigente Regolamento del Canone Unico a cui si rimanda. Tali disposizioni sono integrate dalle norme regolamentari del presente Piano.

CAPO III - PUBBLICITA' ESTERNA PERMANENTE

ART. 18 - TIPOLOGIE DI IMPIANTI CONSENTITI

- [1] Gli impianti per la pubblicità esterna permanente consentiti sono:
- cartello stradale (~~es. poster~~)
 - cartello a messaggio variabile, a cassonetto luminoso o illuminato;
 - orologio;
 - cestini gettacarta
 - palina segnalazione fermata bus
 - mezzi pubblicitari custodia carrelli (installati sulle strutture di stazionamento dei carrelli nelle aree di parcheggio dei centri commerciali);
 - preinsegne
- Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al titolo I e II del vigente regolamento dell'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati;
- [2] Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nell'allegato **D1** - schede distributive e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale nel rispetto del Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati.
- [3] L'Amministrazione Comunale potrà autorizzare ulteriori tipologie nel rispetto delle norme del C.d.S. e dei Regolamenti comunali attinenti alla materia.
- [4] L'Amministrazione Comunale potrà, altresì, sulla base della presentazione di progetti particolareggiati studiati per la città, autorizzare l'installazione di impianti pubblicitari di servizio con valenza di pubblica utilità, abbinati ad elementi di arredo urbano.
- [5] Al fine di dare attuazione al presente Piano, i titolari delle autorizzazioni devono, entro la data stabilita dall'Amministrazione:
- rimuovere gli impianti esistenti non più conformi o adeguati;
 - installare gli impianti rimossi, conformi ed adeguati, nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano.
- [6] E' lasciata a ciascun titolare dell'autorizzazione relativa all'impianto rimosso la facoltà di scegliere o il rimborso della somma anticipata corrispondente alla residua durata dell'autorizzazione o la possibilità di ottenere la collocazione del proprio impianto in altra posizione.
- [7] In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Piano, il titolare dell'autorizzazione dovrà rimborsare al Comune le spese e gli oneri dovuti per la rimozione forzata dell'impianto.

ART. 19 - NORME SPECIFICHE PER LE PREINSEGNE

- [1] Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto mono o bifacciale e bidimensionale, utilizzata su una o entrambe le facciate, supportata da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce diretta, né per luce indiretta.

- [2] Le preinsegne, realizzate in apposite tabelle metalliche, devono corrispondere al progetto tecnico di produzione e installazione secondo le seguenti disposizioni:
- all'interno del centro urbano del capoluogo, classificato ambito Centro Storico come individuato dal PUC/PSC, si rinvia al competente Servizio Turismo, per quanto concerne la segnaletica di orientamento pedonale-turistico per il centro storico;
 - all'esterno del Centro urbano precitato e in ogni altro luogo consentito dalla normativa e soggetto a regolamentazione comunale devono essere realizzate ed installate, come da allegato A). Le dimensioni si stabiliscono in cm 125 x 25 cm.
- [3] Le tabelle di preinsegna possono essere installate, in conformità al dettato normativo e nell'ambito della regolamentazione comunale, solo se l'attività segnalata è regolarmente insediata.
- [4] Le preinsegne, nei formati regolari ed entro i limiti dimensionali come indicato al precedente comma 2), possono essere installate e/o esposte solo se l'azienda, l'ente o l'attività segnalata richiede, per la sua particolare ubicazione, idonee indicazioni di direzione, fermo restando che le preinsegne non possono essere collocate ad una distanza superiore a km 5 (cinque) rispetto alla sede dell'attività segnalata.
- [5] (Comma abrogato)
- [6] Il posizionamento delle preinsegne può essere autorizzato, in deroga alle prescrizioni previste all'art. 8, nei seguenti casi:
- ad una distanza dalla carreggiata che potrà essere pari o superiore a mt.2(due) fra il margine della carreggiata stessa e l'angolo più vicino della preinsegna da installare;
 - ad una distanza di mt. 1,50 rispetto al lato interno della pista ciclopedonale e l'angolo più vicino della preinsegna da installare;
 - ad una distanza di mt. 0,50 rispetto al lato più interno del marciapiede e l'angolo più vicino della preinsegna da installare.
- E' comunque fatto divieto di collocare impianti pubblicitari sui marciapiedi.
- [7] Ogni attività segnalata potrà essere indicata unicamente su una sola tabella anche se l'impianto è composto da più tabelle. E' consentito l'inserimento di due tabelle simmetricamente opposte se l'impianto di preinsegna è bifacciale.
- [8] E'ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno dell'impianto di preinsegna mono o bifacciale, fino a un numero massimo di tabelle previste dal C.d.S., per lato, in colonna verticale.
- [9] L'installazione di ogni singola tabella dovrà essere curata dal richiedente sotto la sua responsabilità, nell'osservanza delle prescrizioni dettate nell'autorizzazione e di quanto prescritto dall'art. 127, comma 6 e dall'art. 128, comma 8 del D.P.R. 495/92.
- [10] L'installazione di ogni singola preinsegna, su impianti di tabelle preesistenti, è soggetta alla dichiarazione di responsabilità per l'intero impianto e degli oneri di manutenzione e stabilità conseguenti, oltre agli obblighi regolamentari previsti. Tale dichiarazione di responsabilità per l'intero impianto installato, dovrà essere allegata alla domanda di nuova installazione.
- [11] Il titolare dell'autorizzazione relativa all'impianto di preinsegna:
- non ha diritto di privativa sull'impianto realizzato su suolo pubblico o di uso pubblico;
 - ha la titolarità dell'assicurazione e la responsabilità della manutenzione;
 - ha la possibilità di utilizzare il 50% delle tabelle ammesse nell'impianto, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni.
- [12] Le attività imprenditoriali ubicate all'interno di aree o zone individuate come industriali, artigianali, commerciali, di cui all'art. 134, commi 1/b e 5 del D.P.R. n. 495/92, fruiranno all'esterno di dette aree o zone, del segnale di zona (Fig. II. 296 con simboli e grafica specifica allegati al D.P.R. n. 495/92),

che individua tali zone e aree di attività concentrate, segnale che dovrà essere posto non oltre il limite di km. 2. In abbinamento a tale segnale di zona potranno essere inserite, se preventivamente autorizzate, le indicazioni delle singole attività interne alle aree o zone più sopra considerate, nel rispetto e secondo le prescrizioni del vigente Piano .

- [13] Le attività di tipo artigianale, di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande, situate all'interno del centro storico, potranno essere segnalate adottando una tipologia sostitutiva delle preinsegne, previo parere del competente Servizio Turismo e/o di eventuali altri uffici coinvolti , in conformità alle prescrizioni definite nel Progetto di orientamento pedonale-turistico del Centro Storico, nella misura massima di n. 1 (una) per ciascuna attività indicata e di n. 4 per ogni impianto e non configurabili come insegne.
- [14] All'interno delle aree di tipo industriale, artigianale e commerciale è consentita la collocazione degli impianti di preinsegna in deroga alle norme relative alle distanze minime previste dal C.d.S., nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
- [15] Nelle strade interne alle aree e zone indicate al comma 12), è consentita l'installazione di tabelle di preinsegna, nelle misure di cm. 125 x 25 ciascuna, con le tabelle più vicine alla quota del suolo stradale, posizionate a distanza non inferiore a cm. 150 dal suolo medesimo, se tale posizione risulta esterna alla sede stradale e non siano ravvisabili problemi di visibilità sopra indicati.
- [16] Le preinsegne aziendali installate su impianti di più tabelle, anche fuori dalle predette "aree o zone di attività concentrate", quando consentito dall'attività svolta e dalla consistenza del traffico veicolare da loro attivato, dovranno essere posizionate e raggruppate in colonna verticale secondo le rispettive direzioni in modo da facilitare la percezione delle direzioni da seguire per la destinazione finale, limitando così motivi di pericolo alla circolazione stradale.
- [17] La collocazione delle tabelle di preinsegna, regolari per forma, dimensione e colore, su impianti di più tabelle, deve essere organizzata secondo l'ordine di seguito indicato, conforme al combinato disposto dell'art. 134, comma 1) e 128, comma 8), del D.P.R. n. 495/92: in alto e superiormente a tutte le tabelle regolamentari che indicano con la rispettiva freccia direzionale di proseguire "diritto"; immediatamente sottostanti tutte quelle che indicano di svoltare a sinistra e, sottostanti a queste ultime, tutte quelle che indicano di svoltare a destra.
- [18] Il richiedente e l'installatore, sono responsabili del corretto inserimento delle tabelle direzionali, secondo la prescrizione precedentemente dettata.
- [19] Quando per la quantità delle segnalazioni o delle tabelle non è possibile la collocazione entro un unico gruppo in colonna verticale, dovrà essere organizzato un analogo gruppo, disposto lateralmente o anteriormente a quello esistente, anche in deroga alla distanza prevista dalle norme, a condizione che l'impianto aggiunto rispetti le condizioni indicate al comma 15) del presente.
- [20] E' vietata l'installazione di tabelle nel formato di preinsegna (come indicato dall'art. 48, comma 3, del D.P.R. n. 495/92), sia come collocazione singola che inserita entro un gruppo di altre tabelle direzionali o preinsegne, prive degli elementi oggettivi di supporto per tale tipologia di mezzi pubblicitari o senza la grafica identificativa dell'attività presegnalata, nell'ambito dei limiti spaziali previsti e verso la quale si intende indirizzare la relativa utenza (es.: spazio disponibile + n° telefonico e/o dal nome ditta installatrice).
- [21] E' vietato:
- sostituire il messaggio pubblicitario di qualunque tipo, esposto su una tabella di preinsegna, senza avere ottenuto la relativa autorizzazione;
 - posizionare sugli impianti di preinsegna relativi ad attività industriali, artigianali e commerciali, altre tipologie di preinsegne o segnali direzionali;
 - installare forme pubblicitarie itineranti, graficamente inserite su impianti simili alle preinsegne.
- [22] Le attività di esercizio alberghiero sono segnalate in conformità del vigente art. 134, commi 1), 2), 9), 10) e 11), del D.P.R. 495/1992, provvedendo con apposito e separato piano soggetto ad

aggiornamento, ogni volta che siano modificati gli itinerari direzionali in conseguenza di modifiche alla viabilità, ovvero nel numero di esercizi rappresentati nei segnali direzionali.

- [23] Gli impianti di preinsegna esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, dovranno essere adeguati nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione Comunale.
- [24] Il titolare di autorizzazione di impianto di preinsegna dovrà applicare saldamente alla struttura una targhetta metallica secondo le prescrizioni indicate al successivo art. 35, comma 1). Lo stesso obbligo è previsto anche per le tabelle di preinsegna sia per il titolare dell'autorizzazione sia per le "ditte terze" aziende installatrici di tabelle sullo stesso impianto.

CAPO IV - AFFISSIONE DIRETTA

ART. 20 - TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI CONSENTITI

[1] Gli impianti consentiti per l'affissione diretta, ovvero gli impianti destinati all'affissione di manifesti di natura commerciale da parte di soggetti privati, anche per conto terzi, su suolo pubblico o privato, sono esclusivamente i seguenti:

- pensilina di attesa bus e cartello associato a pensilina di attesa bus (**scheda distributiva n. 12 e n. 13**);
- cartello per l'affissione diretta (**scheda distributiva n. 9**);
- **Vetrinette di dimensioni di 120 cm x 180 cm (FSU)**;
- **Fioriere(100 cm x 140 cm)**.

Tali ultimi due impianti (Vetrinette - Fioriere) rientrano all'interno di uno specifico progetto dell'Amministrazione, curato dal Servizio Mobilità e Traffico.

[2] Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nell'allegato **D1** - schede distributive, e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale.

La superficie massima da destinare ad affissione diretta di natura commerciale, è fino a 3.575 mq.

[3] Il Servizio Risorse Tributarie effettua una ricognizione generale della superficie assegnata entro il 31/12 di ogni anno ed effettua un aggiornamento periodico in relazione agli spazi liberati /occupati.

Entro i limiti di superficie massima autorizzabile ante indicati è sempre possibile presentare nuove domande di autorizzazione all'ufficio competente del Servizio Risorse Tributarie sia mediante consegna diretta sia a mezzo del Servizio postale che con Posta Certificata .

Le domande saranno evase in base all'ordine cronologico di presentazione. Se consegnate direttamente all'Ufficio, dalla data ed ora-minuti di consegna, se inviate a mezzo posta o PEC dalla data-ora-minuti di ricezione/consegna registrata dal Protocollo in entrata. In caso di domande pervenute nello stesso momento l'ordine di preferenza sarà determinato mediante sorteggio in presenza dei rappresentanti dei richiedenti.

CAPO V - PUBBLICITA' ESTERNA EMPORANEA

ART. 21 - TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI CONSENTITI

- [1] Gli impianti di pubblicità temporanea previsti sono:
- cartello;
 - striscione e locandina;
 - stendardo/bandiera;
 - gonfalone;
 - mezzo pubblicitario pittorico;
 - cavalletto (espositore per menù),
- ogni altra forma pubblicitaria indicata nell'art. 4 del Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati.
- [2] Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nell'allegato **D1** - schede distributive, e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale.
- [3] L'Amministrazione Comunale può consentire, qualora lo ritenga opportuno, l'esposizione pubblicitaria attraverso figure sagomate o altre tipologie. La particolarità di tali forme pubblicitarie fa sì che non sia possibile predisporre schede specifiche. Sarà, quindi, necessario valutare di volta in volta, previa specifica istruttoria, la rispondenza al C.d.S. ed al presente Regolamento attinenti alla materia in analogia a quanto previsto per le altre forme pubblicitarie.
- [4] Gli impianti di informazione temporanea per manifestazioni di particolare interesse pubblico a carattere culturale, politico, sportivo, istituzionale e spettacoli viaggianti, soggiacciono alle seguenti condizioni:
- rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
 - collocazione anche trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione e rimozione entro tre giorni dal termine della stessa.
- [5] Per manifestazioni culturali, politiche, sportive, istituzionale e spettacoli viaggianti di particolare interesse generale potrà essere autorizzata, in modo specifico, l'installazione temporanea di segnaletica di indicazione (frecche direzionali), che, comunque, non potrà utilizzare i supporti della segnaletica stradale e degli impianti semaforici.
- [6] E' ammessa l'esposizione, con conseguente pagamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari ed adempimenti connessi, di messaggi di natura commerciale in occasione di tale tipologia di manifestazioni.
- [7] Gli impianti di cui al presente articolo sono soggetti ad autorizzazione temporanea unitaria per singola manifestazione. In tale autorizzazione dovrà essere espressamente indicata la data di inizio e di termine della manifestazione stessa.

ART. 22 – PUBBLICITA' SU CANTIERI E PONTEGGI

- [1] La pubblicità su cantieri e ponteggi deve inserirsi armoniosamente e con decoro nell'ambiente urbano.
- [2] In caso di opere esclusivamente interne all'edificio non è in alcun modo assentibile la collocazione di impianti pubblicitari restando l'obbligo del decoro del ponteggio.

- [3] E' consentita l'installazione di pubblicità su cantieri di lavori dell'Amministrazione Comunale (recinzioni e/o gigantografie su ponteggi), su decisione della stessa. In materia di sponsorizzazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del presente Piano.
- [4] L'installazione di pubblicità su cantieri e su ponteggi di privati è autorizzata ai sensi del presente articolo. La relativa istanza deve essere corredata da un progetto che espliciti il messaggio pubblicitario in termini dimensionali e di contenuto.
- [5] ~~Nella zona A1, e A2 del precedente art. 3 comma 3, la superficie degli impianti pubblicitari di privati da apporre sulle recinzioni e/o gigantografie su ponteggi non può essere superiore al 40% della superficie complessiva della recinzione di cantiere e/o del ponteggio per ogni facciata. Nelle Zone diverse dalla A1 e A2, la superficie degli impianti pubblicitari di privati da apporre sulle recinzioni di cantiere e/o sul ponteggio non può superare l' 80% della superficie complessiva della recinzione di cantiere e/o del ponteggio per ogni facciata. Il richiedente dovrà attrezzare una parte di recinzione fino al 20% della stessa, da destinare a rappresentare l'opera in costruzione ed ad informare i cittadini sulla realizzazione della stessa. Per non rendere gli interventi pubblicitari una consequenzialità di affissioni che coprono solo una parte limitata dell'intera recinzione, la pubblicità non deve avere carattere di continuità se in presenza di soggetti diversi ; a tal fine, fra un'immagine pubblicitaria e l'altra, dovrà, inderogabilmente, essere garantito un intervallo uguale a quello utilizzato. In alternativa potranno essere realizzati impianti, della medesima tipologia, accoppiati a 2 a 2 con una distanza fra gli stessi pari alla metà della dimensione orizzontale utilizzata, purché fra una coppia ed il successivo impianto sia garantita una distanza non inferiore a ml. 8,00. In tutte le zone di cui sopra sono ammessi impianti pubblicitari aventi dimensioni massime fino a mq. 20,00. Gli impianti potranno essere privi di luce o retroilluminati.~~ **Nella zona A1 e A2 del precedente art. 3 , comma 3[^], la superficie degli impianti pubblicitari di privati da apporre sulle recinzioni e/o gigantografie su ponteggi non può essere superiore al 40% della superficie complessiva della recinzione di cantiere e/o del ponteggio per ogni facciata. Nelle Zone diverse dalla A1 e A2 la superficie degli impianti pubblicitari di privati da apporre sulle recinzioni di cantiere e/o sul ponteggio non può superare l' 80% della superficie complessiva della recinzione di cantiere e/o del ponteggio per ogni facciata. Il richiedente dovrà destinare una parte di recinzione fino al 20% della stessa a rappresentare l'opera in costruzione e ad informare i cittadini sulla realizzazione . Per non rendere gli interventi pubblicitari una consequenzialità di affissioni che coprono solo una parte limitata dell'intero ponteggio/recinzione, la pubblicità dovrà essere integrata armoniosamente nell'ambito del progetto grafico complessivo. Gli impianti potranno essere privi di luce o retroilluminati.**
- [6] Tenuto conto del particolare pregio artistico e storico delle Zone A1 e A2 ed al fine di evitare che attraverso gli impianti pubblicitari correlati a cantieri, ponteggi e/o recinzioni venga vanificata la finalità di tutela delle stesse, che sta alla base dei vincoli all'installazione di impianti pubblicitari ordinari, l'istanza dei privati dovrà specificare dettagliatamente la tipologia del messaggio pubblicitario. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata alla valutazione da parte degli uffici e/o delle commissioni comunali competenti, laddove esistenti, oltre agli eventuali pareri di enti esterni laddove obbligatori ex lege. Relativamente alla pubblicità su ponteggi, la variazione del messaggio pubblicitario dovrà sempre essere richiesta con specifica istanza, ed ottenere apposito provvedimento. ~~(periodo abrogato)~~.
- [7] L'istanza per l'autorizzazione di pubblicità su recinzioni ponteggi e cantieri dovrà essere accompagnata da dichiarazione indicante gli estremi del procedimento edilizio relativi all'immobile su cui insiste il ponteggio o cantiere nonché dal parere, laddove dovuto, di cui al successivo comma 15. Per le gigantografie artistiche e per gli allestimenti pubblicitari di cui al comma 5 è necessaria la contestuale dichiarazione che negli ultimi cinque anni non è stata apposta pubblicità per il medesimo immobile. Tale limite non sussiste per interventi parziali ovvero afferenti a singole porzioni del medesimo edificio.
- [8] La durata delle autorizzazioni sia per ponteggi che per cantieri non potrà superare l'effettivo periodo di svolgimento dei lavori e comunque non oltre 12 mesi. Eventuali proroghe verranno valutate da una competente commissione tecnica costituita dai responsabili degli uffici coinvolti nel procedimento e relativi tecnici / accertatori su progetti che rispondano a criteri di decoro o di rilevante interesse pubblico e comunque comprensivi di documentazione atta ad asseverare l'impossibilità tecnica di conclusione dei lavori entro il termine sopracitato.

- [9] Il cartello di cantiere può essere posizionato sui limiti della recinzione del cantiere o del fabbricato interessato o all'interno della recinzione delimitante l'area di cantiere, mai all'esterno.
- [10] Il cartello di cantiere deve riportare in particolare i seguenti elementi: oggetto dell'intervento, estremi del permesso di costruire o autorizzazione, D.I.A., nominativo del committente, del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile di cantiere, nonché, eventualmente, la denominazione delle Ditte esecutrici dei lavori relativi al progetto da attuare nel cantiere, nonché le eventuali fonti di finanziamento dell'intervento o denominazione dell'eventuale sponsor con esclusione di qualsiasi rappresentazione pittorica, grafica o fotografica connessa.
- [11] Le recinzioni dei cantieri possono supportare impianti pubblicitari alle seguenti condizioni:
- siano costituite di materiale rigido, stabilmente ancorato al suolo;
 - siano di tipo unitario per l'intero perimetro del cantiere;
 - siano di altezza, possibilmente omogenea, compresa tra i ml. 2,5 e 5,00.
- [12] Gli impianti pubblicitari devono essere realizzati in modo tale da non interferire con le segnalazioni di pericolo diurne e notturne, installate sulla recinzione di cantiere, ne costituire pericolo per la circolazione stradale.
- [13] Il cartello di cantiere, di cui al precedente comma 10, è esente dal pagamento del canone unico se non supera i 5 mq. di superficie.
- [14] Il cartello di cantiere che contenga messaggi di tipo promozionale, vendita e simili è soggetto al canone.
- [15] Sono ammesse le gigantografie sui ponteggi alle condizioni indicate dal presente articolo. Per la valutazione del rilascio dell'autorizzazione è competente la commissione comunale a ciò preposta costituita da un rappresentante di tutti uffici comunali interessati dall'intervento. Occorre altresì produrre in allegato all'istanza di autorizzazione eventuale parere già acquisito, laddove dovuto, di organismi esterni, quali a titolo esemplificativo, la Soprintendenza.
- [16] ~~Il messaggio pubblicitario deve essere inserito organicamente nella gigantografia, e dovrà essere circoscritto in un riquadro la cui superficie nelle zone A1, A2, non può essere superiore al 30% della superficie complessiva della gigantografia e, nelle zone residue, al 40% della suddetta superficie. Nelle zone A1, A2, non può essere superiore al 30% della superficie complessiva della gigantografia e, nelle zone residue, al 40% della suddetta superficie.~~
- [17] L'installazione di impianti temporanei è consentita esclusivamente per iniziative a carattere istituzionale promosse direttamente dal Comune di Ferrara o organizzate su incarico dello stesso.
- [18] A completamento di quanto non previsto nei precedenti commi si rimanda al Regolamento per l'autorizzazione e l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati e al Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché alle disposizioni di altri regolamenti (esempio regolamento edilizio) interni all'ente e/o alle disposizioni vigenti in materia di beni culturali, paesaggistici architettonici e/o di pregio e del codice della strada.

ART. 23 - MANUFATTI E CARTELLI CON SPONSOR

- [1] I manufatti o cartelli che abbiano lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto che eroga un contributo, direttamente o mediante società concessionarie di pubblicità, a titolo di sponsorizzazione tecnica o di puro finanziamento di opere pubbliche, aree verdi o qualsivoglia iniziativa culturale, turistica o istituzionale, non sono soggetti ai limiti di superficie di cui al presente piano.
- [2] Nel contratto di sponsorizzazione, stipulato a norma delle vigenti discipline di settore, sono definite le modalità di erogazione del contributo, nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.
- [3] Fermo restando il rispetto delle vigenti normative sui beni culturali, l'installazione di impianti pubblicitari inerenti tali beni, quale corrispettivo del contratto di sponsorizzazione, deve comunque essere vagliata preventivamente dall'Amministrazione Comunale, anche al fine di valutarne la compatibilità, in termini di messaggio veicolato, con il particolare pregio del contesto nel quale vanno ad inserirsi.

CAPO VI - INSEGNE D'ESERCIZIO

ART. 24 - INSEGNE D'ESERCIZIO

- [1] Le insegne di esercizio, secondo la loro effettiva posizione d'installazione, sono suddivise nelle seguenti tipologie:
- bandiera orizzontale: quando l'insegna si protende in aggetto da una costruzione, con lo sviluppo grafico della stessa, orizzontale rispetto al piano stradale;
 - bandiera verticale: quando l'insegna si protende in aggetto da una costruzione, con sviluppo grafico della stessa, verticale rispetto al piano stradale;
 - frontale: quando l'insegna con ogni sua parte grafica, è installata in aderenza alla facciata di un fabbricato, o all'interno della cornice del vano di apertura delle vetrine commerciali;
 - su palina: quando collocata su un supporto del tipo palo isolato o su più pali di sostegno, in elevazione dal terreno;
 - decor: quando l'insegna è realizzata con tecniche pittoriche direttamente sul muro, oppure su apposita tabella;
 - su tetto o pensilina in edifici destinati ad attività imprenditoriali;
 - a terra, quando è installata all'interno dell'area di proprietà, in elevazione dal terreno dove ha sede l'attività imprenditoriale pubblicizzata.
- [2] Le insegne d'esercizio, nel rispetto delle prescrizioni e divieti dettati dal presente Piano, dovranno essere installate secondo le seguenti modalità:
- a bandiera, aggettanti sopra percorsi pedonali, ciclabili o veicolari, devono rispettare con la parte inferiore del manufatto espositivo, le seguenti distanze minime dal suolo:
 - se realizzate su marciapiede e pista ciclabile: cm. 300.
 - se poste sopra la carreggiata stradale: cm. 430.
 - la distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio, non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in ogni caso, il valore assoluto dell'aggetto non può superare cm.150.
 - frontali, devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave della vetrina di esposizione, o d'ingresso all'attività esercitata. Possono essere installate immediatamente sopra l'architrave, in aderenza alla parete del fabbricato, solo quando le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta d'ingresso non consentono l'installazione. In tale caso, l'insegna dovrà essere allineata e compresa con la proiezione verticale degli stipiti laterali della vetrina, o della porta d'ingresso e la sua sporgenza rispetto al muro, non potrà superare i cm. 15.
 - Negli edifici destinati esclusivamente o parzialmente a funzioni direzionali e commerciali e artigianali, possono essere installate insegne con marchi d'impresa sulle facciate, sulle pensiline e sul tetto, nel rispetto dei limiti dimensionali previsti per le singole tipologie.
- [3] Insegna pubblicitaria: viene così definita ogni altra forma di insegna oltre a quelle indicate, che non sia d'esercizio. Le insegne pubblicitarie installate su area pubblica o ad uso pubblico e montate su apposito supporto isolato, non possono superare con il bordo superiore, l'altezza di 8 metri dal suolo, mentre se realizzate su apposito supporto isolato ed installate su area privata, non possono superare con il bordo superiore, l'altezza di 16 metri dal suolo.
- [4] Insegna turistico pedonali: vengono così definite le forme pubblicitarie appartenenti al progetto curato

dal Servizio Turismo della Città. Tali manufatti, facenti parte di un unico progetto organico, sono autorizzati da tale Servizio previa richiesta e verifica dei requisiti da parte del Servizio medesimo.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

- [1] Tutte le installazioni successive alla data di approvazione del presente Piano devono conformarsi alle disposizioni in esso contenute.
- [2] Per quelle preesistenti, l'adeguamento deve avvenire nei tempi che saranno indicati dall'Amministrazione in attuazione alle disposizioni del presente Piano e dei regolamenti ad esso collegati.
- [3] Il mancato adeguamento nei tempi prescritti, comporta, come previsto all'art. 18, comma 7[^] del presente Piano, l'automatica rimozione dell'impianto stesso, con spese a totale carico del soggetto inadempiente.
- [4] Le caratteristiche e la struttura dell'impiantistica **di cui all' art. 5** che si andrà a sostituire o installare nel rispetto di quanto indicato nel presente Piano nonché di quanto ~~contrattualmente~~ previsto nel contratto di appalto del servizio di supporto alla gestione del canone unico, ~~sarà oggetto di successiva definizione da parte della Giunta Comunale.~~ **sono state oggetto di prima definizione con l'adozione delle delibere di Giunta Comunale n. 48/2022 e n. 349/2022 e potranno essere ulteriormente modificate o aggiornate con provvedimento della Giunta Comunale, previo confronto con le associazioni di categoria più rappresentative e gli operatori territoriali del settore pubblicitario.**
- [5] **Per gli impianti già interamente adeguati alle disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta Comunale n. 48/2022 e n. 349/2022 entro la data del 30 settembre 2022, il termine finale per l'adeguamento definitivo è differito alla data di naturale scadenza del vigente titolo autorizzatorio.**

ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE

- [1] Il presente Piano è efficace dal 01 gennaio 2022 e le disposizioni in esso contenute integrano quelle del vigente regolamento del canone unico e ~~dei~~ del regolamento ad esso collegato ~~es-regolamento~~ per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati, ~~regolamento del canone unico~~, ~~ove si fa espresso richiamo al medesimo~~, in virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. c) della l. 160/2019. Il piano previgente è comunque valido ed applicabile fino al 31.12.2021.
- [2] Da tale data sono automaticamente abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali disciplinanti la materia oggetto del presente Piano. In caso di revisione o modifica del Piano tutte le norme adottate in sede di modifica e/o revisione del medesimo prevalgono su quelle precedenti contenute nel Piano o in altri regolamenti comunali disciplinanti la materia oggetto del presente Piano, qualora incompatibili.
- [3] Il Piano si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme in esso contenuti si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
- [4] Per quanto non previsto dal presente Piano valgono le disposizioni regolamentari e normative vigenti.

ART. 27 - NORMA TRANSITORIA

- [1] Gli impianti affissionali pubblici, così come individuati con deliberazione del consiglio comunale del 2 febbraio 2004, n. 16/92838/03, che si trovano posizionati all'interno della Zona A1 di cui all'art. 3 del presente Piano, dovranno essere rimossi man mano che vengono individuate le nuove posizioni ove poterli installare e, comunque, entro e non oltre il 31.12.2023. E' comunque consentito il mantenimento di n. 4 impianti aventi superficie complessiva pari a 42 mq, considerata la loro posizione particolarmente appetibile ed oggetto di costanti richieste di utilizzo, nonostante la forte e perdurante crisi economica del settore. ~~N.B.~~ Gli impianti sono consultabili sulle pagine dell'ente dedicate al canone per la diffusione di messaggi pubblicitari ed alle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari all'elaborato denominato: "*censimento impianti pubblicitari affissionali*."



- [2] La durata della autorizzazioni a carattere permanente per la collocazione di mezzi pubblicitari di cui all'art. 23 del CDS non potrà superare il limite triennale in conformità alle disposizioni del regolamento di esecuzione del CDS (art. 53). Per le eventuali autorizzazioni aventi scadenza superiore, in fase di rinnovo il termine di durata delle medesime sarà adeguato alla durata triennale di cui al precedente periodo.

ALLEGATO A

Nelle seguenti Vie e Piazze, facenti parte della zona A1, è imposto il divieto assoluto di installazioni pubblicitarie, ad esclusione degli impianti pubblicitari indicati all'art. 3, comma 3, del presente Piano:

C.so Martiri della Libertà	Via Mazzini
C.so Giovecca: da Via Palestro a Largo Castello e da Via Mortara a Piazzale Medaglie d'Oro	Via Padiglioni
C.so P.ta Mare: da Piazza Ariostea a C.so Biagio Rossetti	Via del Podestà
C.so Ercole I° d'Este	Via Ripagrande: da Via Bocca canale di Santo Stefano a Via Carlo Mayr
C.so Biagio Rossetti: da C.so Porta Mare a Via Ariosto	Via Ragno
C.so Porta Reno: da Via Carlo Mayr a Piazza Trento e Trieste	Via Romei: da Via Volapaletto a Via Mazzini.
Largo Castello	Via Terranova
Via Adelardi	Via dei Teatini.
Via Amendola	Via del Turco
ViaBaruffaldi	Via delle Scienze
Via Bersaglieri del Po	Via Vaspergolo
Via Boccaleone	Via Vignatagliata
Via Boccacanele di Santo Stefano	Via Vittoria
Via Boldini: da C.so Giovecca a Via de Pisis	Via Voltapaletto
Via Cairoli	Viale Cavour: da Via Armari a Largo Castello
Via Canonica	Vicolo Vittoria
Via Carbone	Vicolo Vignatagliata
Via Carlo Mayr: da Piazza Verdi a Via Ripagrande	Piazza Castello
Via Capo delle Volte	Piazza Cattedrale
Via Contrari	Piazza Municipio
Via Contrada di Borgoricco	Piazza Repubblica
Via Correggiari	Piazza Savonarola
Via Cortevecchia	Piazza Trento e Trieste
Via Garibaldi: da Via Aldighieri a Piazza del Municipio	Piazzetta Isacco Lampronti
Via Gobetti	Piazzetta Sant'Anna
Via Giuoco del Pallone	Piazzetta San Michele
Via della Luna	Piazzetta Schiatti
Via Frizzi	Piazzetta Torquato Tasso
Via Malborghetto	

ALLEGATO B(*) – CARTOGRAFIA (in scala ridotta)



(*) Per la cartografia in dimensioni originali è consultabile l'Allegato 2) sulle pagine web dedicate.

ALLEGATO C - SIMBOLOGIA UTILIZZATA

La simbologia utilizzata nelle schede, di cui all'allegato D, è la seguente:

≤ 1 mq	Superficie pubblicitaria minore di 1 mq. (1 mq. incluso)
1 ↔ 3 mq	Superficie pubblicitaria compresa tra 1 mq. e 3 mq. (3 mq. inclusi)
3 ↔ 6 mq	Superficie pubblicitaria compresa tra 3 mq. e 6 mq. (6 mq. inclusi)
6 ↔ 9 mq	Superficie pubblicitaria compresa tra 6 mq. e 9 mq. (9 mq. inclusi)
9 ↔ 18 mq	Superficie pubblicitaria compresa tra 9 mq. e 18 mq. (18 mq. inclusi)
> 18 mq	Superficie pubblicitaria maggiore di 18 mq. (18 mq. esclusi)
n.a.	Impianto non ammesso
A	Impianto ammesso
	Impianto o insegna d'esercizio con spazio posto parallelamente all'asse stradale
	Impianto o insegna d'esercizio con spazio pubblicitario posto ortogonalmente all'asse stradale(nel caso di insegna d'esercizio viene anche denominata a bandiera)

CITTA' DI FERRARA

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ALLEGATO 1)bis _ NTA PGI aggiornato

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1 FONTI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI, DELIBERATIVE E DOCUMENTALI DI RIFERIMENTO	5
ART. 2 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE	5
ART. 3 - ZONIZZAZIONE TERRITORIALE	6
ART. 4 CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ED INSEGNE D'ESERCIZIO	8
ART. 5 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	9
ART. 6 - DISCIPLINA GENERALE D'INSERIMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI	10
ART. 7 - DIVIETI SULLE STRADE EXTRAURBANE COMUNALI	12
ART. 8 - DIVIETI E DISTANZE SULLE STRADE INTERNE AI CENTRI ABITATI	12
ART. 9 DIVIETI E LIMITAZIONI PER LE ZONE PROTETTE E GLI AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA	15
ART. 10 - ESCLUSIONI E DEROGHE	16
ART. 11 - LIMITI E DIVIETI	18
ART. 12 - ADEMPIMENTI AI FINI AUTORIZZATIVI E NON	20
CAPO II - PUBBLICHE AFFISSIONI.....	21
ART. 13 - SUPERFICIE IMPIANTI AFFISSIONALI PUBBLICI	21
ART. 14 - OBIETTIVI	21
ART. 15 - ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO	21
ART. 16 - TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI CONSENTITI	22
ART. 17 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI: NORME DI RINVIO	22
CAPO III - PUBBLICITA' ESTERNA PERMANENTE	23
ART. 18 - TIPOLOGIE DI IMPIANTI CONSENTITI	23
ART. 19 - NORME SPECIFICHE PER LE PREINSEGNE	23
CAPO IV - AFFISSIONE DIRETTA	27
ART. 20 - TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI CONSENTITI	27
CAPO V - PUBBLICITA' ESTERNA TEMPORANEA	28
ART. 21 - TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI CONSENTITI	28
ART. 22 - PUBBLICITA SU CANTIERI E PONTEGGI	28
ART. 23 - MANUFATTI E CARTELLI CON SPONSOR	30
CAPO VI - INSEGNE D'ESERCIZIO	31
ART. 24 - INSEGNE D'ESERCIZIO	31
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI.....	33
ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI	33
ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE	33
ART. 27 - NORMA TRANSITORIA	33
ALLEGATO A - ELENCO VIE SOGGETTE A DIVIETO DI INSTALLAZIONE	34
ALLEGATO B – CARTOGRAFIA	35
ALLEGATO C - SIMBOLOGIA UTILIZZATA	36
ALLEGATO D1 - SCHEDE DISTRIBUTIVE	37
ALLEGATO E - MODULO	70

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FONTI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI, DELIBERATIVE E DOCUMENTALI DI RIFERIMENTO

[1] Le fonti principali a cui il presente Piano degli Impianti pubblicitari (*per brevità P.G.I.*) si ispira sono:

- D. Lgs. n. 285 del 30/04/92 (Codice della Strada);
- D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada);
- D. Lgs. n. 360 del 10/09/1993 (Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada);
- D.P.R. n. 610 del 16/09/1996 (Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada, di seguito C.d.S.);
- Legge n. 241 del 7/08/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs. n. 156 e 157 del 2006);
- Legge n. 160 del 27 dicembre 2019. (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);
- Piano Generale degli impianti pubblicitari - Norme tecniche di attuazione - approvato con delibera Consiglio Comunale n. 131/12/57159 del 16 ottobre 2006, e s.m.i.;
- 1^ C.C./24647-19 Allegato alla delibera del Consiglio Comunale - Revisione ed adeguamento Piano impianti pubblicitari (05/2019);
- Delibera del Consiglio Comunale 28 aprile 2016 (Modifica al piano impianti pubblicitari ed al Regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati) e s.m.i.;
- Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 9/135405/2020 e s.m.i., per brevità regolamento del Canone Unico e s.m.i.;
- Regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati adottato con atto CC n. 64830 del 03/12/2007 e s.m.i..
- Delibere di Giunta Comunale n. 48/2022 e n. 349/2022 di attuazione dell'art. 25 comma 4^ del PGI - Disposizioni Finali .

ART. 2 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

[1] Il Piano generale impianti, di seguito denominato "Piano", in attuazione dei criteri generali contenuti nel Regolamento comunale per l'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, costituisce lo strumento tecnico atto a disciplinare, all'interno del territorio comunale:

- la distribuzione e posizione degli impianti pubblicitari e delle insegne d'esercizio, nel rispetto delle prescrizioni e vincoli dettati dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali e regolamentari in materia di installazione impianti pubblicitari;
- la tipologia, dimensione, formato, quantità, superficie, colore e caratteristiche nel rispetto delle disposizioni vigenti del C.d.S. (D. Lgs. 285/1992) e relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 495/92), e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto delle esigenze di carattere sociale, demografico, economico, di circolazione e traffico ed, infine, dei vincoli di tutela ambientale, paesaggistica, storica ed artistica, propri dell'ambito territoriale oggetto del presente piano.

[2] Costituiscono parte integrante del presente piano:

- L'elenco delle vie e piazze interne al centro urbano in cui è imposto il divieto assoluto di installazione di impianti pubblicitari (allegato A);
- la cartografia del territorio comunale suddiviso per zone, distinte anche cromaticamente, così come definite dal successivo art. 3 (Zonizzazione territoriale - allegato B - in scala ridotta ed ALLEGATO 2- in dimensioni originali consultabile sulle pagine web dedicate);
- la simbologia utilizzata nelle schede distributive (allegato C);
- le schede distributive (Allegato D1).

Rimane applicabile la disciplina di dettaglio prevista dal Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati adottato con Consiglio Comunale n. 64830 del 03/12/2007 e s.m.i.

ART. 3 - ZONIZZAZIONE TERRITORIALE

[1] Il Piano disciplina, all'interno dei confini dei "centri abitati" (così come individuati con deliberazione della Giunta Comunale n. 8/24029 del 08.03.1994 e s.m.i.), l'installazione delle insegne d'esercizio e degli impianti pubblicitari, permanenti o temporanei, pubblici o privati.

[2] E' definito "centro abitato", ai sensi dell'art. 3, comma 8, del C.d.S., quella parte di territorio comunale in cui sorge un insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per "insieme di edifici" s'intende un raggruppamento continuo di fabbricati, anche se intervallati da strade e piazze, giardini e simili, costituito da non meno di venticinque edifici ed aree di uso pubblico, con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

[3] Ai fini della distribuzione delle installazioni pubblicitarie il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee, cromaticamente differenziate nell'allegata cartografia di piano (Zonizzazione territoriale - allegato B) e così di seguito raggruppate:

A ZONE INTERNE al perimetro del centro abitato ed, in particolare:

A1 Zona del nucleo storico medioevale e rinascimentale. La zona è evidenziata cromaticamente in verde nell'allegato B. In essa è vietata l'installazione di impianti pubblicitari ad eccezione:

- degli impianti temporanei collocati all'interno dei cantieri, sui ponteggi e sulle recinzioni di cantiere;
- di bacheche, di dimensioni cm 120 x 80 cm., di trespolti polifacciali contenenti messaggi di pubblica utilità, a carattere istituzionale, culturale o comunque, privi di rilevanza economica, utilizzate da soggetti pubblici o associazioni, comitati, fondazioni o enti no profit;
- dei mezzi pittorici, purché adeguati alla storicità e caratteristiche dell'area in cui sono installati, la cui tipologia e le cui caratteristiche sono descritte nell'Allegato D1 - schede distributive;
- degli impianti di pubblica affissione inseriti in aree verdi e all'interno dei parcheggi pubblici;
- degli impianti pubblicitari di servizio della seguente tipologia: pensiline e cartello per l'affissione diretta, paline attesa bus, cestini gettacarta, le cui caratteristiche sono descritte nelle allegato schede distributive;
- dei cavalletti espositori per menù;
- delle insegne d'esercizio.
- dei mezzi pubblicitari ammessi nell'ambito Centro Storico ai sensi del Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati.

A2 Zona del centro storico. Tale zona, cromaticamente individuata nell'allegato B con il colore

rosa, è costituita dall'area inclusa nel perimetro della cinta muraria e, in ogni caso, coincidente con la zona territoriale A, di cui al vigente strumento urbanistico generale. Comprende le strade o zone di prevalente interesse storico, artistico, sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici.

In tale zona il Piano adotterà criteri di salvaguardia privilegiando l'inserimento degli impianti di pubbliche affissioni e la comunicazione di carattere istituzionale, culturale o sociale.

Il Piano consente altresì l'installazione di manufatti destinati alla comunicazione e/o abbinati ad elementi di arredo urbano o a servizi di pubblica utilità (cestini gettacarta, paline fermata bus, pensiline, orologi, cartelli per l'affissione diretta) e delle insegne d'esercizio.

Tali manufatti dovranno rispondere ad una linea progettuale coordinata e non contrastante con la zona di intervento o a piani od elementi di arredo urbano. Per la tipologia e le caratteristiche si rimanda alla consultazione dell'Allegato D1 - schede distributive.

In tale zona è ammessa l'installazione degli impianti pubblicitari temporanei previsti per la Zona A1.

A3 Zona residua. Tale zona, cromaticamente individuata nell'allegato B con il colore giallo, è rappresentata dalla parte residua del centro abitato e relative frazioni, contraddistinta prevalentemente da insediamenti di carattere residenziale, nonché da nuclei anche sparsi di attività terziarie, commerciali, artigianali ed industriali. In tale area è ammessa l'installazione di quasi tutti gli impianti pubblicitari ed insegne d'esercizio per la cui individuazione si rimanda alla consultazione dell'Allegato D1 - schede distributive.

B Zone esterne al perimetro del centro abitato. Tali zone sono situate esternamente alla delimitazione del centro abitato. In tali zone si applicano i divieti e le limitazioni previsti dagli artt. 48, 49, 50 e 51 del regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. (D.P.R. n. 495/92 e s.m.i).

CO - Corridoi omogenei. Corridoio omogeneo è una strada o tratto di strada in cui i cartelli devono essere installati secondo criteri e caratteristiche uniformi. Tali zone individuano ambiti in cui esistono vincoli dimensionali e di orientamento di tipo verticale (tipo 1) per la cartellonistica stradale, come definito al successivo art. 11, comma 15.

I corridoi coinvolgono le seguenti strade o parti di esse:

STRADA		TIPOLOGIA
Via Ludwig Van Beethoven		TIPO 1
Via Bologna		TIPO 1
Via della Canapa		TIPO 1
Via Lanfranco Caretti		TIPO 1
Viale Guido Carli		TIPO 1
Via Comacchio		TIPO 1
Via della Fiera		TIPO 1
Via Eridano		TIPO 1
Via Aldo Ferraresi		TIPO 1
Via Guglielmo		TIPO 1

Marconi		
Via Enzo Michelinì		TIPO 1
Via Modena		TIPO 1
Via Padova		TIPO 1
Via Janus Pannonius		TIPO 1
Via Pomposa		TIPO 1
Viale Po		TIPO 1
Via Ravenna		TIPO 1
Via Stefano Trenti		TIPO 1
Via Vittorio Veneziani		TIPO 1
Via Richard Wagner		TIPO 1

- [4] Nelle strade di cui alla tabella precedente, oggetto di corridoio omogeneo, i cartelli devono essere posizionati esclusivamente lungo la carreggiata stradale nel rispetto delle caratteristiche strutturali di cui al successivo articolo 5 e di quanto previsto nelle allegate schede distributive (Allegato D1) . E' possibile inserire o eliminare ulteriori vie o tratti di strada oggetto di corridoio omogeneo all'elencazione di cui sopra, mediante provvedimento della Giunta Comunale.
- [5] L'orientamento di Tipologia 2 (orizzontale) potrà essere ammesso solo laddove non vi sia la possibilità di modificarlo nel rispetto delle tempistiche stabilite dall'Amministrazione nelle strade o nei tratti di strada soggetti al nulla osta o analogo titolo di assenso di altro ente od organismo per motivazioni particolari dettate dal rispetto di disposizioni regolamentari o legislative. L'adeguamento in verticale (Tipologia 1) dell'orientamento della cartellonistica nelle vie soggette al suddetto nulla osta o titolo di assenso dovrà comunque avvenire entro e non oltre 120 gg. dal rilascio del medesimo, pena la decadenza del titolo autorizzatorio comunale.
- [6] Eventuali e successive modifiche alla perimetrazione del centro abitato o dei vincoli ad esso collegati sono automaticamente recepite dal presente piano e dall'allegata cartografia.
- [7] Gli impianti ammessi nelle Zone A1 e A2 necessitano di specifico nullaosta della Soprintendenza competente. Lo stesso dicasi per quegli impianti che per la loro particolare collocazione e/o caratteristiche è richiesto ex lege il preventivo nulla osta della competente Soprintendenza.

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ED INSEGNE D'ESERCIZIO TERRITORIALE

- [1] Ai fini del presente Piano è adottata la definizione delle forme e dei mezzi pubblicitari previsti dal vigente art. 47 (commi 1-10) del D.P.R. n. 495/92 in combinato disposto con le indicazioni dell'art. 23, comma 9), del C.d.S..
- [2] Gli impianti pubblicitari e le insegne d'esercizio sono classificati per tipologia d'uso e finalità del

messaggio, categoria, durata e denominazione.

[3] Le tipologie d'uso, con le loro rispettive definizioni, sono le seguenti:

- impianti destinati a supportare la pubblica affissione commerciale. Su tali impianti sono affissi manifesti aventi rilevanza economica. Il contenuto del messaggio ha natura commerciale. Sono effettuate per richiesta di privati e l'affissione avviene per opera del Comune o dell'affidatario del servizio. In caso di affissione diretta, questa è effettuata dal proprietario dell'impianto;
- impianti destinati a supportare la pubblica affissione di natura istituzionale, sociale o, comunque, privi di rilevanza economica. Su tali impianti sono affissi manifesti contenenti comunicazioni di pubblico interesse. Sono effettuate per richiesta dell'Amministrazione Comunale, di altri soggetti pubblici o per istanza di privati. L'affissione avviene per opera del Comune o dell'affidatario del servizio;
- impianti destinati a supportare l'affissione necrologica. Su tali impianti sono affissi annunci, ringraziamenti ed anniversari relativi ad eventi luttuosi, effettuati su istanza di privati. L'affissione è eseguita dall'azienda che gestisce gli spazi assegnati (attualmente Amsefc s.p.a.), come disposto con delibera di C.C. n. 37/11853/94. Per gli altri impianti di proprietà comunale, è effettuata dal Comune o dall'affidatario del servizio;
- impianti destinati a supportare l'affissione diretta attribuiti a soggetti privati, comunque diversi dall'affidatario del servizio;
- impianti destinati a supportare la pubblicità esterna ovvero tutti gli impianti pubblicitari non rientranti nelle precedenti tipologie;
- insegne d'esercizio ovvero la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
- ogni mezzo pubblicitario ulteriore rispetto a quanto indicato e rientrante nelle categorie previste all'art. 4 del Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati.

[4] Le categorie sono le seguenti:

- cartello;
- striscione, locandina, stendardo;
- impianto pubblicitario di servizio;
- impianto di pubblicità o propaganda;
- preinsegna;
- insegna d'esercizio.

[5] Secondo la durata di esposizione del messaggio pubblicitario, gli impianti si differenziano in:

- impianti permanenti, di regola di durata superiore a 90 giorni consecutivi;
- impianti temporanei, di regola di durata inferiore o uguale a 90 giorni. Sono considerati temporanei anche i mezzi pubblicitari collocati all'interno dei cantieri la cui durata di esposizione non superi complessivamente i 270 giorni.

[6] Le denominazioni sono riportate negli articoli seguenti nonché nelle singole schede distributive di cui all'Allegato D1.

ART. 5 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE TERRITORIALI

[1] Gli impianti pubblicitari permanenti dell'intero territorio comunale debbono rispondere alle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche :

- le strutture portanti (montanti o sostegni in genere) e le plance, dotate di cornice, di tutti gli impianti pubblicitari permanenti devono essere realizzate in materiale durevole, sicuro e resistente agli agenti atmosferici, calcolate per resistere alla spinta del vento e ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli

elementi, verniciate e trattate con polveri epossidiche nel rispetto della colorazione sotto indicata. Per tutti i manufatti di superficie superiore agli 8 metri quadri deve essere presentato calcolo strutturale sulla tenuta dell'impianto firmato da tecnico abilitato. Gli impianti devono essere rifiniti e tamponati anche sulla parte retrostante, laddove la parte retrostante sia esposta alla pubblica vista;

- gli impianti affissionali pubblici devono essere di colore grigio canna di fucile (RAL 7016);
- gli impianti di proprietà privata di tipologia Poster (600 cm x 300 cm) , sia di affissione diretta che di pubblicità' esterna permanente, devono rispettare le caratteristiche previste con la deliberazione di Giunta Comunale n. 349/2022, ovverossia : il colore della cornice deve essere rosso ferrarese - RAL 3005 , i numero tre pali (n. 3) di sostegno debbono avere forma circolare, essere zincati o di colore zincato e dimensioni tali da assicurare stabilità e sicurezza all'impianto. Sono fatti salvi quegli impianti che entro la data del 30 settembre 2022 si sono già interamente adeguati a quanto disposto con delibere di Giunta n. 48/2022 e n. 349/2022, per i quali l'adeguamento definitivo dovrà avvenire entro la naturale scadenza del vigente titolo autorizzatorio;
- gli impianti di proprietà privata di pubblicità esterna permanente e di affissione diretta diversi dalla tipologia Poster dovranno avere le caratteristiche di seguito elencate, fatto salvo per quegli impianti che si sono già interamente adeguati entro la data del 30 settembre 2022 in conformità a quanto disposto con delibere di Giunta Comunale n. 48/2022 e n. 349/2022.
Per tale tipologia di impianti :

- a. il palo di sostegno deve essere unico, deve avere forma circolare , deve essere zincato o di colore zincato, avere dimensioni comprese tra i 12 cm ed i 14 cm e comunque sempre tali da assicurare stabilità e sicurezza all'impianto. E' ammessa una tolleranza fino a 2 cm in aumento o in diminuzione delle citate dimensioni;
- b. i due palchi di collegamento del palo alla piastra di sostegno devono avere spessore compreso tra i cm 2,00 ed i cm 4,00, essere zincati o di colore zincato , forma ad arco, equidistanti rispetto al palo, con tolleranza del 20% sia in aumento che in diminuzione delle citate dimensioni;
- c. la piastra di sostegno deve avere spessore di cm. 5,00, essere zincata o di colore zincato, forma rettangolare e lunghezza inferiore a quella del lato base del cartello. E' sempre ammessa una tolleranza del 20% sia in aumento che in diminuzione delle citate dimensioni;
- d. gli angoli esterni deve essere di forma arrotondata, come rappresentato nelle delibere di Giunta Comunale n. 48/2022 e n. 349/2022;
- e. la cornice di cm. 5,00 deve essere di colore grigio canna di fucile (RAL 7016). E' sempre ammessa una tolleranza del 20% sia in aumento che in diminuzione della citata dimensione;
- f. il formato di dimensioni di cm 160 x cm 215 (tipologia 1 - orientamento verticale) con tolleranza del 10% sia in aumento che in diminuzione, e la distanza di cm. 180 dal piano stradale, è relativo ai soli impianti oggetto di Corridoio Omogeneo di cui al precedente art. 3.

- [2] Per impianto adeguato ai sensi delle precedenti deliberazioni di Giunta Comunale n. 48/2022 e n. 349/2022 si intende l'impianto che entro la data del 30 settembre 2022 è già stato installato con tutte le caratteristiche strutturali e dimensionali e di colorazione previste dai citati atti di Giunta. Eventuali modifiche ai punti a), b), c), d), e), f) di cui al comma precedente, potranno essere effettuate con provvedimento della Giunta Comunale .
- [3] L'adeguamento dell'impianto alle disposizioni di cui ai precedenti commi ed articoli deve comunque avvenire entro 120 gg. dal termine del 28/02/2023, salvo differimenti ulteriori disposti dall'Amministrazione con proprio provvedimento di Giunta Comunale.
- [4] Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente se riferito al colore rosso, quando il luogo di collocazione è progettato in prossimità delle intersezioni stradali e delle intersezioni semaforizzate. In generale, è necessario evitare che il colore rosso dei cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, costituisca sfondo prospettico dei segnali di pericolo e di prescrizione, tanto da

limitarne la chiara percezione entro gli spazi di avvistamento prescritti dal regolamento di attuazione del C.d.S.. L'uso del colore rosso, in ogni caso non può superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o di altro mezzo pubblicitario, fatta eccezione per le insegne di esercizio ove limitatamente alla riproduzione di marchi aziendali regolarmente registrati o depositati è ammessa una maggiore superficie, previo apposito parere favorevole degli uffici competenti (Corpo di Polizia Locale Terre Estensi e Commercio).

- [5] Le vetrine apribili (siano esse luminose o non) devono essere chiuse con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm o con policarbonato tipo "LEXAN" di spessore minimo 5 mm e dotate di serratura.
- [6] Le insegne luminose, i cartelli luminosi e gli altri mezzi e sorgenti comunque luminosi, devono avere luce fissa e non intermittente. In deroga a quanto indicato al comma precedente, è consentita l'installazione provvisoria di sorgenti luminose di debole intensità (max. 75 watt per punto luminescente), del tipo festoni e luminarie, anche intermittenti, in occasione di particolari ricorrenze o festività.
- [7] La croce rossa, anche se luminosa, è riservata esclusivamente per indicare strutture sanitarie pubbliche e luoghi di pronto soccorso, fino al limite di mq. 2 totali.
- [8] La croce verde, anche se luminosa, è consentita esclusivamente per indicare farmacie, fino al limite di mq. 2 totali.
- [9] La croce azzurra, anche se luminosa, è consentita esclusivamente per indicare strutture di assistenza farmaceutica veterinaria, fino al limite di mq. 2 totali.
- [10] Le parafarmacie possono essere segnalate con manufatti purché siano distinguibili dalle farmacie.
- [11] Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rimanda alla consultazione dell'Allegato D1, nonché al Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati.

ART. 6 - DISCIPLINA GENERALE D'INSERIMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI

- [1] Le aree su cui installare gli impianti pubblicitari possono essere di proprietà comunale o di proprietà privata. Sono assimilate alle aree di proprietà comunale quelle private ad uso pubblico.
- [2] Nelle aree private e pubbliche sono ammessi tutti i tipi di impianti alle condizioni previste dal vigente C.d.S. e limitatamente ai soli impianti di natura affissionale di superficie non superiore a 36 mq. a facciata. E' consentita l'installazione di impianti di grandi dimensioni della misura massima di cm.1.200 x cm 300 monofacciale solo in sostituzione di due impianti di cm. 600 x cm 300 appaiati (**affiancati o sovrapposti**) ed isolati da altri previo parere favorevole degli organi ed uffici competenti e nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni regolamentari in materia di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari stradali nonché delle vigenti norme del Codice Della Strada e del relativo regolamento di esecuzione e della vigente normativa anche regolamentare in materia urbanistica, paesaggistica e culturale. Tale tipologia di impianto dovrà essere conforme a quanto previsto dalla scheda distributiva n. 9 (cartello ad uso affissione diretta o pubblicità esterna permanente). L'autorizzazione avrà durata triennale e potrà essere rinnovata nel rispetto di quanto previsto dal presente piano, dal regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati e dal regolamento del canone unico. Gli impianti affiancati o sovrapposti non possono essere superiori a due. L'orientamento dei due impianti affiancati o sovrapposti, anche se facenti capo a diverso titolare, deve essere della stessa tipologia (o verticale o orizzontale).
- [3] Ai fini di una corretta ubicazione dell'impianto, nel rispetto della normativa prevista dal C.d.S. ed a quella ad essa collegata, è vietata ogni installazione lungo le strade o in loro vista, di insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, o altre forme pubblicitarie sopra descritte, visibili dai veicoli in transito sulle strade, che per forma, dimensioni, colori, disegno e ubicazione, possano determinare confusione con la segnaletica stradale, renderne difficile la comprensione, o ancora, ridurre la visibilità o l'efficacia, arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
- [4] In ogni caso, detti impianti non devono costituire intralcio o impedimento, alla circolazione dei veicoli, alla mobilità delle persone invalide o con ridotta capacità motoria.

[5] E' , altresì, vietata l'installazione, la posa o l'esposizione di:

- cartelli e altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le forme pubblicitarie luminose che possono generare abbagliamento;
- qualunque tipo d'installazione pubblicitaria sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate diversa dalla prescritta segnaletica stradale dell'Ente proprietario della strada;
- qualunque segnale di preinsegna o tabella direzionale per qualsiasi attività d'impresa, sia singola che in gruppo, all'interno delle intersezioni stradali sia del tipo a rotatoria sia costituite da isole, con o senza arredo stradale, fatto salvo per la pubblicità sulle paline delle fermate per autobus di linea, la cui installazione deve avvenire in conformità alle disposizioni del presente Piano;
- ogni forma di pubblicità lungo e in vista dei tracciati stradali internazionali, delle autostrade, delle strade extraurbane principali (art. 2, comma 2[^] del C.d.S.) e dei relativi accessi;
- pubblicità relativa ai veicoli, sotto qualsiasi forma, che per contenuto, significato o finalità, sia in contrasto con le norme di comportamento prescritte dal C.d.S.;
- messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e di cigli stradali;
- segni orizzontali reclamistici su strade e aree ad uso pubblico e assimilate, se non riferite a pubbliche manifestazioni, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e non oltre le 24 ore successive al loro compimento, ristrette in ogni caso, al percorso delle manifestazioni pubbliche o sportive;
- striscioni che non siano promozionali di manifestazioni pubbliche e spettacoli. In tali occasioni, l'esposizione può essere eseguita al massimo sino al mese precedente la manifestazione o lo spettacolo, al periodo di svolgimento e non oltre le 24 ore successive alla sua conclusione. In ogni caso, tra gli striscioni deve intercorrere uno spazio di posa, di almeno 300 metri nelle strade esterne al centro storico e di 200 metri nelle strade interne classificate ambito centro storico come individuate dal PSC, eccetto le strade indicate nell'allegato A), dove è imposto il divieto assoluto;
- locandine, stendardi e bandiere, che non siano di promozione o propaganda per manifestazioni pubbliche e di spettacolo, o anche imprenditoriali (limitatamente queste ultime, al lancio di nuove proposte commerciali in spazi o aree esterne al centro storico, classificato ambito Centro Storico, come individuate dal PSC. Tutte le esposizioni, conformi alle precitate disposizioni, sono però limitate al periodo di svolgimento della manifestazione, sino al mese precedente e non oltre le 24 ore successive al suo compimento;
- striscioni, locandine, stendardi, bandiere, a distanza inferiore a mt. 50, dai cartelli e altri mezzi pubblicitari, anche lungo tracciati extraurbani di strade comunali, per i quali è imposto un limite permanente di velocità non superiore a 50 Km. orari;
- cartelli o altri mezzi pubblicitari, lungo le strade o in loro vista, se ubicati nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela ambientale (bellezze naturali o paesaggistiche), di tutela di edifici storici e monumentali o di luoghi di interesse storico o artistico, in particolare lungo le strade perimetrali esterne alla cinta delle Mura Estensi , salvo quanto previsto dal successivo art. 9;
- è comunque vietata l'affissione di manifesti al di fuori degli appositi supporti affissionali.

[6] E' vietata, inoltre, l'installazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari nei seguenti punti:

- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette, sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- in corrispondenza delle intersezioni stradali;
- lungo le curve, come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20 del C.d.S.;

- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, in terreni di qualsiasi natura e con pendenza superiore a 45°;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi indicati dalla relativa segnaletica;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento;
- sui pali di supporto degli impianti di pubblica illuminazione.

ART. 7 - DIVIETI SULLE STRADE EXTRAURBANE COMUNALI

- [1] Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, *sulle strade extraurbane comunali*, nelle quali è imposto un limite permanente di velocità non superiore a km/h. 50, ai sensi dell'art. 51, commi 4 ^ del vigente D.P.R. 495/92 e sue successive modifiche, può essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime indicate nel comma citato.
- [2] Le distanze precitate, sono applicate secondo le singole direttrici di marcia.-
- [3] L'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, lungo le strade o in vista delle stesse, ubicate fuori dell'abitato, è inoltre vietato:
- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue, eccetto quelle che hanno una larghezza superiore a metri quattro;
 - in corrispondenza delle intersezioni;
 - lungo le curve come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20 del C.d.S. e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

ART. 8 - DIVIETI E DISTANZE SULLE STRADE INTERNE AI CENTRI ABITATI

- [1] Oltre ai divieti e limiti indicati nei precedenti articoli, dentro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane comunali per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità inferiore o pari a 50 Km/h, si applicano i divieti e le distanze in tutti i punti indicati dall'art. 51 del D.P.R. n. 495/92, rispettivamente al comma 3 ^ ed al comma 4^, del predetto Regolamento di esecuzione del C.d.S. come di seguito precisato:
- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue, eccetto quelle che hanno una larghezza superiore a metri quattro;
 - in corrispondenza delle intersezioni e in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - lungo le curve, come definite dall'art. 3, comma 1^, punto 20 del C.d.S. e su tutta l'area

compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;

- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, nel rispetto dei limiti previsti dal presente Piano.

[2] All'interno del centro abitato, inoltre, è vietata l'installazione di:

- insegne e altri mezzi pubblicitari, su palina o a bandiera, quando il manufatto pubblicitario invade la carreggiata stradale;
- insegne e impianti pubblicitari di qualunque tipo, sui parapetti di balconi, terrazze e cornici dei tetti, dentro le luci delle finestre, sulle facciate degli edifici adibiti esclusivamente ad uso residenziale, nelle arcate frontali e di testa dei portici, prospicienti la strada pubblica;
- impianti pubblicitari, a messaggio variabile, con frequenza inferiore a 20", tra un messaggio esposto e l'altro;
- insegne e altri manufatti luminosi per luce diretta o indiretta, la cui intensità luminosa sia superiore a 150 candele per mq.;
- manufatti pubblicitari, indicati al precedente comma, a distanza inferiore a mt. 3 dalla sede stradale ed a mt. 1,50 dalla pista ciclopedonale, anche se collocati parallelamente all'asse longitudinale della strada, quando il tratto di strada interessato all'installazione non è rettilineo
- manufatti pubblicitari isolati e luminosi per luce propria o per luce indiretta, con esclusione delle insegne di esercizio, a distanza inferiore a mt. 50 dall'area di intersezione stradale o dal più vicino punto di incidenza con intersezione canalizzata o rotatoria;
- manufatti pubblicitari di qualunque specie, luminosi per luce propria o per luce indiretta, la cui intensità luminosa sia superiore a 150 candele per mq, o che per la superficie complessiva del manufatto, per il colore irradiato e per la collocazione scelta, ingeneri fenomeni di abbagliamento o distrazione dalla guida dei veicoli con conseguente pericolo per la circolazione stradale;
- qualsiasi mezzo pubblicitario mobile, posato al suolo, con esclusione di manufatti privi di qualunque messaggio pubblicitario, collocati all'ingresso o entro le distese tavoli dei locali di somministrazione, indicanti menù e prezzi. La tipologia dovrà essere concordata con l'Amministrazione Comunale nell'ambito di un progetto unitario;
- forme pubblicitarie itineranti, intendendosi come tali, l'uso di cartelli o altri mezzi pubblicitari diversi dalle preinsegne, corredati da frecce di orientamento ed indicazione, collocate in più punti stradali, tanto da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività;
- **è, inoltre, vietato:**
- effettuare pubblicità con il lancio di volantini da mezzi aerei o da veicoli stradali in genere;
- l'installazione o la prosecuzione d'uso di impianti che non contengano messaggi pubblicitari, debitamente autorizzati nei termini di tempo prescritti ad esclusione della categoria di impianti pubblicitari di servizio;
- a norma dell'art. 15 del C.d.S., comma 1^o, lettera c), collocare impianti pubblicitari all'interno (al centro) dei fossi;
- in presenza di metanodotti, l'installazione di impianti pubblicitari all'interno della

fascia di rispetto degli stessi, se sprovvisti del consenso scritto della società di gestione della rete gas (attualmente SNAM rete gas SPA);

- la collocazione lungo o in visibilità dei tracciati stradali di impianti pubblicitari posti in allineamento tra loro o con impianti di segnaletica stradale, salvo eventuale e diversa valutazione degli uffici/organi competenti coinvolti nel procedimento.
- [3] Per suolo stradale di riferimento, s'intende la strada in visibilità della quale o verso la quale, il messaggio pubblicitario è diretto prevalentemente o, è più visibile rispetto ad altre strade limitrofe.
- [4] I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, non devono, in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali, entro lo spazio di avvistamento indicato dall'art. 79 del D.P.R. n. 495/92, in relazione alla tipologia e classificazione delle strade.
- [5] Sui cartelli pubblicitari stradali è vietata ogni rappresentazione grafica utilizzata per la segnaletica stradale prevista dal Regolamento di esecuzione del C.d.S..
- [6] Le strade E ed F (in base alla classificazione delle strade come definita dall'art.2 del citato C.d.S. (D.L.vo 285/92) sono le seguenti:

Tipologia di strada	C.d.S. (285/92)	Piano Generale degli impianti	
<i>Strade di penetrazione</i>	<i>Strade urbane di quartiere</i>	<i>Strade urbane di quartiere</i>	<i>E</i>
<i>Strade di distribuzione</i>			
	<i>Strade locali</i>	<i>Strade locali</i>	<i>F</i>

- [7] All'interno del centro abitato le distanze (previste all'art. 51 del citato DPR 16 dicembre 1992, n.495, di cui all'art.2 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285) da rispettare delle strade di tipo E ed F sono le seguenti:

DISTANZE DA:	Strade E		Strade F	
				
prima impianti semaforici	30 m.	50 m.	15 m.	30 m.
dopo impianti semaforici	25 m.	25 m.	25 m.	25 m.
prima di intersezioni	30 m.	50 m.	15 m.	30 m.
dopo intersezioni	25 m.	25 m.	10 m.	10 m.
prima segnaletica stradale pericolo e prescrizione	30 m.	50 m.	15 m.	30 m.
prima segnaletica stradale indicazione	25 m.	25 m.	25 m.	25 m.
dopo segnaletica stradale	25 m.	25 m.	25 m.	25 m.
imbocco gallerie, ponti e sottoponti	50 m.	100 m.	50 m.	100 m.

Tali distanze non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza a fabbricati o collocati tra filari di alberi e posti ad una distanza non inferiore di 50 centimetri dal limite della carreggiata, fermo restando il nulla osta da parte del Corpo di Polizia Locale Terre Estensi nel rispetto dell'art. 23 comma 1 ^del C.d.S..

Relativamente alle distanze dal margine della carreggiata si rimanda alle schede distributive di cui all'Allegato D1 .

Nel rispetto del comma 8^ dell'art. 51 del regolamento di esecuzione del C.d.S. gli impianti pubblicitari di servizio, devono rispettare le distanze individuate nelle singole schede di impianto, di cui all'Allegato D1. Tali impianti dovranno sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici di cui al DPR 24.7.1996 n. 503 inoltre, la collocazione degli impianti pubblicitari di servizio, non dovrà ostacolare la lettura della segnaletica esistente o costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.

Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni del vigente Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati.

ART. 9 - DIVIETI E LIMITAZIONI PER LE ZONE PROTETTE E GLI AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA.

- [1] In conformità alle norme contenute nell'art. 153 del D. Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, denominato "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nell'ambito ed in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'art.134 del medesimo Decreto - per quanto di interesse nell'ambito del territorio comunale di Ferrara - è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione competente.
- [2] Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel precitato art.153, comma 1 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D. Lgs. 285/92 e s.m.i., previo parere favorevole della Amministrazione competente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggette a tutela.
- [3] Nelle zone d'interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, classificate ambito Centro Storico come individuate dai competenti piani urbanistici/ strutturali comunali e sugli edifici protetti dalla normativa di tutela storica od artistica, è vietata l'installazione o la collocazione di:
- insegne pubblicitarie e d'esercizio, a bandiera orizzontale o verticale, luminose per luce propria o indiretta, collocate sugli edifici prospettanti la pubblica via oppure, installate con supporto a palina, prospettante direttamente sulla pubblica via da aree private, ad esclusione di quelle relative a posti di pronto soccorso, ospedali e farmacie anche veterinarie e parafarmacie, alberghi, attività ricettive in genere, posti telefonici pubblici, rivendite di tabacchi e uffici postali;
 - bacheche, vetrinette e simili, eccetto le deroghe indicate all' art. 10 e quelle previste per determinate tipologie di impianti pubblicitari di servizio abbinati a servizi di pubblica utilità;
 - sorgenti luminose dirette o indirette, come forma di richiamo pubblicitario, relativo ad una singola attività o ad una pluralità d'impres e prodotti, quando la strada è dotata dell'illuminazione pubblica;
 - cartelli e insegne sui tetti, terrazzi, balconi, finestre e facciate degli edifici;
 - stendardi, locandine e bandiere, eccetto le deroghe previste all'art.10;
 - segni orizzontali reclamistici;
 - cartelli e impianti di pubblicità e propaganda, del tipo con messaggio variabile, anche se provvisori ad eccezione di quelli installati all'interno delle vetrine;
 - sistemi mobili di informazione privata o pubblicitari, posati direttamente al suolo, attraverso supporti del tipo con cavalletto o trespolo e altri mezzi similari;
- [4] L'installazione delle insegne di esercizio è consentita solo all'interno del vano compreso tra gli stipiti verticali e l'architrave della vetrina o ingresso all'attività esercitata, non sporgente dal filo esterno della muratura perimetrale. L'installazione sopra l'architrave, può avvenire unicamente quando l'altezza della porta d'ingresso non consenta l'applicazione dell'insegna rispettando con la parte inferiore della stessa un'altezza da terra di almeno 2,50 metri. In tali casi non potrà sporgere oltre il limite di 15 cm. rispetto alla parete d'inserimento. La superficie massima consentita di tali insegne è di 4 metri quadrati. Nelle insegne di esercizio il pannello dovrà essere di finitura opaca (colore congruente con il tipo di fabbricato e con il contesto in cui si colloca), e le lettere che compongono il nome dell'attività potranno essere retro illuminate. Nell'insegna non dovranno essere presenti immagini o disegni dei prodotti commercializzati. Saranno eventualmente autorizzati i marchi delle aziende. In alternativa alla retroilluminazione, si potrà posizionare una fonte luminosa (luci a led di colore caldo) nella parte alta dell'insegna con uno spessore massimo tra i 2(due) e i 5(cinque) cm.. Saranno autorizzate insegne di esercizio solamente per attività con almeno un affaccio vetrina al piano terra, in caso contrario verrà

autorizzata solamente una targa di esercizio;

- [5] Le insegne di esercizio a bandiera, consentite agli esercizi alberghieri, dovranno essere esclusivamente a bandiera orizzontale e dovranno essere realizzate con strutture particolari per forma e materiali, di 120 cm. x 80 cm. comprensive dei supporti, nelle quali dovranno essere inserite la denominazione ed il logo dell'attività, le stelle che individuano la categoria di appartenenza.
- [6] La posizione dell'insegna dovrà essere inserita nel contesto dell'edificio, tenendo conto dei limiti proprietari dell'albergo, della posizione dell'ingresso, delle finestre sovrastanti l'eventuale posizionamento dell'insegna, in modo da non pregiudicarne la libera visuale.
- [7] Tale insegna potrà essere luminosa solo per luce indiretta, aggregando un apposito corpo illuminante, la cui intensità luminosa non potrà superare i 150 watt complessivi e l'orientamento del quale, non dovrà in ogni caso essere fonte di abbagliamento per gli utenti della strada.
- [8] L'installazione delle insegne con caratteri scatolari, è consentita solo se il pannello di supporto è privo d'illuminazione propria o indiretta; l'illuminazione dovrà avvenire unicamente entro i caratteri e simboli scatolari dell'insegna di esercizio.
- [9] Per gli esercizi commerciali sono ammesse insegne a bandiera orizzontale di cm. 90 x 50 cm. eventualmente illuminate esclusivamente da apparecchiature integrate nella parte esterna superiore della struttura.

I colori dovranno armonizzarsi con quelli del fabbricato. Ambiti consentiti:

- Porticati (escluso: Porticato del Duomo, Porticato di Piazza Ariostea; Porticato S. Stefano, Porticato S. Romano).
- Strade con larghezza inferiore a mt. 5 e con particolari problematiche di visibilità.

ART . 10 ESCLUSIONI E DEROGHE

- [1] Gli impianti e mezzi pubblicitari installati su aree pubbliche o di uso pubblico adibite ad uso diverso dalla circolazione stradale e non visibili in alcun modo dalla strada, non sono soggetti alle limitazioni relative alle distanze.
- [2] Gli impianti e mezzi pubblicitari installati su area privata e non visibili in nessun modo dalla strada aperta alla circolazione (art. 2, c/1 del C.d.S.), non sono soggetti alle norme del presente Piano.
- [3] I cartelli con messaggi "VENDESI" o "AFFITTASI", di dimensioni non superiori ad ¼ (un quarto) di metro quadrato, da collocare sugli immobili oggetto di proposta, non sono soggetti ad autorizzazione comunale.
- [4] E' consentita la pubblicità a mano, svolta nel rispetto del divieto di spargere a terra e sul suolo pubblico, il materiale pubblicitario.
- [5] Nei casi di particolare interesse pubblico generale, o di ordine tecnico, l'Amministrazione Comunale, per periodi limitati, può autorizzare all'interno del Centro storico e dei Centri abitati, forme di richiamo pubblicitario (striscione, locandina, stendardo, bandiera), collegate a servizi pubblici e turistici, o per manifestazioni pubbliche, per esposizioni in musei, mostre, ecc.

Possono essere autorizzati, per le motivazioni che precedono, anche cartelli di piccole dimensioni fino a cm. 70 x 100 cm., per iniziative di carattere temporaneo e riferite a manifestazioni culturali e sportive aperte al pubblico, d'iniziativa delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei loro Consorzi, di altri Enti pubblici e religiosi, di Associazioni ricreative e sportive, di Partiti politici ed Organizzazioni Sindacali. Tali tipologie possono contenere, oltre all'informazione sull'evento, anche il messaggio promozionale.

- [6] Per le attività di teatri e musei, statali, provinciali e comunali e per le mostre che si svolgono all'interno di gallerie d'arte presenti nel territorio cittadino, possono essere consentite, installazioni di strutture bifacciali e/o vetrinette, posate a terra, opportunamente trattenute al suolo da apposita e adeguata zavorra, racchiusa con elementi estetici che s'inseriscano, unitamente alla struttura pubblicitaria, nel contesto dell'ambiente circostante.
- [7] L'installazione degli impianti pubblicitari, all'interno del centro abitato, deve avvenire nel rispetto:

- dei parametri indicati nell'Allegato D1 - schede distributive;
 - della normativa vigente del C.d.S. e ad essa collegata;
 - del Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati;
 - dei seguenti criteri generali:
 - i mezzi pubblicitari dovranno inserirsi nel contesto cittadino come elementi di arredo urbano che ne arricchiscano il panorama. A tal fine, l'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni all'installazione, verifica che gli impianti siano omogenei dal punto di vista formale e cromatico, evitando il posizionamento di impianti di formati diversi in uno stesso sito, zona o strada.
 - i mezzi pubblicitari non devono costituire pericolo o disturbo per la sicurezza stradale. Di eventuali danni arrecati a persone o cose derivanti dalla installazione, permanenza, rimozione e manutenzione degli impianti pubblicitari di proprietà privata, l'Amministrazione non risponde civilmente e penalmente. I soggetti autorizzati all'installazione dell'impianto stipuleranno idoneo contratto per la copertura assicurativa dal rischio da responsabilità civile.
 - gli impianti lungo una strada devono essere di eguali dimensioni, posizionati alla medesima distanza l'uno dall'altro, non inferiore a 25 mt sulla stessa linea (tutti in orizzontale o tutti in verticale) , fatto salvo quanto previsto nelle allegate schede distributive.
- [8] L'installazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, deve essere attuata in modo che la parte inferiore del quadro espositivo risulti ad una distanza dalla banchina stradale, non minore di cm. 150, fatto salvo per particolari fattispecie previste nel presente Piano e nelle allegate schede distributive, nonché in altre disposizioni regolamentari collegate.
- [9] Per l'installazione su strade di proprietà di Ente diverso dal Comune ma posti in vista di strade comunali, i soggetti interessati all'autorizzazione devono chiedere ed ottenere il nulla osta tecnico (N.O.T.) del preposto servizio comunale.
- [10] L'ubicazione degli impianti pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, va effettuata nel rispetto delle disposizioni seguenti:
- nelle stazioni di servizio per l'erogazione di carburanti e nelle contigue e pertinenti aree di parcheggio, possono essere installati impianti pubblicitari, come previsto dall'art. 52 del vigente regolamento di esecuzione del C.d.S., la cui superficie complessiva non può superare il 5% delle aree occupate dalla stazione e dai relativi parcheggi. Dal computo delle superfici degli impianti pubblicitari, sono esclusi i messaggi attinenti a servizi prestati presso la stazione medesima. La collocazione di tali tipologie pubblicitarie, deve essere contenuta all'interno dei limiti proprietari o di concessione delle predette stazioni di servizio;
 - nelle aree di parcheggio aperte all'uso pubblico, circoscritte e delimitate appositamente per la sosta dei veicoli, in genere al servizio di complessi commerciali o in prossimità di servizi di pubblica utilità, l'installazione delle forme pubblicitarie, deve essere effettuata nel rispetto delle distanze dalla strada confinante o dalle intersezioni vicine, in conformità all'art. 23 del C.d.S.. Quando il parcheggio, all'interno dell'area di utilizzazione, è delimitato da apposite zone di sosta, suddivise da elementi fissi con essenze di verde di arredo o da piantumazioni di vario genere, l'installazione delle varie tipologie è possibile sulle anzidette suddivisioni, anche in deroga alle distanze da altri impianti simili. L'installazione di impianti di grandi dimensioni, dovrà essere realizzata, unicamente con espositori monofacciali, collocando i quadri espositivi in posizione parallela a ciascuno dei lati perimetrali del parcheggio e con la pubblicità visibile dall'interno del parcheggio medesimo. E' possibile, inoltre, consentire la collocazione di impianti pubblicitari bifacciali all'interno delle aree di parcheggio contrassegnate da stalli di sosta contrapposti. Tali impianti dovranno essere collocati in allineamento tra di loro alla distanza di metri 3 l'uno dall'altro, calcolata tra gli angoli esterni della cornice espositiva. In presenza di muri perimetrali di recinzione delle aree di parcheggio è possibile installare a ridosso degli stessi, in posizione parallela, unicamente impianti con espositori monofacciali, nel rispetto delle distanze di cui al precedente capoverso. La pubblicità dovrà essere visibile solo dall'interno dell'area di parcheggio. In ogni caso è indispensabile la preventiva autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza per le aree soggette a vincolo.
 - E' altresì possibile consentire nelle aree di parcheggio, poste al servizio di centri commerciali, l'installazione di forme pubblicitarie sulle strutture (a tettoia, a cupola o di altra forma), utilizzate a

copertura dell'area di stazionamento/custodia dei carrelli. L'installazione può essere effettuata sulle fiancate laterali esterne ed interne e/o sulle mezzelune/ triangoli o altra forma geometrica posta a copertura. Lo spazio pubblicitario occupato non deve superare la parete sul quale, in aderenza viene posizionato, così come meglio rappresentato nella scheda distributiva di cui all'Allegato D1.

- [11] I cartelli non appartenenti agli impianti affissionali pubblici devono essere dotati di una targhetta di identificazione, di materiale resistente all'uso esterno, indicativamente di dimensioni 20 cm x 12 cm (bxh), applicata saldamente in posizione visibile e facilmente accessibile, sulla quale dovranno essere incisi i seguenti elementi:
- Comune di Ferrara;
 - titolare della autorizzazione;
 - numero autorizzazione;
 - numero impianto ;
 - progressiva chilometrica e nome strada o nome strada e n. civico;
 - data di scadenza.
- La targhetta dovrà essere sostituita:
- ogni qual volta sia rilasciata un'altra autorizzazione che comporti la variazione degli elementi sopra elencati;
 - se anche uno solo degli elementi di identificazione non sia più leggibile o riconoscibile;
 - qualora sia asportata prima della data di scadenza.
- [12] Per gli impianti affissionali pubblici la targhetta o cimasa, deve contenere: il logo del comune, la dicitura "Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.
- [13] L'impianto pubblicitario, ovunque posizionato, purché visibile dalla pubblica via, soggiace al canone per la diffusione di messaggi pubblicitari ed adempimenti connessi, per i quali si deve fare riferimento all'ufficio preposto.

ART. 11 - LIMITI E DIVIETI

- [1] Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare, non avere la forma di disco o di triangolo e non debbono generare confusione con la segnaletica stradale.
- [2] L'uso del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale. E' da evitare che il colore utilizzato per i mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali causandone una scarsa percettibilità. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi aziendali regolarmente registrati o depositati, ma in ogni caso non può superare 1/5 dell'intera superficie del cartello, insegna di esercizio o altro mezzo pubblicitario previsti dal presente piano.
- [3] La collocazione di impianti pubblicitari nei luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali od in prossimità di essi è subordinata all'approvazione da parte della Regione sulla compatibilità della collocazione (D. Lgs. 42/2004_ art. 153) nonché ad autorizzazione dell'Ente proprietario della strada (D. Lgs. 285/92 art. 23 - comma 4).
- [4] La collocazione di impianti pubblicitari sugli edifici, nei luoghi di interesse storico ed artistico od in prossimità di essi, è subordinata all'approvazione da parte della sovrintendenza sulla compatibilità della collocazione.
- [5] E' vietata l'installazione di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario su aree comunali destinate a verde e nei parchi urbani, con esclusione di quelli destinati alle pubbliche affissioni o della pubblicità relativa a manifestazioni ricreative, sociali, culturali o sportive di carattere temporaneo.
- [6] E' consentita l'installazione di impianti di grandi dimensioni della misura massima di mq. 36 monofacciale solo in sostituzione di due impianti di cm. 600 x cm 300 (affiancati o sovrapposti) ed isolati da altri in conformità di quanto previsto dal precedente art. 6, comma 2^.

- [7] E' comunque vietata l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario nelle vicinanze delle aree cimiteriali nonché all'interno e sui limiti perimetrali dei seguenti parchi pubblici: Parco Massari, Parco Pareschi, Parco Bassani.
- [8] Nelle restanti aree verdi, eventuali istanze di installazione di impianti pubblicitari saranno sottoposte al vaglio degli uffici competenti tenendo conto dell'impatto sull'ambiente circostante e delle condizioni di utilizzo dell'area e della sussistenza di eventuali vincoli. E' sempre fatta salva l'applicazione del C.d.S. e del Regolamento di esecuzione nonché le norme relative alla tutela del patrimonio storico artistico ed ambientale.
- [9] Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali.
- [10] Gli impianti pubblicitari non devono essere collocati a ridosso delle abitazioni, quando tale installazione, per le dimensioni del manufatto, sia d'impedimento o di preclusione anche parziale, alla visibilità esterna dalle finestre dell'immobile prospettanti l'area interessata all'installazione o la strada pubblica.
- [11] Gli impianti, esclusivamente di proprietà privata, posti in aderenza a muro devono essere posizionati in modo da risultare il più vicino possibile al muro stesso, fatte salve le esigenze tecnico-costruttive.
- [12] E' comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) all'interno delle rotatorie, in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalazione o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
- [13] E' vietato utilizzare strutture provvisorie ovvero strutture non realizzate secondo quanto definito al precedente art. 5 per l'apposizione di impianti pubblicitari a carattere permanente.
- [14] Le installazioni provvisorie non possono in ogni caso essere realizzate in corrispondenza o vicinanza di emergenze architettoniche, o storico monumentali, individuate dall'apposita normativa di tutela e nella zona centrale del Centro Storico, racchiusa nel seguente perimetro: Via Ripagrande (fino a Via Lucchesi), Via Carlo Mayr (fino a Via Porta San Pietro), Via Paglia Via Savonarola, Via Terranova, C.so Giovecca, Largo Castello, C.so Ercole I° d'Este (tutto), Viale Cavour (fino a Via Armari), Via Spadari, Via Garibaldi (tutta), Via Lucchesi fatta eccezione degli impianti temporanei collocati all'interno dei cantieri, sui ponteggi e sulle recinzioni di cantiere, nel rispetto pur sempre della vigente normativa in materia di beni tutelati, paesaggistici e culturali.
- All'interno degli ambiti definiti corridoi omogenei i cartelli stradali possono essere esclusivamente dei formati:
 - Tipo 1(orientamento verticale): cartelli stradali con pannello pubblicitario di formato cm. 160 x 215. Tale orientamento è di tipo prevalente.
 - Tipo 2 (orientamento orizzontale): cartelli stradali con pannello pubblicitario di formato cm. 215 x 160. Tale orientamento è di tipo residuale.
- [15] E' ammessa una tolleranza pari al 10% sia in altezza che in larghezza dei formati sopra riportati.
- [16] Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni di cui al C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione.

ART. 12 - ADEMPIMENTI AI FINI AUTORIZZATIVI E NON

- [1] L'installazione di tutti i mezzi pubblicitari, temporanei o permanenti, è subordinata all'ottenimento della relativa autorizzazione presso gli uffici a ciò preposti sulla base di quanto previsto dal vigente regolamento dell'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati e del regolamento disciplinante il canone unico .. L'installazione è soggetta al pagamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, gestita dal Servizio Risorse Tributarie.
- [2] La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti pubblicitari, la loro sostituzione in caso di danneggiamento ed i danni a cose e/o persone causati dal mezzo pubblicitario sono a carico del

titolare dell'autorizzazione.

- [3] Il titolare dell'autorizzazione è obbligato, nel caso di decadenza o revoca del titolo autorizzatorio, di insussistenza delle condizioni di sicurezza o nel caso di motivata richiesta da parte del Comune o del affidatario del servizio o di altro ente proprietario della strada, a procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari ed al ripristino del sito di installazione allo stato iniziale precedente alla posa avendo cura di rimuovere il plinto interrato dalla base senza operare un taglio a filo del terreno del/dei palo/pali di sostegno dell'impianto.
- [4] La rimozione degli impianti pubblicitari installati in difformità alle norme del presente Piano è disposta dal Servizio/ufficio che ha rilasciato il titolo (autorizzazione e/o concessione) per il tramite dell'affidatario del servizio e/o di ufficio interno all'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 23, commi 13/bis e 13/quarter del vigente C.d.S..

CAPO II - PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 13 - SUPERFICIE IMPIANTI AFFISSIONALI PUBBLICI

- [1] Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni sono identificati come previsto dal precedente art. 4.
- [2] L'attuale superficie degli impianti di proprietà comunale, è la seguente:
SUPERFICIE IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI AL 31/10/2020
Superficie totale impianti : Mq. 6.875 (100%) .
Superficie destinata alle affissioni :
- di natura istituzionale, sociale e o prive di rilevanza economica : 20%
- di natura commerciale: 80%
- [3] Superficie da attribuire a soggetti privati per affissioni dirette: non superiore al 65% di quella destinata alle affissioni di natura commerciale.

ART. 14 - OBIETTIVI

- [1] Con il presente Piano s'intende:
- perseguire una corretta, equilibrata ed omogenea programmazione a livello territoriale della distribuzione dell'impiantistica pubblicitaria;
 - adeguare la superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, alle reali esigenze di mercato ed alla realtà territoriale del Comune di Ferrara, città Patrimonio dell'Umanità, rendendo disponibile o utilizzabile fino ad un massimo di 5.500 mq. di superficie complessiva ;
 - mantenere la superficie esistente al 31/10/2020 degli impianti attribuiti ai soggetti privati, comunque diversi dal concessionario /affidatario di pubblico servizio, per le affissioni dirette, che risulta pari a 3.575 mq.
- [2] Pertanto si intende procedere alla revisione dell'impiantistica esistente, ovverossia:
- all'eventuale sostituzione di quelli ritenuti "da sostituire", come indicato nell'elaborato denominato: censimento Impianti affissionali pubblicitari ;
 - alla rimozione di quelli individuati come "da rimuovere", come indicato nell'elaborato denominato: censimento Impianti affissionali pubblicitari;
 - al mantenimento di quelli individuati come "da mantenere" , ivi compresi n. 4 impianti di superficie complessiva pari a 42 mq, situati nelle zone più appetibili del Centro Storico, come indicato nell'elaborato denominato: censimento Impianti affissionali pubblicitari;
 - allo spostamento di quelli ritenuti "da spostare", come indicato nell'elaborato denominato : censimento Impianti affissionali pubblicitari ;
- fino al raggiungimento di una superficie totale massima autorizzabile di 5.500,00 mq.
(L'elaborato è sempre consultabile sulle pagine del comune dedicate all'impiantistica pubblicitaria o a disposizione presso l'ufficio Impianti pubblicitari del Servizio Risorse Tributarie).

ART. 15 - ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO

- [1] Al fine di dare attuazione agli obiettivi del presente Piano, si deve procedere a:

- rimuovere gli impianti esistenti ai sensi di quanto disposto dal comma 2^a del precedente art. 14;
 - installare gli impianti secondo quanto previsto nei precedenti artt. 5 e 6;
 - ridurre la superficie disponibile per l'impiantistica affissionale pubblica di natura commerciale fino a raggiungere mq. 5.500,00, nei tempi sotto indicati:
 - rimuovere entro il 31.12 di ogni anno e comunque periodicamente nel corso dell'anno (al fine di aggiornare la superficie affissionale disponibile ed autorizzabile, in relazione alle intervenute rimozioni o revoche, cessazioni, verifiche in loco) gli impianti indicati nel documento consultabile sulle pagine dedicate all'impiantistica pubblicitaria, nominato "censimento impianti affissionali pubblicitari";
 - salvaguardare n. 4 impianti di superficie complessiva pari a 42 mq della Zona del Centro Storico, oggetto di una costante richiesta sul territorio e che non è stato possibile ricollocare altrove;
 - sostituire o ricollocare, laddove possibile, quelli vetusti, obsoleti o comunque che possono essere di pericolo per la pubblica incolumità e riposizionare le cimase, laddove, mancanti o rilevate in cattivo stato, in quanto non leggibili o facilmente riconoscibili.
- [2] Tutte le rimozioni/sostituzioni dovranno essere comunicate al competente Ufficio Impianti pubblicitari stradali entro i 15 gg. successivi alla rimozione/sostituzione affinché lo stesso possa mantenere aggiornata la superficie affissionale autorizzabile.

ART. 16 - TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI CONSENTITI

- [1] Gli impianti **permanenti** destinati alle pubbliche affissioni, sono i seguenti:
- cartello affissionale (scheda distributiva n.1);
 - poster (scheda distributiva n. 2).
- [2] Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nell' Allegato D1 - schede distributive.

ART. 17 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI: NORME DI RINVIO

- [1] L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati dal vigente Regolamento del Canone Unico a cui si rimanda. Tali disposizioni sono integrate dalle norme regolamentari del presente Piano.

CAPO III - PUBBLICITA' ESTERNA PERMANENTE

ART. 18 - TIPOLOGIE DI IMPIANTI CONSENTITI

[1] Gli impianti per la pubblicità esterna permanente consentiti sono:

- cartello stradale;
- cartello a messaggio variabile, a cassonetto luminoso o illuminato;
- orologio;
- cestini gettacarta;
- palina segnalazione fermata bus;
- mezzi pubblicitari custodia carrelli (installati sulle strutture di stazionamento dei carrelli nelle aree di parcheggio dei centri commerciali);
- preinsegne.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al titolo I e II del vigente Regolamento dell'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati.

- [2] Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nell'Allegato D1 - schede distributive e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale nel rispetto del Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati.
- [3] L'Amministrazione Comunale potrà autorizzare ulteriori tipologie nel rispetto delle norme del C.d.S. e dei Regolamenti comunali attinenti alla materia.
- [4] L'Amministrazione Comunale potrà, altresì, sulla base della presentazione di progetti particolareggiati studiati per la città, autorizzare l'installazione di impianti pubblicitari di servizio con valenza di pubblica utilità, abbinati ad elementi di arredo urbano.
- [5] Al fine di dare attuazione al presente Piano, i titolari delle autorizzazioni devono, entro la data stabilita dall'Amministrazione:
- rimuovere gli impianti esistenti non più conformi o adeguati;
 - installare gli impianti rimossi, conformi ed adeguati, nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano.
- [6] E' lasciata a ciascun titolare dell'autorizzazione relativa all'impianto rimosso la facoltà di scegliere o il rimborso della somma anticipata corrispondente alla residua durata dell'autorizzazione o la possibilità di ottenere la collocazione del proprio impianto in altra posizione.
- [7] In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Piano, il titolare dell'autorizzazione dovrà rimborsare al Comune le spese e gli oneri dovuti per la rimozione forzata dell'impianto.

ART. 19 - NORME SPECIFICHE PER LE PREINSEGNE

- [1] Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto mono o bifacciale e bidimensionale, utilizzata su una o entrambe le facciate, supportata da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce diretta, né per luce indiretta.

- [2] Le preinsegne, realizzate in apposite tabelle metalliche, devono corrispondere al progetto tecnico di produzione e installazione secondo le seguenti disposizioni:
- all'interno del centro urbano del capoluogo, classificato ambito Centro Storico come individuato dal PUC/PSC, si rinvia al competente Servizio Turismo, per quanto concerne la segnaletica di orientamento pedonale-turistico per il centro storico;
 - all'esterno del Centro urbano precitato e in ogni altro luogo consentito dalla normativa e soggetto a regolamentazione comunale devono essere realizzate ed installate, come da allegato A). Le dimensioni si stabiliscono in cm 125 x 25 cm.
- [3] Le tabelle di preinsegna possono essere installate, in conformità al dettato normativo e nell'ambito della regolamentazione comunale, solo se l'attività segnalata è regolarmente insediata.
- [4] Le preinsegne, nei formati regolari ed entro i limiti dimensionali come indicato al precedente comma 2), possono essere installate e/o esposte solo se l'azienda, l'ente o l'attività segnalata richiede, per la sua particolare ubicazione, idonee indicazioni di direzione, fermo restando che le preinsegne non possono essere collocate ad una distanza superiore a km 5 (cinque) rispetto alla sede dell'attività segnalata.
- [5] (Comma abrogato)
- [6] Il posizionamento delle preinsegne può essere autorizzato, in deroga alle prescrizioni previste all'art. 8, nei seguenti casi:
- ad una distanza dalla carreggiata che potrà essere pari o superiore a mt. 2 fra il margine della carreggiata stessa e l'angolo più vicino della preinsegna da installare;
 - ad una distanza di mt. 1,50 rispetto al lato interno della pista ciclopedonale e l'angolo più vicino della preinsegna da installare;
 - ad una distanza di mt. 0,50 rispetto al lato più interno del marciapiede e l'angolo più vicino della preinsegna da installare.
- E' comunque fatto divieto di collocare impianti pubblicitari sui marciapiedi.
- [7] Ogni attività segnalata potrà essere indicata unicamente su una sola tabella anche se l'impianto è composto da più tabelle. E' consentito l'inserimento di due tabelle simmetricamente opposte se l'impianto di preinsegna è bifacciale.
- [8] E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno dell'impianto di preinsegna mono o bifacciale, fino a un numero massimo di tabelle previste dal C.d.S., per lato, in colonna verticale.
- [9] L'installazione di ogni singola tabella dovrà essere curata dal richiedente sotto la sua responsabilità, nell'osservanza delle prescrizioni dettate nell'autorizzazione e di quanto prescritto dall'art. 127, comma 6 e dall'art. 128, comma 8 del D.P.R. 495/92.
- [10] L'installazione di ogni singola preinsegna, su impianti di tabelle preesistenti, è soggetta alla dichiarazione di responsabilità per l'intero impianto e degli oneri di manutenzione e stabilità conseguenti, oltre agli obblighi regolamentari previsti. Tale dichiarazione di responsabilità per l'intero impianto installato, dovrà essere allegata alla domanda di nuova installazione.
- [11] Il titolare dell'autorizzazione relativa all'impianto di preinsegna:
- non ha diritto di privativa sull'impianto realizzato su suolo pubblico o di uso pubblico;
 - ha la titolarità dell'assicurazione e la responsabilità della manutenzione;
 - ha la possibilità di utilizzare il 50% delle tabelle ammesse nell'impianto, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni.
- [12] Le attività imprenditoriali ubicate all'interno di aree o zone individuate come industriali, artigianali, commerciali, di cui all'art. 134, commi 1/b e 5 del D.P.R. n. 495/92, fruiranno all'esterno di dette aree o zone, del segnale di zona (Fig. II. 296 con simboli e grafica specifica allegati al D.P.R. n. 495/92),

che individua tali zone e aree di attività concentrate, segnale che dovrà essere posto non oltre il limite di km. 2. In abbinamento a tale segnale di zona potranno essere inserite, se preventivamente autorizzate, le indicazioni delle singole attività interne alle aree o zone più sopra considerate, nel rispetto e secondo le prescrizioni del vigente Piano .

- [13] Le attività di tipo artigianale, di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande, situate all'interno del centro storico, potranno essere segnalate adottando una tipologia sostitutiva delle preinsegne, previo parere del competente Servizio Turismo e/o di eventuali altri uffici coinvolti , in conformità alle prescrizioni definite nel Progetto di orientamento pedonale-turistico del Centro Storico, nella misura massima di n. 1 (una) per ciascuna attività indicata e di n. 4 per ogni impianto e non configurabili come insegne.
- [14] All'interno delle aree di tipo industriale, artigianale e commerciale è consentita la collocazione degli impianti di preinsegna in deroga alle norme relative alle distanze minime previste dal C.d.S., nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
- [15] Nelle strade interne alle aree e zone indicate al comma 12), è consentita l'installazione di tabelle di preinsegna, nelle misure di cm. 125 x 25 ciascuna, con le tabelle più vicine alla quota del suolo stradale, posizionate a distanza non inferiore a cm. 150 dal suolo medesimo, se tale posizione risulta esterna alla sede stradale e non siano ravvisabili problemi di visibilità sopra indicati.
- [16] Le preinsegne aziendali installate su impianti di più tabelle, anche fuori dalle predette "aree o zone di attività concentrate", quando consentito dall'attività svolta e dalla consistenza del traffico veicolare da loro attivato, dovranno essere posizionate e raggruppate in colonna verticale secondo le rispettive direzioni in modo da facilitare la percezione delle direzioni da seguire per la destinazione finale, limitando così motivi di pericolo alla circolazione stradale.
- [17] La collocazione delle tabelle di preinsegna, regolari per forma, dimensione e colore, su impianti di più tabelle, deve essere organizzata secondo l'ordine di seguito indicato, conforme al combinato disposto dell'art. 134, comma 1) e 128, comma 8), del D.P.R. n. 495/92: in alto e superiormente a tutte le tabelle regolamentari che indicano con la rispettiva freccia direzionale di proseguire "diritto"; immediatamente sottostanti tutte quelle che indicano di svoltare a sinistra e, sottostanti a queste ultime, tutte quelle che indicano di svoltare a destra.
- [18] Il richiedente e l'installatore, sono responsabili del corretto inserimento delle tabelle direzionali, secondo la prescrizione precedentemente dettata.
- [19] Quando per la quantità delle segnalazioni o delle tabelle non è possibile la collocazione entro un unico gruppo in colonna verticale, dovrà essere organizzato un analogo gruppo, disposto lateralmente o anteriormente a quello esistente, anche in deroga alla distanza prevista dalle norme, a condizione che l'impianto aggiunto rispetti le condizioni indicate al comma 15) del presente.
- [20] E' vietata l'installazione di tabelle nel formato di preinsegna (come indicato dall'art. 48, comma 3, del D.P.R. n. 495/92), sia come collocazione singola che inserita entro un gruppo di altre tabelle direzionali o preinsegne, prive degli elementi oggettivi di supporto per tale tipologia di mezzi pubblicitari o senza la grafica identificativa dell'attività presegnalata, nell'ambito dei limiti spaziali previsti e verso la quale si intende indirizzare la relativa utenza (es.: spazio disponibile + n° telefonico e/o dal nome ditta installatrice).
- [21] E' vietato:
- sostituire il messaggio pubblicitario di qualunque tipo, esposto su una tabella di preinsegna, senza avere ottenuto la relativa autorizzazione;
 - posizionare sugli impianti di preinsegna relativi ad attività industriali, artigianali e commerciali, altre tipologie di preinsegne o segnali direzionali;
 - installare forme pubblicitarie itineranti, graficamente inserite su impianti simili alle preinsegne.
- [22] Le attività di esercizio alberghiero sono segnalate in conformità del vigente art. 134, commi 1), 2), 9), 10) e 11), del D.P.R. 495/1992, provvedendo con apposito e separato piano soggetto ad

aggiornamento, ogni volta che siano modificati gli itinerari direzionali in conseguenza di modifiche alla viabilità, ovvero nel numero di esercizi rappresentati nei segnali direzionali.

- [23] Gli impianti di preinsegna esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, dovranno essere adeguati nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione Comunale.
- [24] Il titolare di autorizzazione di impianto di preinsegna dovrà applicare saldamente alla struttura una targhetta metallica secondo le prescrizioni indicate al successivo art. 35, comma 1). Lo stesso obbligo è previsto anche per le tabelle di preinsegna sia per il titolare dell'autorizzazione sia per le "ditte terze" aziende installatrici di tabelle sullo stesso impianto.

CAPO IV - AFFISSIONE DIRETTA

ART. 20 - TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI CONSENTITI

[1] Gli impianti consentiti per l'affissione diretta, ovvero gli impianti destinati all'affissione di manifesti di natura commerciale da parte di soggetti privati, anche per conto terzi, su suolo pubblico o privato, sono esclusivamente i seguenti:

- pensilina di attesa bus e cartello associato a pensilina di attesa bus (scheda distributiva n. 12 e n. 13);
- cartello per l'affissione diretta (scheda distributiva n. 9);
- vetrinette di dimensioni di 120 cm x 180 cm (FSU);
- fioriere (100 cm x 140 cm).

Tali ultimi due impianti (vetrinette e fioriere) rientrano all'interno di uno specifico progetto dell'Amministrazione, curato dal Servizio Mobilità e Traffico.

[2] Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nell'Allegato D1 - schede distributive.

La superficie massima da destinare ad affissione diretta di natura commerciale, è fino a 3.575 mq.

[3] Il Servizio Risorse Tributarie effettua una ricognizione generale della superficie assegnata entro il 31/12 di ogni anno ed effettua un aggiornamento periodico in relazione agli spazi liberati /occupati.

Entro i limiti di superficie massima autorizzabile ante indicati è sempre possibile presentare nuove domande di autorizzazione all'ufficio competente del Servizio Risorse Tributarie sia mediante consegna diretta sia a mezzo del Servizio postale che con Posta Certificata .

Le domande saranno evase in base all'ordine cronologico di presentazione. Se consegnate direttamente all'Ufficio, dalla data ed ora-minuti di consegna, se inviate a mezzo posta o PEC dalla data-ora-minuti di ricezione/consegna registrata dal Protocollo in entrata. In caso di domande pervenute nello stesso momento l'ordine di preferenza sarà determinato mediante sorteggio in presenza dei rappresentanti dei richiedenti.

CAPO V - PUBBLICITA' ESTERNA EMPORANEA

ART. 21 - TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI CONSENTITI

[1] Gli impianti di pubblicità temporanea previsti sono:

- cartello;
- striscione e locandina;
- stendardo/bandiera;
- gonfalone;
- mezzo pubblicitario pittorico;
- cavalletto (espositore per menù).

Ogni altra forma pubblicitaria indicata nell'art. 4 del Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati.

[2] Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nell'Allegato D1 - schede distributive, e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale.

[3] L'Amministrazione Comunale può consentire, qualora lo ritenga opportuno, l'esposizione pubblicitaria attraverso figure sagomate o altre tipologie. La particolarità di tali forme pubblicitarie fa sì che non sia possibile predisporre schede specifiche. Sarà, quindi, necessario valutare di volta in volta, previa specifica istruttoria, la rispondenza al C.d.S. ed al presente Regolamento attinenti alla materia in analogia a quanto previsto per le altre forme pubblicitarie.

[4] Gli impianti di informazione temporanea per manifestazioni di particolare interesse pubblico a carattere culturale, politico, sportivo, istituzionale e spettacoli viaggianti, soggiacciono alle seguenti condizioni:

- rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- collocazione anche trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione e rimozione entro tre giorni dal termine della stessa.

[5] Per manifestazioni culturali, politiche, sportive, istituzionale e spettacoli viaggianti di particolare interesse generale potrà essere autorizzata, in modo specifico, l'installazione temporanea di segnaletica di indicazione (freccie direzionali), che, comunque, non potrà utilizzare i supporti della segnaletica stradale e degli impianti semaforici.

[6] E' ammessa l'esposizione, con conseguente pagamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari ed adempimenti connessi, di messaggi di natura commerciale in occasione di tale tipologia di manifestazioni.

[7] Gli impianti di cui al presente articolo sono soggetti ad autorizzazione temporanea unitaria per singola manifestazione. In tale autorizzazione dovrà essere espressamente indicata la data di inizio e di termine della manifestazione stessa.

ART. 22 – PUBBLICITA' SU CANTIERI E PONTEGGI

[1] La pubblicità su cantieri e ponteggi deve inserirsi armoniosamente e con decoro nell'ambiente urbano.

[2] In caso di opere esclusivamente interne all'edificio non è in alcun modo assentibile la collocazione di impianti pubblicitari restando l'obbligo del decoro del ponteggio.

- [3] E' consentita l'installazione di pubblicità su cantieri di lavori dell'Amministrazione Comunale (recinzioni e/o gigantografie su ponteggi), su decisione della stessa. In materia di sponsorizzazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del presente Piano.
- [4] L'installazione di pubblicità su cantieri e su ponteggi di privati è autorizzata ai sensi del presente articolo. La relativa istanza deve essere corredata da un progetto che espliciti il messaggio pubblicitario in termini dimensionali e di contenuto.
- [5] Nella zona A1 e A2 del precedente art. 3 , comma 3[^], la superficie degli impianti pubblicitari di privati da apporre sulle recinzioni e/o gigantografie su ponteggi non può essere superiore al 40% della superficie complessiva della recinzione di cantiere e/o del ponteggio per ogni facciata. Nelle Zone diverse dalla A1 e A2 la superficie degli impianti pubblicitari di privati da apporre sulle recinzioni di cantiere e/o sul ponteggio non può superare l' 80% della superficie complessiva della recinzione di cantiere e/o del ponteggio per ogni facciata. Il richiedente dovrà destinare una parte di recinzione fino al 20% della stessa a rappresentare l'opera in costruzione e ad informare i cittadini sulla sua realizzazione. Per non rendere gli interventi pubblicitari una consequenzialità di affissioni che coprono solo una parte limitata dell'intero ponteggio/recinzione, la pubblicità dovrà essere integrata armoniosamente nell'ambito del progetto grafico complessivo. Gli impianti potranno essere privi di luce o illuminati.
- [6] Tenuto conto del particolare pregio artistico e storico delle Zone A1 e A2 ed al fine di evitare che attraverso gli impianti pubblicitari correlati a cantieri, ponteggi e/o recinzioni venga vanificata la finalità di tutela delle stesse, che sta alla base dei vincoli all'installazione di impianti pubblicitari ordinari, l'istanza dei privati dovrà specificare dettagliatamente la tipologia del messaggio pubblicitario. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata alla valutazione da parte degli uffici e/o delle commissioni comunali competenti, laddove esistenti, oltre agli eventuali pareri di enti esterni laddove obbligatori ex lege. Relativamente alla pubblicità su ponteggi, la variazione del messaggio pubblicitario dovrà sempre essere richiesta con specifica istanza, ed ottenere apposito provvedimento.
- [7] L'istanza per l'autorizzazione di pubblicità su recinzioni ponteggi e cantieri dovrà essere accompagnata da dichiarazione indicante gli estremi del procedimento edilizio relativi all'immobile su cui insiste il ponteggio o cantiere nonché dal parere, laddove dovuto, di cui al successivo comma 15. Per le gigantografie artistiche e per gli allestimenti pubblicitari di cui al comma 5 è necessaria la contestuale dichiarazione che negli ultimi cinque anni non è stata apposta pubblicità per il medesimo immobile. Tale limite non sussiste per interventi parziali ovvero afferenti a singole porzioni del medesimo edificio.
- [8] La durata delle autorizzazioni sia per ponteggi che per cantieri non potrà superare l'effettivo periodo di svolgimento dei lavori e comunque non oltre 12 mesi. Eventuali proroghe verranno valutate da una competente commissione tecnica costituita dai responsabili degli uffici coinvolti nel procedimento e relativi tecnici / accertatori su progetti che rispondano a criteri di decoro o di rilevante interesse pubblico e comunque comprensivi di documentazione atta ad asseverare l'impossibilità tecnica di conclusione dei lavori entro il termine sopracitato.
- [9] Il cartello di cantiere può essere posizionato sui limiti della recinzione del cantiere o del fabbricato interessato o all'interno della recinzione delimitante l'area di cantiere, mai all'esterno.
- [10] Il cartello di cantiere deve riportare in particolare i seguenti elementi: oggetto dell'intervento, estremi del permesso di costruire o autorizzazione, D.I.A., nominativo del committente, del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile di cantiere, nonché, eventualmente, la denominazione delle Ditte esecutrici dei lavori relativi al progetto da attuare nel cantiere, nonché le eventuali fonti di finanziamento dell'intervento o denominazione dell'eventuale sponsor con esclusione di qualsiasi rappresentazione pittorica, grafica o fotografica connessa.
- [11] Le recinzioni dei cantieri possono supportare impianti pubblicitari alle seguenti condizioni:
- a) siano costituite di materiale rigido, stabilmente ancorato al suolo;
 - b) siano di tipo unitario per l'intero perimetro del cantiere;
 - c) siano di altezza, possibilmente omogenea, compresa tra i ml. 2,5 e 5,00.
- [12] Gli impianti pubblicitari devono essere realizzati in modo tale da non interferire con le segnalazioni di

pericolo diurne e notturne, installate sulla recinzione di cantiere, ne costituiscono pericolo per la circolazione stradale.

- [13] Il cartello di cantiere, di cui al precedente comma 10, è esente dal pagamento del canone unico se non supera i 5 mq. di superficie.
- [14] Il cartello di cantiere che contenga messaggi di tipo promozionale, vendita e simili è soggetto al canone.
- [15] Sono ammesse le gigantografie sui ponteggi alle condizioni indicate dal presente articolo. Per la valutazione del rilascio dell'autorizzazione è competente la commissione comunale a ciò preposta costituita da un rappresentante di tutti gli uffici comunali interessati dall'intervento. Occorre altresì produrre in allegato all'istanza di autorizzazione eventuale parere già acquisito, laddove dovuto, di organismi esterni, quali a titolo esemplificativo, la Soprintendenza.
- [16] L'installazione di impianti temporanei è consentita esclusivamente per iniziative a carattere istituzionale promosse direttamente dal Comune di Ferrara o organizzate su incarico dello stesso.
- [17] A completamento di quanto non previsto nei precedenti commi si rimanda al Regolamento per l'autorizzazione e l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati e al Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché alle disposizioni di altri regolamenti (esempio regolamento edilizio) interni all'ente e/o alle disposizioni vigenti in materia di beni culturali, paesaggistici architettonici e/o di pregio e del codice della strada.

ART. 23 - MANUFATTI E CARTELLI CON SPONSOR

- [1] I manufatti o cartelli che abbiano lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto che eroga un contributo, direttamente o mediante società concessionarie di pubblicità, a titolo di sponsorizzazione tecnica o di puro finanziamento di opere pubbliche, aree verdi o qualsivoglia iniziativa culturale, turistica o istituzionale, non sono soggetti ai limiti di superficie di cui al presente piano.
- [2] Nel contratto di sponsorizzazione, stipulato a norma delle vigenti discipline di settore, sono definite le modalità di erogazione del contributo, nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.
- [3] Fermo restando il rispetto delle vigenti normative sui beni culturali, l'installazione di impianti pubblicitari inerenti tali beni, quale corrispettivo del contratto di sponsorizzazione, deve comunque essere vagliata preventivamente dall'Amministrazione Comunale, anche al fine di valutarne la compatibilità, in termini di messaggio veicolato, con il particolare pregio del contesto nel quale vanno ad inserirsi.

CAPO VI - INSEGNE D'ESERCIZIO

ART. 24 - INSEGNE D'ESERCIZIO

- [1] Le insegne di esercizio, secondo la loro effettiva posizione d'installazione, sono suddivise nelle seguenti tipologie:
- bandiera orizzontale: quando l'insegna si protende in aggetto da una costruzione, con lo sviluppo grafico della stessa, orizzontale rispetto al piano stradale;
 - bandiera verticale: quando l'insegna si protende in aggetto da una costruzione, con sviluppo grafico della stessa, verticale rispetto al piano stradale;
 - frontale: quando l'insegna con ogni sua parte grafica, è installata in aderenza alla facciata di un fabbricato, o all'interno della cornice del vano di apertura delle vetrine commerciali;
 - su palina: quando collocata su un supporto del tipo palo isolato o su più pali di sostegno, in elevazione dal terreno;
 - decor: quando l'insegna è realizzata con tecniche pittoriche direttamente sul muro, oppure su apposita tabella;
 - su tetto o pensilina in edifici destinati ad attività imprenditoriali;
 - a terra, quando è installata all'interno dell'area di proprietà, in elevazione dal terreno dove ha sede l'attività imprenditoriale pubblicizzata.
- [2] Le insegne d'esercizio, nel rispetto delle prescrizioni e divieti dettati dal presente Piano, dovranno essere installate secondo le seguenti modalità:
- a bandiera, aggettanti sopra percorsi pedonali, ciclabili o veicolari, devono rispettare con la parte inferiore del manufatto espositivo, le seguenti distanze minime dal suolo:
 - se realizzate su marciapiede e pista ciclabile: cm. 300.
 - se poste sopra la carreggiata stradale: cm. 430.
 - la distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio, non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in ogni caso, il valore assoluto dell'aggetto non può superare cm.150.
 - frontali, devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave della vetrina di esposizione, o d'ingresso all'attività esercitata. Possono essere installate immediatamente sopra l'architrave, in aderenza alla parete del fabbricato, solo quando le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta d'ingresso non consentono l'installazione. In tale caso, l'insegna dovrà essere allineata e compresa con la proiezione verticale degli stipiti laterali della vetrina, o della porta d'ingresso e la sua sporgenza rispetto al muro, non potrà superare i cm. 15.
 - Negli edifici destinati esclusivamente o parzialmente a funzioni direzionali e commerciali e artigianali, possono essere installate insegne con marchi d'impresa sulle facciate, sulle pensiline e sul tetto, nel rispetto dei limiti dimensionali previsti per le singole tipologie.
- [3] Insegna pubblicitaria: viene così definita ogni altra forma di insegna oltre a quelle indicate, che non sia d'esercizio. Le insegne pubblicitarie installate su area pubblica o ad uso pubblico e montate su apposito supporto isolato, non possono superare con il bordo superiore, l'altezza di 8 metri dal suolo, mentre se realizzate su apposito supporto isolato ed installate su area privata, non possono superare con il bordo superiore, l'altezza di 16 metri dal suolo.
- [4] Insegna turistico pedonali: vengono così definite le forme pubblicitarie appartenenti al progetto curato

dal Servizio Turismo della Città. Tali manufatti, facenti parte di un unico progetto organico, sono autorizzati da tale Servizio previa richiesta e verifica dei requisiti da parte del Servizio medesimo.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

- [1] Tutte le installazioni successive alla data di approvazione del presente Piano devono conformarsi alle disposizioni in esso contenute.
- [2] Per quelle preesistenti, l'adeguamento deve avvenire nei tempi che saranno indicati dall'Amministrazione in attuazione alle disposizioni del presente Piano e dei regolamenti ad esso collegati.
- [3] Il mancato adeguamento nei tempi prescritti, comporta, come previsto all'art. 18, comma 7^a del presente Piano, l'automatica rimozione dell'impianto stesso, con spese a totale carico del soggetto inadempiente.
- [4] Le caratteristiche e la struttura dell'impiantistica di cui all'art. 5 che si andrà a sostituire o installare nel rispetto di quanto indicato nel presente Piano nonché di quanto previsto nel contratto di appalto del servizio di supporto alla gestione del canone unico sono state oggetto di prima definizione con l'adozione delle delibere di Giunta Comunale n. 48/2022 e n. 349/2022 e potranno essere ulteriormente modificate o aggiornate con provvedimento della Giunta Comunale, previo confronto con le associazioni di categoria più rappresentative e gli operatori territoriali del settore pubblicitario.
- [5] Per gli impianti già interamente adeguati alle disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta Comunale n. 48/2022 e n. 349/2022 entro la data del 30 settembre 2022, il termine finale per l'adeguamento definitivo è differito alla data di naturale scadenza del vigente titolo autorizzatorio.

ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE

- [1] Il presente Piano è efficace dal 01 gennaio 2022 e le disposizioni in esso contenute integrano quelle del vigente regolamento del canone unico e del regolamento ad esso collegato per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati, in virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. c) della l. 160/2019. Il piano previgente è comunque valido ed applicabile fino al 31.12.2021.
- [2] Da tale data sono automaticamente abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali disciplinanti la materia oggetto del presente Piano. In caso di revisione o modifica del Piano tutte le norme adottate in sede di modifica e/o revisione del medesimo prevalgono su quelle precedenti contenute nel Piano o in altri regolamenti comunali disciplinanti la materia oggetto del presente Piano, qualora incompatibili.
- [3] Il Piano si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme in esso contenuti si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
- [4] Per quanto non previsto dal presente Piano valgono le disposizioni regolamentari e normative vigenti.

ART. 27 - NORMA TRANSITORIA

- [1] Gli impianti affissionali pubblici, così come individuati con deliberazione del consiglio comunale del 2 febbraio 2004, n. 16/92838/03, che si trovano posizionati all'interno della Zona A1 di cui all'art. 3 del presente Piano, dovranno essere rimossi man mano che vengono individuate le nuove posizioni ove poterli installare e, comunque, entro e non oltre il 31.12.2023. E' comunque consentito il mantenimento di n. 4 impianti aventi superficie complessiva pari a 42 mq, considerata la loro posizione particolarmente appetibile ed oggetto di costanti richieste di utilizzo, nonostante la forte e perdurante crisi economica del settore. Gli impianti sono consultabili sulle pagine dell'ente dedicate al canone per la diffusione di messaggi pubblicitari ed alle autorizzazioni all'installazione degli impianti

pubblicitari all'elaborato denominato: "*censimento impianti pubblicitari affissionali*."



- [2] La durata delle autorizzazioni a carattere permanente per la collocazione di mezzi pubblicitari di cui all'art. 23 del CDS non potrà superare il limite triennale in conformità alle disposizioni del regolamento di esecuzione del CDS (art. 53) . Per le eventuali autorizzazioni aventi scadenza superiore, in fase di rinnovo il termine di durata delle medesime sarà adeguato alla durata triennale di cui al precedente periodo.

ALLEGATO A

Nelle seguenti Vie e Piazze, facenti parte della zona A1, è imposto il divieto assoluto di installazioni pubblicitarie, ad esclusione degli impianti pubblicitari indicati all'art. 3, comma 3, del presente Piano:

C.so Martiri della Libertà	Via Mazzini
C.so Giovecca: da Via Palestro a Largo Castello e da Via Mortara a Piazzale Medaglie d'Oro	Via Padiglioni
C.so P.ta Mare: da Piazza Ariostea a C.so Biagio Rossetti	Via del Podestà
C.so Ercole I° d'Este	Via Ripagrande: da Via Bocca canale di Santo Stefano a Via Carlo Mayr
C.so Biagio Rossetti: da C.so Porta Mare a Via Ariosto	Via Ragno
C.so Porta Reno: da Via Carlo Mayr a Piazza Trento e Trieste	Via Romei: da Via Volapaletto a Via Mazzini.
Largo Castello	Via Terranova
Via Adelardi	Via dei Teatini.
Via Amendola	Via del Turco
ViaBaruffaldi	Via delle Scienze
Via Bersaglieri del Po	Via Vaspergolo
Via Boccaleone	Via Vignatagliata
Via Boccacanele di Santo Stefano	Via Vittoria
Via Boldini: da C.so Giovecca a Via de Pisis	Via Voltapaletto
Via Cairoli	Viale Cavour: da Via Armari a Largo Castello
Via Canonica	Vicolo Vittoria
Via Carbone	Vicolo Vignatagliata
Via Carlo Mayr: da Piazza Verdi a Via Ripagrande	Piazza Castello
Via Capo delle Volte	Piazza Cattedrale
Via Contrari	Piazza Municipio
Via Contrada di Borgoricco	Piazza Repubblica
Via Correggiari	Piazza Savonarola
Via Cortevecchia	Piazza Trento e Trieste
Via Garibaldi: da Via Aldighieri a Piazza del Municipio	Piazzetta Isacco Lampronti
Via Gobetti	Piazzetta Sant'Anna
Via Giuoco del Pallone	Piazzetta San Michele
Via della Luna	Piazzetta Schiatti
Via Frizzi	Piazzetta Torquato Tasso
Via Malborghetto	

ALLEGATO B(*) – CARTOGRAFIA (in scala ridotta)



(*) Per la cartografia in dimensioni originali è consultabile l'Allegato 2) sulle pagine web dedicate.

ALLEGATO C - SIMBOLOGIA UTILIZZATA

La simbologia utilizzata nelle schede, di cui all'Allegato D1, è la seguente:

≤ 1 mq	Superficie pubblicitaria minore di 1 mq. (1 mq. incluso)
1 ↔ 3 mq	Superficie pubblicitaria compresa tra 1 mq. e 3 mq. (3 mq. inclusi)
3 ↔ 6 mq	Superficie pubblicitaria compresa tra 3 mq. e 6 mq. (6 mq. inclusi)
6 ↔ 9 mq	Superficie pubblicitaria compresa tra 6 mq. e 9 mq. (9 mq. inclusi)
9 ↔ 18 mq	Superficie pubblicitaria compresa tra 9 mq. e 18 mq. (18 mq. inclusi)
> 18 mq	Superficie pubblicitaria maggiore di 18 mq. (18 mq. esclusi)
n.a.	Impianto non ammesso
A	Impianto ammesso
	Impianto o insegna d'esercizio con spazio posto parallelamente all'asse stradale
	Impianto o insegna d'esercizio con spazio pubblicitario posto ortogonalmente all'asse stradale (nel caso di insegna d'esercizio viene anche denominata a bandiera)

ALLEGATO D1 – MODIFICHE SCHEDE PGI

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.1 – STENDARDO PUBBLICO
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA AFFISSIONE - PERMANENTE
DURATA-UFFICIO COMPETENTE	Permanente SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE – UFFICIO CANONE UNICO
CATEGORIA	CARTELLO

DESCRIZIONE	Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti.	
-------------	---	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	n.a.	mt. 0.50	mt. 0.50	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 1.50	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 3.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		mt. 10	Permanenti		mt. 25

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
<= 1 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1-3 mq	A	A	A	A	A	A
3-6 mq	A	A	A	A	A	A
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso
Prescrizione	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei in associazione con altri impianti di affissione.
Note	Se l'impianto è parallelo all'asse della strada e collocato al raso di muri od in elevazione a recinzione o collocati tra filari di alberi, la distanza dalla carreggiata può essere abbassata a mt. 0.50.

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.2 – POSTER PUBBLICA AFFISSIONE	
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA AFFISSIONE - PERMANENTE	
DURATA UFFICIO COMPETENTE	Permanente SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE – UFFICIO CANONE UNICO	
CATEGORIA	CARTELLO	
DESCRIZIONE	Elemento mono o bifacciale vincolato con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti cartacei. Dotati di montanti o posto in aderenza a strutture in elevazione.	

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	mt.0.50	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 1.50	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 3.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		mt. 10	Permanenti		mt. 25

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1-3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso
Prescrizione	Se collocati paralleli alla strada gli impianti possono essere installati in concentrazioni per un massimo di n.2 impianti (gruppo omogeneo di impianti).

Note	Se l'impianto è collocato parallelo all'asse della strada ed al raso di muri di cinta, pareti cieche, in elevazione a recinzioni, la distanza dalla carreggiata può essere abbassata a mt. 0.50.
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.3 – CARTELLO PUBBLICITA' PERMANENTE					
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' ESTERNA - PERMANENTE					
DURATA UFFICIO COMPETENTE	Permanente SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE – UFFICIO I.P.S.					
CATEGORIA	CARTELLO					
DESCRIZIONE	Elemento bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.					
Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	n.a.	n.a.	1.50 mt.	1.50 mt.	1.50 mt.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopeditone		mt. 1.50	Senza marciapiede/pista ciclopeditone		mt. 3.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		mt. 10	Permanenti		mt. 25*
Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
1-3 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
3-6 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
6-9 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
9-18 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
Illuminazione	Non luminoso, illuminato .					
Prescrizione	All'interno degli ambiti definiti corridoi omogenei i cartelli stradali possono essere esclusivamente dei formati: Corridoio omogeneo tipo 1 : cartelli stradali con pannello pubblicitario di formato cm 160 X 215 (tolleranza dimensioni 10%). Corridoio omogeneo tipo 2: cartelli stradali con pannello pubblicitario di formato cm 215 X 160 (tolleranza dimensioni 10%).					
Note	La variazione del messaggio potrà essere effettuata fino ad un massimo di 4 volte all'anno per ognuno degli anni di durata e validità del titolo autorizzatorio, nei casi in cui venga sostituito il soggetto pubblicizzato. Nel caso in cui la modifica del messaggio, riguardasse esclusivamente promozioni commerciali effettuate dal medesimo soggetto pubblicizzato, la variazione del messaggio non soggiace al limite di 4 volte l'anno. Per gli impianti di tipo Rotor (con prismi rotanti o altri meccanismi meccanici), il tempo minimo di variabilità del messaggio deve essere maggiore di 20 secondi. * tale distanza deve essere aumentata nel caso in cui l'impianto successivo rientri nel cono percettivo dell'impianto in esame, fino ad una distanza massima di mt.50.					

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.4 – CARTELLO MESSAGGI LUMINOSI					
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA ESTERNA - PERMANENTE					
DURATA UFFICIO COMPETENTE	Permanente SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE – UFFICIO I.P.S.					
CATEGORIA	CARTELLO					
DESCRIZIONE	Elemento mono o bifacciale, dotato di display digitale, assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari permanenti luminosi variabili.					
Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	n.a.	n.a.	n.a.	mt. 1.50	mt. 1.50	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 1.50	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 3.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		mt. 10	Permanenti		mt. 25*
Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
<=1 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1-3 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
3-6 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
6-9 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
9-18 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
>18 mq	n.a.	n.a.	A	A	n.a.	n.a.
300 X 200 cm.	n.a.	n.a.	A	A	A	A
400 X 300 cm.	n.a.	n.a.	A	A	A	A
Illuminazione	Non luminoso, luminoso, illuminato.					
Prescrizione	Il tempo minimo di variabilità del messaggio deve essere maggiore di 20 secondi. Per l'inserimento di tali impianti dovrà essere presentato progetto particolareggiato.					
Note	La luminosità dell'impianto non deve creare abbagliamento ed interferire con la segnaletica stradale e gli impianti semaforici. * tale distanza deve essere aumentata nel caso in cui l'impianto successivo rientri nel cono percettivo dell'impianto in esame fino ad una distanza massima di mt.50.					

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.5 – OROLOGIO DI SERVIZIO
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' ESTERNA - PERMANENTE
DURATA UFFICIO COMPETENTE	Permanente SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE – UFFICIO I.P.S.
CATEGORIA	IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

DESCRIZIONE	Struttura integrata ad elemento di arredo urbano quali: cestini, orologi, panchine, porta cicli. Ad essi rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili.	
-------------	---	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	mt. 1.50	mt. 1.50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		-	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		-
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	A	A	A	A	A
1-3 mq	A	A	A	A	A	A
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso, luminoso.
Prescrizione	La collocazione dello spazio pubblicitario deve sempre rispettare quanto definito al Capo 1 Disposizioni generali. Il posizionamento dello spazio pubblicitario potrà variare a seconda della tipologia di manufatto utilizzato come supporto. L'installazione non deve ostacolare la circolazione veicolare o arrecare disturbo alla circolazione pedonale.
Note	L'altezza è riferita ad elementi isolati (es.paline bus, orologi ecc.ecc.) nel caso di elementi integrati non deve essere considerata (esempio cestini ecc. ecc). Installazione massima consentita n° 40 orologi.

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.6 – PALINA FERMATA BUS
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' ESTERNA - PERMANENTE
DURATA UFFICIO COMPETENTE	Permanente SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE – UFFICIO I.P.S.
CATEGORIA	IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

DESCRIZIONE	Struttura integrata ad elemento di servizio. Tali elementi devono essere utilizzati come superficie per esposizione di messaggi pubblicitari effettuati mediante pannelli serigrafati o apposizione di pellicole adesive.	
-------------	---	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	-	-	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		-	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		-
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	A	A	A	A	A
1-3 mq	A	A	A	A	A	A
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso
Prescrizione	L'esposizione pubblicitaria non deve in alcun modo prevalere sul servizio svolto. La distanza da impianti permanenti può essere ridotta nel caso di palina bus e pensilina bus.

Note	
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.7 – CUSTODIA CARRELLI
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' ESTERNA - PERMANENTE
DURATA UFFICIO COMPETENTE	Permanente SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE – UFFICIO I.P.S.
CATEGORIA	IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

DESCRIZIONE	Struttura integrata ad elemento di servizio. Tali elementi devono essere utilizzati come superficie per esposizione di messaggi pubblicitari effettuati mediante l'apposizione di pellicole adesive.	
-------------	--	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	-	-	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		-	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		-
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	A	A	A	A	A
1-3 mq	A	A	A	A	A	A
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso, luminoso.
Prescrizione	

Note	
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.8 – PREINSEGNA
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' ESTERNA - PERMANENTE
DURATA UFFICIO COMPETENTE	Permanente SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE – UFFICIO I.P.S.
CATEGORIA	PREINSEGNA

DESCRIZIONE	Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa entro un raggio di 5 km.	
-------------	--	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	mt.1.50	mt. 1.50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 1.50	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 2.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		mt. 10	Permanenti		mt. 25*

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
1-3 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Non luminoso					
Prescrizione	Gli elementi che la compongono devono avere forma rettangolare delle dimensioni contenute entro i limiti di mt. 1.25 X 0.25. Sono ammesse su una stessa struttura un massimo di 6 elementi a condizione che abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione. Non sono ammessi messaggi costituiti da più elementi uniti.					
Note	* tale distanza deve essere aumentata nel caso in cui l'impianto successivo rientri nel cono percettivo dell'impianto in esame fino ad una distanza massima di mt.50.					

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.9 – CARTELLO AFFISSIONE DIRETTA					
TIPOLOGIA D'USO	AFFISSIONE DIRETTA - PERMANENTE					
DURATA UFFICIO COMPETENTE	Permanente SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE – UFFICIO I.P.S.					
CATEGORIA	CARTELLO					
DESCRIZIONE	Elemento mono-bifacciale vincolato con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari propagandistici, sovrapposizione di altri elementi quali manifesti cartacei o con pellicole adesive o con teli in pvc. Dotato di montanti o posto in aderenza a strutture in elevazione.					
Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	n.a.	n.a.	1.50 mt.	n.a.	mt. 1.50	mt. 1.50
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 1.50	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 3.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		mt. 10	Permanenti		mt. 25*
Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1-3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a. A	n.a. A	n.a. A	n.a. A
6-14mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
14-17mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
>17mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
Illuminazione	Non luminoso, illuminato.					
Prescrizione	Se collocati paralleli alla strada gli impianti possono essere installati in concentrazioni per un massimo di n.2 impianti (gruppo omogeneo di impianti).					
Note	* tale distanza deve essere aumentata nel caso in cui l'impianto successivo rientri nel cono percettivo dell'impianto in esame fino ad una distanza massima di mt.50. Se l'impianto è collocato parallelo all'asse della strada ed al raso di muri di cinta, pareti cieche, in elevazione a recinzioni, il margine inferiore può essere abbassato a mt. 0.50. Gli impianti formato mt. 4 X 3 sono rinnovabili per le motivazioni indicate all'art. 15 comma 4 del Regolamento della pubblicità stradale nei centri abitati . Non sono ammesse nuove installazioni per gli impianti formato mt. 4 X 3.					

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.10 – PONTEGGI E RECINZIONI CANTIERE
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' TEMPORANEA
DURATA UFFICIO COMPETENTE	Temporanea SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE – UFFICIO I.P.S.
CATEGORIA	STRISCIONE, STENDARDO

DESCRIZIONE	Elemento bidimensionale interamente vincolato in aderenza a ponteggi di fabbricati in costruzione e/o ristrutturazione e sulle recinzioni di cantiere.	
-------------	--	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	-	-	-	-	-	-
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		-	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		-
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	A	A	A	A	A
1-3 mq	A	A	A	A	A	A
3-6 mq	A	A	A	A	A	A
6-9 mq	A	A	A	A	A	A
9-18 mq	A	A	A	A	A	A
> 18 mq	A	A	A	A	A	A

Illuminazione	Non luminoso
Prescrizione	La pubblicità temporanea nei cantieri non può avere dimensioni superiori a 20 mq. (a mezzo pubblicitario).

Note	
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.11 – MEZZO PITTORICO - GIGANTOGRAFIA
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' TEMPORANEA
UFFICIO COMPETENTE DURATA UFFICIO	Temporanea SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE – UFFICIO I.P.S.
CATEGORIA	STRISCIONE, STENDARDO

DESCRIZIONE	Elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, caratterizzato dalla sua grande superficie, interamente vincolato in aderenza a ponteggi di fabbricati in costruzione e/o ristrutturazione.	
-------------	--	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	-	-	-	-	-	-
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		-	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		-
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-
Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	A	A	A	A	A
1-3 mq	A	A	A	A	A	A
3-6 mq	A	A	A	A	A	A
6-9 mq	A	A	A	A	A	A
9-18 mq	A	A	A	A	A	A
> 18 mq	A	A	A	A	A	A
Illuminazione	Non luminoso, illuminato.					
Prescrizione	L'esposizione è consentita in occasione di cantieri edili, limitatamente al periodo di svolgimento della licenza edilizia e comunque non oltre i 12 mesi. La superficie pubblicitaria non può avere dimensioni superiori al 40% (zona A1 e A2) e 80% (nelle altre zone) del fronte del ponteggio. La restante parte del telo di protezione del ponteggio può riportare la riproduzione del fronte dell'immobile. In zona A1 e sulle facciate di edifici o in luoghi soggetti a tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio è soggetto alle procedure di legge.					

Note	
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.12 – PENSILINA BUS
TIPOLOGIA D'USO	AFFISSIONE DIRETTA - PERMANENTE
DURATA UFFICIO COMPETENTE	Permanente SERVIZIO MOBILITA' E TRAFFICO
CATEGORIA	IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

DESCRIZIONE	Struttura integrata ad elemento di servizio o di arredo quali: cestini, panchine, porta cicli o altro, ad essi rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili.	
-------------	--	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	mt. 0.20	mt. 0.20	mt. 0.20	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopeditone		mt. 0.20	Senza marciapiede/pista ciclopeditone		mt. 0.20
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		mt. 25

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	A	A	A	A	A
1-3 mq	A	A	A	A	A	A
3-6 mq	A	A	A	A	A	A
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Non luminoso, luminoso, illuminato.					
Prescrizione	La funzione pubblicitaria non deve essere prevalente. L'installazione non deve ostacolare la circolazione veicolare o arrecare disturbo alla circolazione pedonale. La pensilina bus ed il relativo cartello associato sono da considerarsi una installazione unica.					

Note

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.13 – CARTELLO ASSOCIATO A PENSILINA
TIPOLOGIA D'USO	AFFISSIONE DIRETTA - PERMANENTE
UFFICIO COMPETENTE DURATA-UFFICIO	Permanente MOBILITA' E TRAFFICO
CATEGORIA	CARTELLO

DESCRIZIONE	Elemento bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati sia direttamente sulla superficie espositiva mediante serigrafie o tecniche simili sia tramite sovrapposizione di altri elementi.	
-------------	---	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	mt. 0.20	mt. 0.20	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 0.50	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 1.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		mt. 12.50

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	A	A	A	A	A
1-3 mq	A	A	A	A	A	A
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso, luminoso.
Prescrizione	La collocazione su marciapiede è limitata ai soli impianti dotati di schermatura inferiore o con struttura monolitica (vedi immagine esemplificativa), in tal caso il formato consentito è compreso tra 1-3 mq. per lato.

Note	
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.14 – CESTINO GETTACARTA
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' ESTERNA - PERMANENTE
DURATA UFFICIO COMPETENTE	Permanente SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

DESCRIZIONE	Struttura integrata ad elemento di servizio. Tali elementi devono essere utilizzati come superficie per esposizione di messaggi pubblicitari effettuati mediante l'apposizione di pellicole adesive.	
-------------	--	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	-	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopeditone		-	Senza marciapiede/pista ciclopeditone		-
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	A	A	A	A	A
1-3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso
Prescrizione	

Note	
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.15 – CAVALLETTI SAGRE
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' TEMPORANEA
DURATA UFFICIO COMPETENTE	Temporanea SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	STRISCIONE, LOCANDINA, GONFALONE

DESCRIZIONE	Elemento realizzato in materiale rigido, vincolato temporaneamente al suolo con idonea struttura di sostegno. Finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati direttamente su pannello.	
-------------	--	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	mt. 1.00	mt. 1.50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 0.50	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 3.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		mt. 12.50*	Permanenti		mt. 25

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
<=1 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
1-3 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso
Prescrizione	Superficie massima consentita mt. 1.40 per lato. L'esposizione è consentita in occasione di iniziative commerciali, manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa per 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 24 ore dopo il termine.

Note	* distanza tra gruppi di impianti omogenei o da altri impianti temporanei.
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.16 – STRISCIONE
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' TEMPORANEA
DURATA UFFICIO COMPETENTE	Temporanea SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	STRISCIONE, LOCANDINA, GONFALONE

DESCRIZIONE	Elemento bidimensionale, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa. Realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici opportunamente ancorati saldamenti alle strutture appositamente destinate.	
-------------	---	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	mt. 4.50	mt. 4.50	mt. 4.50	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		-	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		-
Distanza da altri impianti	Temporanei		mt. 50*	Permanenti		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
<=1 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
1-3 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
3-6 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso.
Prescrizione	L'installazione è consentita esclusivamente su montanti specificatamente calcolati ed installati a tale scopo. L'installazione è autorizzata previa verifica dei luoghi di installazione, in accordo con l'Ufficio Commercio e la Soprintendenza. L'esposizione è consentita esclusivamente in occasione di manifestazioni o spettacoli e limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre a 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 24 ore dopo.

Note	* distanza da altri striscioni.
------	---------------------------------

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.17 – GONFALONE
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' TEMPORANEA
DURATA UFFICIO COMPETENTE	Temporanea SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	STRISCIONE, LOCANDINA, GONFALONE

DESCRIZIONE	Elemento bidimensionale, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa. Realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici opportunamente ancorato saldamente, alle strutture appositamente destinate.	
-------------	--	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	mt. 4.50	mt. 4.50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 0.50	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		-
Distanza da altri impianti	Temporanei		mt. 50	Permanenti		mt. 25

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	A	A	A	A	A
1-3 mq	A	A	A	A	A	A
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

illuminazione	Non luminoso
Prescrizione	L'esposizione è consentita esclusivamente in occasione di eventi socio culturali, sportive, limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre a 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 3 giorni dopo. E' vietato l'ancoraggio ad alberi. L'utilizzo di pali dell'illuminazione pubblica è consentita fermo restando le verifiche tecniche e strutturali.

Note	
DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.18 – CAVALLETTO
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' TEMPORANEA
DURATA UFFICIO COMPETENTE	Temporanea SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	CARTELLO

DESCRIZIONE	Elemento con struttura a "V" rovesciata o simile, realizzato in materiale anche privo di rigidità, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.	
-------------	---	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	mt. 1.00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopeditone		mt. 1.50	Senza marciapiede/pista ciclopeditone		mt. 3.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	n.a.	A	n.a.	A	A
1-3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso
Prescrizione	Ammissa l'esposizione durante l'apertura dell'esercizio. Ammesso esclusivamente un elemento per esercizio.

Note	
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.19 – BASSORILIEVO - SCULTURA - FREGIO
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNA D'ESERCIZIO - PERMANENTE
DURATA UFFICIO COMPETENTE	Permanente SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	INSEGNA D'ESERCIZIO

DESCRIZIONE	Opere complesse, realizzate in materiali di vario genere: pietra, metallo, legno, con tecniche diverse e lavorazioni in genere artigianali.	
-------------	---	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	art.24 comma 2 P.G.I.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopeditone		mt. 0.50	Senza marciapiede/pista ciclopeditone		mt. 2.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	A	A	A	A	A
1-3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

illuminazione	Non luminoso
Prescrizione	Dimensione massima ammessa cm 90 X 50 in Zona A1 per manufatti posti ortogonalmente all'asse stradale. Nel caso di presenza di sopra luce, vano sopra porta ecc. ecc, è consentito nel caso di insegne poste parallelamente all'asse stradale l'occupazione totale delle stesse.

Note	Ammessa unicamente al piano terra degli edifici.
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.20 – CASSONETTO
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNA D'ESERCIZIO- PERMANENTE
DURATA UFFICIO COMPETENTE	Permanente SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	INSEGNA D'ESERCIZIO

DESCRIZIONE	Strutture a forma di parallelepipedo costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina.	
-------------	---	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	art.24 comma 2 P.G.I.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 0.30	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 2.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	n.a.	A	n.a.	A	A
1-3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso
Prescrizione	Dimensione massima ammessa cm 90 X 50 in zona A1 per manufatti posti ortogonalmente all'asse stradale. Nel caso di presenza di sopra luce, vano sopra porta ecc. ecc, è consentito, nel caso di insegne poste parallelamente all'asse stradale, l'occupazione totale delle stesse. Le strutture di supporto non devono risultare prevalenti rispetto l'insegna.

Note	Ammessa esclusivamente al piano terra degli edifici.
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.21 – FILAMENTO NEON
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNA D'ESERCIZIO - PERMANENTE
DURATA UFFICIO COMPETENTE	Permanente SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	INSEGNA D'ESERCIZIO

DESCRIZIONE	Tubi fluorescenti piegati a caldo. Con questa tecnica vengono realizzate sia scritte che disegni.					
Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 0.30	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 2.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-
Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	A	A	A	A	A
1-3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Luminoso					
Prescrizione	Ammissa esclusivamente al piano terra degli edifici. Dimensione massima ammessa cm 90 X 50 in zona A1 per manufatti posti ortogonalmente all'asse stradale. Nel caso di presenza di sopra luce, vano sopra porta ecc. ecc, è consentito, nel caso di insegne poste parallelamente all'asse stradale, l'occupazione totale delle stesse. Le strutture di supporto non devono risultare prevalenti rispetto l'insegna.					
Note						

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.22 – GRAFFITI - MURALES
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNA DI ESERCIZIO - PERMANENTE
DURATA UFFICIO COMPETENTE	Permanente SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	CARTELLO

DESCRIZIONE	Tecniche pittoriche di vario genere eseguite, di norma, direttamente sulle murature o con l'ausilio di pannellature poste in aderenza per tutta la loro superficie.	
-------------	---	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 0.30	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 2.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	n.a.	A	n.a.	A	n.a.
1-3 mq	n.a.	n.a.	A	n.a.	A	n.a.
3-6 mq	n.a.	n.a.	A	n.a.	A	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso, illuminato
Prescrizione	Dimensione massima ammessa cm 90 X 50 in zona A1 per manufatti posti ortogonalmente all'asse stradale. Nel caso di presenza di sopra luce, vano sopra porta ecc. ecc, è consentito nel caso di insegne poste parallelamente all'asse stradale, l'occupazione totale delle stesse.

Note	
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.23 – LETTERE SINGOLE
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNA D'ESERCIZIO - PERMANENTE
DURATA UFFICIO COMPETENTE	Permanente SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	INSEGNA D'ESERCIZIO

DESCRIZIONE	Si tratta di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, in metallo. La grafica in questa tipologia è determinante per ottenere un risultato lineare, leggibile e coerente con l'edificio.	
-------------	--	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 0.30	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 2.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanententi		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	A	A	A	A	A
1-3 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
3-6 mq	n.a.	n.a.	A	n.a.	A	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso, illuminato.
Prescrizione	Dimensione massima ammessa cm 90 X 50 in Zona A1 per manufatti posti ortogonalmente all'asse stradale. Nel caso di presenza di sopra luce, vano sopra porta ecc. ecc, è consentito nel caso di insegne poste parallelamente all'asse stradale, l'occupazione totale delle stesse.

Note	
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.24 – PLANCE - PANNELLI
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNA D'ESERCIZIO- PERMANENTE
DURATA UFFICIO COMPETENTE	Permanente SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	INSEGNA D'ESERCIZIO

DESCRIZIONE	Superfici bidimensionali, stampate o dipinte, realizzate in legno, metallo, ceramica, pietra, materiali plastici.	
-------------	---	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopeditone		mt. 0.30	Senza marciapiede/pista ciclopeditone		mt. 2.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	A	A	A	A	A
1-3 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
3-6 mq	n.a.	n.a.	A	n.a.	A	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso, illuminato.
Prescrizione	Dimensione massima ammessa cm 90 X 50 in zona A1 per manufatti posti ortogonalmente all'asse stradale. Nel caso di presenza di sopra luce, vano sopra porta ecc. ecc, è consentito, nel caso di insegne poste parallelamente all'asse stradale, l'occupazione totale delle stesse.
Note	Ammesse solo al piano terreno degli edifici.

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.25 – BANDIERE
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNA D'ESERCIZIO - PERMANENTE
DURATA UFFICIO COMPETENTE	Permanente SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	INSEGNA D'ESERCIZIO

DESCRIZIONE	Elemento bidimensionale realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa.	
-------------	--	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 3.00	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 3.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
<=1 mq	A	A	A	n.a.	A	A
1-3 mq	n.a.	n.a.	A	n.a.	A	A
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso
Prescrizione	Dimensione massima ammessa cm 90 X 50 in Zona A1 per manufatti posti ortogonalmente all'asse stradale. Ammessa solo su spazi privati o privati aperti al pubblico. Vietati su suolo pubblico.

Note	
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.26 – TARGHE
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNA D'ESERCIZIO - PERMANENTE
DURATA-UFFICIO COMPETENTE	Permanente SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	INSEGNA D'ESERCIZIO

DESCRIZIONE	Si definiscono targhe i manufatti posti lateralmente alle porte di accesso ed eseguite in materiali quali: ottone, pietra, vetro, plexiglas tendenti ad evidenziare attraverso l'esposizione su vie e spazi pubblici la sede di attività.	
-------------	---	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	art.24 comma 2 P.G.I.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 0.30	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 2.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	n.a.	A	n.a.	A	n.a.
1-3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso, illuminato.
Prescrizione	Si fa riferimento alle disposizioni dell'art.17 del vigente regolamento dell'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati.

Note	
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.27 – TENDE
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNA D'ESERCIZIO - PERMANENTE
DURATA-UFFICIO COMPETENTE	Permanente SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	INSEGNA D'ESERCIZIO

DESCRIZIONE	Manufatti mobili o semi-mobili realizzati in tessuto o materiali assimilabili (pvc), posti a protezione di vetrine o ingressi di esercizi commerciali. Dotate di scritte e loghi relativi all'attività svolta.	
-------------	--	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 0.30	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 2.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	n.a.	A	n.a.	A	n.a.
1-3 mq	A	n.a.	A	n.a.	A	n.a.
3-6 mq	n.a.	n.a.	A	n.a.	A	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

illuminazione	Non luminoso
Prescrizione	

Note	Vengono assimilate a questa tipologia le scritte eseguite su pensiline di copertura anch'esse realizzate in tessuto o in materiali assimilabili.
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.28 – VETROFANIE - VETROGRAFIE
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNA D'ESERCIZIO - PERMANENTE
DURATA UFFICIO COMPETENTE	Permanente SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	INSEGNA D'ESERCIZIO

DESCRIZIONE	Lavorazione mediante smerigliatura, incisione con acido ecc. ecc., effettuate direttamente sulla vetrina. Possono essere costituiti anche adesivi applicati nella parte interna della vetrina.	
-------------	--	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	mt. 4.00	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 0.30	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 2.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	n.a.	A	n.a.	A	n.a.
1-3 mq	A	n.a.	A	n.a.	A	n.a.
3-6 mq	n.a.	n.a.	A	n.a.	A	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso
Prescrizione	

Note	Non rientrano in questa categoria gli adesivi pubblicitari dei singoli prodotti venduti. Nel caso di presenza di sopra luce, vano sopra porta ecc.ecc, è consentito nel caso di insegne poste parallelamente all'asse stradale, l'occupazione totale delle stesse.
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.29 – TELI IN PVC
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNA D'ESERCIZIO - TEMPORANEA
DURATA UFFICIO COMPETENTE	Temporaneo SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	INSEGNA D'ESERCIZIO

DESCRIZIONE	Manufatti a carattere provvisorio realizzati in PVC o altri tessuti resistenti agli agenti atmosferici.	
-------------	---	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	mt. 4.00	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 0.30	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 2.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	n.a.	n.a.	A	n.a.	A	n.a.
1-3 mq	n.a.	n.a.	A	n.a.	A	n.a.
3-6 mq	n.a.	n.a.	A	n.a.	A	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso
Prescrizione	Ammessi esclusivamente in aderenza per tutta la loro superficie a pareti e recinzioni.

Note	Non rientrano in questa categoria gli adesivi pubblicitari dei singoli prodotti venduti.
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.30 – INSEGNA SU PALO
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNA D'ESERCIZIO - PERMANENTE
DURATA-UFFICIO COMPETENTE	Permanente SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	INSEGNA D'ESERCIZIO

DESCRIZIONE	Strutture costituite generalmente da una gabbia in alluminio o acciaio su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina montata su pali.	
-------------	---	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 0.30	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 2.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
<=1 mq	A	A	A	A	A	A
1-3 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso, luminoso, illuminato.
Prescrizione	Ammessi esclusivamente su suolo privato, non è ammesso su suolo pubblico.

Note	
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.31 – INSEGNA SU TETTO
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNA D'ESERCIZIO - PERMANENTE
DURATA UFFICIO COMPETENTE	Permanente SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	INSEGNA D'ESERCIZIO

DESCRIZIONE	Strutture costituite generalmente da una gabbia in alluminio o acciaio su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina montata su pali.	
-------------	---	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	-	-	-	-	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		-	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		-
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanententi		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A
1-3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A

Illuminazione	Non luminoso, luminoso, illuminato.
Prescrizione	Non può essere aggettante rispetto al filo di costruzione.

Note	
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.32 – TOTEM
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNA D'ESERCIZIO - PERMANENTE
DURATA UFFICIO COMPETENTE	Permanente SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	INSEGNA D'ESERCIZIO

DESCRIZIONE	Strutture costituite da una gabbia in alluminio o acciaio su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina montata su pali.	
-------------	--	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	mt. 0.20	mt. 0.20	mt. 0.20	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 3.00	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 3.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanententi		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
1-3 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso, luminoso, illuminato.
Prescrizione	Ammesse solo su suolo privato o privato aperto al pubblico.

Note	
------	--

ALLEGATO D1 – SCHEDE PGI – AGGIORNATO

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.1 – STENDARDO PUBBLICO
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA AFFISSIONE - PERMANENTE
UFFICIO COMPETENTE	SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE – UFFICIO CANONE UNICO
CATEGORIA	CARTELLO

DESCRIZIONE	Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti.	
-------------	---	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	n.a.	mt. 0.50	mt. 0.50	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 1.50	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 3.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		mt. 10	Permanenti		mt. 25

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1-3 mq	A	A	A	A	A	A
3-6 mq	A	A	A	A	A	A
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso
Prescrizione	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei in associazione con altri impianti di affissione.
Note	Se l'impianto è parallelo all'asse della strada e collocato al raso di muri od in elevazione a recinzione o collocati tra filari di alberi, la distanza dalla carreggiata può essere abbassata a mt. 0.50.

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.2 – POSTER PUBBLICA AFFISSIONE	
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA AFFISSIONE - PERMANENTE	
UFFICIO COMPETENTE	SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE – UFFICIO CANONE UNICO	
CATEGORIA	CARTELLO	
DESCRIZIONE	<p>Elemento mono o bifacciale vincolato con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti cartacei. Dotati di montanti o posto in aderenza a strutture in elevazione.</p>	

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	mt.0.50	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 1.50	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 3.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		mt. 10	Permanenti		mt. 25

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1-3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso
Prescrizione	Se collocati paralleli alla strada gli impianti possono essere installati in concentrazioni per un massimo di n.2 impianti (gruppo omogeneo di impianti).
Note	Se l'impianto è collocato parallelo all'asse della strada ed al raso di muri di cinta, pareti cieche, in elevazione a recinzioni, la distanza dalla carreggiata può essere abbassata a mt. 0.50.

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.3 – CARTELLO PUBBLICITA' PERMANENTE					
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' ESTERNA - PERMANENTE					
UFFICIO COMPETENTE	SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE – UFFICIO I.P.S.					
CATEGORIA	CARTELLO					
DESCRIZIONE	Elemento bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.					
Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	n.a.	n.a.	1.50 mt.	1.50 mt.	1.50 mt.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 1.50	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 3.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		mt. 10	Permanenti		mt. 25*
Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
1-3 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
3-6 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
6-9 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
9-18 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
Illuminazione	Non luminoso, illuminato.					
Prescrizione	All'interno degli ambiti definiti corridoi omogenei i cartelli stradali possono essere esclusivamente dei formati: Corridoio omogeneo tipo 1 : cartelli stradali con pannello pubblicitario di formato cm 160 X 215 (tolleranza dimensioni 10%). Corridoio omogeneo tipo 2: cartelli stradali con pannello pubblicitario di formato cm 215 X 160 (tolleranza dimensioni 10%).					
Note	La variazione del messaggio potrà essere effettuata fino ad un massimo di 4 volte all'anno per ognuno degli anni di durata e validità del titolo autorizzatorio, nei casi in cui venga sostituito il soggetto pubblicizzato. Nel caso in cui la modifica del messaggio, riguardasse esclusivamente promozioni commerciali effettuate dal medesimo soggetto pubblicizzato, la variazione del messaggio non soggiace al limite di 4 volte l'anno. Per gli impianti di tipo Rotor (con prismi rotanti o altri meccanismi meccanici), il tempo minimo di variabilità del messaggio deve essere maggiore di 20 secondi.* tale distanza deve essere aumentata nel caso in cui l'impianto successivo rientri nel cono percettivo dell'impianto in esame, fino ad una distanza massima di mt.50.					

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.4 – CARTELLO MESSAGGI LUMINOSI					
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA ESTERNA - PERMANENTE					
UFFICIO COMPETENTE	SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE – UFFICIO I.P.S.					
CATEGORIA	CARTELLO					
DESCRIZIONE	Elemento mono o bifacciale, dotato di display digitale, assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari permanenti luminosi variabili.					
Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	n.a.	n.a.	n.a.	mt. 1.50	mt. 1.50	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 1.50	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 3.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		mt. 10	Permanenti		mt. 25*
Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
300 X 200 cm.	n.a.	n.a.	A	A	A	A
400 X 300 cm.	n.a.	n.a.	A	A	A	A
Illuminazione	Non luminoso, luminoso, illuminato.					
Prescrizione	Il tempo minimo di variabilità del messaggio deve essere maggiore di 20 secondi. Per l'inserimento di tali impianti dovrà essere presentato progetto particolareggiato.					
Note	<p>La luminosità dell'impianto non deve creare abbagliamento ed interferire con la segnaletica stradale e gli impianti semaforici.</p> <p>* tale distanza deve essere aumentata nel caso in cui l'impianto successivo rientri nel cono percettivo dell'impianto in esame fino ad una distanza massima di mt.50.</p>					

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.5 – OROLOGIO DI SERVIZIO
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' ESTERNA - PERMANENTE
UFFICIO COMPETENTE	SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE – UFFICIO I.P.S.
CATEGORIA	IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

DESCRIZIONE	Struttura integrata ad elemento di arredo urbano quali: cestini, orologi, panchine, porta cicli. Ad essi rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili.	
-------------	---	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	mt. 1.50	mt. 1.50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		-	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		-
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	A	A	A	A	A
1-3 mq	A	A	A	A	A	A
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso, luminoso.
Prescrizione	La collocazione dello spazio pubblicitario deve sempre rispettare quanto definito al Capo 1 Disposizioni generali. Il posizionamento dello spazio pubblicitario potrà variare a seconda della tipologia di manufatto utilizzato come supporto. L'installazione non deve ostacolare la circolazione veicolare o arrecare disturbo alla circolazione pedonale.
Note	L'altezza è riferita ad elementi isolati (es.paline bus, orologi ecc.ecc.) nel caso di elementi integrati non deve essere considerata (esempio cestini ecc. ecc). <i>Installazione massima consentita n° 40 orologi.</i>

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.6 – PALINA FERMATA BUS
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' ESTERNA - PERMANENTE
UFFICIO COMPETENTE	SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE – UFFICIO I.P.S.
CATEGORIA	IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

DESCRIZIONE	Struttura integrata ad elemento di servizio. Tali elementi devono essere utilizzati come superficie per esposizione di messaggi pubblicitari effettuati mediante pannelli serigrafati o apposizione di pellicole adesive.	
-------------	---	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	-	-	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		-	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		-
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	A	A	A	A	A
1-3 mq	A	A	A	A	A	A
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso
Prescrizione	L'esposizione pubblicitaria non deve in alcun modo prevalere sul servizio svolto. La distanza da impianti permanenti può essere ridotta nel caso di palina bus e pensilina bus.

Note	
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.7 – CUSTODIA CARRELLI
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' ESTERNA - PERMANENTE
UFFICIO COMPETENTE	SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE – UFFICIO I.P.S.
CATEGORIA	IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

DESCRIZIONE	Struttura integrata ad elemento di servizio. Tali elementi devono essere utilizzati come superficie per esposizione di messaggi pubblicitari effettuati mediante l'apposizione di pellicole adesive.	
-------------	--	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	-	-	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		-	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		-
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	A	A	A	A	A
1-3 mq	A	A	A	A	A	A
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso, luminoso.
Prescrizione	

Note	
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.8 – PREINSEGNA
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' ESTERNA - PERMANENTE
UFFICIO COMPETENTE	SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE – UFFICIO I.P.S.
CATEGORIA	PREINSEGNA

DESCRIZIONE	Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa entro un raggio di 5 km.	
-------------	--	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	mt.1.50	mt. 1.50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 1.50	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 2.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		mt. 10	Permanenti		mt. 25*

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
1-3 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Non luminoso					
Prescrizione	Gli elementi che la compongono devono avere forma rettangolare delle dimensioni contenute entro i limiti di mt. 1.25 X 0.25. Sono ammesse su una stessa struttura un massimo di 6 elementi a condizione che abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione. Non sono ammessi messaggi costituiti da più elementi uniti.					
Note	* tale distanza deve essere aumentata nel caso in cui l'impianto successivo rientri nel cono percettivo dell'impianto in esame fino ad una distanza massima di mt.50.					

DENOMINAZIONE	SCHEDE DISTRIBUTIVA N.9 – CARTELLO AFFISSIONE DIRETTA					
TIPOLOGIA D'USO	AFFISSIONE DIRETTA - PERMANENTE					
UFFICIO COMPETENTE	SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE – UFFICIO I.P.S.					
CATEGORIA	CARTELLO					
DESCRIZIONE	Elemento mono-bifacciale vincolato con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari propagandistici, sovrapposizione di altri elementi quali manifesti cartacei o con pellicole adesive o con teli in pvc. Dotato di montanti o posto in aderenza a strutture in elevazione.					
Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	n.a.	n.a.	1.50 mt.	n.a.	mt. 1.50	mt. 1.50
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 1.50	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 3.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		mt. 10	Permanenti		mt. 25*
Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1-3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3-6 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
Illuminazione	Non luminoso, illuminato.					
Prescrizione	Se collocati paralleli alla strada gli impianti possono essere installati in concentrazioni per un massimo di n.2 impianti (gruppo omogeneo di impianti).					
Note	* tale distanza deve essere aumentata nel caso in cui l'impianto successivo rientri nel cono percettivo dell'impianto in esame fino ad una distanza massima di mt.50. Se l'impianto è collocato parallelo all'asse della strada ed al raso di muri di cinta, pareti cieche, in elevazione a recinzioni, il margine inferiore può essere abbassato a mt. 0.50. Gli impianti formato mt. 4 X 3 sono rinnovabili per le motivazioni indicate all'art. 15 comma 4 del Regolamento della pubblicità stradale nei centri abitati . Non sono ammesse nuove installazioni per gli impianti formato mt. 4 X 3.					

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.10 – PONTEGGI E RECINZIONI CANTIERE
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' TEMPORANEA
UFFICIO COMPETENTE	SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE – UFFICIO I.P.S.
CATEGORIA	STRISCIONE, STENDARDO

DESCRIZIONE	Elemento bidimensionale interamente vincolato in aderenza a ponteggi di fabbricati in costruzione e/o ristrutturazione e sulle recinzioni di cantiere.	
-------------	--	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	-	-	-	-	-	-
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		-	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		-
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	A	A	A	A	A
1-3 mq	A	A	A	A	A	A
3-6 mq	A	A	A	A	A	A
6-9 mq	A	A	A	A	A	A
9-18 mq	A	A	A	A	A	A
> 18 mq	A	A	A	A	A	A

Illuminazione	Non luminoso
Prescrizione	La pubblicità temporanea nei cantieri non può avere dimensioni superiori a 20 mq. (a mezzo pubblicitario).

Note	
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.11 – MEZZO PITTORICO - GIGANTOGRAFIA
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' TEMPORANEA
UFFICIO COMPETENTE	SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE – UFFICIO I.P.S.
CATEGORIA	STRISCIONE, STENDARDO

DESCRIZIONE	Elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, caratterizzato dalla sua grande superficie, interamente vincolato in aderenza a ponteggi di fabbricati in costruzione e/o ristrutturazione.	
-------------	--	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	-	-	-	-	-	-
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		-	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		-
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-
Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	A	A	A	A	A
1-3 mq	A	A	A	A	A	A
3-6 mq	A	A	A	A	A	A
6-9 mq	A	A	A	A	A	A
9-18 mq	A	A	A	A	A	A
> 18 mq	A	A	A	A	A	A
Illuminazione	Non luminoso, illuminato.					
Prescrizione	L'esposizione è consentita in occasione di cantieri edili, limitatamente al periodo di svolgimento della licenza edilizia e comunque non oltre i 12 mesi. La superficie pubblicitaria non può avere dimensioni superiori al 40% (zona A1 e A2) e 80% (nelle altre zone) del fronte del ponteggio. La restante parte del telo di protezione del ponteggio può riportare la riproduzione del fronte dell'immobile. In zona A1 e sulle facciate di edifici o in luoghi soggetti a tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio è soggetto alle procedure di legge.					

Note	
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.12 – PENSILINA BUS
TIPOLOGIA D'USO	AFFISSIONE DIRETTA - PERMANENTE
UFFICIO COMPETENTE	SERVIZIO MOBILITA' E TRAFFICO
CATEGORIA	IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

DESCRIZIONE	Struttura integrata ad elemento di servizio o di arredo quali: cestini, panchine, porta cicli o altro, ad essi rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili.	
-------------	--	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	mt. 0.20	mt. 0.20	mt. 0.20	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopeditone		mt. 0.20	Senza marciapiede/pista ciclopeditone		mt. 0.20
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		mt. 25

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	A	A	A	A	A
1-3 mq	A	A	A	A	A	A
3-6 mq	A	A	A	A	A	A
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Non luminoso, luminoso, illuminato.					
Prescrizione	La funzione pubblicitaria non deve essere prevalente. L'installazione non deve ostacolare la circolazione veicolare o arrecare disturbo alla circolazione pedonale. La pensilina bus ed il relativo cartello associato sono da considerarsi una installazione unica.					

Note

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.13 – CARTELLO ASSOCIATO A PENSILINA
TIPOLOGIA D'USO	AFFISSIONE DIRETTA - PERMANENTE
UFFICIO COMPETENTE	MOBILITA' E TRAFFICO
CATEGORIA	CARTELLO

DESCRIZIONE	Elemento bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati sia direttamente sulla superficie espositiva mediante serigrafie o tecniche simili sia tramite sovrapposizione di altri elementi.	
-------------	---	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	mt. 0.20	mt. 0.20	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 0.50	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 1.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		mt. 12.50

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	A	A	A	A	A
1-3 mq	A	A	A	A	A	A
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso, luminoso.
Prescrizione	La collocazione su marciapiede è limitata ai soli impianti dotati di schermatura inferiore o con struttura monolitica (vedi immagine esemplificativa), in tal caso il formato consentito è compreso tra 1-3 mq. per lato.

Note	
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.14 – CESTINO GETTACARTA
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' ESTERNA - PERMANENTE
UFFICIO COMPETENTE	SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

DESCRIZIONE	Struttura integrata ad elemento di servizio. Tali elementi devono essere utilizzati come superficie per esposizione di messaggi pubblicitari effettuati mediante l'apposizione di pellicole adesive.	
-------------	--	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	-	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		-	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		-
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	A	A	A	A	A
1-3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso
Prescrizione	

Note	
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.15 – CAVALLETTI SAGRE
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' TEMPORANEA
UFFICIO COMPETENTE	SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	STRISCIONE, LOCANDINA, GONFALONE

DESCRIZIONE	Elemento realizzato in materiale rigido, vincolato temporaneamente al suolo con idonea struttura di sostegno. Finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati direttamente su pannello.	
-------------	--	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	mt. 1.00	mt. 1.50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 0.50	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 3.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		mt. 12.50*	Permanenti		mt. 25

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
<=1 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
1-3 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso
Prescrizione	Superficie massima consentita mt. 1.40 per lato. L'esposizione è consentita in occasione di iniziative commerciali, manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa per 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 24 ore dopo il termine.

Note	* distanza tra gruppi di impianti omogenei o da altri impianti temporanei.
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.16 – STRISCIONE
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' TEMPORANEA
UFFICIO COMPETENTE	SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	STRISCIONE, LOCANDINA, GONFALONE

DESCRIZIONE	Elemento bidimensionale, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa. Realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici opportunamente ancorati saldamenti alle strutture appositamente destinate.	
-------------	---	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	mt. 4.50	mt. 4.50	mt. 4.50	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		-	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		-
Distanza da altri impianti	Temporanei		mt. 50*	Permanenti		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
<=1 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
1-3 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
3-6 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso.
Prescrizione	L'installazione è consentita esclusivamente su montanti specificatamente calcolati ed installati a tale scopo. L'installazione è autorizzata previa verifica dei luoghi di installazione, in accordo con l'Ufficio Commercio e la Soprintendenza. L'esposizione è consentita esclusivamente in occasione di manifestazioni o spettacoli e limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre a 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 24 ore dopo.

Note	* distanza da altri striscioni.
------	---------------------------------

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.17 – GONFALONE
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' TEMPORANEA
UFFICIO COMPETENTE	SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	STRISCIONE, LOCANDINA, GONFALONE

DESCRIZIONE	Elemento bidimensionale, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa. Realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici opportunamente ancorato saldamente, alle strutture appositamente destinate.	
-------------	--	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	mt. 4.50	mt. 4.50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 0.50	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		-
Distanza da altri impianti	Temporanei		mt. 50	Permanenti		mt. 25

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	A	A	A	A	A
1-3 mq	A	A	A	A	A	A
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

illuminazione	Non luminoso
Prescrizione	L'esposizione è consentita esclusivamente in occasione di eventi socio culturali, sportive, limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre a 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 3 giorni dopo. E' vietato l'ancoraggio ad alberi. L'utilizzo di pali dell'illuminazione pubblica è consentita fermo restando le verifiche tecniche e strutturali.
Note	

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.18 – CAVALLETTO
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' TEMPORANEA
UFFICIO COMPETENTE	SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	CARTELLO

DESCRIZIONE	Elemento con struttura a "V" rovesciata o similare, realizzato in materiale anche privo di rigidità, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.	
-------------	---	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	mt. 1.00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 1.50	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 3.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
<= 1 mq	A	n.a.	A	n.a.	A	A
1-3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso
Prescrizione	Ammissa l'esposizione durante l'apertura dell'esercizio. Ammesso esclusivamente un elemento per esercizio.

Note	
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.19 – BASSORILIEVO - SCULTURA - FREGIO
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNA D'ESERCIZIO - PERMANENTE
UFFICIO COMPETENTE	SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	INSEGNA D'ESERCIZIO

DESCRIZIONE	Opere complesse, realizzate in materiali di vario genere: pietra, metallo, legno, con tecniche diverse e lavorazioni in genere artigianali.	
-------------	---	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	art.24 comma 2 P.G.I.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 0.50	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 2.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	A	A	A	A	A
1-3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

illuminazione	Non luminoso
Prescrizione	Dimensione massima ammessa cm 90 X 50 in Zona A1 per manufatti posti ortogonalmente all'asse stradale. Nel caso di presenza di sopra luce, vano sopra porta ecc. ecc, è consentito nel caso di insegne poste parallelamente all'asse stradale l'occupazione totale delle stesse.

Note	Ammessa unicamente al piano terra degli edifici.
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.20 – CASSONETTO
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNA D'ESERCIZIO- PERMANENTE
UFFICIO COMPETENTE	SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	INSEGNA D'ESERCIZIO

DESCRIZIONE	Strutture a forma di parallelepipedo costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina.	
-------------	---	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	art.24 comma 2 P.G.I.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 0.30	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 2.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	n.a.	A	n.a.	A	A
1-3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso
Prescrizione	Dimensione massima ammessa cm 90 X 50 in zona A1 per manufatti posti ortogonalmente all'asse stradale. Nel caso di presenza di sopra luce, vano sopra porta ecc. ecc, è consentito, nel caso di insegne poste parallelamente all'asse stradale, l'occupazione totale delle stesse. Le strutture di supporto non devono risultare prevalenti rispetto l'insegna.

Note	Ammessa esclusivamente al piano terra degli edifici.
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.21 – FILAMENTO NEON
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNA D'ESERCIZIO - PERMANENTE
UFFICIO COMPETENTE	SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	INSEGNA D'ESERCIZIO

DESCRIZIONE	Tubi fluorescenti piegati a caldo. Con questa tecnica vengono realizzate sia scritte che disegni.					
Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 0.30	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 2.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-
Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	A	A	A	A	A
1-3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Luminoso					
Prescrizione	Ammissa esclusivamente al piano terra degli edifici. Dimensione massima ammessa cm 90 X 50 in zona A1 per manufatti posti ortogonalmente all'asse stradale. Nel caso di presenza di sopra luce, vano sopra porta ecc. ecc, è consentito, nel caso di insegne poste parallelamente all'asse stradale, l'occupazione totale delle stesse. Le strutture di supporto non devono risultare prevalenti rispetto l'insegna.					
Note						

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.22 – GRAFFITI - MURALES
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNA DI ESERCIZIO - PERMANENTE
UFFICIO COMPETENTE	SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	CARTELLO

DESCRIZIONE	Tecniche pittoriche di vario genere eseguite, di norma, direttamente sulle murature o con l'ausilio di pannellature poste in aderenza per tutta la loro superficie.	
-------------	---	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 0.30	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 2.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	n.a.	A	n.a.	A	n.a.
1-3 mq	n.a.	n.a.	A	n.a.	A	n.a.
3-6 mq	n.a.	n.a.	A	n.a.	A	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso, illuminato
Prescrizione	Dimensione massima ammessa cm 90 X 50 in zona A1 per manufatti posti ortogonalmente all'asse stradale. Nel caso di presenza di sopra luce, vano sopra porta ecc. ecc, è consentito nel caso di insegne poste parallelamente all'asse stradale, l'occupazione totale delle stesse.

Note	
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.23 – LETTERE SINGOLE
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNA D'ESERCIZIO - PERMANENTE
UFFICIO COMPETENTE	SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	INSEGNA D'ESERCIZIO

DESCRIZIONE	Si tratta di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, in metallo. La grafica in questa tipologia è determinante per ottenere un risultato lineare, leggibile e coerente con l'edificio.	
-------------	--	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 0.30	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 2.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanententi		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	A	A	A	A	A
1-3 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
3-6 mq	n.a.	n.a.	A	n.a.	A	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso, illuminato.
Prescrizione	Dimensione massima ammessa cm 90 X 50 in Zona A1 per manufatti posti ortogonalmente all'asse stradale. Nel caso di presenza di sopra luce, vano sopra porta ecc. ecc, è consentito nel caso di insegne poste parallelamente all'asse stradale, l'occupazione totale delle stesse.

Note	
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.24 – PLANCE - PANNELLI
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNA D'ESERCIZIO- PERMANENTE
UFFICIO COMPETENTE	SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	INSEGNA D'ESERCIZIO

DESCRIZIONE	Superfici bidimensionali, stampate o dipinte, realizzate in legno, metallo, ceramica, pietra, materiali plastici.	
-------------	---	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 0.30	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 2.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	A	A	A	A	A
1-3 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
3-6 mq	n.a.	n.a.	A	n.a.	A	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso, illuminato.
Prescrizione	Dimensione massima ammessa cm 90 X 50 in zona A1 per manufatti posti ortogonalmente all'asse stradale. Nel caso di presenza di sopra luce, vano sopra porta ecc. ecc, è consentito, nel caso di insegne poste parallelamente all'asse stradale, l'occupazione totale delle stesse.
Note	Ammesse solo al piano terreno degli edifici.

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.25 – BANDIERE
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNA D'ESERCIZIO - PERMANENTE
UFFICIO COMPETENTE	SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	INSEGNA D'ESERCIZIO

DESCRIZIONE	Elemento bidimensionale realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa.	
-------------	--	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 3.00	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 3.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	A	A	n.a.	A	A
1-3 mq	n.a.	n.a.	A	n.a.	A	A
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso
Prescrizione	Dimensione massima ammessa cm 90 X 50 in Zona A1 per manufatti posti ortogonalmente all'asse stradale. Ammessa solo su spazi privati o privati aperti al pubblico. Vietati su suolo pubblico.

Note	
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.26 – TARGHE
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNA D'ESERCIZIO - PERMANENTE
UFFICIO COMPETENTE	SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	INSEGNA D'ESERCIZIO

DESCRIZIONE	Si definiscono targhe i manufatti posti lateralmente alle porte di accesso ed eseguite in materiali quali: ottone, pietra, vetro, plexiglas tendenti ad evidenziare attraverso l'esposizione su vie e spazi pubblici la sede di attività.	
-------------	---	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	art.24 comma 2 P.G.I.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 0.30	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 2.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	n.a.	A	n.a.	A	n.a.
1-3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso, illuminato.
Prescrizione	Si fa riferimento alle disposizioni dell'art.17 del vigente regolamento dell'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati.

Note	
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.27 – TENDE
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNA D'ESERCIZIO - PERMANENTE
UFFICIO COMPETENTE	SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	INSEGNA D'ESERCIZIO

DESCRIZIONE	Manufatti mobili o semi-mobili realizzati in tessuto o materiali assimilabili (pvc), posti a protezione di vetrine o ingressi di esercizi commerciali. Dotate di scritte e loghi relativi all'attività svolta.	
-------------	--	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 0.30	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 2.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanententi		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	n.a.	A	n.a.	A	n.a.
1-3 mq	A	n.a.	A	n.a.	A	n.a.
3-6 mq	n.a.	n.a.	A	n.a.	A	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso
Prescrizione	

Note	Vengono assimilate a questa tipologia le scritte eseguite su pensiline di copertura anch'esse realizzate in tessuto o in materiali assimilabili.
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.28 – VETROFANIE - VETROGRAFIE
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNA D'ESERCIZIO - PERMANENTE
UFFICIO COMPETENTE	SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	INSEGNA D'ESERCIZIO

DESCRIZIONE	Lavorazione mediante smerigliatura, incisione con acido ecc. ecc., effettuate direttamente sulla vetrina. Possono essere costituiti anche adesivi applicati nella parte interna della vetrina.	
-------------	--	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	mt. 4.00	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 0.30	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 2.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	n.a.	A	n.a.	A	n.a.
1-3 mq	A	n.a.	A	n.a.	A	n.a.
3-6 mq	n.a.	n.a.	A	n.a.	A	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso
Prescrizione	

Note	Non rientrano in questa categoria gli adesivi pubblicitari dei singoli prodotti venduti. Nel caso di presenza di sopra-luce, vano sopra-porta ecc.ecc., è consentito nel caso di insegne poste parallelamente all'asse stradale, l'occupazione totale delle stesse.
------	---

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.29 – TELI IN PVC
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNA D'ESERCIZIO - TEMPORANEA
UFFICIO COMPETENTE	SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	INSEGNA D'ESERCIZIO

DESCRIZIONE	Manufatti a carattere provvisorio realizzati in PVC o altri tessuti resistenti agli agenti atmosferici.	
-------------	---	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	mt. 4.00	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 0.30	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 2.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	n.a.	n.a.	A	n.a.	A	n.a.
1-3 mq	n.a.	n.a.	A	n.a.	A	n.a.
3-6 mq	n.a.	n.a.	A	n.a.	A	n.a.
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso
Prescrizione	Ammessi esclusivamente in aderenza per tutta la loro superficie a pareti e recinzioni.

Note	Non rientrano in questa categoria gli adesivi pubblicitari dei singoli prodotti venduti.
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.30 – INSEGNA SU PALO
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNA D'ESERCIZIO - PERMANENTE
UFFICIO COMPETENTE	SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	INSEGNA D'ESERCIZIO

DESCRIZIONE	Strutture costituite generalmente da una gabbia in alluminio o acciaio su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina montata su pali.	
-------------	---	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	art.24 comma 2 P.G.I.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 0.30	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 2.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanententi		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	A	A	A	A	A	A
1-3 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso, luminoso, illuminato.
Prescrizione	Ammessi esclusivamente su suolo privato, non è ammesso su suolo pubblico.

Note	
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.31 – INSEGNA SU TETTO
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNA D'ESERCIZIO - PERMANENTE
UFFICIO COMPETENTE	SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	INSEGNA D'ESERCIZIO

DESCRIZIONE	Strutture costituite generalmente da una gabbia in alluminio o acciaio su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina montata su pali.	
-------------	---	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	-	-	-	-	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		-	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		-
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
< =1 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A
1-3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A

Illuminazione	Non luminoso, luminoso, illuminato.
Prescrizione	Non può essere aggettante rispetto al filo di costruzione.

Note	
------	--

DENOMINAZIONE	SCHEDA DISTRIBUTIVA N.32 – TOTEM
TIPOLOGIA D'USO	INSEGNA D'ESERCIZIO - PERMANENTE
UFFICIO COMPETENTE	SERVIZIO COMMERCIO – U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE
CATEGORIA	INSEGNA D'ESERCIZIO

DESCRIZIONE	Strutture costituite da una gabbia in alluminio o acciaio su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina montata su pali.	
-------------	--	---

Misure espresse in metri	<= 1 mq	1-3 mq	3-6 mq	6-9 mq	9-18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	mt. 0.20	mt. 0.20	mt. 0.20	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	Con marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 3.00	Senza marciapiede/pista ciclopedonale		mt. 3.00
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanententi		-

Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale	Parallelo	Trasversale
<=1 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
1-3 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
3-6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A
6-9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9-18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione	Non luminoso, luminoso, illuminato.
Prescrizione	Ammesse solo su suolo privato o privato aperto al pubblico.

Note	
------	--



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati

(Delibera di C.C. n. 21/64830/07 del 03/12/2007
modificata con

Delibera di C.C. n. 23/25406/08 del 12/05/2008 Delibera di C.C. n.
19/97413/2010 del 13/12/2010

Delibera di C.C. n. 6/30883/13 del 03/06/2013

Delibera di C.C. n. 3/66782/2015 del 14/07/2015

Integrazione alla Delibera di C.C. 3/51648/2015 del 14/07/2015 e n. 40919/16 del 28/04/2016)

(Testo coordinato con delibera del C.C. 3 del 31/05/2021 prot. gen. n. 57265)

INDICE

Numero articolo	Descrizione
	Fonti legislative, regolamentari, deliberative e documentali di riferimento
	TITOLO I – Disciplina generale degli impianti e mezzi pubblicitari
1	Oggetto e ambito di applicazione
2	Definizione di centro abitato
3	Definizione dei mezzi pubblicitari stradali
4	Altre definizioni
	TITOLO II – Norme comuni a tutte le fattispecie pubblicitarie
	Capo I – Criteri generali
5	Criteri generali di ammissibilità degli impianti e dei mezzi pubblicitari
6	Dimensioni massime
7	Impianti e mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio
8	Impianti e mezzi pubblicitari nelle aree di parcheggio ad uso pubblico
9	Cartelli ed altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi di pubblica utilità per gli utenti della strada
10	Mezzi pubblicitari connessi alle attività sanitarie - ABROGATO
	Capo II – Condizioni di installazione – divieti e deroghe
11	Installazioni vietate
12	Divieti sulle strade extraurbane comunali
13	Divieti e distanze sulle strade interne ai centri abitati
14	Divieti e limitazioni per le zone protette e gli ambiti di tutela paesaggistica
15	Esclusioni e deroghe
	TITOLO III – Caratteristiche strutturali delle forme pubblicitarie
16	Cartelli
17	Targhe di esercizio e pubblicitarie
18	Insegne
19	Preinsegne
20	Sorgenti luminose
21	Striscioni, locandine, stendardi, bandiere
22	Manifesti e impianti affissionali
23	Segni orizzontali reclamistici
24	Bacheche
25	Tende solari
26	Vetrofanie
26 bis	Impianti pubblicitari di servizio
	TITOLO IV – Altre forme di pubblicità
27	Pubblicità fonica
28	Pubblicità su i veicoli
29	Espositori temporanei
30	Cartelli ed espositori nei cantieri edili
	TITOLO V - Limiti zionali territoriali per l'esposizione pubblicitaria
31	Zone ed aree di attività concentrate
32	Aree e zone soggette a particolari tutele paesaggistiche
	TITOLO VI – Autorizzazione, competenza e procedimento amministrativo
33	Competenza
34	Domanda e documenti obbligatori

35	Diritti per operazioni tecnico-amministrative di istruttoria
36	Istruttoria amministrativa e rilascio autorizzazione
37	Validità dell'autorizzazione
37 bis	Deroghe
38	Casi particolari
39	Modifica del messaggio pubblicitario
39 bis	Variazione della tipologia del mezzo pubblicitario autorizzato
40	Rinnovo dell'autorizzazione
41	Subentro
42	Obblighi del titolare dell'autorizzazione
43	Targhetta di identificazione
44	Decadenza e revoca dell'autorizzazione
45	Vigilanza
46	Sanzioni
	TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie
47	Disposizioni finali e transitorie
48	Entrata in vigore

Fonti legislative, regolamentari, deliberative
e documentali di riferimento

Le fonti cui il presente regolamento si ispira sono:

- Legge n. 689/1981 – Modifiche al sistema penale (artt. 32/39).
- Legge n. 46/1990 – Norme sulla sicurezza degli impianti e s.m.i.
- Legge n. 241/1990 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.
- Legge n. 175/1992 – Norme sulla pubblicità sanitaria e successive modificazioni e integrazioni.
- D.Lgs. n. 285/1992 - Codice della Strada (C.d.S.) e successive modifiche e integrazioni.
- D.P.R. n. 495/1992 - Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.
- D.Lgs. n. 360/1993 – Disposizioni correttive ed integrative del C.d.S.
- L.160/2019 art. 1 comma 816 e seguenti e s.m.i., e disposizioni regolamentari adottate.
- D. Lgs. n. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio e s.m.i.
- D. Lgs. n. 156/2006 - Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.
- D. Lgs. n. 157/2006 - Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.
- Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per brevità di seguito: Regolamento del canone unico.
- Regolamento comunale di Polizia Urbana.
- Piano generale degli impianti pubblicitari.
- Delibera di sospensione del rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari permanenti sul territorio comunale – Verbale 22/33232/2007.
- Progetto e realizzazione del sistema di segnaletica di orientamento pedonale - turistico per il centro storico (provvedimento reperibile presso l'ufficio competente per materia).
- Nota della Regione Emilia Romagna in materia sanitaria n. 54922/2008: Art. 25 c. 1, della Legge Regionale n. 4/2008.
- Piano Strutturale Comunale- P.S.C. – C. C. del 16.04.2009 Prot. Gen. 21901/2009.

TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

[1] Il presente regolamento disciplina l'installazione dei mezzi e impianti pubblicitari nei centri abitati del Comune di Ferrara, nelle loro varie forme e tipologie previste e consentite dal C.d.S. (D. Lgs. n. 285/92) e dal Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495/92), nonché le modalità d'impianto e collocazione, di autorizzazione, di esercizio, di vigilanza, oltre che le procedure sanzionatorie relative.

[2] Il regolamento, in conformità anche alle prescrizioni del Piano generale degli impianti pubblicitari (approvato in data 16/10/2006, p.g. 36099/2006 e s.m.i.) e al vigente regolamento del Canone Patrimoniale Unico disciplina le modalità di installazione e le ubicazioni possibili dei manufatti e degli impianti di pubblicità e propaganda, secondo le varie denominazioni o classificazioni, da collocare lungo le strade o in vista delle stesse, o su aree pubbliche o d'uso pubblico.

[3] Il regolamento si applica entro i centri abitati del territorio comunale, così come individuati e segnalati ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 8) e art. 4 del C.d.S.

[4] Sulle strade comunali esterne ai centri abitati, il presente regolamento si applica limitatamente alle caratteristiche tecniche strutturali, alle modalità d'impianto, alla collocazione e alle dimensioni dei manufatti ed impianti pubblicitari, conformemente alle prescrizioni dettate in materia di pubblicità - effettuata con qualunque mezzo e/o forma - sulle strade fuori dai centri abitati o in vista delle stesse, dal Codice della strada e dal relativo D.P.R. di esecuzione.

Art. 2 - Definizione di centro abitato

[1] Ai sensi dell'art. 3, comma 1 comma 8) del C.d.S. si definisce centro abitato la parte di territorio comunale entro cui sorge "un insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme d'edifici, s'intende un raggruppamento continuo di fabbricati, ancorché intervallati da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico, con accessi veicolari o pedonali sulla strada".

Art. 3 - Definizione dei mezzi pubblicitari stradali

[1] E' adottata la definizione delle forme e dei mezzi pubblicitari previsti dal vigente art. 47 (commi 1-10) del D.P.R. n. 495/92 in combinato disposto con le indicazioni dell'art. 23, comma 9), del C.d.S.

[2] Le definizioni riportate all'art. 47 (commi 1-10) del D.P.R. n. 495/92 sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.

[3] Si intendono "pertinenze accessorie" gli spazi e le aree private limitrofe o contigue alla sede dell'attività, poste al servizio anche non esclusivo della stessa. Nel caso di utilizzazione della stessa pertinenza accessoria, da parte di più soggetti, le insegne devono essere uniformate per dimensioni e punto d'installazione.

Art. 4 – Altre definizioni

[1] Tenuto conto delle denominazioni utilizzate nel tempo per consuetudine, cui si aggiungono quelle in uso presso le aziende produttrici di manufatti pubblicitari, sono individuati e definiti i seguenti ulteriori mezzi pubblicitari stradali che sono assimilati a quelli previsti dall'art. 47 del D.P.R. n. 495/92 (*per quanto non definito nel seguente articolo si rimanda al vigente Piano Generale degli Impianti, per brevità PGI*):

- **Bacheca** (tipologia: *impianto pubblicitario di servizio*). E' considerato il manufatto bidimensionale, costituito da vetrinetta apribile o senza vetri, supportato da idonea struttura di sostegno, installato a parete o su apposito sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi e informazioni di pubblico interesse, esercitate da Enti pubblici, associazioni, partiti politici, organismi sindacali, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, anche fuori dalla sede propria. Può essere utilizzata a parete, nella sede propria dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e degli alberghi, per l'esposizione di prezzi connessi ad elenchi prodotti o prestazioni di servizi. Può essere luminosa per luce propria o per luce indiretta.
- **Bandiera** (tipologia: *standardo*). E' considerato l'elemento bidimensionale realizzato in materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità, vincolato da un lato ad una superficie di appoggio anche se non aderente alla stessa, finalizzata alla pubblicizzazione di marchi, simboli e prodotti nella sede dell'attività esercitata, con esclusione della bandiera nazionale e delle altre riconosciute legalmente dallo Stato, o di quelle che rappresentano gli Enti pubblici in generale, le organizzazioni politiche e sindacali, le associazioni senza finalità di lucro legalmente riconosciute. Può essere luminosa per luce indiretta.
- **Trespolo polifacciale o totem** così come identificato alla scheda 2, allegato D – schede distributive – del Piano generale degli impianti pubblicitari.
- **Manifesto**. Si definisce l'elemento monofacciale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, su appositi supporti e superfici anche bidimensionali o bifacciali, diversi in ogni caso dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso per luce propria, né per luce indiretta.
- **Plafone** (tipologia: *insegna*). Manufatto bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura e supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla pubblicizzazione di marchi e simboli o prodotti, installato nella sede dell'attività alla quale si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminoso per luce propria o indiretta, nei limiti indicati negli articoli successivi.
- **Plancia** (tipologia: *impianto di pubblicità e di propaganda*). Manufatto di piccole dimensioni (70 x 100), realizzato con materiali cartacei o plastici, anche bifacciale, per la propaganda di manifestazioni varie e/o spettacoli teatrali, sportivi e circensi, installato provvisoriamente a lato delle strade, su appositi sostegni per la durata della manifestazione cui si riferisce. Tali plance o cavalletti e cartelli temporanei di dimensioni 70 x 100 max, utilizzati per iniziative di carattere temporaneo (es. fiere, sagre e circhi) vanno collocate secondo i seguenti criteri di localizzazione individuati in deroga alle distanze normalmente previste:

- dovranno essere posti ad una distanza di almeno 30 mt. dalle intersezioni stradali o dal più vicino punto di incidenza con quelle canalizzate o regolate da rotatoria;
 - alla distanza di almeno 1,50 mt. dal ciglio o dalla carreggiata stradale;
 - nel rispetto delle distanze dai segnali stradali di pericolo e di prescrizione per le diverse tipologie di strade, e ad almeno 12,50 mt. dagli altri mezzi o impianti pubblicitari;
 - di norma le strade in cui poter collocare tali cartelli sono le seguenti: Via Padova, Via Ricostruzione, Via Lavezzola, via Romito, Via Dei Calzolari, Via Venezia, Via Bentivoglio, Via Marconi, Via Michelini, Via Eridano, Via Modena, Via Cento, Via della Canapa (solo lato opposto al Parco Urbano), Viale Po (dal sottopasso verso la via Padova), via Schiavoni, via Arginone, via del Lavoro, via Maverna, via Ferraresi, via Beethoven, via Veneziani, via Bologna (dalla rotatoria con via Wagner verso la periferia), via Ravenna (dalla rotatoria con via Wagner al limite del territorio comunale), via Comacchio (dalla rotatoria ingresso nuova Conad al limite del territorio comunale), via Pomposa (dall'incrocio con la via Pontegradella al limite del territorio comunale), via Pontegradella, via Carretti, via Carli, via Pannonius, via Copparo (dalla rotatoria con via Caretti al limite del territorio comunale). L'esposizione, conforme alle succitate disposizioni, sono limitate al periodo di 20 giorni (complessivamente tra quelli antecedenti e quelli successivi) allo svolgimento della manifestazione pubblicizzata, fatto salvo il periodo di svolgimento della manifestazione stessa.
- Poster (tipologia: *cartello*). Manufatto bidimensionale, di grandi dimensioni, con una sola o con entrambe le facciate finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente o tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi ecc.. Può essere luminoso, per luce propria o illuminato, per luce indiretta nei limiti indicati nei successivi articoli **e nella scheda n. 9 del vigente PGI. Si definiscono impianti di grandi dimensioni quelli di cm. 600 x cm. 300**.
 - Rotor (tipologia: *impianto di pubblicità e propaganda*). Manufatto di grandi dimensioni, bifacciale, finalizzato alla diffusione di più messaggi pubblicitari o propagandistici, attraverso meccanismi di rotazione della grafica di composizione o dell'immagine, aventi periodo di variabilità non inferiore a **30 20"**. Può essere luminoso per luce propria o illuminato, per luce indiretta, nei limiti indicati nei successivi articoli.
 - ***Impianto a Led: elemento mono o bifacciale, dotato di display digitale, assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e di forma, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari permanenti luminosi variabili con frequenza non inferiore a 20" tra un messaggio pubblicitario e l'altro.***
 - Targa (tipologia: *insegna*). E' considerata la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e marchi, costituita da un manufatto monofacciale, realizzata con materiali di qualsiasi natura ed installata a parete nella sede dell'attività alla quale si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa in aderenza ad una superficie verticale. Può essere luminosa per luce propria o indiretta nei limiti indicati nei successivi articoli.
 - Tenda solare (tipologia: *insegna*). Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata su elementi

mobili, prevalentemente di tessuto, oppure, realizzata e installata con altri materiali simili, sulle protezioni delle vetrine degli esercizi imprenditoriali in genere, oppure sulle protezioni di mostre all'aperto e di prodotti, o anche, sulle protezioni delle distese di tavoli e sedie in esercizi pubblici all'aperto.

- Totem (tipologia: *insegna*). Manufatto, finalizzato alla pubblicizzazione di più messaggi pubblicitari, riferiti alle attività o ai prodotti, installato a terra nella sede dell'esercizio imprenditoriale di riferimento. Può essere anche al servizio di più imprese, concentrate all'interno di una stessa area privata edificata, o struttura edilizia polifunzionale.
- Vetrofania (tipologia: *insegna*). Scritta in caratteri alfanumerici effettuata con pellicole auto adesive e semitrasparenti di simboli e di marchi, oppure di messaggi pubblicitari relativi all'attività o alle cose prodotte dai predetti esercizi, applicate nella parte interna delle vetrine delle attività commerciali.
- Palina attesa bus (tipologia: *impianto pubblicitario di servizio*) per la segnalazione delle fermate delle corriere di linea, posta su palo a bandiera, completata da spazio pubblicitario bifacciale, della dimensione massima di cm. 100x150 per lato, collocata esclusivamente nelle fermate delle corriere di linea, opportunamente individuate dai soggetti competenti.
- Transenne parapetonali (tipologia: *impianti pubblicitari di servizio*) elementi di arredo urbano, fissati al suolo, finalizzati alla delimitazione e alla protezione di marciapiedi e spazi ad uso ciclopedonale. Sono consentite, all'interno delle transenne, installazioni di
- Quadri espositivi per la diffusione di messaggi pubblicitari, monofacciali, rivolti verso la pista ciclopedonale, nei limiti di superficie disponibile all'interno della transenna, sentito il parere del Servizio Mobilità e Traffico, competente per stabilire l'opportunità di collocare gli impianti di pubblica utilità in oggetto.
- Cestini getta carta (tipologia: *impianti pubblicitari di servizio*) elementi di arredo urbano sui quali è possibile collocare n. 2 messaggi pubblicitari della superficie di cm. 70x100 ciascuno.
- Strutture poste in aree di parcheggio al servizio di centri commerciali: in aderenza alle strutture (a tettoia, cupola, o altra figura geometrica) adibite allo stazionamento/custodia dei carrelli, collocate all'interno delle aree di parcheggio dei centri commerciali, è possibile installare messaggi pubblicitari sulle fiancate laterali interne ed esterne e sulle mezzelune ovvero altra figura geometrica posta a copertura della struttura.
- Cavalletti espositori per menù (come da scheda distributiva **n. 18** ~~n. 23~~, allegata al PGI ~~piano generale degli impianti pubblicitari~~), secondo i seguenti criteri di localizzazione:
 - a) sarà consentito un solo cavalletto per ogni attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) se il cavalletto espositore del menù è collocato all'interno della vetrina o della porta d'ingresso, di superficie minore o uguale a ½ metro quadrato, sempre che non riporti il nome del negozio o la ragione sociale dell'esercizio, non è dovuta l'imposta comunale sulla pubblicità;
 - c) se il cavalletto espositore del menù è collocato all'interno della distesa: c1) si può collocare sulla struttura esistente o di progetto;

- c2) si può collocare in prossimità della stessa (max. cm. 50);
- d) il cavalletto espositore del menù si può collocare in aree limitrofe/adiacente al locale/all'interno dei confini dell'attività nel pieno rispetto della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (su marciapiede: luce libera di almeno cm. 120);
- e) all'intersezione più vicina nel rispetto di quanto prevede il Codice della Strada (locali con particolari problematiche di visibilità).
- ~~La dichiarazione ed il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità non sono dovuti. L'eventuale indicazione del nome del negozio o della ragione sociale, circoscritti da opportuna cornice che ne riduca la superficie a 300 centimetri quadrati, non sono soggetti alla dichiarazione ed al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità del canone unico patrimoniale. In caso contrario sono dovuti sia la dichiarazione che il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, nella misura di € 52,68.~~

TITOLO II - NORME COMUNI A TUTTE LE FATTISPECIE PUBBLICITARIE

Capo I– Criteri generali

Art. 5 - Criteri generali di ammissibilità degli impianti e dei mezzi pubblicitari

[1] L'installazione dei cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, deve rispettare il criterio di un equilibrato e corretto inserimento, sia ambientale che estetico ed architettonico, entro i limiti quantitativi e le tipologie indicate dal Piano generale degli impianti pubblicitari.

Al fine di garantire il rispetto dei limiti quantitativi fissati dal Piano generale degli impianti pubblicitari e delle prescrizioni introdotte dal presente Regolamento ai successivi art. n. 14 e n. 32, in conformità alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica sulla collocazione degli impianti pubblicitari lungo determinati itinerari stradali, le autorizzazioni relative a tutti gli impianti in essere saranno sottoposte ad una verifica di compatibilità rispetto alle prescrizioni del presente Regolamento ed il loro rilascio avverrà nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'art. 34.

[2] La collocazione dei cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, entro i centri abitati appartenenti al Comune di Ferrara ed entro i tratti di strada comunali extra urbani per i quali è imposto un limite di velocità permanente non superiore a 50 km/h, è autorizzato ed effettuato, ove non vietato, nel rispetto delle condizioni specifiche e delle prescrizioni normative indicate nelle autorizzazioni.

[3] I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari precitati, devono essere realizzati nelle loro parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Nel caso in cui le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi, da queste previste, deve essere documentato con gli allegati da presentare, unitamente alla domanda, per il rilascio dell'autorizzazione. ***Per tutto quanto non previsto nel presente comma si rimanda all'art. 5 del vigente Piano Generale degli Impianti e alle schede distributive allegate.***

[4] Gli impianti pubblicitari non possono essere collocati a ridosso delle abitazioni, quando tale installazione per le dimensioni del manufatto sia d'impedimento o di

preclusione, anche parziale, alla visibilità esterna dalle finestre dell'immobile, prospettanti l'area interessata all'installazione o la strada pubblica.

[5] L'installazione dei cartelli e degli "altri mezzi pubblicitari" (come definiti al precedente art. 3), deve essere attuata in modo che la parte inferiore del quadro espositivo risulti ad una distanza dal suolo stradale di riferimento, non minore di 150 cm, salvo diverse distanze previste da altre norme del presente Regolamento o del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

[6] L'affissione di manifesti, avvisi e fotografie, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x cm. 100, è effettuata solamente su impianti per le affissioni, le cui specificità e caratteristiche sono determinate dal Piano generale degli impianti pubblicitari sopra richiamato, nell'ambito delle strutture di arredo stradale. I cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari precedentemente indicati, devono avere sagoma regolare, non confondibile con la segnaletica stradale e in particolare con la forma del disco o del triangolo.

[7] Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente se riferito al colore rosso, quando il luogo di collocazione, è progettato in prossimità delle intersezioni stradali e delle intersezioni semaforizzate. In generale, è necessario evitare che il colore rosso dei cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, costituisca sfondo prospettico dei segnali di pericolo e di prescrizione, tanto da limitarne la chiara percezione entro gli spazi di avvistamento prescritti dal regolamento di attuazione del Codice della strada. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi aziendali regolarmente registrati o depositati, **in conformità a quanto previsto dall'art.5 del vigente Piano Generale degli Impianti.** ~~ma in ogni caso non può superare 1/5 dell'intera superficie del cartello, insegna di esercizio o altro mezzo pubblicitario previsti dal regolamento.~~

[8] Le insegne luminose, i cartelli luminosi e gli altri mezzi e sorgenti comunque luminosi, devono avere luce fissa e non intermittente. In deroga a quanto indicato al comma precedente, è consentita l'installazione provvisoria di sorgenti luminose di debole intensità (max. 75 watt per punto luminescente), del tipo festoni e luminarie, anche intermittenti, in occasione di particolari ricorrenze o festività.

[9] La croce rossa, anche se luminosa, è riservata esclusivamente per indicare strutture sanitarie pubbliche e luoghi di pronto soccorso, fino al limite di mq. 2 totali.

[10] La croce verde, anche se luminosa, è consentita esclusivamente per indicare farmacie, fino al limite di mq. 2 totali.

[11] La croce azzurra, anche se luminosa, è consentita esclusivamente per indicare strutture di assistenza farmaceutica veterinaria, fino al limite di mq. 2 totali.

[12] Le parafarmacie possono essere segnalate con manufatti purché le distinguano dalle farmacie.

Art. 6 - Dimensioni massime

[1] Sulle strade comunali esterne ai centri abitati, le dimensioni massime dei cartelli, insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono quelle stabilite dall'art. 48 del D.P.R. n. 495/92..

[2] Dentro il centro abitato, le dimensioni massime delle insegne di esercizio, non possono superare mq. 20, se parallele all'asse longitudinale della strada e mq. 8 se trasversali alla carreggiata stradale, eccetto quelle ammesse ed ubicate all'interno del centro storico, *Classificato ambito Centro Storico come individuate dal PSC*, per le quali non può essere superato il limite di 4 mq.

[3] La superficie massima utilizzabile per l'esposizione delle insegne sui fabbricati, non può essere in ogni caso superiore al 15% del prospetto del fabbricato medesimo.

[4] La superficie del manufatto pubblicitario di qualunque specie *è calcolata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.* ~~se formato con elementi singoli scatolati (lettere, numeri e simboli), è calcolata sugli allineamenti paralleli verticali ed orizzontali delle grafiche più distanti tra loro, dal primo all'ultimo dei motivi o dei simboli inseriti, ed è comprensiva dei vuoti tra i simboli e tra le lettere di composizione.~~

[5] La superficie degli impianti e dei mezzi pubblicitari di qualunque specie, entro cui sono contenuti i simboli, marchi aziendali, grafiche in genere, è rappresentata e calcolata, agli effetti dimensionali dell'impianto, sui limiti più esterni della cornice di contenimento, ~~paralleli orizzontali e paralleli verticali, anche se detta cornice è curvilinea.~~

Art. 7 - Impianti e mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio

[1] Nelle stazioni di servizio per erogazione di carburanti e nelle contigue e pertinenti aree di parcheggio, possono essere installati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, come previsto dall'art. 52 del D.P.R. 495/92, la cui superficie complessiva non può superare il 5% delle aree occupate dalla stazione e dai relativi parcheggi.

[2] La collocazione delle precitate tipologie pubblicitarie, deve essere contenuta all'interno dei limiti proprietari o di concessione delle predette stazioni di servizio.

[3] Dal computo delle superfici dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, sono esclusi i messaggi attinenti a servizi prestati presso la stazione di servizio.

Art. 8 - Impianti e mezzi pubblicitari nelle aree di parcheggio pubbliche e ad uso pubblico

[1] Nelle aree di parcheggio aperte all'uso pubblico, circoscritte e delimitate appositamente per la sosta dei veicoli, in genere al servizio di complessi commerciali, o nella prossimità di servizi di pubblica utilità, l'installazione delle forme pubblicitarie previste dal Regolamento può essere effettuata nel rispetto delle distanze dalla strada confinante o dalle intersezioni vicine, in modo da non ingenerare i problemi di sicurezza previsti dall'art. 23 del C.d.S.

[2] Quando il parcheggio, all'interno dell'area di utilizzazione, è delimitato da apposite zone di sosta, suddivise da elementi fissi con essenze di verde di arredo o da piantumazioni di vario genere, l'installazione delle varie tipologie è possibile sulle anzidette suddivisioni, anche in deroga alle distanze da altri consimili impianti, richiamate dal Regolamento agli art. 11 e 12.

[3] ~~Si definiscono impianti di grandi dimensioni quelli di cm. 600 x cm. 300.~~ L'installazione di impianti di grandi dimensioni ~~dovrà~~ **potrà** essere limitata ad un'unica

faccia, collocando il messaggio pubblicitario rivolto verso l'interno del parcheggio. Qualora la pubblicità fosse visibile dall'esterno, l'eventuale collocazione dell'impianto **sarà dovrà essere oggetto di valutazione da parte degli uffici coinvolti nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione** al giudizio dell'Amministrazione, secondo i criteri di compatibilità, sicurezza ed esteticità e di rispetto della normativa vigente.

[4] E' possibile consentire la collocazione di impianti pubblicitari bifacciali all'interno delle aree di parcheggio contrassegnate da stalli di sosta contrapposti **ed anche a ridosso dei muri perimetrali di recinzione**. Tali impianti dovranno essere collocati in allineamento tra di loro almeno alla distanza di metri 3 l'uno dall'altro, calcolata tra gli angoli esterni della cornice espositiva. ~~In presenza di muri perimetrali di recinzione delle aree di parcheggio è possibile installare a ridosso degli stessi, in posizione parallela, unicamente impianto bifacciali, previa esame e valutazione degli uffici coinvolti nel procedimento con espositori monofacciali, nel rispetto delle distanze di cui al precedente capoverso. La pubblicità dovrà essere visibile solo dall'interno dell'area di parcheggio.~~

Art. 9 - Cartelli ed altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi di pubblica utilità per gli utenti della strada

[1] Lungo le strade e nelle aree adibite a parcheggio pubblico, possono essere installati cartelli pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi di pubblica utilità per gli utenti della strada, come definiti al comma 7, art. 47 del D.P.R. 495/92, nell'ambito dell'arredo urbano e stradale, limitatamente alle tipologie di seguito precisate:

- pensiline delle fermate dei mezzi di trasporto collettivo;
- orologi stradali;
- quadri topografici e carte toponomastiche;
- paline attesa bus;
- transenne parapetonali;
- cestini getta carta.

[2] La possibilità prevista al comma precedente, non può essere accordata:

- in corrispondenza o vicinanza di emergenze architettoniche e/o storiche e monumentali e nelle zone classificate dallo strumento urbanistico generale vigente "Classificato ambito Centro Storico come individuate dal PSC", comprese nel loro cono ottico di visibilità;
- l'Amministrazione comunale potrà concedere con proprio provvedimento l'autorizzazione alle installazioni pubblicitarie sulle panchine e sulle rastrelliere portabici.

[3] Resta inoltre esclusa la possibilità di utilizzare come sostegno di qualunque mezzo pubblicitario i pali degli impianti di illuminazione pubblica.

Art. 10 - Mezzi pubblicitari connessi alle attività sanitarie *ABROGATO*

Capo II – Condizioni di installazione – divieti e deroghe

Art. 11 – Installazioni vietate

[1] In via generale è vietata ogni installazione lungo le strade o in loro vista, di insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, o altre forme pubblicitarie sopra descritte, visibili dai veicoli in

transito sulle strade, che per forma, dimensioni, colori, disegno e ubicazione, possano determinare confusione con la segnaletica stradale, renderne difficile la comprensione, o ancora, ridurre la visibilità o l'efficacia, arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

[2] In ogni caso, detti impianti non devono costituire intralcio o impedimento, alla circolazione dei veicoli, alla mobilità delle persone invalide o con ridotta capacità motoria.

[3] E' altresì vietata l'installazione, la posa o l'esposizione di:

- a. cartelli e altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le forme pubblicitarie luminose che possono generare abbagliamento;
- b. qualunque tipo d'installazione pubblicitaria sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate diversa dalla prescritta segnaletica stradale dell'Ente proprietario della strada;
- c. qualunque segnale di preinsegna o tabella direzionale per qualsiasi attività d'impresa, sia singola che in gruppo, all'interno delle intersezioni stradali sia del tipo a rotatoria sia costituite da isole, con o senza arredo stradale, fatto salvo per la pubblicità sulle paline delle fermate per autobus di linea, la cui installazione deve avvenire in conformità alle disposizioni del presente Piano generale degli impianti pubblicitari e del Regolamento;
- d. ogni forma di pubblicità lungo e in vista dei tracciati stradali internazionali, delle autostrade, delle strade extraurbane principali (art. 2, c/2 del Codice della strada) e dei relativi accessi;
- e. di pubblicità relativa ai veicoli, sotto qualsiasi forma, che per contenuto, significato o finalità, sia in contrasto con le norme di comportamento prescritte dal Codice della strada;
- f. messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e di cigli stradali;
- g. segni orizzontali reclamistici su strade e aree ad uso pubblico e assimilate, se non riferite a pubbliche manifestazioni, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e non oltre le 24 ore successive al loro compimento, ristrette in ogni caso, al percorso delle manifestazioni pubbliche o sportive;
- h. striscioni che non siano promozionali di manifestazioni pubbliche e spettacoli. In tali occasioni, l'esposizione può essere eseguita al massimo sino al mese precedente la manifestazione o lo spettacolo, al periodo di svolgimento e non oltre le 24 ore successive alla sua conclusione. In ogni caso, tra gli striscioni deve intercorrere uno spazio di posa, di almeno 300 metri nelle strade esterne al centro storico e di 200 metri nelle strade interne classificate *ambito centro storico come individuate dal PSC*, eccetto le strade indicate nell'allegato A, del Piano generale degli impianti pubblicitari, dove è imposto il divieto assoluto;
- i. locandine, stendardi e bandiere, che non siano di promozione o propaganda per manifestazioni pubbliche e di spettacolo, o anche imprenditoriali (limitatamente queste ultime, al lancio di nuove proposte commerciali in spazi o aree esterne al centro storico, *classificato ambito Centro Storico come individuate dal PSC*. Tutte le esposizioni, conformi alle precitate disposizioni, sono però limitate al periodo di svolgimento della manifestazione, sino al mese precedente e non oltre le 24 ore successive al suo compimento;
- j. striscioni, locandine, stendardi, bandiere, a distanza inferiore a m. 50, dai cartelli e altri mezzi pubblicitari, anche lungo tracciati extraurbani di strade comunali, per i quali, è imposto un limite permanente di velocità non superiore a 50 Km. orari. Nelle strade interne al centro storico classificate *ambito Centro Storico come individuate dal PSC*, l'installazione di stendardi, locandine e bandiere è vietata;

- k. cartelli o altri mezzi pubblicitari, lungo le strade o in loro vista, se ubicati nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela ambientale (bellezze naturali o paesaggistiche), di tutela di edifici storici e monumentali o di luoghi di interesse storico o artistico, in particolare lungo le strade perimetrali esterne alla cinta delle Mura Estensi, salvo quanto previsto dal successivo art. 14;
- l. è comunque vietata l'affissione di manifesti al di fuori degli appositi supporti affissionali.

[4] E' vietata, inoltre, l'installazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari nei seguenti punti:

- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette, sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- in corrispondenza delle intersezioni stradali;
- lungo le curve, come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20 del Codice della Strada.
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, in terreni di qualsiasi natura e con pendenza superiore a 45°;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi indicati dalla relativa segnaletica;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento;
- sui pali di supporto degli impianti di pubblica illuminazione.

Art. 12 - Divieti sulle strade extraurbane comunali

[1] Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, sulle strade extraurbane comunali, nelle quali è imposto un limite permanente di velocità non superiore a km/h. 50, ai sensi dell'art. 51, commi 2 e 3 del vigente D.P.R. 495/92 e sue successive modifiche, può essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime di seguito precisate:

- a) metri 1,5 dalla carreggiata, in presenza di marciapiede;
- b) metri 3 dal limite della carreggiata, in assenza di marciapiede;
- c) 100 metri dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- d) 250 metri prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 metri prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 metri dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 metri dal punto di tangenza delle curve, come definite dall'art. 3 comma 1, punto 20 del C.d.S.;
- h) 250 metri prima delle intersezioni;
- i) 100 metri dopo le intersezioni;
- j) 200 metri dagli imbocchi delle gallerie e sottopassi.

[2] Le distanze precitate sono applicate secondo le singole direttrici di marcia, ~~eve il mezzo pubblicitario sia visibile da una sola corrente di marcia.~~

[3] L'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, lungo le strade o in vista delle stesse, ubicate fuori dell'abitato, è inoltre vietato:

- a) Sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue, eccetto quelle che hanno una larghezza superiore a metri quattro.
- b) In corrispondenza delle intersezioni.
- c) Lungo le curve come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20 del Codice della

strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza.

- d) Sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°.
- e) In corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati.
- f) Sui ponti e sottoponti non ferroviari.
- g) Sui cavalcavia stradali e loro rampe.
- h) Sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, fatto salvo per le transenne parapedonali nel rispetto dei limiti previsti dal Piano degli impianti pubblicitari e dal presente Regolamento.

Art. 13 - Divieti e distanze sulle strade interne ai centri abitati

[1] Oltre ai divieti e limiti indicati nei precedenti articoli, dentro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane comunali per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità inferiore o pari a 50 Km/h, si applicano i divieti e le distanze in tutti i punti indicati dall'art. 51 del D.P.R. n. 495/92, rispettivamente al comma 3 e al comma 4, del predetto Regolamento di esecuzione del C.d.S., e come stabilito all'art. 5 del Piano generale degli impianti pubblicitari, come di seguito precisato:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue, eccetto quelle che hanno una larghezza superiore a metri quattro;
- b) in corrispondenza delle intersezioni e in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- c) lungo le curve, come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20 del C.d.S. e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- f) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- g) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, fatto salvo per le transenne parapedonali, nel rispetto dei limiti previsti dal Piano generale degli impianti pubblicitari e del presente Regolamento;
- h) a distanza inferiore a 3,00 metri dal ciglio stradale o dalla carreggiata, con la cornice dell'espositore più vicina alla sede stradale, sulle strade urbane di scorrimento e sulle strade di quartiere, la distanza non può essere inferiore a 50 metri prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- i) a distanza inferiore a 3,00 metri dal ciglio stradale o dalla carreggiata con la cornice dell'espositore più vicina alla sede stradale, sulle strade locali, la distanza non può essere inferiore a 30 metri prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- j) a distanza inferiore a 3,00 metri dal ciglio stradale o dalla carreggiata con la cornice dell'espositore più vicina alla sede stradale, la distanza non può essere inferiore a 25 metri dagli altri cartelli e dai mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo, di prescrizione, e gli impianti semaforici e le intersezioni.
- k) nel caso in cui in corrispondenza del sito di progettata installazione

dell'impianto pubblicitario e lateralmente alla sede stradale siano presenti, a distanza inferiore a metri 3,00 dalla carreggiata, costruzioni fisse o recinzioni in muratura, è ammessa l'installazione parallelamente all'asse stradale degli impianti pubblicitari in aderenza alle costruzioni fisse o alle recinzioni in muratura.

- [2] All'interno dell'abitato, inoltre, è vietata l'installazione di:
- a) insegne e altri mezzi pubblicitari, su palina o a bandiera, quando il manufatto pubblicitario invade la carreggiata stradale;
 - b) insegne e impianti pubblicitari di qualunque tipo, sui parapetti di balconi, terrazze e cornici dei tetti, dentro le luci delle finestre, sulle facciate degli edifici adibiti esclusivamente ad uso residenziale, nelle arcate frontali e di testa dei portici, prospicienti la strada pubblica;
 - c) impianti pubblicitari, a messaggio variabile, con frequenza inferiore a 20" ~~30"~~, tra un messaggio esposto e l'altro;
 - d) insegne e altri manufatti luminosi per luce diretta o indiretta, la cui intensità luminosa sia superiore a 150 candele per mq.;
 - e) manufatti pubblicitari, indicati al precedente comma, a distanza inferiore a m. 3 dalla sede stradale, anche se collocati parallelamente all'asse longitudinale della strada, quando il tratto di strada interessato all'installazione non è rettilineo;
 - f) manufatti pubblicitari isolati e luminosi per luce propria o per luce indiretta, con esclusione delle insegne di esercizio, a distanza inferiore a mt. 50, dall'area di intersezione stradale o dal più vicino punto di incidenza con intersezione canalizzata o rotonda;
 - g) manufatti pubblicitari di qualunque specie, luminosi per luce propria o per luce indiretta, la cui intensità luminosa sia superiore a 150 candele per mq, o che per la superficie complessiva del manufatto, per il colore irradiato e per la collocazione scelta, ingeneri fenomeni di abbagliamento o distrazione dalla guida dei veicoli con conseguente pericolo per la circolazione stradale;
 - h) qualsiasi mezzo pubblicitario mobile, posato al suolo, con esclusione di manufatti privi di qualunque messaggio pubblicitario, collocati all'ingresso o entro le distese tavoli dei locali di somministrazione, indicanti menù e prezzi e delle *plance di cui all'art. 3*. La tipologia dovrà essere concordata con l'Amministrazione comunale e la domanda dovrà essere presentata dalle contrade o dalle associazioni di categoria, nell'ambito di un progetto unitario;
 - i) l'installazione o la prosecuzione d'uso di impianti che non contengano messaggi pubblicitari, debitamente autorizzati nei termini di tempo prescritti;
 - j) forme pubblicitarie itineranti, intendendosi come tali, l'uso di cartelli o altri mezzi pubblicitari diversi dalle preinsegne, corredati da frecce di orientamento e d'indicazione, collocate in più punti stradali, tanto da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività, superando in tal modo le preclusioni di cui al successivo art. 19 e quelle indicate dall'art. 47, comma 2 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.;

è inoltre vietato :

-effettuare pubblicità con il lancio di volantini da mezzi aerei o da veicoli stradali in genere;

-a norma dell'art. 15 del Codice della Strada, comma 1, lettera c), ~~non si possono~~ collocare impianti pubblicitari all'interno dei fossi. Ogni titolare dell'autorizzazione è obbligato a provvedere oltre alla manutenzione dell'impianto anche a garantire la sicurezza dello stesso;

k) ~~in presenza di metanodotti, è vietata~~ l'installazione di impianti pubblicitari all'interno della fascia di rispetto ~~degli stessi~~ dei metanodotti, se sprovvisti del consenso scritto della società di distribuzione **della rete gas; SNAM RETE GAS**

- l) è vietata la collocazione lungo o in visibilità dei tracciati stradali di impianti pubblicitari posti in allineamento tra loro o con impianti di segnaletica stradale, salvo diversa valutazione **degli uffici coinvolti nel procedimento istruttorio della Conferenza intercomunale dei servizi.**

[3] Per le distanze dal limite della carreggiata e in assenza di passaggi pedonali, marciapiedi e piste ciclo-pedonali, ~~sono imposti i seguenti limiti~~ **occorre fare riferimento all'art. 8, comma 2[^], nonché ai limiti previsti dalle schede distributive del vigente PGI.**

- a) ~~metri 1,50 quando il manufatto pubblicitario (cartello, insegna pubblicitaria e di esercizio, altri mezzi pubblicitari), è progettato con il quadro espositivo, per l'installazione parallela alla carreggiata, con altezza della cornice inferiore dello stesso, non minore di 3,00 metri dal suolo stradale di riferimento;~~
- b) ~~metri 3 quando il manufatto pubblicitario indicato al precedente epv., è progettato per l'installazione non parallela alla carreggiata, con altezza della cornice inferiore dello stesso, non minore di 3,00 metri dal suolo stradale di riferimento;~~
- c) ~~metri 3 quando il manufatto pubblicitario precedentemente indicato, è progettato per l'installazione con altezza della cornice inferiore dello stesso, maggiore di metri 1,50 rispetto al suolo stradale di riferimento.~~

[4] Per suolo stradale di riferimento, s'intende la strada in visibilità della quale o verso la quale, il messaggio pubblicitario è diretto prevalentemente o, è più visibile rispetto ad altre strade limitrofe.

[5] I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, non devono, in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali, entro lo spazio di avvistamento indicato dall'art. 79 del D.P.R. n. 495/92, in relazione alla tipologia e classificazione delle strade.

[6] Sui cartelli pubblicitari stradali è vietata ogni rappresentazione grafica utilizzata per la segnaletica stradale prevista dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada – D.Lgs. 495/92.

Art. 14 - Divieti e limitazioni per le zone protette e gli ambiti di tutela paesaggistica

[1] In conformità alle norme contenute nell'art. 153 del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, denominato "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nell'ambito ed in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'art.134 del medesimo Decreto - per quanto di interesse nell'ambito del territorio comunale di Ferrara - è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari, se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla Regione.

[2] Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel precitato art.153, comma 1 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i., previo parere favorevole della amministrazione individuata dalla Regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggette a tutela.

[3] In ottemperanza alla finalità esplicitate dall'art. 135, comma 3, del precitato "Codice dei beni culturali e del paesaggio", laddove prevede che i piani paesistici definiscano specifiche prescrizioni e previsioni ordinate - tra le altre cose - al mantenimento delle

caratteristiche degli elementi costitutivi e della morfologie dei beni sottoposti a tutela, alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici e alla individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, tenuto conto della particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole, sono individuati ambiti in cui l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari stradali è vietata o comunque subordinata a particolari limiti quantitativi.

[4] Nelle zone d'interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, *classificate ambito Centro Storico come individuate dal PSC* e sugli edifici protetti dalla normativa di tutela storica od artistica, è vietata l'installazione o la collocazione di:

- a) insegne pubblicitarie e d'esercizio, a bandiera orizzontale o verticale, luminose per luce propria o indiretta, collocate sugli edifici prospettanti la pubblica via oppure, installate con supporto a palina, prospettante direttamente sulla pubblica via da aree private, ad esclusione di quelle relative a posti di pronto soccorso, ospedali e farmacie *anche veterinarie e parafarmacie*, alberghi, attività ricettive in genere, posti telefonici pubblici, rivendite di tabacchi e uffici postali;
- b) bacheche, vetrinette e simili, eccetto le deroghe indicate all'art. 15 e quelle previste per determinate tipologie di impianti pubblicitari di servizio abbinati a servizi di pubblica utilità;
- c) l'installazione di sorgenti luminose dirette o indirette, applicate alle fattispecie di cui al comma b), come forma di richiamo pubblicitario, relativo ad una singola attività o ad una pluralità d'impres e prodotti, quando la strada è dotata dell'illuminazione pubblica;
- d) cartelli e insegne sui tetti, terrazzi, balconi, finestre e facciate degli edifici;
- e) stendardi, locandine e bandiere, eccetto le deroghe previste all'art. 15;
- f) segni orizzontali reclamistici;
- g) cartelli e impianti di pubblicità e propaganda, del tipo con messaggio variabile, anche seprovvvisori.
- h) L'installazione di sistemi mobili di informazione privata o pubblicitari, posati direttamente al suolo, attraverso supporti del tipo con cavalletto o trespolo e altri mezzi similari;
- i) insegne di esercizio, è consentita solo all'interno del vano compreso tra gli stipiti verticali e l'architrave della vetrina o ingresso all'attività esercitata, non sporgente dal filo esterno della muratura perimetrale. L'installazione sopra l'architrave, può avvenire unicamente quando l'altezza della porta d'ingresso, non consenta l'applicazione dell'insegna rispettando con la parte inferiore della stessa un'altezza da terra di almeno 2,50 metri. In tali casi, l'insegna di esercizio dovrà essere coordinata secondo le prescrizioni dell'"Abaco delle insegne" e non potrà sporgere oltre il limite di 15 cm, rispetto alla parete d'inserimento. La superficie massima consentita di tali insegne è di 4 metri quadrati. Nelle insegne di esercizio il pannello dovrà essere di finitura opaca (colore congruente con il tipo di fabbricato e con il contesto in cui si colloca), e le lettere che compongono il nome dell'attività potranno essere retroilluminate. Nell'insegna non dovranno essere presenti immagini o disegni dei prodotti commercializzati. Saranno eventualmente autorizzati i marchi delle aziende (vedi elaborato grafico Fig.1). In alternativa alla retroilluminazione, si potrà posizionare una fonte luminosa (luci a led di colore caldo) nella parte alta dell'insegna con uno spessore massimo tra i 2 e i 5 cm. (vedi elaborato grafico Fig.2). Saranno autorizzate insegne di esercizio solamente per attività con almeno un affaccio vetrina al piano terra, in caso contrario verrà autorizzata solamente una targa di esercizio.
- j) transenne parapetonali.

[5] Le insegne di esercizio a bandiera, consentite agli esercizi alberghieri, dovranno

essere esclusivamente a bandiera orizzontale e dovranno essere realizzate con strutture particolari per forma e materiali, di 120 cm. x 80 cm. comprensive dei supporti, nelle quali dovranno essere inserite la denominazione ed il logo dell'attività, le stelle che individuano la categoria di appartenenza

[6] La posizione dell'insegna dovrà essere inserita nel contesto dell'edificio, tenendo conto dei limiti proprietari dell'albergo, della posizione dell'ingresso, delle finestre sovrastanti l'eventuale posizionamento dell'insegna, in modo da non pregiudicarne la libera visuale.

[7] Tale insegna potrà essere luminosa solo per luce indiretta, aggregando un apposito corpo illuminante, la cui intensità luminosa non potrà superare i 150 watt complessivi e l'orientamento del quale, non dovrà in ogni caso essere fonte di abbagliamento per gli utenti della strada.

[8] L'installazione delle insegne con caratteri scatolari, è consentita solo se il pannello di supporto è privo d'illuminazione propria o indiretta; l'illuminazione dovrà avvenire unicamente entro i caratteri e simboli scatolari dell'insegna di esercizio.

[8bis] Per gli esercizi commerciali, saranno ammesse insegne a bandiera orizzontale di 90 cm. x 50 cm. (non retroilluminate) che potranno essere eventualmente illuminate esclusivamente da apparecchiature integrate nella parte esterna superiore della struttura (no faretti) (vedi elaborato grafico Fig.3). I colori dovranno armonizzarsi con quelli del fabbricato. Ambiti consentiti:

- 1) Porticati (escluso: Porticato del Duomo, Porticato di Piazza Ariostea; Porticato S. Stefano, Porticato S. Romano).
- 2) Strade con larghezza inferiore a mt. 5 e con particolari problematiche di visibilità.

[9] Per quanto non previsto dal presente articolo si fa espresso riferimento all'art. 16. comma 6 del presente Regolamento.

Art. 15 - Esclusioni e deroghe

[1] Gli impianti e mezzi pubblicitari installati su aree pubbliche o di uso pubblico adibite ad uso diverso dalla circolazione stradale e non visibili in alcun modo dalla strada, non sono soggetti alle limitazioni relative alle distanze.

[2] Gli impianti e mezzi pubblicitari installati su area privata e non visibili in nessun modo dalla strada aperta alla circolazione (art. 2, c/1 del C.d.S.), non sono soggetti alle norme del presente regolamento.

[3] I cartelli con messaggi "VENDESI" o "AFFITTASI", di dimensioni non superiori ad $\frac{1}{4}$ (un quarto) di metro quadrato, da collocare sugli immobili oggetto di proposta, non sono soggetti ad autorizzazione comunale, ~~in analogia all'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 507/93, che li esenta dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità.~~

[4] Sono rinnovabili le autorizzazioni afferenti i cartelli di formato cm 400 x cm 300 che, per ragioni strettamente legate alla sicurezza stradale o per altri oggettivi e dichiarati impedimenti, esaminati e verificati dall'ufficio competente, non possono essere adeguati alle disposizioni del vigente Piano Generale degli Impianti. Per tale tipologia di cartelli non sono ammesse nuove installazioni .

[5] E' consentita la pubblicità a mano, svolta nel rispetto del divieto di spargere a terra e sul suolo pubblico, il materiale pubblicitario.

[6] Nei casi di particolare interesse pubblico generale, o di ordine tecnico, l'amministrazione comunale, per periodi limitati, può autorizzare all'interno del centro storico e dei centri abitati, forme di richiamo pubblicitario (striscione, locandina, stando, bandiera), collegate a servizi pubblici e turistici, o per manifestazioni pubbliche, per esposizioni in musei, mostre, ecc.

Possono essere autorizzati, per le motivazioni che precedono, anche cartelli di piccole dimensioni di cm. 70 x 100 cm, per iniziative di carattere temporaneo e riferite a manifestazioni culturali e sportive aperte al pubblico, d'iniziativa delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei loro Consorzi, altri Enti pubblici e religiosi, Associazioni ricreative e sportive, Partiti politici e Organizzazioni Sindacali.

[7] Per le attività di teatri e musei, statali, provinciali e comunali e per le mostre che si svolgono all'interno di gallerie d'arte presenti nel territorio cittadino, possono essere consentite, installazioni di strutture bifacciali e/o vetrinette, posate a terra, opportunamente trattenute al suolo da apposita e adeguata zavorra, racchiusa con elementi estetici che s'inseriscano, unitamente alla struttura pubblicitaria, nel contesto dell'ambiente circostante.

[8] Per le attività di natura istituzionale le tipologie di cui al comma 6) possono contenere oltre all'informazione sull'evento anche il messaggio promozionale;

[9] Sono ammissibili le istanze di utilizzo di mezzi pubblicitari ai fini di interesse pubblico anche nel centro storico e nell'ambito delle zone soggette a tutela monumentale, in questi casi saranno sottoposte a specifica valutazione ~~e la decisione sarà demandata~~ **degli uffici coinvolti nel procedimento istruttorio.** ~~alla Conferenza intercomunale dei servizi, di cui al successivo art. 36.~~

TITOLO III - CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE FORME PUBBLICITARIE

Art. 16 - Cartelli

[1] Sono riferiti alla tipologia tutti i cartelli pubblicitari finalizzati alla diffusione di messaggi propagandistici, compresi quelli destinati alle affissioni pubbliche o alle affissioni dirette, concesse ai privati.

[2] ~~Rientrano in questa tipologia, anche i cartelli con messaggio prevalentemente commerciale che non comportano l'affissione o l'applicazione di manifesti o nei quali la rotazione del messaggio inserito avviene con cadenza minima trimestrale.~~

[3] Gli impianti indicati al comma 1, possono essere utilizzati in entrambe le facciate.

[4] Debbono essere installati in luoghi diversi dalla sede o pertinenza accessoria dell'attività imprenditoriale pubblicizzata.

[5] I cartelli, in genere, dovranno essere installati lungo le strade o in loro visibilità, preferibilmente inserite in aree e zone specificamente indicate come artigianali, commerciali, industriali, direzionali, delle quali dovranno essere precisati i relativi perimetri o confini, con esclusione delle zone agricole e del territorio extraurbano.

[6] All'interno delle zone di interesse storico, artistico, culturale, ambientale e paesaggistico, di norma sono vietate le installazioni di mezzi pubblicitari di ogni tipo, salvo quelli che per determinate caratteristiche di tipologia, pubblica utilità, ecc.,

20

possono essere autorizzati, previo parere favorevole acquisito nel rispetto dei modi e dei termini di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i. In particolare, ~~per le fattispecie tipo “cartelli pubblicitari stradali di tipo permanente, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:~~

- ~~a) avere le dimensioni e l'orientamento di tipologia 1, previste per gli impianti oggetto di Corridoio Omogeneo, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 e dall'art. 11 del Vigente PGI;~~
- ~~b) se installati in visibilità della Via della Canapa, lato dx, direzione centro città, dovranno essere posizionati verticalmente ed avere le dimensioni di cm. 150x200;~~
- ~~c) sul lato sinistro ~~sx~~, della ~~medesima~~ Via della Canapa, direzione centro città, ~~invece~~, è fatto divieto assoluto di collocazione di cartelli pubblicitari stradali in quanto l'area è perimetro del Centro Storico. ~~così come individuato dal Piano Strutturale Comunale (P.S.C.).~~~~

Sono fatte salve le deroghe previste per determinate tipologie di impianti pubblicitari di servizio abbinati a servizi di pubblica utilità e impianti temporanei installati presso cantieri edili.

Art. 17 - Targhe di esercizio e pubblicitarie

[1] La forma pubblicitaria trattata può essere installata a lato dell'attività professionale pubblicizzata, o in alternativa, quando le condizioni della parete muraria e lo spazio disponibile non lo consentono, sulla porta d'ingresso.

[2] Le dimensioni delle targhe non possono eccedere i cm 30 di altezza x 40 di larghezza. Se collocate su immobili situati dentro il Centro Storico (come delimitato dal PSC), il materiale di composizione dovrà essere: in marmo (“Biancone” o simile), o altri materiali di colore ottone, argento o trasparente (vedi elaborato grafico Fig.4).

[3] La installazione delle targhe *in Centro Storico* è alternativa all'insegna di esercizio.

[4] In tutti i casi, ove sia rappresentata l'esigenza di più targhe, queste dovranno essere uguali, per dimensione e materiali di composizione, mentre la loro applicazione sulla parete dovrà essere compresa, nei casi di portoni con architravi rettilinei, tra il limite massimo di cm 230 e quello minimo da terra di cm 130, con sviluppo verticale e orizzontale di massimo n.9 targhe.

Saranno preferite soluzioni che contemplano l'espositore multiplo all'interno del quale saranno poi posizionate le singole targhe (vedi elaborato grafico Fig.5).

Nei casi di portoni con elemento superiore ad arco, l'allineamento superiore delle targhe dovrà preferibilmente non superare la base dell'imposta dell'arco (vedi elaborato grafico Fig.6).

[5] Sulle targhe dovrà essere inserita una piccola etichetta rigida di identificazione che con caratteri grafici non inferiori a cm. 0,50 dovrà contenere il numero dell'autorizzazione e la data del rilascio della stessa.

Art. 18 - Insegne

[1] Insegna di esercizio: sono individuate, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 3 e 4 del Regolamento, secondo la loro effettiva posizione d'installazione, le seguenti specie:

- Bandiera orizzontale: quando l'insegna si protende in aggetto da una costruzione, con lo sviluppo grafico della stessa, orizzontale rispetto al piano stradale.
- Bandiera Verticale: quando l'insegna si protende in aggetto da una costruzione, con sviluppo grafico della stessa, verticale rispetto al piano stradale.
- Frontale: quando l'insegna con ogni sua parte grafica, è installata in aderenza

alla facciata di un fabbricato, o all'interno della cornice del vano di apertura delle vetrine commerciali.

- Su palina: quando collocata su un supporto del tipo palo isolato o su più pali di sostegno, in elevazione dal terreno.
- Decor: quando l'insegna è realizzata con tecniche pittoriche direttamente sul muro, oppure su apposita tabella.
- Su tetto o pensilina in edifici destinati ad attività imprenditoriali.
- A terra, quando è installata all'interno dell'area di proprietà, in elevazione dal terreno dove ha sede l'attività imprenditoriale pubblicizzata.

[2] Le insegne d'esercizio, nel rispetto delle prescrizioni e divieti dettati dal presente regolamento, dovranno essere installate secondo le seguenti modalità:

- a. Le insegne d'esercizio a bandiera, aggettanti sopra percorsi pedonali, ciclabili o veicolari, devono rispettare con la parte inferiore del manufatto espositivo, le seguenti distanze minime dal suolo:
 - se realizzate su marciapiede e pista ciclabile: cm. 300.
 - Se poste sopra la carreggiata stradale: cm. 430.
 - la distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio, non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in ogni caso, il valore assoluto dell'oggetto non può superare cm. 150.
- b. Le insegne di esercizio frontali, devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave della vetrina di esposizione, o d'ingresso all'attività esercitata. Possono essere installate immediatamente sopra l'architrave, in aderenza alla parete del fabbricato, solo quando le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta d'ingresso non consentono l'installazione. In tale caso, l'insegna dovrà essere allineata e compresa con la proiezione verticale degli stipiti laterali della vetrina, o della porta d'ingresso dell'attività esercitata e la sua sporgenza rispetto al muro, non potrà superare i cm. 15.
- c. Negli edifici destinati esclusivamente o parzialmente a funzioni direzionali e commerciali, possono essere installate insegne con marchi d'impresa, anche sulle facciate, nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dagli art. 5 e 6 del regolamento, per le singole tipologie.
- d. Negli edifici destinati esclusivamente a funzioni industriali, commerciali e artigianali, possono essere installate insegne con marchi d'impresa, sulle facciate, sulle pensiline e sul tetto, nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dall'art. 6 del regolamento per le singole tipologie.

[3] Insegna pubblicitaria: viene così definita ogni altra forma di insegna tra quelle indicate agli articoli 3 e 4 del regolamento, che non sia d'esercizio. Le insegne pubblicitarie, nei limiti dimensionali previsti dal regolamento, installate su area pubblica o ad uso pubblico e montate su apposito supporto isolato, non possono superare con il bordo superiore, l'altezza di 8 metri dal suolo, mentre se realizzate su apposito supporto isolato ed installate su area privata, non possono superare con il bordo superiore, l'altezza di 16 metri dal suolo.

Art. 19 - Preinsegne

[1] Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto mono o bifacciale e bidimensionale, utilizzata su una o entrambe le facciate, supportata da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce diretta, né per luce indiretta.

[2] Le preinsegne, realizzate in apposite tabelle metalliche, devono corrispondere al progetto tecnico di produzione e installazione secondo le seguenti disposizioni:

- all'interno del centro urbano del capoluogo, classificato ambito Centro Storico come individuato dal PSC, si rinvia a quanto stabilito dalle norme previste dal Progetto e realizzazione del sistema di segnaletica di orientamento pedonale-turistico per il centro storico;
- all'esterno del centro urbano precitato e in ogni altro luogo consentito dalla normativa e soggetto a regolamentazione comunale devono essere realizzate ed installate, come da allegato A). Le dimensioni si stabiliscono in cm 125 x 25.

[3] Le tabelle di preinsegna possono essere installate, in conformità al dettato normativo e nell'ambito della regolamentazione comunale, solo se l'attività segnalata è regolarmente insediata.

[4] Le preinsegne, nei formati regolari ed entro i limiti dimensionali come indicato al precedente comma 2), possono essere installate e/o esposte solo se l'azienda, l'ente o l'attività segnalata risulta destinazione di un consistente traffico veicolare o richiede, per la sua particolare ubicazione, idonee indicazioni di direzione, fermo restando che le preinsegne non possono essere collocate ad una distanza superiore a km. 2 (due) rispetto alla sede dell'attività segnalata.

[4bis] Per le attività di tipo agrituristico, considerata la loro particolare ubicazione, è consentita la collocazione degli impianti di preinsegna in deroga alla distanza di km. 2 (due) rispetto alla sede dell'attività, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e delle norme previste dal Codice della Strada.

[5] Il posizionamento delle preinsegne può essere autorizzato, in deroga alle prescrizioni previste all'art. 13), nei seguenti casi:

- alla distanza dalla carreggiata che potrà essere pari o superiore a m. 2 (due) fra il margine della carreggiata stessa e l'angolo più vicino della preinsegna da installare;
- alla distanza di mt. 1,50 rispetto al lato interno della pista ciclopedonale e l'angolo più vicino della preinsegna da installare;
- alla distanza di mt. 0,50 rispetto al lato più interno del marciapiede e l'angolo più vicino della preinsegna da installare.

E' comunque fatto divieto di collocare impianti pubblicitari sui marciapiedi.

[6] Ogni attività segnalata, potrà essere indicata unicamente su una sola tabella nello stesso luogo d'installazione, anche se l'impianto è composto da più tabelle di preinsegna. E' consentito l'inserimento di due tabelle simmetricamente opposte se l'impianto di preinsegna è bifacciale.

[7] E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno dell'impianto di preinsegna mono o bifacciale, fino a un numero massimo di **6(sei)** ~~8(otto)~~ tabelle, per lato, in colonna verticale.

[8] L'installazione di ogni singola tabella dovrà essere curata dal richiedente sotto la sua responsabilità, nell'osservanza delle prescrizioni dettate nell'autorizzazione e di L'installazione di ogni singola preinsegna, su impianti di tabelle preesistenti, è soggetta alla dichiarazione di responsabilità per l'intero impianto e degli oneri di manutenzione e stabilità conseguenti, oltre agli obblighi regolamentari previsti. Tale dichiarazione di responsabilità per l'intero impianto installato, dovrà essere allegata alla domanda di nuova installazione.

- [9] Il titolare dell'autorizzazione relativa all'impianto di preinsegna:
- non ha diritto di privativa sull'impianto realizzato su suolo pubblico o di uso pubblico;
 - gli compete la titolarità dell'assicurazione e la responsabilità della manutenzione;
 - gli è concessa la possibilità di utilizzare il 50 per cento delle tabelle ammesse nell'impianto, secondo le prescrizioni indicate al comma 2) del presente articolo, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni.

[10] Le attività imprenditoriali ubicate all'interno di aree o zone individuate come industriali, artigianali, commerciali, di cui all'art. 134, commi 1/b e 5 del D.P.R. n. 495/92, fruivano all'esterno di dette aree o zone, del segnale di zona (Fig. II. 296 con simboli e grafica specifica allegati al D.P.R. n. 495/92), che individua tali zone e aree di attività concentrate, segnale che dovrà essere posto non oltre il limite di km. 2. In abbinamento a tale segnale di zona potranno essere inserite le indicazioni delle singole attività interne alle aree o zone più sopra considerate, nel rispetto e secondo le prescrizioni del presente regolamento. Tale manufatto sarà oggetto del provvedimento autorizzatorio.

[11] Le attività di tipo artigianale, di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande, situate all'interno del centro storico, potranno essere segnalate adottando una tipologia sostitutiva delle preinsegne, secondo le prescrizioni definite nel Progetto e realizzazione del sistema di segnaletica di orientamento pedonale-turistico per il centro storico, nella misura massima di n. 1 (una) per ciascuna attività indicata e di n. 4 per ogni impianto e non configurabili come insegne, sentito il parere di conformità della Conferenza dei servizi specifica.

[12] All'interno delle aree di tipo industriale, artigianale e commerciale è consentita la collocazione degli impianti di preinsegna in deroga alle norme relative alle distanze minime previste dal Codice della Strada, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

[13] Nelle strade interne alle aree e zone indicate al comma 12), è consentita l'installazione di tabelle di preinsegna, in gruppi unitari di non oltre **6 (sei) ~~8 (otto)~~**, per colonna verticale, nelle misure di cm. 125 x cm 25 ciascuna, con le tabelle più vicine alla quota del suolo stradale, posizionate a distanza non inferiore a cm. 150 dal suolo medesimo, se tale posizione risulta esterna alla sede stradale e non siano ravvisabili problemi di visibilità sopra indicati.

[14] Le preinsegne aziendali installate su impianti di più tabelle, anche fuori dalle predette "aree o zone di attività concentrate", quando consentito dall'attività svolta e dalla consistenza del traffico veicolare da loro attivato, dovranno essere posizionate e raggruppate in colonna verticale secondo le rispettive direzioni in modo da facilitare la percezione delle direzioni da seguire per la destinazione finale, limitando così motivi di pericolo alla circolazione stradale.

[15] La collocazione delle tabelle di preinsegna, regolari per forma, dimensione e colore, su impianti di più tabelle, deve essere organizzata secondo l'ordine di seguito indicato, conforme al combinato disposto dell'art. 134, comma 1) e 128, comma 8), del D.P.R. n. 495/92: in alto e superiormente a tutte le tabelle regolamentari che indicano con la rispettiva freccia direzionale di proseguire "diritto"; immediatamente sottostanti tutte quelle che indicano di svoltare a sinistra e, sottostanti a queste ultime, tutte quelle che indicano di svoltare a destra.

[16] Il richiedente e l'installatore, sono responsabili del corretto inserimento delle Quando per la quantità delle segnalazioni o delle tabelle non è possibile la collocazione entro un unico gruppo in colonna verticale, dovrà essere organizzato un analogo gruppo, disposto lateralmente o anteriormente a quello esistente, anche in deroga alla distanza prevista dalle norme, a condizione che l'impianto aggiunto rispetti le condizioni indicate al comma 15) del presente articolo.

[17] E' vietata l'installazione di tabelle nel formato di preinsegna (come indicato dall'art. 48, comma 3, del D.P.R. n. 495/92), sia come collocazione singola che inserita entro un gruppo di altre tabelle direzionali o preinsegne, prive degli elementi oggettivi di supporto per tale tipologia di mezzi pubblicitari o senza la grafica identificativa dell'attività presegnata, nell'ambito dei limiti spaziali previsti e verso la quale si intende indirizzare la relativa utenza (es.: spazio disponibile + n° telefonico e/o dal nome ditta installatrice).

[18] E' vietato:

- sostituire il messaggio pubblicitario di qualunque tipo, esposto su una tabella di preinsegna, senza avere ottenuto la relativa autorizzazione;
- posizionare sugli impianti di preinsegna relativi ad attività industriali, artigianali e commerciali, altre tipologie di preinsegne o segnali direzionali;
- installare forme pubblicitarie itineranti, graficamente inserite su impianti simili alle preinsegne.

[19] Le attività di esercizio alberghiero sono segnalate in conformità del vigente art. 134, commi 1), 2), 9), 10) e 11), del D.P.R. 495/1992, provvedendo con apposito e separato piano soggetto ad aggiornamento, ogni volta che siano modificati gli itinerari direzionali in conseguenza di modifiche alla viabilità, ovvero nel numero di esercizi rappresentati nei segnali direzionali.

~~[20] Gli impianti di preinsegna esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere adeguati nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione comunale.~~

[21] Il titolare di autorizzazione di impianto di preinsegna dovrà applicare saldamente alla struttura una targhetta ~~metallica~~ secondo le prescrizioni indicate al successivo art. 43, commi 1) e 2). Lo stesso obbligo è previsto anche per le tabelle di preinsegna sia per il titolare dell'autorizzazione sia per le "ditte terze" aziende installatrici di tabelle sullo stesso impianto.

[22] Il titolare dell'autorizzazione dell'impianto di preinsegna è obbligato ad installare l'impianto stesso o le tabelle di preinsegna entro 150 giorni, in luogo di 90 gg, in deroga a quanto previsto solo al primo punto del successivo art. 42 del presente Regolamento. Gli obblighi indicati nei successivi punti elencati nell'art. 42 del presente Regolamento si applicano anche alle tipologie delle preinsegne.

[23] Chiunque subentra nell'attività d'esercizio di un impianto di preinsegne o di tabella unita all'impianto stesso, deve presentare domanda secondo le prescrizioni indicate all'art. 34.

[24] E' causa di decadenza dell'autorizzazioni l'inosservanza dell'art. 44.

[25] L'Amministrazione effettua la vigilanza , a mezzo della Polizia Municipale e dei propri incaricati, secondo quanto disposto all'art. 45.

[26] L'installazione di impianti di preinsegna o di tabelle di preinsegna senza autorizzazione, comporta l'applicazione delle norme indicate all'art. 46.

Art. 20 - Sorgenti Luminose

[1] Gli impianti elettrici attinenti alla pubblicità stradale indicata in questo articolo, dovranno essere progettati, realizzati ed installati, nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza.

[2] Le sorgenti luminose di qualunque specie, dovranno rispettare valori di emissione luminosa inferiori a 100 candele per mq. In ogni caso, l'installazione dovrà essere realizzata in modo da non abbagliare gli utenti della strada.

Art. 21 - Striscioni, locandine, standardi, bandiere

[1] L'esposizione in area pubblica o di uso pubblico di striscioni, locandine, standardi e bandiere, riportanti una qualsiasi scritta pubblicitaria, è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo pubblicizzato o promosso, sino al mese precedente e non oltre le ore 24 del giorno successivo alla conclusione della manifestazione.

[2] Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione, accompagnato eventualmente dal simbolo o marchio, emblema dell'ente, associazione, ditta o sponsor promotore.

[3] La collocazione dei mezzi pubblicitari indicati in questo articolo, non è soggetta ai limiti di tempo precitati, quando l'installazione è prevista all'interno di aree private recintate ed a condizione che l'installazione anche se in area privata, non prospetti direttamente sulla strada pubblica.

[4] Le distanze che devono intercorrere dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari, diversi da quelli indicati in questo articolo ed esposti sulla pubblica via, sono indicate dalle norme del Piano generale degli impianti pubblicitari e dal precedente art. 12.

[5] Gli striscioni, dovranno essere installati, in modo da garantire in ogni caso la quota di mt. 5, con il bordo inferiore del manufatto più vicino alla sede stradale.

[6] Gli altri mezzi pubblicitari precitati, diversi dalle bandiere, ove aggettanti su tracciati stradali, dovranno essere mantenuti con il bordo inferiore, ad un'altezza minima di mt. 3 e l'installazione è riferita esclusivamente a percorsi pedonali e ciclabili, mentre se esposti su carreggiate stradali, l'altezza minima non potrà essere inferiore a mt. 5.

[7] L'applicazione delle bandiere, diverse dalle bandiere di cui al comma 3 dell'art 4 del presente regolamento, può avvenire solo all'interno di aree private debitamente recintate.

[8] Non è consentita l'installazione dei mezzi pubblicitari precitati, sugli alberi o sulle piante del patrimonio comunale, o sulle testate aeree di linee o condotte elettriche e telefoniche.

Art. 22 - Manifesti e impianti affissionali

[1] L'affissione dei manifesti, può avvenire unicamente sugli appositi impianti affissionali. E' pertanto vietata l'affissione diretta sui muri ed in ogni caso sugli impianti non autorizzati.

[2] Le caratteristiche tecniche degli impianti affissionali, il materiale da utilizzare e le modalità d'installazione dei predetti impianti, sono indicate dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Art. 23 - Segni orizzontali reclamistici

[1] La forma pubblicitaria di questo tipo è ammessa unicamente all'interno di aree circoscritte e private, anche se aperte all'uso pubblico, presso strutture imprenditoriali di qualunque genere.

[2] Sono ugualmente ammesse, anche all'esterno di dette aree, se poste lungo tracciati stradali inseriti sui percorsi di manifestazioni pubbliche e sportive, limitatamente al periodo di svolgimento del corteo o dell'effettuazione della manifestazione sportiva e non oltre le ore 24 del giorno successivo alla conclusione delle medesime manifestazioni.

[3] La collocazione non è consentita, nelle aree d'intersezione stradale, né sui tratti stradali interessati da iscrizioni topografiche e d'indicazione stradale di ogni tipo.

[4] La forma pubblicitaria in questione, deve essere realizzata con materiali rimovibili, ma ancorati saldamente alla pavimentazione stradale.

[5] La loro dimensione per singole lettere di composizione, deve consentire l'appoggio dei pneumatici in condizioni di sicura aderenza e conservazione delle traiettorie determinate dai conducenti dei veicoli.

Art. 24 - Bacheche

[1] La forma pubblicitaria di questo tipo, è ammessa nei limiti dimensionali di 120 cm. x 80 cm., oppure di 40 cm. x 120 cm. La struttura ed i materiali di composizione, devono avere cornici leggere, realizzate con profilati diversi dal colore giallo anodizzato o alluminio. L'eventuale emblema o simbolo di rappresentanza dell'Ente, dell'Associazione o del diverso soggetto tra quelli indicati all'art. 4 di questo regolamento, può essere applicato sulla parte esterna e superiore della cornice, con dimensioni massime di cm 20 x 20.

[2] Le bacheche, se poste in opera in aderenza a murature di confine con la strada pubblica e con i marciapiedi, dovranno avere una sporgenza massima di 10 cm dal filo verticale della muratura e l'altezza minima da terra non potrà essere inferiore a 1,00 metri. Se installate in altri luoghi tra quelli possibili previsti dalla normativa per gli impianti pubblicitari, l'installazione sarà soggetta alle distanze previste dalla normativa generale. L'altezza da terra con la parte più vicina al suolo dell'installazione, non potrà essere inferiore a mt. 1,50.

Art. 25 - Tende solari

[1] Appartengono a questa tipologia le tende con le seguenti caratteristiche strutturali:

- Estensibili: quando installate con apposite staffe di appoggio, alla parete murata dell'esercizio imprenditoriale da proteggere dall'irradiazione solare, che si dispiegano orizzontalmente con meccanismo a pantografo e si ripiegano nell'apposito contenitore a parete, con azionamento meccanico manuale o elettrico.
- Verticali: quando installate all'esterno della vetrina da proteggere, ma dentro il vano di apertura della medesima vetrina e il loro dispiegamento avviene solamente all'interno del predetto vano ed in senso verticale.
- Cupoletta: quando installate ad arco, con apposite staffe, alla parete murata dove si trova la vetrina o il vano da proteggere e la forma, è assunta nella fase di apertura azionata manualmente, per caduta della parte mobile vincolata alle due estremità verticali e laterali.
- Gazebo e Tunnel: Quando installate a copertura e protezione di distese di tavoli e sedie o di mostre all'aperto e non ancorate alla parete dell'esercizio imprenditoriale da proteggere. La tenda in questi casi dovrà essere convenientemente assicurata al suolo con apposite strutture di ritegno o di ancoraggio.

[1bis] Nel Centro Storico, le tende solari dovranno essere installate in allineamento con l'apertura del vano vetrina con tolleranza max di cm. 20 per lato (vedi elaborato grafico Fig.7).

In caso di attività con più vetrine (massimo n.3), sarà autorizzata una tenda unica solo nel caso in cui vi sia tra le aperture delle vetrine una dimensione massima di cm. 80 (vedi elaborato grafico Fig.8).

Le tende dovranno essere preferibilmente del tipo estendibile a tesata, di colori tinta unita (congruenti con il tipo di fabbricato e con il contesto in cui si colloca) e realizzate con tela non lucida.

[2] In tutti i casi, l'installazione delle tende dovrà essere fatta in modo da garantirne la sicurezza, per stabilità e inamovibilità, in caso di eventi atmosferici intensi.

[3] Le tende solari installate a protezioni delle vetrine di esercizi imprenditoriali in genere, oppure di distese di tavoli e sedie, o di mostre all'aperto, dovranno essere poste in opera in modo che l'altezza minima, dei drappi mobili e/o degli altri elementi strutturali di sostegno, non sia inferiore a 2,30 metri, ove la tenda sia protesa all'esterno dell'edificio di riferimento e sopra marciapiedi.

La parte terminale della tenda detta "Mantovana", dovrà essere non superiore a cm.20 e di forma lineare. Non dovranno essere presenti elementi di chiusura laterali, potrà essere inserita nella parte detta "Mantovana" la scritta di descrizione dell'attività. Non dovranno essere presenti immagini o disegni dei prodotti commercializzati.

[4] Quando la tenda è protesa sopra marciapiedi, confinanti con la carreggiata stradale, la copertura dovrà rimanere arretrata 30 cm, rispetto all'allineamento verticale del marciapiede o passaggio pedonale sottostante.

Nel caso che la tenda venga utilizzata a protezione di tavoli e sedie (distesa), la stessa potrà essere allungata fino ad una dimensione massima di mt. 3,5 garantendo un passaggio pedonale dal fabbricato di almeno mt.1 (vedi elaborato grafico Fig.9).

Tale soluzione dovrà essere realizzata solamente nelle strade pedonali o a ridotto traffico veicolare caratterizzate dall'assenza dei marciapiedi, quali: Via Mazzini, Via Garibaldi, Via Bersaglieri del Po, Via Canonica, Via Cortevicchia, Via Carlo Mayr.

[5] Sulle strutture di protezione, solare e meteorica, degli esercizi che dispongono di autorizzazioni stagionali temporanee o rinnovabili, per l'occupazione esterna alla propria attività con tavoli e sedie, o per l'esposizione di merci ed oggetti, è consentita

l'applicazione aggiuntiva della sola insegna di esercizio, sul tessuto della protezione; in questi casi, l'applicazione dell'insegna di esercizio può essere realizzata sul lato anteriore della tenda prospettante sulla strada, con divieto d'installazione sui lati della medesima tenda.

[6] Il divieto di cui al comma precedente, è riferito solamente alle tende protese su marciapiedi e tracciati stradali aperti alla circolazione di persone e veicoli in genere.

[7] Le tende possono essere installate su tracciati stradali privi di marciapiedi, la cui larghezza carrabile complessiva, sia inferiore a 4,00 metri a condizione che venga garantito il transito veicolare.

In presenza di portici, la protezione solare in questi casi può essere realizzata unicamente con drappi a discesa verticale.

Le tende solari fisse o mobili ai piani terra di corredo agli edifici, non dovranno impedire la circolazione. Saranno autorizzate per tutte le attività esclusa la residenza.

L'installazione della tenda non dovrà in nessun modo alterare le linee architettoniche dell'edificio su cui si colloca, in tutti i casi dovranno posizionarsi o a filo o al di sopra dell'apertura da proteggere/riparare.

[8] L'installazione delle tende solari, protese all'esterno dell'edificio di riferimento, non deve in alcun modo ostacolare, o impedire la visibilità piena delle tabelle di toponomastica stradale e la segnaletica stradale di ogni tipo. Le tende non possono essere installate in prossimità delle intersezioni stradali, quando la loro posizione possa rendere difficoltosa la viabilità, la visibilità e comprensione della segnaletica stradale, con conseguente pericolo per la circolazione stradale. Le tende non possono essere installate e protese all'esterno di edifici vincolati o tutelati dall'apposita normativa nazionale. In questi casi potranno essere consentite apposite tende coordinate sull'insieme dell'edificio, per struttura e fattezze, colori e per caratteristiche merceologiche, previo parere della Soprintendenza competente.

[9] Nelle arcate di accesso ai portici, le tende solari non possono essere installate, ove non sia rispettata un'altezza minima dalla pavimentazione del porticato, di 2,50 metri; in questi casi può essere consentita l'applicazione di tende con drappo a discesa verticale con esclusione di quelle protese all'esterno dell'edificio, estensibili o con forma di cupoletta. L'applicazione delle tende verticali è soggetta in ogni modo, all'uniformità dei tessuti, dei colori e della forma sull'intero corpo di fabbricato dove è richiesta l'installazione.

[10] Le tende debbono essere colorate con tinte uniformi con l'esclusione del colore rosso nelle sue diversificazioni cromatiche. Le sostituzioni delle tende per deterioramento o danneggiamento, può essere fatto solo nel rispetto dei colori autorizzati precedentemente e delle eventuali modifiche intervenute successivamente, sull'insieme delle tende esposte e relative all'edificio di riferimento o della strada d'inserimento.

Art. 26 - Vetrofanie

[1] L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti all'attività esercitata. Pertanto possono essere applicate sulle vetrine, ubicate al piano terra o nelle aperture poste al piano superiore solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra.

[2] L'uso di vetrofanie è consentita previa presentazione di formale domanda, documentata con gli appositi bozzetti delle vetrofanie da esporre. Se la richiesta è

conforme alle prescrizioni, sarà rilasciato semplice Nulla Osta al posto dell'autorizzazione prevista per le altre forme pubblicitarie.

[3] La diversa conformazione sarà considerata insegna pubblicitaria.

Art. 26 bis – Impianti pubblicitari di servizio

[1] Per impianti pubblicitari di servizio autorizzabili si intendono quelle tipologie di manufatti, abbinate ad un servizio di pubblica utilità definiti dal precedente art. 4, alla voce Paline attesa bus, pensiline, cestini getta carta, transenne parapetonali, strutture di ricovero/stazionamento carrelli poste al servizio dei centri commerciali, oltre agli orologi e fattispecie similari, specificatamente individuati dal presente Regolamento e/o dal Piano generale degli impianti pubblicitari. In particolare, si precisa che:

PALINE ATTESA BUS

Il punto di collocazione della palina coincide con quello individuato per la fermata bus dai soggetti competenti in materia di trasporto extraurbano.

L'installazione della palina deve rispettare le caratteristiche costruttive ed estetiche di cui all'art. 4 ~~comma 7~~, le caratteristiche generali di cui all'art. 5 nonché le limitazioni ed i divieti di cui all'art. ~~6~~ **9** del Piano *generale degli* impianti pubblicitari, in combinato disposto con gli artt. 5 ed 11 del vigente Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati. In particolare **occorre** : ~~A tale proposito si ricorda:~~

- 1) rispettare le comuni regole di sicurezza previste per l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario;
- 2) non ingenerare confusione con la segnaletica stradale;
- 3) non arrecare disturbo e/o difficoltà visiva agli utenti della strada;
- 4) non costituire ostacolo od impedimento alcuno alla circolazione anche di soggetti affetti da invalidità motoria.

Lo spazio pubblicitario utilizzato nei limiti delle dimensioni anzi descritte, deve rispettare le seguenti caratteristiche:

- a) essere collocato in modo tale che la base inferiore del quadro espositivo risulti ad una distanza dal suolo stradale non inferiore a cm. 2,20, in deroga all'art. 5 comma 5 del piano impianti pubblicitari;
- b) non essere luminoso, né per luce diretta che per luce riflessa;
- c) non essere, per almeno 1/5 della superficie di colore rosso, e/o comunque di una colorazione cromatica che possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale.

Per ogni singolo spazio pubblicitario utilizzato è dovuta, nei modi e termini previsti dal vigente regolamento del **canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**, ~~l'imposta sulla pubblicità~~ **il canone**.

TRANSENNE PARAPEDONALI

Tale tipologia di impianto di servizio deve rispettare le medesime caratteristiche, limitazioni e divieti indicati al comma precedente per le paline. In particolare, si ricordano:

- rispettare le comuni regole di sicurezza previste per l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario;
- non ingenerare confusione con la segnaletica stradale;
- non arrecare disturbo e/o difficoltà visiva agli utenti della strada;
- non costituire ostacolo od impedimento alcuno alla circolazione anche di soggetti affetti da invalidità motoria.

Lo spazio pubblicitario utilizzato nei limiti delle dimensioni anzi descritte, deve rispettare le seguenti caratteristiche:

- a) essere collocato verso l'interno, in modo da essere visibile solo dall'area destinata all'circolazione ciclo/pedonale;
- b) non essere luminoso, né per luce diretta che per luce riflessa;
- c) non essere, per almeno 1/5 della superficie di colore rosso, e/o comunque di una colorazione cromatica che possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale.
- Per ogni singolo spazio pubblicitario utilizzato è dovuto ~~o, nei modi e termini previsti dal vigente regolamento della pubblicità, l'imposta sulla pubblicità~~ **il canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria.**

TITOLO IV - ALTRE FORME DI PUBBLICITÀ

Art. 27 - Pubblicità fonica

[1] La pubblicità commerciale e di altro genere, svolta con impianti di amplificazione sonora situati su autoveicoli, è attuata previa autorizzazione del Comune.

[2] Nell'ambito del territorio comunale, ad esclusione della zona pedonalizzata e ZTL, la pubblicità commerciale fonica, con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, è consentita nelle seguenti fasce orarie dei giorni feriali:

- dal 1° Maggio al 31 Ottobre, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20.
- dal 1° Novembre al 30 Aprile, dalle ore 10 alle ore 13, dalle ore 16 alle ore 19.

[3] Per la pubblicità relativa alle manifestazioni pubbliche, possono essere concesse speciali autorizzazioni limitate alle fasce orarie predette o ad altre anche festive, eccettuate quelle serali e notturne dopo le ore 20, con indicato i luoghi o gli itinerari, quando tali manifestazioni siano di genere politico o sindacale, oppure di carattere culturale, sportivo o religioso.

[4] La pubblicità fonica è vietata:

- all'interno delle Aree Pedonali e delle Zone a Traffico Limitato;
- a meno di 200 metri dagli Ospedali e dalle strutture sanitarie private assimilate;
- a meno di 200 metri dai Cimiteri e dai luoghi di culto.

[5] Per quanto riguarda la pubblicità elettorale, si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge n. 130/1975. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco del Comune ed ove tale pubblicità riguardi più comuni contemporaneamente, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto.

[6] In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore ambientale, fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio 1° Marzo 1991.

Art. 28 - Pubblicità sui veicoli

[1] E' recepita integralmente la disciplina dagli articoli 23 e 54 del Codice della Strada e s.m.i., e dall'art. 57 del Regolamento di attuazione del C.d.S. (D.P.R. 495/92 e s.m.i.).

Sui velocipedi (biciclette, risciò e cargo bike) è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del C.d.S D.P.R.495/1992.

La possibilità di esporre pubblicità sui velocipedi è consentita solo alle seguenti condizioni:

la pubblicità e i mezzi di propaganda dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 23 del Nuovo C.d.S. e dall'art.47 all'art. 59 del relativo Regolamento di attuazione;

- il messaggio pubblicitario non deve superare le dimensioni di mt.1,00 x mt. 0,70;
- rispetto delle norme contenute negli artt. 50-182 del C.d.S. e art.377 del Regolamento di attuazione del C.d.S.;
- il veicolo deve essere tenuto in movimento, l'eventuale sosta non dovrà prolungarsi oltre i

30 minuti, dopo i quali il veicolo deve essere spostato di almeno mt. 500;

- la sosta non deve recare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale;
- la sosta non deve essere effettuata a meno di mt. 50 dalle intersezioni stradali e comunque non deve arrecare disturbo o creare confusione con la segnaletica stradale.
- la sosta non deve avvenire all'interno della ZTL o delle Aree Pedonali;
- la sosta può avvenire solo sulla carreggiata e parallelamente all'asse stradale, salvo nelle rastrelliere presenti.

Per i riscio e cargo bike a noleggio con conducente la sosta deve avvenire all'interno delle aree appositamente individuate.

[2] La possibilità di esporre pubblicità sugli autoveicoli è vincolata alla circolazione dinamica dei medesimi sulle strade di uso pubblico ed in ogni caso secondo le prescrizioni dettate dal Regolamento del C.d.S. e dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di Canone Patrimoniale Unico (art. 1 comma 816 e seguenti L. 160/2019 e s.m.i.).

[3] La possibilità di effettuare la pubblicità sugli autoveicoli in forma statica è consentita ai quadricicli a motore individuati alla lettera h, comma 1, dell'art. 53 e ai veicoli speciali, così come definiti dall'art. 54 del C.d.S. e dall'art. 203 del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/92 e s.m.i.), e solo nel caso in cui tali automezzi ad uso specifico pubblicitario rispettino le seguenti condizioni:

- siano noleggiati, ai sensi del D.P.R. n. 481/2001, senza conducente;
- siano semoventi;
- siano provvisti di carrozzeria apposita che non consenta altri usi se non quelli pubblicitari;
- che la pubblicità sia installata su supporti di superficie non superiore a mq. 6 per ogni fiancata laterale;
- che le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- che la pubblicità sia esclusivamente relativa al soggetto che ha noleggiato l'autoveicolo, realizzando quindi la tipologia pubblicitaria per conto proprio;
- che prima di effettuare la pubblicità in forma statica, la ditta pubblicizzata richieda regolare autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi;
- che l'autoveicolo sia parcheggiato esclusivamente nelle seguenti vie: Via Bologna angolo Via Passega (piazzale pubblico), Via Bologna (cc.nn. 272 – 278/b, controviale nel tratto tra Via della Spiga e Via Gandini), Via Canapa (nel controviale in uscita), Via Carli (nei tratti di collegamento con la pista ciclabile), Via Eridano (parcheggio privato ad uso pubblico- ex Zanolini), Via Ferraresi angolo Via Veneziani, Viale Krasnodar (parcheggio privato uso pubblico – Centro commerciale Conad), Via del Marengo (zona centro commerciale Pontelagoscuro), Via Modena (parcheggio centro commerciale, Via Mulinetto angolo Via Argine Ducale (controviale chiuso), Via Pomposa (parcheggio privato ad uso pubblico – Interspar), Via Silvan (strada privata ad uso pubblico);
- che gli autoveicoli parcheggiati e regolarmente autorizzati non siano in numero superiore a 2 (due) per ogni area prevista. Per il principio della rotazione e della temporaneità dell'utilizzo delle aree di sosta consentite, il limite di 2 (due) veicoli per area di sosta, pur adeguato alle necessità, a tutela dell'utilizzo più equilibrato di tali aree, stabilisce che in presenza di più domande non ne possano essere autorizzate più di una per impresa;
- che sia comunicata la pubblicità e/o l'occupazione del suolo, prima di parcheggiare l'autoveicolo, con contestuale pagamento del canone patrimoniale, laddove dovuto.

[4] La mancanza anche di una sola delle condizioni indicate al comma 3) comporta l'applicazione dell'art. 23 del C.d. S. e delle disposizioni normative e regolamentari

vigenti in materia di Canone Patrimoniale Unico.

[5] E' vietata ogni altra tipologia di pubblicità, diversa da quella indicata al comma 3), su veicoli o su rimorchi, anche se dotati di espositori, vele, pannelli ecc. Il divieto di effettuare pubblicità mediante la sosta prolungata di veicoli pubblicitari comporta la rimozione o la copertura della pubblicità stessa, in modo da renderla inefficace.

[6] I veicoli pubblicitari di cui al comma 5) che stazionino sia all'interno, sia all'esterno delle strade di uso pubblico, violando quanto sopra prescritto, perdono le caratteristiche e qualità di veicoli, così come definite dall'art. 46 del C.d.S. con la conseguente applicazione dell'art. 23 del C.d. S. e delle disposizioni normative e regolamentari in materia di Canone patrimoniale unico.

Art. 29 - Espositori temporanei

[1] Trattasi di pubblicità collegata a fatti occasionali e contingenti, relativi a manifestazioni pubbliche, eventi culturali, folcloristici e di rievocazioni storiche, di spettacolo o circensi. Gli impianti pubblicitari ammessi a titolo di espositori temporanei sono quelli definiti all'art. 4, come plance, cartelli, trespoli polifacciali. Possono essere autorizzati in deroga a quanto previsto relativamente alla documentazione da presentare per tutte le altre categorie di mezzi e impianti pubblicitari.

[2] Tale forma pubblicitaria se realizzata nella forma di plancia può essere consentita nelle dimensioni standard di cm 70x100 **cm**, mentre nel caso sia realizzata nella forma di cartello (*scheda n. 18 - PGI*), può essere consentita nelle dimensioni di cm. 100x150 cm, ~~così come previsto alla scheda n. 13 del Piano generale degli impianti pubblicitari~~, fino ad un totale di n. 30 unità.

[3] Qualora si tratti trespoli polifacciali, tali tipologie sono consentite esclusivamente in Zona A1 (art. 3, comma 3, del P.G.I.), con messaggi di tipo istituzionale, ancorché recanti scritte o loghi di ditte sponsor. In presenza di loghi, marchi, scritte commerciali di ditte sponsor, il messaggio di pubblica utilità, pur non rivestendo rilevanza economica, è soggetto al pagamento dell'imposta di pubblicità.

[4] La domanda di installazione deve essere presentata all'ufficio comunale competente che provvede al rilascio o al rigetto entro 30 giorni dalla suddetta data di presentazione, e comunque entro i termini indicati dal successivo art. 36. L'installazione autorizzata deve essere rimossa entro le ore 24:00 del giorno successivo a quello finale autorizzato.

[5] Il richiedente deve documentare l'apposita richiesta, allegando o indicando per esteso, le strade dove intende effettuare la promozione pubblicitaria, ad esclusione delle vie inserite nel centro storico, classificate ambito Centro Storico come individuate dal PSC.

Art. 30 - Cartelli ed espositori nei cantieri edili

[1] Nei cantieri edili, al loro interno ed all'interno di aree delimitate, soggette ad urbanizzazione in atto, ~~in conformità dell'art. 16, comma 8 del~~ **a quanto previsto dal vigente** Piano generale degli impianti pubblicitari, possono essere accordate autorizzazioni di tipo temporaneo, per l'esposizione di cartelli promozionali della vendita immobiliare, relativa alle tipologie abitative in costruzione presso il cantiere ~~medesimo~~. In questa tipologia sono comprese anche le esposizioni pubblicitarie ~~di~~

~~carattere tecnologico, esercitate all'interno dei predetti cantieri~~, effettuate da operatori professionali diversi dal costruttore principale, ma riferite a lavori eseguiti nel cantiere. Per tali cartelli e mezzi pubblicitari, le dimensioni massime non possono eccedere i 20 mq.

[2] Non rientrano in questa tipologia i cartelli, previsti obbligatoriamente dal regolamento edilizio, che ne dispone l'esposizione nei cantieri con l'atto di concessione o di autorizzazione, senza l'applicazione di altre forme grafiche aggiuntive o di illustrazioni pittoriche, promozionali della vendita immobiliare o di propaganda delle applicazioni tecnologiche esercitate dalle ditte operanti nel cantiere.

[3] La domanda per ~~tali~~ le esposizioni **di cui al comma 1**, oltre ai documenti previsti dall'art. 34 dovrà contenere gli estremi di protocollo **generale** (P.G.) dell'autorizzazione o della **pratica edilizia**. ~~concessione edilizia ovvero S.C.I.A. o Cila~~

[4] La pubblicità promozionale della vendita immobiliare, può essere esercitata, solo se attinente al medesimo cantiere ove s'intende esporre tale forma di pubblicità, per un periodo massimo di 12 mesi, previa apposita domanda. Può essere presentata richiesta di rinnovo 60 giorni prima della naturale scadenza.

[5] Negli edifici soggetti ad interventi di ristrutturazione, di manutenzione o di migliorie, in confine con la strada, l'area di cantiere è rappresentata sui limiti esterni dell'impalcatura o della staccionata, anche se installata su parte della strada o della carreggiata.

[6] Nelle strade e piazze inserite all'interno delle zone *classificate ambito Centro Storico come individuate dal PSC*, l'installazione dei cartelli individuati al comma 1) del presente articolo, può essere effettuata entro limiti dimensionali di 8 (otto) mq., sull'impalcatura o sulla fronte del fabbricato.

[7] L'installazione dei mezzi pubblicitari precitati, sugli edifici tutelati e/o vincolati, è soggetta, in ogni caso, al preliminare parere della Soprintendenza competente. Il limite dimensionale precitato, è applicato anche quando il cartello o espositore pubblicitario promozionale, è parte della superficie di una illustrazione pittorica, che riproduce la facciata dell'edificio oggetto dei lavori.

[8] I mezzi pittorici, di cui alla scheda distributiva **n. 11** ~~18~~ del Piano generale degli Impianti pubblicitari, sono soggetti ad autorizzazione comunale, sentito il parere della Soprintendenza e saranno assoggettabili al pagamento **del canone patrimoniale unico** dell'imposta della pubblicità se riporteranno messaggi commerciali.

TITOLO V - LIMITI ZONALI E TERRITORIALI PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 31 - Zone ed aree di attività concentrate

[1] Agli effetti di questo regolamento, sono individuate le seguenti aree di tipo artigianale, industriale e commerciale entro le quali o verso le quali è possibile esporre mezzi pubblicitari del tipo preinsegna indicati dall'art. 19 precedente:

- Zona artigianale 1 "Nord": perimetro esterno costituito dalle Vie Padova dal canale Bianco all'argine del Fiume Po, canale Boicelli, Via Romito.
- Zona artigianale 2 "Sud" (Chiesuol del Fosso): perimetro esterno costituito dalle

- Vie Bologna, raccordo autostradale FE–Portogaribaldi, massicciata stradale del raccordo stradale SS. 64 Porrettana con Via Modena, Via Coronella.
- Zona artigianale 3 “Nord-Ovest”: perimetro esterno costituito dalle Vie Eridano, (fino all’Autostrada), rilevato dell’Autostrada fino al canale di Burana, Via Diana, Via Levi, Modena (da Levi), Turchi, Marconi (tratto verso V. del Lavoro, Via del Lavoro, Viale Po (fino alla massicciata della Ferrovia FE - PD).
 - Zona artigianale 4 “Satellite”: perimetro esterno costituito dalle Vie Bologna (lato Ovest), Accorsi, Guidetti, Gandini, Piccolomini, Tassoni, Piazzale Azzurri d’Italia, Veneziani, Ferraresi, Fiera, Luzzaschi, Bologna, Bagni, Anselmi.
 - Zona artigianale 5 “S.Giorgio (CAS)”: perimetro esterno costituito dalle Vie Wagner, Fabbri, Ferrovia Ferrara - Rimini.
 - Zona artigianale 6 “Estense”: perimetro esterno costituito dalle vie Pomposa, Nazioni, Prinella.
 - Zona Industriale: perimetro esterno costituito dalle Vie Eridano, Michelini, Marconi (fino a Via Modena), Via Padova (da Marconi a Bonifiche), Via Bonifiche (fino all’autostrada), massicciata autostrada A 13, Via Eridano.
 - Zona Industriale 2 (Piccola media industria – P.M.I.): il perimetro esterno è costituito dalle Vie Diamantina, Vespucci, Diana, Canal Bianco.
 - Zona Commerciale “Castello”: il perimetro esterno è costituito dalle Vie Wagner, Curiel, Beethoven, Bardellini, Verga, Bologna (lato Est), Bagni, Malagù, limite area aeroportuale, Via Wagner.
 - Zona Commerciale “Le Mura”: il perimetro esterno è costituito dalle Vie Copparo, Via Caretti, fino al distributore di carburanti, verso Via Pontegradella, Via Morari.

[2] Al di fuori dei predetti ambiti zonali, l’installazione delle preinsegne, può essere ammessa solo se l’attività esercitata, è origine o destinazione accertata di un notevole flusso autoveicolare, per trasporto merci o per la vendita di grandi quantità di merci e prodotti.

[3] In ogni caso, l’installazione delle tabelle direzionali di preinsegna, di cui al comma precedente, può essere ammessa sulla strada che conduce direttamente all’attività esercitata nell’abitato, entro il limite di 300 metri. Fuori dall’abitato, l’installazione precisata, può avvenire sulla strada che conduce direttamente alla sede dell’attività esercitata e nei limiti di 2 km dall’azienda.

[4] Fuori dalle zone specificatamente indicate, ma entro i limiti precedentemente precisati, si richiama quanto prescritto all’art. 19.

Art. 32 - Aree e zone soggette a particolari tutele paesaggistiche

[1] Il presente Regolamento recepisce in forma integrale quanto disposto dall’art. 49 “Manifesti e cartelli pubblicitari” del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs., n° 42/2004, secondo il quale, tra le altre cose, è prescritto che lungo le strade site nell’ambito o in prossimità degli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l’aspetto, il decoro e la pubblica fruizione di beni tutelati.

[2] Con riferimento al combinato disposto degli art. 153 e 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 156/2006 e D.Lgs. n. 157/2006, è vietata ogni installazione di cartelli

stradali ed altri mezzi pubblicitari da collocarsi nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici di cui all'art. 134 del precitato D.Lgs 42/2004.

[3] E'altresi vietata l'installazione di cartelli stradali nelle aree tutelate per legge e dichiarate comunque di interesse paesaggistico elencate all'art. 142 del citato Codice (D.Lgs. 42/2004).

[4] E' recepita integralmente la finalità di tutela paesaggistica espressa al comma 3, art.135, del precitato Codice, in ordine al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, alla esigenza di garantire i valori riconosciuti del territorio nonché di assumere come principio quello del minor consumo di territorio, in modo comunque da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito – con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole.

TITOLO IV - AUTORIZZAZIONE, COMPETENZA E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 33 - Competenza

[1] Chiunque intenda installare, a lato o in vista delle strade aperte all'uso pubblico, forme pubblicitarie di qualunque tipo tra quelle previste dal regolamento deve presentare apposita domanda al Dirigente, Responsabile del Servizio competente, utilizzando l'apposita modulistica. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo del Canone Unico Patrimoniale.

[2] Le forme pubblicitarie previste dal regolamento del canone unico e dal presente regolamento, sono soggette di regola ad autorizzazione comunale, previa presentazione di domanda prima dell'inizio della pubblicità, documentata del titolare del mezzo pubblicitario secondo le modalità ed i termini indicati negli articoli seguenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 34 comma 6^.

[3] Quando l'esposizione è prevista lungo strade o in vista di esse, ubicate fuori dell'abitato, la domanda è presentata all'Ente proprietario della strada, secondo le prescrizioni dettate dagli art. 23, commi 4) e 5) e 26, comma 3) del C.d.S.

[4] Quando l'esposizione è prevista lungo strade o in vista di esse, ubicate all'interno dell'abitato, anche se appartenenti ad Ente diverso dal Comune, la domanda è presentata ~~per competenza,~~ al Dirigente Responsabile **del servizio comunale competente,** unitamente corredata dal Nulla Osta Tecnico dell'Ente proprietario della strada (se già acquisito), ove l'abitato non abbia una popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

[5] Nel caso di esposizione di manufatti pubblicitari lungo tracciati ferroviari, nel caso in cui la pubblicità sia visibile da strade di proprietà comunali e/o interne all'abitato, la domanda e la relativa autorizzazione sono di competenza dell'Ente Ferroviario preposto, previo Nulla Osta Tecnico del Comune.

[6] Nel caso d'installazione di manufatti o impianti pubblicitari di ogni genere, su strade di proprietà di Ente diverso dal Comune, ma posti in vista di strade comunali, i soggetti

interessati all'autorizzazione dovranno chiedere ed ottenere il Nulla Osta Tecnico (N.O.T.) del preposto Servizio del Comune, da allegare alla domanda che dovrà essere presentata all'Ente proprietario della strada. In tali casi, la documentazione da presentare al Comune sarà quella prevista dall'art. 34, con il conseguente iter istruttorio.

Art. 34 - Domanda e documenti obbligatori

[1] L'istanza, compilata in ogni sua parte su apposita modulistica deve essere inviata all'indirizzo PEC del competente Servizio dell'ente preposto al rilascio del titolo, corredata dai documenti di seguito elencati:

- a) Dichiarazione di responsabilità, redatta ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 495/92, con la quale il richiedente attesta che il manufatto pubblicitario è progettato per la realizzazione con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici e che l'impianto ed i suoi elementi di sostegno sono stati calcolati per la posa in opera, tenuto conto della consistenza del terreno e dell'eventuale spinta del vento, in modo da garantirne stabilità e sicurezza;
- b) Progetto quotato in scala 1:20 dell'opera da realizzare e relativa descrizione tecnica, dai quali si possano individuare gli elementi essenziali dell'impianto o manufatto e la sua eventuale collocazione su fabbricato esistente, compreso gli elementi che formano il supporto al mezzo pubblicitario proposto; tale documentazione dovrà essere debitamente firmata dal titolare dell'impresa esecutrice dei lavori o dell'installazione, dal proprietario e/o richiedente l'autorizzazione.
- c) Bozzetto quotato, colorato del messaggio pubblicitario da esporre. Nel caso di impianto a messaggio variabile, devono essere presentati tutti i bozzetti, che fanno parte dell'impianto nelle sue variabili.
- d) Documentazione fotografica (panoramica e frontale), che illustri il punto di collocazione e l'ambiente circostante.
- e) Per le sole installazioni pubblicitarie a carattere permanente, deve essere presentata la planimetria catastale ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione all'installazione.
- f) Copia del Nulla Osta Tecnico (N.O.T) dell'Ente proprietario della strada, **se già acquisito** ~~previsto. (N.b. occorre se l'ente proprietario è diverso dal Comune).~~
- g) Per le zone tutelate o vincolate ai fini storici e/o paesaggistici: copia del parere della **competente Soprintendenza ai beni ambientali, alle antichità e monumenti della Regione Emilia Romagna, se già acquisito**, laddove richiesto, nonché, e solo nel caso di "comunicazione" di cui al successivo comma 6), anche copia del parere dei competenti uffici comunali dell'area del Centro Storico del Servizio Qualità Edilizia e Pianificazione **Territoriale**.
- h) Dichiarazione di assenso del proprietario dei terreni o dell'immobile, quando l'installazione è proposta su terreno privato o edificio non di proprietà.
- i) Indicazione della sede aziendale segnalata sulle preinsegne.

[2] Per ogni istanza, potranno essere richieste fino ad un massimo di 5 autorizzazioni relative ad una sola fattispecie pubblicitaria di tipo B e C (come riportato nella tabella di cui al comma 2 del successivo articolo 35).

[3] Il richiedente o il soggetto che effettua la comunicazione di cui al successivo comma 6) assume tutti gli obblighi e responsabilità, conseguenti alla documentazione presentata e alla progettata installazione quando autorizzata. Sulla veridicità di quanto dichiarato e presentato, saranno effettuate le opportune verifiche e nel caso di accertata falsità, sarà informato il competente organo giurisdizionale.

[4] Le spese di istruttoria di cui al successivo art. 35 e dell'imposta di bollo, ~~per la sola marca da~~

~~applicare al provvedimento di autorizzazione~~, saranno assolte secondo le modalità indicate nel modello predisposto dall'ente.

[5] Il rilascio del titolo autorizzatorio è subordinato al pagamento del canone patrimoniale unico. ~~L'avviso di pagamento del canone sarà comunicato al richiedente dall'ufficio competente contestualmente alla comunicazione di prima del rilascio del titolo.~~ ***Il modulo di pagamento del canone unico, nel caso di nuova installazione, verrà inviato contestualmente alla comunicazione con la quale l'ufficio competente informa l'istante che, a seguito di conclusione positiva dell'istruttoria, è possibile emettere il provvedimento di autorizzazione, la cui data di rilascio coinciderà con la data di versamento del canone. (Per le annualità successive al primo anno di validità del titolo l'avviso bonario corredato del modello per procedere al pagamento, a titolo di semplificazione per il contribuente, verrà emesso ed inviato dall'ente per posta ordinaria o all'indirizzo di posta certificata in caso di imprese o al domicilio digitale comunicato dal contribuente, in tempo utile per consentire il pagamento del canone entro la data di scadenza. Il mancato ricevimento dell'avviso bonario o di parte di esso non giustifica l'omesso o parziale pagamento del canone dovuto nel rispetto della scadenza del 31 marzo o di altra data, se differita.)***

~~Il pagamento dovrà avvenire nel rispetto delle tempistiche e modalità indicate nell'avviso.~~ L'avviso di pagamento corredato alla comunicazione di cui al periodo precedente avrà scadenza entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rilascio del titolo autorizzatorio. Qualora il pagamento non venga effettuato entro la scadenza indicata nell'avviso, l'istanza decade ~~completamente~~ senza diritto al rimborso degli oneri di istruttoria eventualmente già versati.

Nel caso di installazione effettuata in assenza di pagamento l'esposizione è da intendersi abusiva.

[6] Per le fattispecie pubblicitarie di carattere temporaneo installate ~~nell'ambito~~ ***all'interno*** dei cantieri edili, l'istanza di cui al comma 1), è sostituita da una comunicazione, che deve contenere tutti i dati e i documenti descritti dalle precedenti lettere da a) fino a i). La comunicazione è valida come autorizzazione se completa di tutti i dati e documenti di cui al precedente periodo e solo a seguito di avvenuto pagamento del canone unico. La comunicazione può anche essere cumulativa ovvero riguardare più cantieri e messaggi pubblicitari nei medesimi esposti, ed in tal caso, deve riportare per ogni cantiere, oltre ai dati e documenti ante indicati, il periodo, il luogo e la durata di esposizione del/dei messaggio/messaggi pubblicitari oggetto di esposizione. Il periodo temporaneo di esposizione del messaggio pubblicitario indicato nella comunicazione già inviata all'ente può essere variato se comunicato all'ufficio competente prima della data di inizio del periodo oggetto di variazione e previo pagamento dell'eventuale integrazione al canone dovuto se già versato. Resta fermo che non si fa luogo a rimborso di quanto versato ai fini del canone unico.

Art. 35 - Diritti per operazioni tecnico-amministrative di istruttoria

[1] In adeguamento alla normativa nazionale (art. 228 C.d.S. e art. 405 del D.P. R 495/92 di attuazione) relativamente ai "Diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative e per gli oneri di concessione, autorizzazioni, licenze e permessi di competenza di enti proprietari di strade", occorre attenersi ***alle misure indicate nella sottostante tabella.*** ~~gli oneri dovuti e da versare a seguito della presentazione della domanda di installazione e/o di rinnovo della autorizzazione devono comprendere i diritti di segreteria propriamente detti quando la richiesta prevede un esame meramente burocratico.~~

[2] Nel caso che la domanda richieda verifiche tecniche o l'esame con sopralluoghi sul territorio, a parziale copertura e rimborso delle spese di istruttoria, è previsto un corrispettivo monetario che viene determinato con riferimento alla tipologia dei manufatti e impianti proposti per l'installazione come indicato in dettaglio nel prospetto di seguito

riportato:

Oneri per i diritti ed istruttoria tecnico-amministrativa

		Diritti	Spese istruttorie e sopralluogo
A	Preinsegne installate al di fuori della zona A1 (P.G.I.)	€ 100	+ € 50 complessivi fino ad un numero massimo di 6 preinsegne sullo stesso impianto
			+ € 150 complessivi oltre 6 preinsegne sullo stesso impianto
B	Segnaletica di orientamento pedonale-turistico per il centro storico	€ 100	+ € 200 per ogni tabella
C	Cartelli stradali, postere simili	€ 100	+ € 50 per superficie espositiva inferiore o uguale a mq. 5
			+ € 100 per superficie espositiva superiore a mq. 5
D	Striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze (Art. 15, comma 1, D. Lgs. 507/1993)	€ 50	-----
E	Locandine, standardi e simili	€ 50	€ 50
F	Insegne (*)	€ 50	+ € 50 per superficie espositiva inferiore o uguale a mq. 4 (*)
			+ € 100 per superficie espositiva superiore a mq. 4 (*)
G	Impianti di servizio e di pubblica utilità	€ 50	+ € 50 complessivi fino a n. 6 impianti
			+ € 100 complessivi oltre 6 impianti???
H	Altre forme di pubblicità e propaganda Sorgenti luminose	€ 150	+ € 100 per superficie espositiva inferiore o uguale a mq. 4
			€ 150

Per tipologie residuali non previste nella presente tabella si rimanda alle spese istruttorie del settore sviluppo economico. (*) Cumulativi per esercizio

Art. 36 - Istruttoria amministrativa e rilascio autorizzazione

[1] La domanda, verificata dal preposto competente ufficio amministrativo, è istruita dal Responsabile del procedimento, **in conformità di quanto previsto dalla legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.** ~~il quale dà notizia al richiedente dell'avvio del procedimento che decorre dalla data di presentazione della domanda all'Ufficio Protocollo.~~

[2] Se la domanda è regolarmente corredata di tutta la documentazione prevista, l'istruttoria è conclusa entro trenta giorni dalla data di avvio del procedimento, con

39

formale provvedimento di accoglimento o di rigetto. Qualora invece l'istruttoria risulti particolarmente complessa per la necessità di acquisire pareri, di N.O.T per sospensioni o interruzioni dei termini, verifiche ecc., il provvedimento finale è adottato entro 90 giorni (ovvero nei termini più ampi previsti dalla normativa vigente) decorrenti dalla data di avvio del procedimento.

[3] Il termine indicato al comma 2), è sospeso nel caso in cui la domanda presentata sia insufficientemente documentata. ~~e non corredata del pagamento degli oneri.~~ Il termine è altresì ulteriormente sospeso se si rendono necessari ulteriori approfondimenti tecnici. Il richiedente sarà invitato dall'Amministrazione comunale, a mezzo comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata entro 30 giorni dalla comunicazione di sospensione. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta, previa comunicazione all'interessato.

[4] Con la presentazione della documentazione richiesta, riprenderà l'esame della domanda.

[5] L'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni, cura l'istruttoria effettuando le verifiche ed i sopralluoghi necessari alla conclusione del procedimento, acquisendo preventivamente i pareri **degli uffici coinvolti** ~~della Conferenza dei Servizi~~, nel rispetto delle prescrizioni del Piano generale degli impianti pubblicitari, dei regolamenti comunali e delle norme di legge.

[6] Per le domande riguardanti opere da realizzare su edifici o aree all'interno della zona A1, o di zone assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o comunque su beni di interesse storico, artistico o culturale, l'Amministrazione comunale procede al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia (D.Lgs. n. 42/2004, artt. 52 e 153);

[7] L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare le leggi, i regolamenti, compresi i regolamenti condominiali, ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre Autorità o Enti;

[8] Le domande riferite agli impianti pubblicitari permanenti devono riportare il messaggio pubblicitario completo. Gli impianti destinati ad affissione diretta dovranno riportare nella domanda la specifica destinazione.

[9] Per gli impianti destinati ad affissione diretta su suolo pubblico o privato, si applicano le disposizioni previste **dall'art. 20 del Capo IV del vigente PGI. Piano generale degli impianti pubblicitari all'art. 15.**

[10] Qualora l'installazione del mezzo pubblicitario comporti l'occupazione di spazi o aree pubbliche appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o a quelli soggetti al regime del demanio, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, regolarmente costituita nei modi di legge, l'autorizzazione non comprende la concessione all'occupazione dello spazio, area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio.

[11] La conclusione negativa del procedimento, entro i termini previsti, sarà motivata e dovrà essere notificata al richiedente con posta raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando altresì i termini per l'esercizio dell'opposizione e l'Autorità verso la quale il richiedente potrà indirizzare l'eventuale ricorso.

[12] ~~La dichiarazione presentata per imposta sulla pubblicità al comune ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 15.11.1993, n° 507 e successive modificazioni, non sostituisce~~

~~l'autorizzazione prevista dall'art. 23 del C.d.S. e L'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari non può essere compresa tra le attività che possono essere avviate ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 Agosto 1990, n° 241, senza l'autorizzazione, con la semplice S.C.I.A., fatti salvi i casi previsti dal comma 2 bis del successivo art 39-bis. Analogamente, il rilascio dell'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione per imposta sulla pubblicità, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 15.11.1993, n° 507 e successive modificazioni.~~

~~[13] Contestualmente al rilascio del provvedimento autorizzatorio sarà consegnata la targhetta completata con i dati obbligatori, da apporre sull'impianto autorizzato.~~

[14] Nel provvedimento conclusivo saranno indicati i termini e l'Autorità Giudiziaria verso la quale il richiedente potrà proporre l'eventuale ricorso.

Art. 37 - Validità dell'autorizzazione

[1] La validità dell'autorizzazione, in conformità all'art. 27, comma 5 del C.d.S., è stabilita come segue:

- Nell'ambito urbano e sulle strade di proprietà comunale, l'autorizzazione per gli impianti permanenti di dimensioni di cm. 600x300 cm è valida ~~per anni cinque~~ **anni tre**. Può essere rinnovata secondo le procedure indicate al successivo art. 40.
- Per le insegne di esercizio, le targhe professionali e d'esercizio, le bacheche e simili, l'autorizzazione è valida fino a modifica della titolarità della stessa ovvero, fino a quando i mezzi pubblicitari precitati mantengono le caratteristiche strutturali, dimensionali, di colore, di composizione grafica e di manutenzione previste nell'autorizzazione medesima.
- Per i cartelli, le insegne pubblicitarie e gli altri mezzi pubblicitari diversi da quelli temporanei e provvisori, anni tre. Può essere rinnovata secondo le procedure previste dall'art. 40.
- Per le fattispecie pubblicitarie e promozionali installate nell'ambito dei cantieri edili, l'autorizzazione è rinnovabile per un periodo non superiore all'anno, previo inoltre all'ufficio competente della comunicazione di cui al comma [6] dell'art. 34, prima della scadenza della medesima. Restano ferme e valide le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'introduzione della comunicazione di cui al precedente periodo.

[2] L'Amministrazione comunale può revocare o sospendere in ogni momento l'autorizzazione, ovvero modificare la durata della stessa, per ragioni di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

[3] I provvedimenti di autorizzazione previsti da questo regolamento, sono rilasciati salvaguardando i diritti dei terzi e con l'obbligo per il titolare dell'atto autorizzatorio, di procedere alla riparazione degli eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e stradale dalle opere realizzate.

[4] L'autorizzazione cessa di ogni validità, nel caso l'impianto o il mezzo pubblicitario, sia dato ad altri, anche solo per uso provvisorio, ovvero ceduto ad altri, senza che si sia provveduto a regolarizzare il subentro, con le modalità indicate dall'art. 41.

Art. 37 bis – Dergoghe

La durata delle autorizzazioni a carattere permanente, che verranno rilasciate e/o rinnovate dal mese di maggio 2021 fino al 31.12.2021, ai sensi degli artt. 34 e seguenti del vigente

regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati, in deroga a quanto previsto dal medesimo regolamento, avranno durata fino al 30 giugno 2022, o fino alla data di adozione del nuovo Piano Impianti se successiva, con possibilità di proroga per il periodo residuo di validità triennale del titolo rilasciato, senza costi aggiuntivi di istruttoria. Per gli impianti di dimensioni uguali o maggiori a 6 mq. X 3 mq. La proroga può essere consentita con le stesse modalità, e senza costi aggiuntivi di istruttoria, per il periodo residuo di validità quinquennale del titolo rilasciato. La proroga delle autorizzazioni rilasciate in attuazione ai precedenti periodi è consentita qualora le medesime non siano in contrasto con le disposizioni e le tempistiche del nuovo piano (sia in termini di collocazione, di distanza che di tipologia, struttura dell'impianto ecc.). In caso contrario, i titoli autorizzati saranno oggetto di revoca e gli impianti dovranno essere rimossi, con oneri a carico dei titolari medesimi, oppure in alternativa potranno essere ricollocati e /o sostituiti a spese del titolare dell'autorizzazione, laddove ce ne fosse la possibilità, nel rispetto delle modalità e tempistiche indicate dall'ente ed in conformità del nuovo piano impianti e dei regolamenti collegati.

Per le autorizzazioni già rilasciate ai sensi degli artt. 34 e seguenti del vigente regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati, sarà mantenuta la validità in essere e la naturale scadenza, sempreché alla data di adozione ed esecutività del nuovo Piano Impianti e dei regolamenti collegati, le autorizzazioni medesime non siano in contrasto con le disposizioni del Piano e dei regolamenti collegati. In caso contrario si procederà alla revoca delle autorizzazioni e sarà onere dei titolari medesimi procedere alla rimozione degli impianti e/o alla loro eventuale ricollocazione, laddove ce ne fosse la possibilità, nel rispetto delle tempistiche e indicazioni fornite dall'ente. La revoca, in caso di adozione del Piano anteriormente al 30 giugno 2022, avrà effetto dal giorno successivo o comunque da diversa e successiva data disposta dall'ente.

Le istanze di rinnovo di autorizzazioni protocollate e registrate successivamente al 31.12.2021 ed in vigenza del nuovo Piano Impianti, saranno valute ed istruite tenuto conto delle nuove disposizioni del Piano e dei regolamenti ad esso collegati.

Le istanze di rinnovo di autorizzazioni protocollate e registrate successivamente al 31.12.2021, non ancora in vigenza del nuovo Piano Impianti, saranno oggetto di sospensione fino al 30.06.2022 o fino alla data di adozione del nuovo piano, se successiva. In tale caso le autorizzazioni in essere continueranno ad avere validità fino al 30 giugno 2022 o fino alla data di adozione del nuovo piano e dei regolamenti collegati, se successiva.

Le istanze di nuove autorizzazioni protocollate e registrate successivamente al 31.12.2021, restano sospese fino alla data di adozione ed esecutività del nuovo Piano Impianti e/o dei regolamenti collegati, qualora non ancora adottato alla data di presentazione delle istanze medesime.

Art. 38 - Casi particolari

[1] Per l'installazione di mezzi pubblicitari (cartelli, striscioni, locandine, plance, stendardi e bandiere, segni orizzontali), con carattere di temporaneità, la documentazione da presentare con la domanda, può essere limitata agli elaborati indicati ai punti a), b), d) dell'art. 34, ove il richiedente fornisca un elenco delle varie installazioni richieste, indicandone esattamente il punto di collocazione. L'ufficio competente all'esame della domanda, potrà richiedere, per la particolarità della richiesta, altri documenti ritenuti necessari.

[2] La temporaneità è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione regolarmente indetta e/o autorizzata, così come previsto nei precedenti articoli 11, comma 3), lettere h ed i, e 21, comma 1),

[3] Per l'esercizio dell'attività di pubblicità fonica, espletata con regolare autorizzazione, è sufficiente che il richiedente indichi sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi, il contenuto del messaggio pubblicitario da diffondere, il periodo/giorni e gli orari di svolgimento.

[4] La domanda per l'installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario, a norma della legge n. 175 /1992, (targhe per professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie ed associazioni professionali fra sanitari, targhe o insegne per case di cura private, gabinetti ed ambulatori mono o polispecialistici e per l'esercizio di arti ausiliarie delle professioni sanitarie) deve essere presentata al servizio competente per la specifica materia. Tale servizio provvederà al rilascio dell'autorizzazione, previo nulla osta tecnico dell'ufficio competente.

Art. 39 - Modifica del messaggio pubblicitario

[1] La modifica del messaggio pubblicitario posto su impianti temporanei o permanenti, ad esclusione degli impianti destinati ad affissione diretta, deve essere oggetto di comunicazione rivolta all'Ufficio comunale competente, allegando il bozzetto colorato del nuovo messaggio, unitamente alla copia dell'autorizzazione già posseduta. ~~e l'attestazione comprovante l'assolvimento della marca da bollo.~~

[2] La variazione del messaggio pubblicitario potrà essere effettuata fino ad un massimo di 4 volte all'anno per ognuno degli anni di durata e validità del titolo autorizzatorio, ***nei casi in cui venga sostituito il soggetto pubblicizzato.*** La comunicazione di variazione deve pervenire all'ufficio che ha rilasciato il titolo almeno 5 giorni prima dalla variazione del messaggio pubblicitario. ***L'omessa comunicazione, per la fattispecie descritta al presente comma, è causa di decadenza, ai sensi del successivo art. 44.***

[3] ***La comunicazione di cui sopra non è dovuta nel caso in cui la modifica del messaggio riguardi esclusivamente promozioni commerciali effettuate per il medesimo soggetto pubblicizzato. In tale ipotesi non ci sono limiti di variazione del messaggio.***

[4] ~~[L'ufficio competente in tali casistiche non rilascia alcuna autorizzazione, ma procede ad aggiornare il titolo autorizzatorio allegando la acquisita comunicazione di variazione del messaggio. In assenza della preventiva comunicazione della variazione del messaggio, il titolo rilasciato e non aggiornato è soggetto a decadenza, ai sensi del successivo art. 44. L'autorizzazione aggiornata con le modalità ante indicate non modifica la durata della medesima e la relativa scadenza.]~~ ***Sulla base della comunicazione di sostituzione del messaggio, l'ufficio competente procede ad aggiornare il titolo autorizzatorio registrando gli estremi di protocollazione della comunicazione ed il nuovo messaggio sulla copia del provvedimento conservato dall'ufficio, all'interno dell'apposita tabella collocata in calce all'atto. L'aggiornamento dell'autorizzazione con le modalità ante indicate non modifica la durata della medesima e la relativa scadenza.***

[5] ~~[In assenza della preventiva comunicazione della variazione del messaggio, il titolo rilasciato e non aggiornato è soggetto a decadenza, ai sensi del successivo art. 44. L'autorizzazione aggiornata con le modalità ante indicate non modifica la durata~~

~~della medesima e la relativa scadenza.~~

[6] In tutti i casi di manutenzione dell'impianto/ cartello il periodo massimo di durata della manutenzione non potrà superare i 30 gg. In tali casi e per tutta la durata della manutenzione occorre che sia apposto un cartello recante la scritta: " cartello in manutenzione". L'inizio e la fine del periodo di manutenzione del manufatto/cartello devono essere preventivamente comunicate all'ufficio competente. Nel caso di interventi urgenti la comunicazione può essere effettuata anche nei 5 gg. successivi all'inizio del periodo di manutenzione.

~~[7] *comma interamente abrogato*~~

Art. 39 bis – Variazione della tipologia del mezzo pubblicitario autorizzato

[1] Con istanza, come previsto agli artt. 34 e 36 del presente Regolamento, è possibile variare la tipologia del mezzo pubblicitario in possesso di autorizzazione in corso di validità, consentendo la modifica della tipologia da cartello stradale di tipo permanente, ~~(art. 16 del presente Regolamento e Scheda 3 del Piano Generale degli Impianti), ad~~ impianto di affissione diretta ~~(art. 15, Scheda 10, del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari).~~ In tal caso decade l'autorizzazione originaria.

[2] Nel caso in cui non vengano modificate le dimensioni, e/o le superfici espositive, e/o le ubicazioni degli impianti precedentemente autorizzati come cartello stradale di tipo permanente, non è necessario allegare all'istanza medesima gli elaborati previsti dall'art. 34 lettere a), b), c), d), e), f). La domanda dovrà essere corredata dalla copia della precedentemente autorizzazione rilasciata in corso di validità.

(2 bis) Nelle insegne di esercizio nel caso di cambio immagine del messaggio (conservando le medesime dimensioni) e purché l'insegna non sia collocata su immobile vincolato o entro mura, va presentata una SCIA (modulistica predisposta dall'amm.ne comunale); la SCIA è sempre presentata anche in caso di subingresso.

[3] Le autorizzazioni in fase di variazione, ma in corso di validità, durante il procedimento di variazione, non perderanno la propria efficacia sino alla data di rilascio dell'autorizzazione di variazione della tipologia.

[4] In caso di rigetto dell'istanza di variazione, la precedente autorizzazione resterà attiva senza perdere efficacia fino alla naturale scadenza.

Art. 40 - Rinnovo dell'autorizzazione

[1] L'autorizzazione è rinnovabile a condizione che la richiesta sia presentata dallo stesso soggetto intestatario dell'atto precedentemente autorizzato. ~~La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza naturale dell'autorizzazione.~~ **La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata con un anticipo, rispetto alla scadenza naturale dell'autorizzazione, compreso fra i 30 ed i 90 giorni e i 90 giorni.** **L'istanza presentata con anticipo superiore ai 90 gg è dichiarata inammissibile in quanto presentata oltre i termini.** L'istanza dovrà essere corredata dalla autodichiarazione (ex art. 47 e 76 D.P.R. 445/2000) attestante il permanere della situazione precedentemente autorizzata, allegando la copia del precedente provvedimento autorizzatorio. Ai fini del rinnovo si applicano le modalità e i termini di cui al precedente art. 36.

Art. 41 - Subentro

[1] Chiunque subentra nell'attività d'esercizio di una qualsiasi delle forme pubblicitarie indicate nel regolamento, senza alcuna modifica di quelle autorizzate, deve presentare domanda secondo le prescrizioni indicate all'art. 34, o entro 30 giorni dalla data d'inizio attività, così come dichiarato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, limitatamente al rilascio del provvedimento autorizzatorio per l'esposizione di impianti pubblicitari e salvo quanto previsto agli effetti della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta di pubblicità.

Art. 42 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

[1] Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a:

- Installare l'impianto o mezzo pubblicitario entro 90 giorni dal rilascio del titolo autorizzatorio.
- Verificare costantemente lo stato di conservazione dell'impianto autorizzato, compresi gli elementi di sostegno.
- Effettuare ogni intervento necessario al loro mantenimento, nelle condizioni di esercizio autorizzate.
- Procedere anche per ragioni di sicurezza, alla manutenzione (ovvero reintegrazione in altra sede, previa autorizzazione, ove necessario) del manufatto pubblicitario, segnalando contestualmente, all'ufficio competente alla registrazione dell'impianto, la momentanea rimozione. Il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere alla re-installazione dell'impianto pubblicitario temporaneamente rimosso entro 90 giorni dalla comunicazione di rimozione.
- Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni e condizioni, impartite dal Comune, al momento del rilascio dell'autorizzazione o, anche successivamente, per intervenute motivate esigenze.
- Procedere alla rimozione dell'impianto o del mezzo pubblicitario ove si sia determinata la decadenza o la revoca dell'autorizzazione.
- Provvedere alla rimozione dei segni orizzontali reclamistici, degli striscioni, delle locandine, degli standardi e degli altri mezzi pubblicitari momentanei, entro le 24 ore successive al concludersi della manifestazione promossa, ripristinando lo stato dei luoghi e della sede o pavimentazione stradale preesistente.
- Provvedere alla rimozione dei manufatti e impianti pubblicitari, al termine dell'esposizione autorizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e delle cose preesistenti all'installazione autorizzata.
- Installare la targhetta di riconoscimento e identificazione dell'impianto pubblicitario secondo le prescrizioni dettate dall'art. 43.

Art. 43 - Targhetta d'identificazione

~~[1] Il titolare di autorizzazione per l'installazione di mezzi e impianti pubblicitari, dovrà applicare saldamente alla struttura e ad un'altezza non superiore a cm. 180, la targhetta metallica, di almeno cm. 10x8, con i seguenti elementi d'identificazione: Comune di Ferrara, titolare dell'autorizzazione, protocollo dell'autorizzazione, progressiva chilometrica e nome della strada, ovvero nome strada e numero civico, data di scadenza dell'autorizzazione.~~

~~[2] La targhetta dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione, oppure ogni volta che intervenga una variazione, anche di uno solo, dei dati riportati originariamente~~

ed ancora, ogni volta che i dati riportati non siano più riconoscibili o identificabili e nel caso di asportazione per qualunque motivo.

[1] Si rimanda all'art. 10 comma 11 del vigente PGI – che testè recita: “I cartelli non appartenenti agli impianti affissionali pubblici, devono essere dotati di una targhetta di identificazione di materiale resistente/adatto agli usi esterni), indicativamente di dimensioni cm. 20 x12 cm (bxh), applicata saldamente in posizione visibile e facilmente accessibile , sulla quale dovranno essere incisi i seguenti elementi:

- *Comune di Ferrara;*
- *titolare della autorizzazione;*
- *numero autorizzazione;*
- *numero. impianto;*
- *progressiva chilometrica e nome strada o nome strada e n. civico;*
- *data di scadenza.*

La targhetta dovrà essere sostituita:

- *ogni qual volta sia rilasciata un'altra autorizzazione che comporti la variazione degli elementi sopra elencati;*
- *se anche uno solo degli elementi di identificazione non sia più leggibile o riconoscibile;*
- *qualora sia asportata prima della data di scadenza.”*

Art. 44 - Decadenza, revoca e sospensione e modifica dell'autorizzazione

[1] Sono causa di decadenza dell'autorizzazione:

- L'inosservanza dei termini di tempo di giorni 90, dalla data di rilascio per procedere all'installazione.
- La non rispondenza del messaggio pubblicitario rispetto a quello autorizzato.
- L'irregolare o mancato esercizio della forma pubblicitaria o dell'impianto autorizzato.
- L'inosservanza delle condizioni dettate nell'autorizzazione e delle prescrizioni regolamentari.
- Il trasferimento del manufatto o impianto pubblicitario ad altro soggetto, in violazione dell'art. 41.
- ~~Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal rilascio della stessa.~~
- Il mancato pagamento del canone per la forma pubblicitaria autorizzata.
- La modifica anche parziale delle caratteristiche dimensionali e strutturali del manufatto o impianto pubblicitario *effettuata senza autorizzazione.*
- *La mancata comunicazione di variazione del messaggio prevista dal precedente art. 39.*

[2] L'autorizzazione è revocata :

- per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- per difformità rispetto all'oggetto dell'autorizzazione;
- per mancato rispetto delle condizioni previste nella stessa autorizzazione.
- per l'inosservanza di norme regolamentari e legislative.

[3] Per sopravvenute e motivate ragioni di ordine pubblico, d'urgenza, modifica di norme regolamentari e legislative, l'autorizzazione può essere sospesa o modificata nei termini e nelle condizioni specifiche.

Art. 45 - Vigilanza

[1] Il Comune effettua la vigilanza sui manufatti e impianti pubblicitari di ogni genere e tipologia, a mezzo della Polizia Municipale e dei propri incaricati, ai sensi dell'art. 23 comma 13 del C.d.S. e dell'art. 56 del D.P.R. n.495/92, sulla osservanza delle

disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, l'installazione dei manufatti pubblicitari, sulla conformità delle opere all'autorizzazione rilasciata, sui termini di scadenza delle stesse, nonché sullo stato di conservazione, di manutenzione degli impianti.

[2] Ogni inadempienza o difformità, dovrà essere sanzionata secondo la normativa vigente e segnalata al Servizio competente e all'ufficio del Canone Unico.

Art. 46 - Sanzioni

[1] Chiunque installa manufatti, mezzi o impianti pubblicitari e di propaganda, in violazione delle norme del C.d.S., del D.P.R. 495/92 e del presente Regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 23 del C.d.S. e s.m.i, compresa la rimozione. L'autorizzazione eventualmente rilasciata, è revocata.

[2] Chiunque installa o fa installare a proprio uso o utilità, pubblicità stradale di qualunque tipo, senza autorizzazione, oppure, senza sottostare alle prescrizioni dettate dalla normativa o dall'autorizzazione eventualmente conseguita, non potrà richiedere ed ottenere nuova autorizzazione, se prima, non provvederà a rimuovere la pubblicità installata abusivamente ed a ripristinare lo stato dei luoghi preesistente.

[3] La rimozione degli impianti e dei mezzi pubblicitari installati abusivamente o in difformità, è disposta nel caso, secondo la procedura prevista dall'art. 23, commi 13/bis e 13/quarter del vigente C.d.S.

[4] Per le altre violazioni non previste o, non comminabili dal Codice, ma connesse con l'esposizione pubblicitaria abusiva, si farà luogo alle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento del Canone unico.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 47 – Disposizioni finali e transitorie

[1] Le norme del regolamento si applicano a tutti i manufatti e impianti pubblicitari di nuova installazione e di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione.

[2] Per quelli preesistenti in contrasto con le nuove norme, si procederà al loro adeguamento o sostituzione, entro due anni dal primo rinnovo di autorizzazione utile, successiva all'approvazione del presente regolamento.

[3] L'entrata in vigore di eventuali modifiche del C.d.S. e del Regolamento di esecuzione, nonché di altre normative inerenti la pubblicità stradale, che dovessero comportare modifiche a quanto prescritto nel presente regolamento ne comporteranno l'immediato e automatico adeguamento.

[4] Nel caso in cui le norme del presente regolamento prevedano distanze inferiori dal margine della carreggiata rispetto a quelle indicate dalla normativa precedente per l'installazione di manufatti ed impianti pubblicitari, i titolari delle autorizzazioni ancora in essere al momento dell'entrata in vigore del regolamento stesso potranno, anche prima della scadenza di dette autorizzazioni, modificare la collocazione delle rispettive installazioni giovandosi delle nuove distanze regolamentari senza la necessità di chiedere una nuova autorizzazione o la modifica di quella esistente.

Art. 48 - Entrata in vigore

[1] Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'organo competente e **al termine del periodo di** la pubblicazione ~~per 15 giorni all'Albo del Comune, fatto salvo l'applicazione dell'art. 134 del Testo Unico Enti locali (D.Lgs 267/2000).~~ e ~~sostituisce e abroga ogni altra precedente regolamentazione comunale per la materia disciplinata.~~

[2] Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alla normativa generale.



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità




**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'INSTALLAZIONE DELLA PUBBLICITA' STRADALE NEI CENTRI ABITATI
(Delibera di C.C. n. 21/64830/07 del 03/12/2007 modificata con Delibera di C.C. n.
23/25406/08 del 12/05/2008
Delibera di C.C. n. 19/97413/2010 del 13/12/2010 e Delibera di C.C. n.
6/30883/13 del 03/06/2013)**


**ABACO ATTIVITÀ COMMERCIALI
IN CENTRO STORICO**

(INTEGRAZIONE)


MARZO 2015



Elaborato grafico FIG.1





Elaborato grafico FIG.2




SEZIONE A-A'

INSEGNA A BANDIERA



TIPO "A"



TIPO "B"

VISTA FRONTALE



TIPO "C"



VISTA FRONTALE



Elaborato grafico FIG.3



COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da GIORGIO BONALDO e stampato il giorno 02/07/2024 da Scotti Vladislao.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

TARGHE DI ESERCIZIO E PUBBLICITARIE

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI




TIPO A
MARMO "BIANCONE" O SIMILI


CARATTERISTICHE CROMATICHE



TIPO B
COLORE "OTTONE"



TIPO C
COLORE "ARGENTO"



TIPO D
COLORE "TRASPARENTE"


Elaborato grafico FIG.4

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.


documento firmato digitalmente da GIORGIO BONALDO e stampato il giorno 02/07/2024 da Scotti Vladislao.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.


TARGHE DI ESERCIZIO E PUBBLICITARIE




LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DIMENSIONALE




DETTAGLIO




TIPOLOGIA A TARGHE SINGOLE SOVRAPPOSTE E AFFIANCATE
(NUMERO MASSIMO 9 TARGHE)



DETTAGLIO



TIPOLOGIA AD ESPOSITORE MULTIPOLO A PANNELLO SINGOLO



DETTAGLIO


Elaborato grafico FIG.5

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.


documento firmato digitalmente da GIORGIO BONALDO e stampato il giorno 02/07/2024 da Scotti Vladislao.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.


TARGHE DI ESERCIZIO E PUBBLICITARIE




LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DIMENSIONALE




DETTAGLIO




TIPOLOGIA A TARGHE SINGOLE SOVRAPPOSTE E AFFIANCATE
(NUMERO MASSIMO CONSENTI 9 TARGHE)



DETTAGLIO



TIPOLOGIA AD ESPOSITORE MULTIPLIO A PANNELLO SINGOLO



DETTAGLIO



Elaborato grafico FIG.6

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da GIORGIO BONALDO e stampato il giorno 02/07/2024 da Scotti Vladislao.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

TENDE SOLARI




TENDA ESTENDIBILE

LA TENDA PUO' SBORDARE DAL FILO DELLA VETRINA DI MASSIMO CM.20

Elaborato grafico FIG.7

TENDE SOLARI



TENDA ESTENDIBILE

PER REALIZZARE UNA TENDA UNICA LA DISTANZA MASSIMA TRA UNA VETRINA E L'ALTRA DEVE ESSERE DI CM. 80
LA TENDA UNICA PUO' ESSERE ESTESA PER MASSIMO N.3 VETRINE


Elaborato grafico FIG.8

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da GIORGIO BONALDO e stampato il giorno 02/07/2024 da Scotti Vladislao.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

TENDE SOLARI



TENDA ESTENDIBILE

LA TENDA PUO' ESSERE UTILIZZATA COME COPERTURA PER UNA DISTESA TAVOLI
DOVRA' ESSERE GARANTITO IL PASSAGGIO DI CM.100 IN CORRISPONDENZA DEL FABBRICATO

Elaborato grafico FIG.9

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da GIORGIO BONALDO e stampato il giorno 02/07/2024 da Scotti Vladislao.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati

(Delibera di C.C. n. 21/64830/07 del 03/12/2007
modificata con

Delibera di C.C. n. 23/25406/08 del 12/05/2008 Delibera di C.C. n.
19/97413/2010 del 13/12/2010

Delibera di C.C. n. 6/30883/13 del 03/06/2013

Delibera di C.C. n. 3/66782/2015 del 14/07/2015

Integrazione alla Delibera di C.C. 3/51648/2015 del 14/07/2015 e n. 40919/16 del 28/04/2016)

(Testo coordinato con delibera del C.C. 3 del 31/05/2021 prot. gen. n. 57265)

INDICE

Numero articolo	Descrizione
	Fonti legislative, regolamentari, deliberative e documentali di riferimento
	TITOLO I – Disciplina generale degli impianti e mezzi pubblicitari
1	Oggetto e ambito di applicazione
2	Definizione di centro abitato
3	Definizione dei mezzi pubblicitari stradali
4	Altre definizioni
	TITOLO II – Norme comuni a tutte le fattispecie pubblicitarie
	Capo I – Criteri generali
5	Criteri generali di ammissibilità degli impianti e dei mezzi pubblicitari
6	Dimensioni massime
7	Impianti e mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio
8	Impianti e mezzi pubblicitari nelle aree di parcheggio ad uso pubblico
9	Cartelli ed altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi di pubblica utilità per gli utenti della strada
10	Mezzi pubblicitari connessi alle attività sanitarie - ABROGATO
	Capo II – Condizioni di installazione – divieti e deroghe
11	Installazioni vietate
12	Divieti sulle strade extraurbane comunali
13	Divieti e distanze sulle strade interne ai centri abitati
14	Divieti e limitazioni per le zone protette e gli ambiti di tutela paesaggistica
15	Esclusioni e deroghe
	TITOLO III – Caratteristiche strutturali delle forme pubblicitarie
16	Cartelli
17	Targhe di esercizio e pubblicitarie
18	Insegne
19	Preinsegne
20	Sorgenti luminose
21	Striscioni, locandine, stendardi, bandiere
22	Manifesti e impianti affissionali
23	Segni orizzontali reclamistici
24	Bacheche
25	Tende solari
26	Vetrofanie
26 bis	Impianti pubblicitari di servizio
	TITOLO IV – Altre forme di pubblicità
27	Pubblicità fonica
28	Pubblicità su i veicoli
29	Espositori temporanei
30	Cartelli ed espositori nei cantieri edili
	TITOLO V - Limiti zionali territoriali per l'esposizione pubblicitaria
31	Zone ed aree di attività concentrate
32	Aree e zone soggette a particolari tutele paesaggistiche
	TITOLO VI – Autorizzazione, competenza e procedimento amministrativo
33	Competenza
34	Domanda e documenti obbligatori

35	Diritti per operazioni tecnico-amministrative di istruttoria
36	Istruttoria amministrativa e rilascio autorizzazione
37	Validità dell'autorizzazione
37 bis	Deroghe
38	Casi particolari
39	Modifica del messaggio pubblicitario
39 bis	Variazione della tipologia del mezzo pubblicitario autorizzato
40	Rinnovo dell'autorizzazione
41	Subentro
42	Obblighi del titolare dell'autorizzazione
43	Targhetta di identificazione
44	Decadenza e revoca dell'autorizzazione
45	Vigilanza
46	Sanzioni
	TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie
47	Disposizioni finali e transitorie
48	Entrata in vigore

**Fonti legislative, regolamentari, deliberative
e documentali di riferimento**

Le fonti cui il presente regolamento si ispira sono:

- Legge n. 689/1981 – Modifiche al sistema penale (artt. 32/39).
- Legge n. 46/1990 – Norme sulla sicurezza degli impianti e s.m.i.
- Legge n. 241/1990 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.
- Legge n. 175/1992 – Norme sulla pubblicità sanitaria e successive modificazioni e integrazioni.
- D.Lgs. n. 285/1992 - Codice della Strada (C.d.S.) e successive modifiche e integrazioni.
- D.P.R. n. 495/1992 - Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.
- D.Lgs. n. 360/1993 – Disposizioni correttive ed integrative del C.d.S.
- L.160/2019 art. 1 comma 816 e seguenti e s.m.i., e disposizioni regolamentari adottate.
- D. Lgs. n. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio e s.m.i.
- D. Lgs. n. 156/2006 - Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.
- D. Lgs. n. 157/2006 - Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.
- Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per brevità di seguito: Regolamento del canone unico.
- Regolamento comunale di Polizia Urbana.
- Piano generale degli impianti pubblicitari.
- Delibera di sospensione del rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari permanenti sul territorio comunale – Verbale 22/33232/2007.
- Progetto e realizzazione del sistema di segnaletica di orientamento pedonale - turistico per il centro storico (provvedimento reperibile presso l'ufficio competente per materia).
- Nota della Regione Emilia Romagna in materia sanitaria n. 54922/2008: Art. 25 c. 1, della Legge Regionale n. 4/2008.
- Piano Strutturale Comunale- P.S.C. – C. C. del 16.04.2009 Prot. Gen. 21901/2009.

TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

[1] Il presente regolamento disciplina l'installazione dei mezzi e impianti pubblicitari nei centri abitati del Comune di Ferrara, nelle loro varie forme e tipologie previste e consentite dal C.d.S. (D. Lgs. n. 285/92) e dal Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495/92), nonché le modalità d'impianto e collocazione, di autorizzazione, di esercizio, di vigilanza, oltre che le procedure sanzionatorie relative.

[2] Il regolamento, in conformità anche alle prescrizioni del Piano generale degli impianti pubblicitari (approvato in data 16/10/2006, p.g. 36099/2006 e s.m.i.) e al vigente regolamento del Canone Patrimoniale Unico disciplina le modalità di installazione e le ubicazioni possibili dei manufatti e degli impianti di pubblicità e propaganda, secondo le varie denominazioni o classificazioni, da collocare lungo le strade o in vista delle stesse, o su aree pubbliche o d'uso pubblico.

[3] Il regolamento si applica entro i centri abitati del territorio comunale, così come individuati e segnalati ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 8) e art. 4 del C.d.S.

[4] Sulle strade comunali esterne ai centri abitati, il presente regolamento si applica limitatamente alle caratteristiche tecniche strutturali, alle modalità d'impianto, alla collocazione e alle dimensioni dei manufatti ed impianti pubblicitari, conformemente alle prescrizioni dettate in materia di pubblicità - effettuata con qualunque mezzo e/o forma - sulle strade fuori dai centri abitati o in vista delle stesse, dal Codice della strada e dal relativo D.P.R. di esecuzione.

Art. 2 - Definizione di centro abitato

[1] Ai sensi dell'art. 3, comma 1 comma 8) del C.d.S. si definisce centro abitato la parte di territorio comunale entro cui sorge "un insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme d'edifici, s'intende un raggruppamento continuo di fabbricati, ancorché intervallati da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico, con accessi veicolari o pedonali sulla strada".

Art. 3 - Definizione dei mezzi pubblicitari stradali

[1] E' adottata la definizione delle forme e dei mezzi pubblicitari previsti dal vigente art. 47 (commi 1-10) del D.P.R. n. 495/92 in combinato disposto con le indicazioni dell'art. 23, comma 9), del C.d.S.

[2] Le definizioni riportate all'art. 47 (commi 1-10) del D.P.R. n. 495/92 sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.

[3] Si intendono "pertinenze accessorie" gli spazi e le aree private limitrofe o contigue alla sede dell'attività, poste al servizio anche non esclusivo della stessa. Nel caso di utilizzazione della stessa pertinenza accessoria, da parte di più soggetti, le insegne devono essere uniformate per dimensioni e punto d'installazione.

Art. 4 – Altre definizioni

[1] Tenuto conto delle denominazioni utilizzate nel tempo per consuetudine, cui si aggiungono quelle in uso presso le aziende produttrici di manufatti pubblicitari, sono individuati e definiti i seguenti ulteriori mezzi pubblicitari stradali che sono assimilati a quelli previsti dall'art. 47 del D.P.R. n. 495/92 (*per quanto non definito nel seguente articolo si rimanda al vigente Piano Generale degli Impianti, per brevità PGI*):

- *Bacheca* (tipologia: *impianto pubblicitario di servizio*). E' considerato il manufatto bidimensionale, costituito da vetrinetta apribile o senza vetri, supportato da idonea struttura di sostegno, installato a parete o su apposito sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi e informazioni di pubblico interesse, esercitate da Enti pubblici, associazioni, partiti politici, organismi sindacali, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, anche fuori dalla sede propria. Può essere utilizzata a parete, nella sede propria dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e degli alberghi, per l'esposizione di prezzi connessi ad elenchi prodotti o prestazioni di servizi. Può essere luminosa per luce propria o per luce indiretta.
- *Bandiera* (tipologia: *standardo*). E' considerato l'elemento bidimensionale realizzato in materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità, vincolato da un lato ad una superficie di appoggio anche se non aderente alla stessa, finalizzata alla pubblicizzazione di marchi, simboli e prodotti nella sede dell'attività esercitata, con esclusione della bandiera nazionale e delle altre riconosciute legalmente dallo Stato, o di quelle che rappresentano gli Enti pubblici in generale, le organizzazioni politiche e sindacali, le associazioni senza finalità di lucro legalmente riconosciute. Può essere luminosa per luce indiretta.
- *Trespolo polifacciale o totem* così come identificato alla scheda 2, allegato D – schede distributive – del Piano generale degli impianti pubblicitari.
- *Manifesto*. Si definisce l'elemento monofacciale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, su appositi supporti e superfici anche bidimensionali o bifacciali, diversi in ogni caso dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso per luce propria, né per luce indiretta.
- *Plafone* (tipologia: *insegna*). Manufatto bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura e supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla pubblicizzazione di marchi e simboli o prodotti, installato nella sede dell'attività alla quale si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminoso per luce propria o indiretta, nei limiti indicati negli articoli successivi.
- *Plancia* (tipologia: *impianto di pubblicità e di propaganda*). Manufatto di piccole dimensioni (70 x 100), realizzato con materiali cartacei o plastici, anche bifacciale, per la propaganda di manifestazioni varie e/o spettacoli teatrali, sportivi e circensi, installato provvisoriamente a lato delle strade, su appositi sostegni per la durata della manifestazione cui si riferisce. Tali plance o cavalletti e cartelli temporanei di dimensioni 70 x 100 max, utilizzati per iniziative di carattere temporaneo (es. fiere, sagre e circhi) vanno collocate secondo i seguenti criteri di localizzazione individuati in deroga alle distanze normalmente previste:

- dovranno essere posti ad una distanza di almeno 30 mt. dalle intersezioni stradali o dal più vicino punto di incidenza con quelle canalizzate o regolate da rotatoria;
 - alla distanza di almeno 1,50 mt. dal ciglio o dalla carreggiata stradale;
 - nel rispetto delle distanze dai segnali stradali di pericolo e di prescrizione per le diverse tipologie di strade, e ad almeno 12,50 mt. dagli altri mezzi o impianti pubblicitari;
 - di norma le strade in cui poter collocare tali cartelli sono le seguenti: Via Padova, Via Ricostruzione, Via Lavezzola, via Romito, Via Dei Calzolai, Via Venezia, Via Bentivoglio, Via Marconi, Via Michelini, Via Eridano, Via Modena, Via Cento, Via della Canapa (solo lato opposto al Parco Urbano), Viale Po (dal sottopasso verso la via Padova), via Schiavoni, via Arginone, via del Lavoro, via Maverna, via Ferraresi, via Beethoven, via Veneziani, via Bologna (dalla rotatoria con via Wagner verso la periferia), via Ravenna (dalla rotatoria con via Wagner al limite del territorio comunale), via Comacchio (dalla rotatoria ingresso nuova Conad al limite del territorio comunale), via Pomposa (dall'incrocio con la via Pontegradella al limite del territorio comunale), via Pontegradella, via Carretti, via Carli, via Pannonius, via Copparo (dalla rotatoria con via Caretti al limite del territorio comunale). L'esposizione, conforme alle succitate disposizioni, sono limitate al periodo di 20 giorni (complessivamente tra quelli antecedenti e quelli successivi) allo svolgimento della manifestazione pubblicizzata, fatto salvo il periodo di svolgimento della manifestazione stessa.
- Poster (tipologia: *cartello*). Manufatto bidimensionale, di grandi dimensioni, con una sola o con entrambe le facciate finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente o tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi ecc.. Può essere luminoso, per luce propria o illuminato, per luce indiretta nei limiti indicati nei successivi articoli e nella scheda n. 9 del vigente PGI. Si definiscono impianti di grandi dimensioni quelli di cm. 600 x cm. 300.
 - Rotor (tipologia: *impianto di pubblicità e propaganda*). Manufatto di grandi dimensioni, bifacciale, finalizzato alla diffusione di più messaggi pubblicitari o propagandistici, attraverso meccanismi di rotazione della grafica di composizione o dell'immagine, aventi periodo di variabilità non inferiore a 20". Può essere luminoso per luce propria o illuminato, per luce indiretta, nei limiti indicati nei successivi articoli.
 - Impianto a Led: elemento mono o bifacciale, dotato di display digitale, assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e di forma, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari permanenti luminosi variabili con frequenza non inferiore a 20" tra un messaggio pubblicitario e l'altro.
 - Targa (tipologia: *insegna*). E' considerata la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e marchi, costituita da un manufatto monofacciale, realizzata con materiali di qualsiasi natura ed installata a parete nella sede dell'attività alla quale si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa in aderenza ad una superficie verticale. Può essere luminosa per luce propria o indiretta nei limiti indicati nei successivi articoli.
 - Tenda solare (tipologia: *insegna*). Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata su elementi

mobili, prevalentemente di tessuto, oppure, realizzata e installata con altri materiali simili, sulle protezioni delle vetrine degli esercizi imprenditoriali in genere, oppure sulle protezioni di mostre all'aperto e di prodotti, o anche, sulle protezioni delle distese di tavoli e sedie in esercizi pubblici all'aperto.

- Totem (tipologia: *insegna*). Manufatto, finalizzato alla pubblicizzazione di più messaggi pubblicitari, riferiti alle attività o ai prodotti, installato a terra nella sede dell'esercizio imprenditoriale di riferimento. Può essere anche al servizio di più imprese, concentrate all'interno di una stessa area privata edificata, o struttura edilizia polifunzionale.
- Vetrofania (tipologia: *insegna*). Scritta in caratteri alfanumerici effettuata con pellicole auto adesive e semitrasparenti di simboli e di marchi, oppure di messaggi pubblicitari relativi all'attività o alle cose prodotte dai predetti esercizi, applicate nella parte interna delle vetrine delle attività commerciali.
- Palina attesa bus (tipologia: *impianto pubblicitario di servizio*) per la segnalazione delle fermate delle corriere di linea, posta su palo a bandiera, completata da spazio pubblicitario bifacciale, della dimensione massima di cm. 100x150 per lato, collocata esclusivamente nelle fermate delle corriere di linea, opportunamente individuate dai soggetti competenti.
- Transenne parapetonali (tipologia: *impianti pubblicitari di servizio*) elementi di arredo urbano, fissati al suolo, finalizzati alla delimitazione e alla protezione di marciapiedi e spazi ad uso ciclopedonale. Sono consentite, all'interno delle transenne, installazioni di
- Quadri espositivi per la diffusione di messaggi pubblicitari, monofacciali, rivolti verso la pista ciclopedonale, nei limiti di superficie disponibile all'interno della transenna, sentito il parere del Servizio Mobilità e Traffico, competente per stabilire l'opportunità di collocare gli impianti di pubblica utilità in oggetto.
- Cestini getta carta (tipologia: *impianti pubblicitari di servizio*) elementi di arredo urbano sui quali è possibile collocare n. 2 messaggi pubblicitari della superficie di cm. 70x100 ciascuno.
- Strutture poste in aree di parcheggio al servizio di centri commerciali: in aderenza alle strutture (a tettoia, cupola, o altra figura geometrica) adibite allo stazionamento/custodia dei carrelli, collocate all'interno delle aree di parcheggio dei centri commerciali, è possibile installare messaggi pubblicitari sulle fiancate laterali interne ed esterne e sulle mezzelune ovvero altra figura geometrica posta a copertura della struttura.
- Cavalletti espositori per menù (come da scheda distributiva n. 18 allegata al PGI) secondo i seguenti criteri di localizzazione:
 - a) sarà consentito un solo cavalletto per ogni attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) se il cavalletto espositore del menù è collocato all'interno della vetrina o della porta d'ingresso, di superficie minore o uguale a ½ metro quadrato, sempre che non riporti il nome del negozio o la ragione sociale dell'esercizio, non è dovuta l'imposta comunale sulla pubblicità;
 - c) se il cavalletto espositore del menù è collocato all'interno della distesa:
 - c1) si può collocare sulla struttura esistente o di progetto;
 - c2) si può collocare in prossimità della stessa (max. cm. 50);

- d) il cavalletto espositore del menù si può collocare in aree limitrofe/adiacente al locale/all'interno dei confini dell'attività nel pieno rispetto della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (su marciapiede: luce libera di almeno cm. 120);
- e) all'intersezione più vicina nel rispetto di quanto prevede il Codice della Strada (locali con particolari problematiche di visibilità).

L'eventuale indicazione del nome del negozio o della ragione sociale, circoscritti da opportuna cornice che ne riduca la superficie a 300 centimetri quadrati, non sono soggetti del canone unico patrimoniale.

TITOLO II - NORME COMUNI A TUTTE LE FATTISPECIE PUBBLICITARIE

Capo I – Criteri generali

Art. 5 - Criteri generali di ammissibilità degli impianti e dei mezzi pubblicitari

[1] L'installazione dei cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, deve rispettare il criterio di un equilibrato e corretto inserimento, sia ambientale che estetico ed architettonico, entro i limiti quantitativi e le tipologie indicate dal Piano generale degli impianti pubblicitari.

Al fine di garantire il rispetto dei limiti quantitativi fissati dal Piano generale degli impianti pubblicitari e delle prescrizioni introdotte dal presente Regolamento ai successivi art. n. 14 e n. 32, in conformità alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica sulla collocazione degli impianti pubblicitari lungo determinati itinerari stradali, le autorizzazioni relative a tutti gli impianti in essere saranno sottoposte ad una verifica di compatibilità rispetto alle prescrizioni del presente Regolamento ed il loro rilascio avverrà nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'art. 34.

[2] La collocazione dei cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, entro i centri abitati appartenenti al Comune di Ferrara ed entro i tratti di strada comunali extra urbani per i quali è imposto un limite di velocità permanente non superiore a 50 km/h, è autorizzato ed effettuato, ove non vietato, nel rispetto delle condizioni specifiche e delle prescrizioni normative indicate nelle autorizzazioni.

[3] I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari precitati, devono essere realizzati nelle loro parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Nel caso in cui le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi, da queste previste, deve essere documentato con gli allegati da presentare, unitamente alla domanda, per il rilascio dell'autorizzazione. Per tutto quanto non previsto nel presente comma si rimanda all'art. 5 del vigente Piano Generale degli Impianti e alle schede distributive allegate.

[4] Gli impianti pubblicitari non possono essere collocati a ridosso delle abitazioni, quando tale installazione per le dimensioni del manufatto sia d'impedimento o di preclusione, anche parziale, alla visibilità esterna dalle finestre dell'immobile, prospettanti l'area interessata all'installazione o la strada pubblica.

[5] L'installazione dei cartelli e degli "altri mezzi pubblicitari" (come definiti al precedente art. 3), deve essere attuata in modo che la parte inferiore del quadro espositivo risulti ad una distanza dal suolo stradale di riferimento, non minore di 150

cm, salvo diverse distanze previste da altre norme del presente Regolamento o del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

[6] L'affissione di manifesti, avvisi e fotografie, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x cm. 100, è effettuata solamente su impianti per le affissioni, le cui specificità e caratteristiche sono determinate dal Piano generale degli impianti pubblicitari sopra richiamato, nell'ambito delle strutture di arredo stradale. I cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari precedentemente indicati, devono avere sagoma regolare, non confondibile con la segnaletica stradale e in particolare con la forma del disco o del triangolo.

[7] Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente se riferito al colore rosso, quando il luogo di collocazione, è progettato in prossimità delle intersezioni stradali e delle intersezioni semaforizzate. In generale, è necessario evitare che il colore rosso dei cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, costituisca sfondo prospettico dei segnali di pericolo e di prescrizione, tanto da limitarne la chiara percezione entro gli spazi di avvistamento prescritti dal regolamento di attuazione del Codice della strada. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi aziendali regolarmente registrati o depositati, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del vigente Piano Generale degli Impianti.

[8] Le insegne luminose, i cartelli luminosi e gli altri mezzi e sorgenti comunque luminosi, devono avere luce fissa e non intermittente. In deroga a quanto indicato al comma precedente, è consentita l'installazione provvisoria di sorgenti luminose di debole intensità (max. 75 watt per punto luminescente), del tipo festoni e luminarie, anche intermittenti, in occasione di particolari ricorrenze o festività.

[9] La croce rossa, anche se luminosa, è riservata esclusivamente per indicare strutture sanitarie pubbliche e luoghi di pronto soccorso, fino al limite di mq. 2 totali.

[10] La croce verde, anche se luminosa, è consentita esclusivamente per indicare farmacie, fino al limite di mq. 2 totali.

[11] La croce azzurra, anche se luminosa, è consentita esclusivamente per indicare strutture di assistenza farmaceutica veterinaria, fino al limite di mq. 2 totali.

[12] Le parafarmacie possono essere segnalate con manufatti purché le distinguano dalle farmacie.

Art. 6 - Dimensioni massime

[1] Sulle strade comunali esterne ai centri abitati, le dimensioni massime dei cartelli, insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono quelle stabilite dall'art. 48 del D.P.R. n. 495/92..

[2] Dentro il centro abitato, le dimensioni massime delle insegne di esercizio, non possono superare mq. 20, se parallele all'asse longitudinale della strada e mq. 8 se trasversali alla carreggiata stradale, eccetto quelle ammesse ed ubicate all'interno del centro storico, *Classificato ambito Centro Storico come individuate dal PSC*, per le quali non può essere superato il limite di 4 mq.

[3] La superficie massima utilizzabile per l'esposizione delle insegne sui fabbricati, non può essere in ogni caso superiore al 15% del prospetto del fabbricato medesimo.

[4] La superficie del manufatto pubblicitario di qualunque specie è calcolata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

[5] La superficie degli impianti e dei mezzi pubblicitari di qualunque specie, entro cui sono contenuti i simboli, marchi aziendali, grafiche in genere, è rappresentata e calcolata, agli effetti dimensionali dell'impianto, sui limiti più esterni della cornice di contenimento.

Art. 7 - Impianti e mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio

[1] Nelle stazioni di servizio per erogazione di carburanti e nelle contigue e pertinenti aree di parcheggio, possono essere installati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, come previsto dall'art. 52 del D.P.R. 495/92, la cui superficie complessiva non può superare il 5% delle aree occupate dalla stazione e dai relativi parcheggi.

[2] La collocazione delle precitate tipologie pubblicitarie, deve essere contenuta all'interno dei limiti proprietari o di concessione delle predette stazioni di servizio.

[3] Dal computo delle superfici dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, sono esclusi i messaggi attinenti a servizi prestati presso la stazione di servizio.

Art. 8 - Impianti e mezzi pubblicitari nelle aree di parcheggio pubbliche e ad uso pubblico

[1] Nelle aree di parcheggio aperte all'uso pubblico, circoscritte e delimitate appositamente per la sosta dei veicoli, in genere al servizio di complessi commerciali, o nella prossimità di servizi di pubblica utilità, l'installazione delle forme pubblicitarie previste dal Regolamento può essere effettuata nel rispetto delle distanze dalla strada confinante o dalle intersezioni vicine, in modo da non ingenerare i problemi di sicurezza previsti dall'art. 23 del C.d.S.

[2] Quando il parcheggio, all'interno dell'area di utilizzazione, è delimitato da apposite zone di sosta, suddivise da elementi fissi con essenze di verde di arredo o da piantumazioni di vario genere, l'installazione delle varie tipologie è possibile sulle anzidette suddivisioni, anche in deroga alle distanze da altri consimili impianti, richiamate dal Regolamento agli art. 11 e 12.

[3] L'installazione di impianti di grandi dimensioni potrà essere limitata ad un'unica faccia, collocando il messaggio pubblicitario rivolto verso l'interno del parcheggio. Qualora la pubblicità fosse visibile dall'esterno, l'eventuale collocazione dell'impianto sarà oggetto di valutazione da parte degli uffici coinvolti nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione secondo i criteri di compatibilità, sicurezza ed esteticità e di rispetto della normativa vigente.

[4] E' possibile consentire la collocazione di impianti pubblicitari bifacciali all'interno delle aree di parcheggio contrassegnate da stalli di sosta contrapposti ed anche a ridosso dei muri perimetrali di recinzione. Tali impianti dovranno essere collocati in allineamento tra di loro almeno alla distanza di metri 3 l'uno dall'altro, calcolata tra gli angoli esterni della cornice espositiva.

Art. 9 - Cartelli ed altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi di pubblica utilità per gli utenti della strada

[1] Lungo le strade e nelle aree adibite a parcheggio pubblico, possono essere installati cartelli pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi di pubblica utilità per gli utenti della strada, come definiti al comma 7, art. 47 del D.P.R. 495/92, nell'ambito dell'arredo urbano e stradale, limitatamente alle tipologie di seguito precisate:

- pensiline delle fermate dei mezzi di trasporto collettivo;
- orologi stradali;
- quadri topografici e carte toponomastiche;
- paline attesa bus;
- transenne parapetonali;
- cestini getta carta.

[2] La possibilità prevista al comma precedente, non può essere accordata:

- in corrispondenza o vicinanza di emergenze architettoniche e/o storiche e monumentali e nelle zone classificate dallo strumento urbanistico generale vigente “*Classificato ambito Centro Storico come individuate dal PSC*”, comprese nel loro cono ottico di visibilità;
- l'Amministrazione comunale potrà concedere con proprio provvedimento l'autorizzazione alle installazioni pubblicitarie sulle panchine e sulle rastrelliere portabici.

[3] Resta inoltre esclusa la possibilità di utilizzare come sostegno di qualunque mezzo pubblicitario i pali degli impianti di illuminazione pubblica.

Art. 10 - Mezzi pubblicitari connessi alle attività sanitarie - *ABROGATO*

Capo II – Condizioni di installazione – divieti e deroghe

Art. 11 – Installazioni vietate

[1] In via generale è vietata ogni installazione lungo le strade o in loro vista, di insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, o altre forme pubblicitarie sopra descritte, visibili dai veicoli in transito sulle strade, che per forma, dimensioni, colori, disegno e ubicazione, possano determinare confusione con la segnaletica stradale, renderne difficile la comprensione, o ancora, ridurre la visibilità o l'efficacia, arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

[2] In ogni caso, detti impianti non devono costituire intralcio o impedimento, alla circolazione dei veicoli, alla mobilità delle persone invalide o con ridotta capacità motoria.

[3] E' altresì vietata l'installazione, la posa o l'esposizione di:

- a. cartelli e altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le forme pubblicitarie luminose che possono generare abbagliamento;
- b. qualunque tipo d'installazione pubblicitaria sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate diversa dalla prescritta segnaletica stradale dell'Ente proprietario della strada;
- c. qualunque segnale di preinsegna o tabella direzionale per qualsiasi attività d'impresa, sia singola che in gruppo, all'interno delle intersezioni stradali sia del

- tipo a rotatoria sia costituite da isole, con o senza arredo stradale, fatto salvo per la pubblicità sulle paline delle fermate per autobus di linea, la cui installazione deve avvenire in conformità alle disposizioni del presente Piano generale degli impianti pubblicitari e del Regolamento;
- d. ogni forma di pubblicità lungo e in vista dei tracciati stradali internazionali, delle autostrade, delle strade extraurbane principali (art. 2, c/2 del Codice della strada) e dei relativi accessi;
 - e. di pubblicità relativa ai veicoli, sotto qualsiasi forma, che per contenuto, significato o finalità, sia in contrasto con le norme di comportamento prescritte dal Codice della strada;
 - f. messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e di cigli stradali;
 - g. segni orizzontali reclamistici su strade e aree ad uso pubblico e assimilate, se non riferite a pubbliche manifestazioni, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e non oltre le 24 ore successive al loro compimento, ristrette in ogni caso, al percorso delle manifestazioni pubbliche o sportive;
 - h. striscioni che non siano promozionali di manifestazioni pubbliche e spettacoli. In tali occasioni, l'esposizione può essere eseguita al massimo sino al mese precedente la manifestazione o lo spettacolo, al periodo di svolgimento e non oltre le 24 ore successive alla sua conclusione. In ogni caso, tra gli striscioni deve intercorrere uno spazio di posa, di almeno 300 metri nelle strade esterne al centro storico e di 200 metri nelle strade interne classificate *ambito centro storico come individuate dal PSC*, eccetto le strade indicate nell'allegato A, del Piano generale degli impianti pubblicitari, dove è imposto il divieto assoluto;
 - i. locandine, stendardi e bandiere, che non siano di promozione o propaganda per manifestazioni pubbliche e di spettacolo, o anche imprenditoriali (limitatamente queste ultime, al lancio di nuove proposte commerciali in spazi o aree esterne al centro storico, *classificato ambito Centro Storico come individuate dal PSC*. Tutte le esposizioni, conformi alle precitate disposizioni, sono però limitate al periodo di svolgimento della manifestazione, sino al mese precedente e non oltre le 24 ore successive al suo compimento;
 - j. striscioni, locandine, stendardi, bandiere, a distanza inferiore a m. 50, dai cartelli e altri mezzi pubblicitari, anche lungo tracciati extraurbani di strade comunali, per i quali, è imposto un limite permanente di velocità non superiore a 50 Km. orari. Nelle strade interne al centro storico classificate *ambito Centro Storico come individuate dal PSC*, l'installazione di stendardi, locandine e bandiere è vietata;
 - k. cartelli o altri mezzi pubblicitari, lungo le strade o in loro vista, se ubicati nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela ambientale (bellezze naturali o paesaggistiche), di tutela di edifici storici e monumentali o di luoghi di interesse storico o artistico, in particolare lungo le strade perimetrali esterne alla cinta delle Mura Estensi, salvo quanto previsto dal successivo art. 14;
 - l. è comunque vietata l'affissione di manifesti al di fuori degli appositi supporti affissionali.

[4] E' vietata, inoltre, l'installazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari nei seguenti punti:

- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette, sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- in corrispondenza delle intersezioni stradali;
- lungo le curve, come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20 del Codice della Strada.
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, in terreni di qualsiasi natura e con pendenza superiore a 45°;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi indicati dalla

- relativa segnaletica;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento;
 - sui pali di supporto degli impianti di pubblica illuminazione.

Art. 12 - Divieti sulle strade extraurbane comunali

[1] Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, sulle strade extraurbane comunali, nelle quali è imposto un limite permanente di velocità non superiore a km/h. 50, ai sensi dell'art. 51, commi 2 e 3 del vigente D.P.R. 495/92 e sue successive modifiche, può essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime di seguito precisate:

- a) metri 1,5 dalla carreggiata, in presenza di marciapiede;
- b) metri 3 dal limite della carreggiata, in assenza di marciapiede;
- c) 100 metri dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- d) 250 metri prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 metri prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 metri dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 metri dal punto di tangenza delle curve, come definite dall'art. 3 comma 1, punto 20 del C.d.S.;
- h) 250 metri prima delle intersezioni;
- i) 100 metri dopo le intersezioni;
- j) 200 metri dagli imbocchi delle gallerie e sottopassi.

[2] Le distanze precitate sono applicate secondo le singole direttrici di marcia.

[3] L'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, lungo le strade o in vista delle stesse, ubicate fuori dell'abitato, è inoltre vietato:

- a) Sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue, eccetto quelle che hanno una larghezza superiore a metri quattro.
- b) In corrispondenza delle intersezioni.
- c) Lungo le curve come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20 del Codice della strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza.
- d) Sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, in terreni di qualsiasi natura ependenza superiore a 45°.
- e) In corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati.
- f) Sui ponti e sottoponti non ferroviari.
- g) Sui cavalcavia stradali e loro rampe.
- h) Sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, fatto salvo per le transenne parapetonali nel rispetto dei limiti previsti dal Piano degli impianti pubblicitari e dal presente Regolamento.

Art. 13 - Divieti e distanze sulle strade interne ai centri abitati

[1] Oltre ai divieti e limiti indicati nei precedenti articoli, dentro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane comunali per i quali, in considerazione di particolari

situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità inferiore o pari a 50 Km/h, si applicano i divieti e le distanze in tutti i punti indicati dall'art. 51 del D.P.R. n. 495/92, rispettivamente al comma 3 e al comma 4, del predetto Regolamento di esecuzione del C.d.S., e come stabilito all'art. 5 del Piano generale degli impianti pubblicitari, come di seguito precisato:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue, eccetto quelle che hanno una larghezza superiore a metri quattro;
- b) in corrispondenza delle intersezioni e in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- c) lungo le curve, come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20 del C.d.S. e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- f) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- g) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, fatto salvo per le transenne parapetonali, nel rispetto dei limiti previsti dal Piano generale degli impianti pubblicitari e del presente Regolamento;
- h) a distanza inferiore a 3,00 metri dal ciglio stradale o dalla carreggiata, con la cornice dell'espositore più vicina alla sede stradale, sulle strade urbane di scorrimento e sulle strade di quartiere, la distanza non può essere inferiore a 50 metri prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- i) a distanza inferiore a 3,00 metri dal ciglio stradale o dalla carreggiata con la cornice dell'espositore più vicina alla sede stradale, sulle strade locali, la distanza non può essere inferiore a 30 metri prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- j) a distanza inferiore a 3,00 metri dal ciglio stradale o dalla carreggiata con la cornice dell'espositore più vicina alla sede stradale, la distanza non può essere inferiore a 25 metri dagli altri cartelli e dai mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo, di prescrizione, e gli impianti semaforici e le intersezioni.
- k) nel caso in cui in corrispondenza del sito di progettata installazione dell'impianto pubblicitario e lateralmente alla sede stradale siano presenti, a distanza inferiore a metri 3,00 dalla carreggiata, costruzioni fisse o recinzioni in muratura, è ammessa l'installazione parallelamente all'asse stradale degli impianti pubblicitari in aderenza alle costruzioni fisse o alle recinzioni in muratura.

[2] All'interno dell'abitato, inoltre, è vietata l'installazione di:

- a) insegne e altri mezzi pubblicitari, su palina o a bandiera, quando il manufatto pubblicitario invade la carreggiata stradale;
- b) insegne e impianti pubblicitari di qualunque tipo, sui parapetti di balconi, terrazze e cornici dei tetti, dentro le luci delle finestre, sulle facciate degli edifici adibiti esclusivamente ad uso residenziale, nelle arcate frontali e di testa dei portici, prospicienti la strada pubblica;
- c) impianti pubblicitari, a messaggio variabile, con frequenza inferiore a 20", tra un messaggio esposto e l'altro;
- d) insegne e altri manufatti luminosi per luce diretta o indiretta, la cui intensità luminosa sia superiore a 150 candele per mq.;

- e) manufatti pubblicitari, indicati al precedente comma, a distanza inferiore a m. 3 dalla sede stradale, anche se collocati parallelamente all'asse longitudinale della strada, quando il tratto di strada interessato all'installazione non è rettilineo;
- f) manufatti pubblicitari isolati e luminosi per luce propria o per luce indiretta, con esclusione delle insegne di esercizio, a distanza inferiore a mt. 50, dall'area di intersezione stradale o dal più vicino punto di incidenza con intersezione canalizzata o rotonda;
- g) manufatti pubblicitari di qualunque specie, luminosi per luce propria o per luce indiretta, la cui intensità luminosa sia superiore a 150 candele per mq, o che per la superficie complessiva del manufatto, per il colore irradiato e per la collocazione scelta, ingeneri fenomeni di abbagliamento o distrazione dalla guida dei veicoli con conseguente pericolo per la circolazione stradale;
- h) qualsiasi mezzo pubblicitario mobile, posato al suolo, con esclusione di manufatti privi di qualunque messaggio pubblicitario, collocati all'ingresso o entro le distese tavoli dei locali di somministrazione, indicanti menù e prezzi e delle *plance di cui all'art. 3*. La tipologia dovrà essere concordata con l'Amministrazione comunale e la domanda dovrà essere presentata dalle contrade o dalle associazioni di categoria, nell'ambito di un progetto unitario;
- i) l'installazione o la prosecuzione d'uso di impianti che non contengano messaggi pubblicitari, debitamente autorizzati nei termini di tempo prescritti;
- j) forme pubblicitarie itineranti, intendendosi come tali, l'uso di cartelli o altri mezzi pubblicitari diversi dalle preinsegne, corredati da frecce di orientamento e d'indicazione, collocate in più punti stradali, tanto da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività, superando in tal modo le preclusioni di cui al successivo art. 19 e quelle indicate dall'art. 47, comma 2 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.;

è inoltre vietato :

- effettuare pubblicità con il lancio di volantini da mezzi aerei o da veicoli stradali in genere;
- a norma dell'art. 15 del Codice della Strada, comma 1, lettera c), collocare impianti pubblicitari all'interno dei fossi. Ogni titolare dell'autorizzazione è obbligato a provvedere oltre alla manutenzione dell'impianto anche a garantire la sicurezza dello stesso;
- k) l'installazione di impianti pubblicitari all'interno della fascia di rispetto dei metanodotti, se sprovvisti del consenso scritto della società di distribuzione della rete gas;
- l) è vietata la collocazione lungo o in visibilità dei tracciati stradali di impianti pubblicitari posti in allineamento tra loro o con impianti di segnaletica stradale, salvo diversa valutazione degli uffici coinvolti nel procedimento istruttorio.

[3] Per le distanze dal limite della carreggiata e in assenza di passaggi pedonali, marciapiedi e piste ciclo-pedonali, occorre fare riferimento all'art. 8, comma 2[^], nonché ai limiti previsti dalle schede distributive del vigente PGI.

[4] Per suolo stradale di riferimento, s'intende la strada in visibilità della quale o verso la quale, il messaggio pubblicitario è diretto prevalentemente o, è più visibile rispetto ad altre strade limitrofe.

[5] I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, non devono, in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali, entro lo spazio di avvistamento indicato dall'art. 79 del D.P.R. n. 495/92, in relazione alla tipologia e classificazione delle strade.

[6] Sui cartelli pubblicitari stradali è vietata ogni rappresentazione grafica utilizzata per la segnaletica stradale prevista dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada –

D.Lgs. 495/92.

Art. 14 - Divieti e limitazioni per le zone protette e gli ambiti di tutela paesaggistica

[1] In conformità alle norme contenute nell'art. 153 del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, denominato "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nell'ambito ed in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'art.134 del medesimo Decreto - per quanto di interesse nell'ambito del territorio comunale di Ferrara - è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari, se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla Regione.

[2] Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel precitato art.153, comma 1 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i., previo parere favorevole della amministrazione individuata dalla Regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggette a tutela.

[3] In ottemperanza alla finalità esplicitate dall'art. 135, comma 3, del precitato "Codice dei beni culturali e del paesaggio", laddove prevede che i piani paesistici definiscano specifiche prescrizioni e previsioni ordinate - tra le altre cose - al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e della morfologie dei beni sottoposti a tutela, alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici e alla individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, tenuto conto della particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole, sono individuati ambiti in cui l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari stradali è vietata o comunque subordinata a particolari limiti quantitativi.

[4] Nelle zone d'interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, *classificate ambito Centro Storico come individuate dal PSC* e sugli edifici protetti dalla normativa di tutela storica od artistica, è vietata l'installazione o la collocazione di:

- a) insegne pubblicitarie e d'esercizio, a bandiera orizzontale o verticale, luminose per luce propria o indiretta, collocate sugli edifici prospettanti la pubblica via oppure, installate con supporto a palina, prospettante direttamente sulla pubblica via da aree private, ad esclusione di quelle relative a posti di pronto soccorso, ospedali e farmacie *anche veterinarie e parafarmacie*, alberghi, attività ricettive in genere, posti telefonici pubblici, rivendite di tabacchi e uffici postali;
- b) bacheche, vetrinette e simili, eccetto le deroghe indicate all'art. 15 e quelle previste per determinate tipologie di impianti pubblicitari di servizio abbinati a servizi di pubblica utilità;
- c) l'installazione di sorgenti luminose dirette o indirette, applicate alle fattispecie di cui al comma b), come forma di richiamo pubblicitario, relativo ad una singola attività o ad una pluralità d'impres e prodotti, quando la strada è dotata dell'illuminazione pubblica;
- d) cartelli e insegne sui tetti, terrazzi, balconi, finestre e facciate degli edifici;
- e) stendardi, locandine e bandiere, eccetto le deroghe previste all'art. 15;
- f) segni orizzontali reclamistici;
- g) cartelli e impianti di pubblicità e propaganda, del tipo con messaggio variabile, anche seprovvisori.
- h) L'installazione di sistemi mobili di informazione privata o pubblicitari, posati direttamente al suolo, attraverso supporti del tipo con cavalletto o trespolo e altri

mezzi similari;

- i) insegne di esercizio, è consentita solo all'interno del vano compreso tra gli stipiti verticali e l'architrave della vetrina o ingresso all'attività esercitata, non sporgente dal filo esterno della muratura perimetrale. L'installazione sopra l'architrave, può avvenire unicamente quando l'altezza della porta d'ingresso, non consenta l'applicazione dell'insegna rispettando con la parte inferiore della stessa un'altezza da terra di almeno 2,50 metri. In tali casi, l'insegna di esercizio dovrà essere coordinata secondo le prescrizioni dell'"Abaco delle insegne" e non potrà sporgere oltre il limite di 15 cm, rispetto alla parete d'inserimento. La superficie massima consentita di tali insegne è di 4 metri quadrati. Nelle insegne di esercizio il pannello dovrà essere di finitura opaca (colore congruente con il tipo di fabbricato e con il contesto in cui si colloca), e le lettere che compongono il nome dell'attività potranno essere retroilluminate. Nell'insegna non dovranno essere presenti immagini o disegni dei prodotti commercializzati. Saranno eventualmente autorizzati i marchi delle aziende (vedi elaborato grafico Fig.1). In alternativa alla retroilluminazione, si potrà posizionare una fonte luminosa (luci a led di colore caldo) nella parte alta dell'insegna con uno spessore massimo tra i 2 e i 5 cm. (vedi elaborato grafico Fig.2). Saranno autorizzate insegne di esercizio solamente per attività con almeno un affaccio vetrina al piano terra, in caso contrario verrà autorizzata solamente una targa di esercizio.

- j) transenne parapetonali.

[5] Le insegne di esercizio a bandiera, consentite agli esercizi alberghieri, dovranno essere esclusivamente a bandiera orizzontale e dovranno essere realizzate con strutture particolari per forma e materiali, di 120 cm. x 80 cm. comprensive dei supporti, nelle quali dovranno essere inserite la denominazione ed il logo dell'attività, le stelle che individuano la categoria di appartenenza

[6] La posizione dell'insegna dovrà essere inserita nel contesto dell'edificio, tenendo conto dei limiti proprietari dell'albergo, della posizione dell'ingresso, delle finestre sovrastanti l'eventuale posizionamento dell'insegna, in modo da non pregiudicarne la libera visuale.

[7] Tale insegna potrà essere luminosa solo per luce indiretta, aggregando un apposito corpo illuminante, la cui intensità luminosa non potrà superare i 150 watt complessivi e l'orientamento del quale, non dovrà in ogni caso essere fonte di abbagliamento per gli utenti della strada.

[8] L'installazione delle insegne con caratteri scatolari, è consentita solo se il pannello di supporto è privo d'illuminazione propria o indiretta; l'illuminazione dovrà avvenire unicamente entro i caratteri e simboli scatolari dell'insegna di esercizio.

[8bis] Per gli esercizi commerciali, saranno ammesse insegne a bandiera orizzontale di 90 cm. x 50 cm. (non retroilluminate) che potranno essere eventualmente illuminate esclusivamente da apparecchiature integrate nella parte esterna superiore della struttura (no faretti) (vedi elaborato grafico Fig.3). I colori dovranno armonizzarsi con quelli del fabbricato. Ambiti consentiti:

- 1) Porticati (escluso: Porticato del Duomo, Porticato di Piazza Ariostea; Porticato S. Stefano, Porticato S. Romano).
- 2) Strade con larghezza inferiore a mt. 5 e con particolari problematiche di visibilità.

[9] Per quanto non previsto dal presente articolo si fa espresso riferimento all'art. 16. comma 6 del presente Regolamento.

Art. 15 - Esclusioni e deroghe

[1] Gli impianti e mezzi pubblicitari installati su aree pubbliche o di uso pubblico adibite ad uso diverso dalla circolazione stradale e non visibili in alcun modo dalla strada, non sono soggetti alle limitazioni relative alle distanze.

[2] Gli impianti e mezzi pubblicitari installati su area privata e non visibili in nessun modo dalla strada aperta alla circolazione (art. 2, c/1 del C.d.S.), non sono soggetti alle norme del presente regolamento.

[3] I cartelli con messaggi “VENDESI” o “AFFITTASI”, di dimensioni non superiori ad ¼ (un quarto) di metro quadrato, da collocare sugli immobili oggetto di proposta, non sono soggetti ad autorizzazione comunale.

[4] Sono rinnovabili le autorizzazioni afferenti i cartelli di formato cm 400 x cm 300 che, per ragioni strettamente legate alla sicurezza stradale o per altri oggettivi e dichiarati impedimenti, esaminati e verificati dall’ufficio competente, non possono essere adeguati alle disposizioni del vigente Piano Generale degli Impianti. Per tale tipologia di cartelli non sono ammesse nuove installazioni.

[5] E’ consentita la pubblicità a mano, svolta nel rispetto del divieto di spargere a terra e sul suolo pubblico, il materiale pubblicitario.

[6] Nei casi di particolare interesse pubblico generale, o di ordine tecnico, l’amministrazione comunale, per periodi limitati, può autorizzare all’interno del centro storico e dei centri abitati, forme di richiamo pubblicitario (striscione, locandina, stendardo, bandiera), collegate a servizi pubblici e turistici, o per manifestazioni pubbliche, per esposizioni in musei, mostre, ecc.

Possono essere autorizzati, per le motivazioni che precedono, anche cartelli di piccole dimensioni di cm. 70 x 100 cm, per iniziative di carattere temporaneo e riferite a manifestazioni culturali e sportive aperte al pubblico, d’iniziativa delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei loro Consorzi, altri Enti pubblici e religiosi, Associazioni ricreative e sportive, Partiti politici e Organizzazioni Sindacali.

[7] Per le attività di teatri e musei, statali, provinciali e comunali e per le mostre che si svolgono all’interno di gallerie d’arte presenti nel territorio cittadino, possono essere consentite, installazioni di strutture bifacciali e/o vetrinette, posate a terra, opportunamente trattenute al suolo da apposita e adeguata zavorra, racchiusa con elementi estetici che s’inseriscano, unitamente alla struttura pubblicitaria, nel contesto dell’ambiente circostante.

[8] Per le attività di natura istituzionale le tipologie di cui al comma 6) possono contenere oltre all’informazione sull’evento anche il messaggio promozionale;

[9] Sono ammissibili le istanze di utilizzo di mezzi pubblicitari ai fini di interesse pubblico anche nel centro storico e nell’ambito delle zone soggette a tutela monumentale, in questi casi saranno sottoposte a specifica valutazione degli uffici coinvolti nel procedimento istruttorio.

TITOLO III - CARATTERISTICHE STRUTTURALI
DELLE FORME PUBBLICITARIE

Art. 16 - Cartelli

[1] Sono riferiti alla tipologia tutti i cartelli pubblicitari finalizzati alla diffusione di messaggi propagandistici, compresi quelli destinati alle affissioni pubbliche o alle affissioni dirette, concesse ai privati.

[2] Gli impianti indicati al comma 1, possono essere utilizzati in entrambe le facciate.

[3] Debbono essere installati in luoghi diversi dalla sede o pertinenza accessoria dell'attività imprenditoriale pubblicizzata.

[4] I cartelli, in genere, dovranno essere installati lungo le strade o in loro visibilità, preferibilmente inserite in aree e zone specificamente indicate come artigianali, commerciali, industriali, direzionali, delle quali dovranno essere precisati i relativi perimetri o confini, con esclusione delle zone agricole e del territorio extraurbano.

[5] All'interno delle zone di interesse storico, artistico, culturale, ambientale e paesaggistico, di norma sono vietate le installazioni di mezzi pubblicitari di ogni tipo, salvo quelli che per determinate caratteristiche di tipologia, pubblica utilità, ecc., possono essere autorizzati, previo parere favorevole acquisito nel rispetto dei modi e dei termini di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i. In particolare, sul lato sinistro della Via della Canapa, direzione centro città, è fatto divieto assoluto di collocazione di cartelli pubblicitari stradali in quanto l'area è perimetro del Centro Storico. Sono fatte salve le deroghe previste per determinate tipologie di impianti pubblicitari di servizio abbinati a servizi di pubblica utilità e impianti temporanei installati presso cantieri edili.

Art. 17 - Targhe di esercizio e pubblicitarie

[1] La forma pubblicitaria trattata può essere installata a lato dell'attività professionale pubblicizzata, o in alternativa, quando le condizioni della parete muraria e lo spazio disponibile non lo consentono, sulla porta d'ingresso.

[2] Le dimensioni delle targhe non possono eccedere i cm 30 di altezza x 40 di larghezza. Se collocate su immobili situati dentro il Centro Storico (come delimitato dal PSC), il materiale di composizione dovrà essere: in marmo ("Biancone" o simile), o altri materiali di colore ottone, argento o trasparente (vedi elaborato grafico Fig.4).

[3] La installazione delle targhe *in Centro Storico* è alternativa all'insegna di esercizio.

[4] In tutti i casi, ove sia rappresentata l'esigenza di più targhe, queste dovranno essere uguali, per dimensione e materiali di composizione, mentre la loro applicazione sulla parete dovrà essere compresa, nei casi di portoni con architravi rettilinei, tra il limite massimo di cm 230 e quello minimo da terra di cm 130, con sviluppo verticale e orizzontale di massimo n.9 targhe.

Saranno preferite soluzioni che contemplano l'espositore multiplo all'interno del quale saranno poi posizionate le singole targhe (vedi elaborato grafico Fig.5).

Nei casi di portoni con elemento superiore ad arco, l'allineamento superiore delle targhe dovrà preferibilmente non superare la base dell'imposta dell'arco (vedi elaborato grafico Fig.6).

[5] Sulle targhe dovrà essere inserita una piccola etichetta rigida di identificazione che con caratteri grafici non inferiori a cm. 0,50 dovrà contenere il numero dell'autorizzazione e la data del rilascio della stessa.

Art. 18 - Insegne

[1] Insegna di esercizio: sono individuate, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 3 e 4 del Regolamento, secondo la loro effettiva posizione d'installazione, le seguenti specie:

- Bandiera orizzontale: quando l'insegna si protende in aggetto da una costruzione, con lo sviluppo grafico della stessa, orizzontale rispetto al piano stradale.
- Bandiera Verticale: quando l'insegna si protende in aggetto da una costruzione, con sviluppo grafico della stessa, verticale rispetto al piano stradale.
- Frontale: quando l'insegna con ogni sua parte grafica, è installata in aderenza alla facciata di un fabbricato, o all'interno della cornice del vano di apertura delle vetrine commerciali.
- Su palina: quando collocata su un supporto del tipo palo isolato o su più pali di sostegno, in elevazione dal terreno.
- Decor: quando l'insegna è realizzata con tecniche pittoriche direttamente sul muro, oppure su apposita tabella.
- Su tetto o pensilina in edifici destinati ad attività imprenditoriali.
- A terra, quando è installata all'interno dell'area di proprietà, in elevazione dal terreno dove ha sede l'attività imprenditoriale pubblicizzata.

[2] Le insegne d'esercizio, nel rispetto delle prescrizioni e divieti dettati dal presente regolamento, dovranno essere installate secondo le seguenti modalità:

- a. Le insegne d'esercizio a bandiera, aggettanti sopra percorsi pedonali, ciclabili o veicolari, devono rispettare con la parte inferiore del manufatto espositivo, le seguenti distanze minime dal suolo:
 - se realizzate su marciapiede e pista ciclabile: cm. 300.
 - Se poste sopra la carreggiata stradale: cm. 430.
 - la distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio, non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in ogni caso, il valore assoluto dell'aggetto non può superare cm. 150.
- b. Le insegne di esercizio frontali, devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave della vetrina di esposizione, o d'ingresso all'attività esercitata. Possono essere installate immediatamente sopra l'architrave, in aderenza alla parete del fabbricato, solo quando le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta d'ingresso non consentono l'installazione. In tale caso, l'insegna dovrà essere allineata e compresa con la proiezione verticale degli stipiti laterali della vetrina, o della porta d'ingresso dell'attività esercitata e la sua sporgenza rispetto al muro, non potrà superare i cm. 15.
- c. Negli edifici destinati esclusivamente o parzialmente a funzioni direzionali e commerciali, possono essere installate insegne con marchi d'impresa, anche sulle facciate, nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dagli art. 5 e 6 del regolamento, per le singole tipologie.
- d. Negli edifici destinati esclusivamente a funzioni industriali, commerciali e artigianali, possono essere installate insegne con marchi d'impresa, sulle facciate, sulle pensiline e sul tetto, nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dall'art. 6 del regolamento per le singole tipologie.

[3] Insegna pubblicitaria: viene così definita ogni altra forma di insegna tra quelle indicate agli articoli 3 e 4 del regolamento, che non sia d'esercizio. Le insegne pubblicitarie, nei limiti dimensionali previsti dal regolamento, installate su area pubblica o ad uso pubblico e montate su apposito supporto isolato, non possono superare con il bordo superiore, l'altezza di 8 metri dal suolo, mentre se realizzate su apposito supporto isolato ed installate su area privata, non possono superare con il bordo superiore, l'altezza di 16 metri dal suolo.

Art. 19 - Preinsegne

[1] Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto mono o bifacciale e bidimensionale, utilizzata su una o entrambe le facciate, supportata da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce diretta, né per luce indiretta.

[2] Le preinsegne, realizzate in apposite tabelle metalliche, devono corrispondere al progetto tecnico di produzione e installazione secondo le seguenti disposizioni:

- all'interno del centro urbano del capoluogo, classificato ambito Centro Storico come individuato dal PSC, si rinvia a quanto stabilito dalle norme previste dal Progetto e realizzazione del sistema di segnaletica di orientamento pedonale-turistico per il centro storico;
- all'esterno del centro urbano precitato e in ogni altro luogo consentito dalla normativa e soggetto a regolamentazione comunale devono essere realizzate ed installate, come da allegato A). Le dimensioni si stabiliscono in cm 125 x 25.

[3] Le tabelle di preinsegna possono essere installate, in conformità al dettato normativo e nell'ambito della regolamentazione comunale, solo se l'attività segnalata è regolarmente insediata.

[4] Le preinsegne, nei formati regolari ed entro i limiti dimensionali come indicato al precedente comma 2), possono essere installate e/o esposte solo se l'azienda, l'ente o l'attività segnalata risulta destinazione di un consistente traffico veicolare o richiede, per la sua particolare ubicazione, idonee indicazioni di direzione, fermo restando che le preinsegne non possono essere collocate ad una distanza superiore a km. 2 (due) rispetto alla sede dell'attività segnalata.

[4bis] Per le attività di tipo agriturismo, considerata la loro particolare ubicazione, è consentita la collocazione degli impianti di preinsegna in deroga alla distanza di km. 2 (due) rispetto alla sede dell'attività, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e delle norme previste dal Codice della Strada.

[5] Il posizionamento delle preinsegne può essere autorizzato, in deroga alle prescrizioni previste all'art. 13), nei seguenti casi:

- alla distanza dalla carreggiata che potrà essere pari o superiore a m. 2 (due) fra il margine della carreggiata stessa e l'angolo più vicino della preinsegna da installare;
- alla distanza di mt. 1,50 rispetto al lato interno della pista ciclopedonale e l'angolo più vicino della preinsegna da installare;
- alla distanza di mt. 0,50 rispetto al lato più interno del marciapiede e l'angolo più vicino della preinsegna da installare.

E' comunque fatto divieto di collocare impianti pubblicitari sui marciapiedi.

[6] Ogni attività segnalata, potrà essere indicata unicamente su una sola tabella nello stesso luogo d'installazione, anche se l'impianto è composto da più tabelle di preinsegna. E' consentito l'inserimento di due tabelle simmetricamente opposte se l'impianto di preinsegna è bifacciale.

[7] E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno dell'impianto di preinsegna mono o bifacciale, fino a un numero massimo di 6 (sei) tabelle, per lato, in

colonna verticale.

[8] L'installazione di ogni singola tabella dovrà essere curata dal richiedente sotto la sua responsabilità, nell'osservanza delle prescrizioni dettate nell'autorizzazione e di L'installazione di ogni singola preinsegna, su impianti di tabelle preesistenti, è soggetta alla dichiarazione di responsabilità per l'intero impianto e degli oneri di manutenzione e stabilità conseguenti, oltre agli obblighi regolamentari previsti. Tale dichiarazione di responsabilità per l'intero impianto installato, dovrà essere allegata alla domanda di nuova installazione.

[9] Il titolare dell'autorizzazione relativa all'impianto di preinsegna:

- non ha diritto di privativa sull'impianto realizzato su suolo pubblico o di uso pubblico;
- gli compete la titolarità dell'assicurazione e la responsabilità della manutenzione;
- gli è concessa la possibilità di utilizzare il 50 per cento delle tabelle ammesse nell'impianto, secondo le prescrizioni indicate al comma 2) del presente articolo, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni.

[10] Le attività imprenditoriali ubicate all'interno di aree o zone individuate come industriali, artigianali, commerciali, di cui all'art. 134, commi 1/b e 5 del D.P.R. n. 495/92, fruiranno all'esterno di dette aree o zone, del segnale di zona (Fig. II. 296 con simboli e grafica specifica allegati al D.P.R. n. 495/92), che individua tali zone e aree di attività concentrate, segnale che dovrà essere posto non oltre il limite di km. 2. In abbinamento a tale segnale di zona potranno essere inserite le indicazioni delle singole attività interne alle aree o zone più sopra considerate, nel rispetto e secondo le prescrizioni del presente regolamento. Tale manufatto sarà oggetto del provvedimento autorizzatorio.

[11] Le attività di tipo artigianale, di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande, situate all'interno del centro storico, potranno essere segnalate adottando una tipologia sostitutiva delle preinsegne, secondo le prescrizioni definite nel Progetto e realizzazione del sistema di segnaletica di orientamento pedonale-turistico per il centro storico, nella misura massima di n. 1 (una) per ciascuna attività indicata e di n. 4 per ogni impianto e non configurabili come insegne, sentito il parere di conformità della Conferenza dei servizi specifica.

[12] All'interno delle aree di tipo industriale, artigianale e commerciale è consentita la collocazione degli impianti di preinsegna in deroga alle norme relative alle distanze minime previste dal Codice della Strada, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

[13] Nelle strade interne alle aree e zone indicate al comma 12), è consentita l'installazione di tabelle di preinsegna, in gruppi unitari di non oltre 6 (sei) per colonna verticale, nelle misure di cm. 125 x cm 25 ciascuna, con le tabelle più vicine alla quota del suolo stradale, posizionate a distanza non inferiore a cm. 150 dal suolo medesimo, se tale posizione risulta esterna alla sede stradale e non siano ravvisabili problemi di visibilità sopra indicati.

[14] Le preinsegne aziendali installate su impianti di più tabelle, anche fuori dalle predette "aree o zone di attività concentrate", quando consentito dall'attività svolta e dalla consistenza del traffico veicolare da loro attivato, dovranno essere posizionate e raggruppate in colonna verticale secondo le rispettive direzioni in modo da facilitare la percezione delle direzioni da seguire per la destinazione finale, limitando così motivi di pericolo alla circolazione stradale.

[15] La collocazione delle tabelle di preinsegna, regolari per forma, dimensione e colore, su impianti di più tabelle, deve essere organizzata secondo l'ordine di seguito indicato, conforme al combinato disposto dell'art. 134, comma 1) e 128, comma 8), del D.P.R. n. 495/92: in alto e superiormente a tutte le tabelle regolamentari che indicano con la rispettiva freccia direzionale di proseguire "diritto"; immediatamente sottostanti tutte quelle che indicano di svoltare a sinistra e, sottostanti a queste ultime, tutte quelle che indicano di svoltare a destra.

[16] Il richiedente e l'installatore, sono responsabili del corretto inserimento delle tabelle. Quando per la quantità delle segnalazioni o delle tabelle non è possibile la collocazione entro un unico gruppo in colonna verticale, dovrà essere organizzato un analogo gruppo, disposto lateralmente o anteriormente a quello esistente, anche in deroga alla distanza prevista dalle norme, a condizione che l'impianto aggiunto rispetti le condizioni indicate al comma 15) del presente articolo.

[17] E' vietata l'installazione di tabelle nel formato di preinsegna (come indicato dall'art. 48, comma 3, del D.P.R. n. 495/92), sia come collocazione singola che inserita entro un gruppo di altre tabelle direzionali o preinsegne, prive degli elementi oggettivi di supporto per tale tipologia di mezzi pubblicitari o senza la grafica identificativa dell'attività presegnalata, nell'ambito dei limiti spaziali previsti e verso la quale si intende indirizzare la relativa utenza (es.: spazio disponibile + n° telefonico e/o dal nome ditta installatrice).

[18] E' vietato:

- sostituire il messaggio pubblicitario di qualunque tipo, esposto su una tabella di preinsegna, senza avere ottenuto la relativa autorizzazione;
- posizionare sugli impianti di preinsegna relativi ad attività industriali, artigianali e commerciali, altre tipologie di preinsegne o segnali direzionali;
- installare forme pubblicitarie itineranti, graficamente inserite su impianti simili alle preinsegne.

[19] Le attività di esercizio alberghiero sono segnalate in conformità del vigente art. 134, commi 1), 2), 9), 10) e 11), del D.P.R. 495/1992, provvedendo con apposito e separato piano soggetto ad aggiornamento, ogni volta che siano modificati gli itinerari direzionali in conseguenza di modifiche alla viabilità, ovvero nel numero di esercizi rappresentati nei segnali direzionali.

[20] Il titolare di autorizzazione di impianto di preinsegna dovrà applicare saldamente alla struttura una targhetta secondo le prescrizioni indicate al successivo art. 43, commi 1) e 2). Lo stesso obbligo è previsto anche per le tabelle di preinsegna sia per il titolare dell'autorizzazione sia per le "ditte terze" aziende installatrici di tabelle sullo stesso impianto.

[21] Il titolare dell'autorizzazione dell'impianto di preinsegna è obbligato ad installare l'impianto stesso o le tabelle di preinsegna entro 150 giorni, in luogo di 90 gg, in deroga a quanto previsto solo al primo punto del successivo art. 42 del presente Regolamento. Gli obblighi indicati nei successivi punti elencati nell'art. 42 del presente Regolamento si applicano anche alle tipologie delle preinsegne.

[22] Chiunque subentra nell'attività d'esercizio di un impianto di preinsegne o di tabella unita all'impianto stesso, deve presentare domanda secondo le prescrizioni indicate all'art. 34.

[23] E' causa di decadenza dell'autorizzazioni l'inosservanza dell'art. 44.

[24] L'Amministrazione effettua la vigilanza , a mezzo della Polizia Municipale e dei propri incaricati, secondo quanto disposto all'art. 45.

[25] L'installazione di impianti di preinsegna o di tabelle di preinsegna senza autorizzazione, comporta l'applicazione delle norme indicate all'art. 46.

Art. 20 - Sorgenti Luminose

[1] Gli impianti elettrici attinenti alla pubblicità stradale indicata in questo articolo, dovranno essere progettati, realizzati ed installati, nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza.

[2] Le sorgenti luminose di qualunque specie, dovranno rispettare valori di emissione luminosa inferiori a 100 candele per mq. In ogni caso, l'installazione dovrà essere realizzata in modo da non abbagliare gli utenti della strada.

Art. 21 - Striscioni, locandine, stendardi, bandiere

[1] L'esposizione in area pubblica o di uso pubblico di striscioni, locandine, stendardi e bandiere, riportanti una qualsiasi scritta pubblicitaria, è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo pubblicizzato o promosso, sino al mese precedente e non oltre le ore 24 del giorno successivo alla conclusione della manifestazione.

[2] Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione, accompagnato eventualmente dal simbolo o marchio, emblema dell'ente, associazione, ditta o sponsor promotore.

[3] La collocazione dei mezzi pubblicitari indicati in questo articolo, non è soggetta ai limiti di tempo precitati, quando l'installazione è prevista all'interno di aree private recintate ed a condizione che l'installazione anche se in area privata, non prospetti direttamente sulla strada pubblica.

[4] Le distanze che devono intercorrere dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari, diversi da quelli indicati in questo articolo ed esposti sulla pubblica via, sono indicate dalle norme del Piano generale degli impianti pubblicitari e dal precedente art. 12.

[5] Gli striscioni, dovranno essere installati, in modo da garantire in ogni caso la quota di mt. 5, con il bordo inferiore del manufatto più vicino alla sede stradale.

[6] Gli altri mezzi pubblicitari precitati, diversi dalle bandiere, ove aggettanti su tracciati stradali, dovranno essere mantenuti con il bordo inferiore, ad un'altezza minima di mt. 3 e l'installazione è riferita esclusivamente a percorsi pedonali e ciclabili, mentre se esposti su carreggiate stradali, l'altezza minima non potrà essere inferiore a mt. 5.

[7] L'applicazione delle bandiere, diverse dalle bandiere di cui al comma 3 dell'art 4 del presente regolamento, può avvenire solo all'interno di aree private debitamente recintate.

[8] Non è consentita l'installazione dei mezzi pubblicitari precitati, sugli alberi o sulle piante del patrimonio comunale, o sulle testate aeree di linee o condotte elettriche e telefoniche.

Art. 22 - Manifesti e impianti affissionali

[1] L'affissione dei manifesti, può avvenire unicamente sugli appositi impianti affissionali. E' pertanto vietata l'affissione diretta sui muri ed in ogni caso sugli impianti non autorizzati.

[2] Le caratteristiche tecniche degli impianti affissionali, il materiale da utilizzare e le modalità d'installazione dei predetti impianti, sono indicate dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Art. 23 - Segni orizzontali reclamistici

[1] La forma pubblicitaria di questo tipo è ammessa unicamente all'interno di aree circoscritte e private, anche se aperte all'uso pubblico, presso strutture imprenditoriali di qualunque genere.

[2] Sono ugualmente ammesse, anche all'esterno di dette aree, se poste lungo tracciati stradali inseriti sui percorsi di manifestazioni pubbliche e sportive, limitatamente al periodo di svolgimento del corteo o dell'effettuazione della manifestazione sportiva e non oltre le ore 24 del giorno successivo alla conclusione delle medesime manifestazioni.

[3] La collocazione non è consentita, nelle aree d'intersezione stradale, né sui tratti stradali interessati da iscrizioni topografiche e d'indicazione stradale di ogni tipo.

[4] La forma pubblicitaria in questione, deve essere realizzata con materiali rimovibili, ma ancorati saldamente alla pavimentazione stradale.

[5] La loro dimensione per singole lettere di composizione, deve consentire l'appoggio dei pneumatici in condizioni di sicura aderenza e conservazione delle traiettorie determinate dai conducenti dei veicoli.

Art. 24 - Bacheche

[1] La forma pubblicitaria di questo tipo, è ammessa nei limiti dimensionali di 120 cm. x 80 cm., oppure di 40 cm. x 120 cm. La struttura ed i materiali di composizione, devono avere cornici leggere, realizzate con profilati diversi dal colore giallo anodizzato o alluminio. L'eventuale emblema o simbolo di rappresentanza dell'Ente, dell'Associazione o del diverso soggetto tra quelli indicati all'art. 4 di questo regolamento, può essere applicato sulla parte esterna e superiore della cornice, con dimensioni massime di cm 20 x 20.

[2] Le bacheche, se poste in opera in aderenza a murature di confine con la strada pubblica e con i marciapiedi, dovranno avere una sporgenza massima di 10 cm dal filo verticale della muratura e l'altezza minima da terra non potrà essere inferiore a 1,00 metri. Se installate in altri luoghi tra quelli possibili previsti dalla normativa per gli impianti pubblicitari, l'installazione sarà soggetta alle distanze previste dalla normativa

generale. L'altezza da terra con la parte più vicina al suolo dell'installazione, non potrà essere inferiore a mt. 1,50.

Art. 25 - Tende solari

[1] Appartengono a questa tipologia le tende con le seguenti caratteristiche strutturali:

- Estensibili: quando installate con apposite staffe di appoggio, alla parete murata dell'esercizio imprenditoriale da proteggere dall'irradiazione solare, che si dispiegano orizzontalmente con meccanismo a pantografo e si ripiegano nell'apposito contenitore a parete, con azionamento meccanico manuale o elettrico.
- Verticali: quando installate all'esterno della vetrina da proteggere, ma dentro il vano di apertura della medesima vetrina e il loro dispiegamento avviene solamente all'interno del predetto vano ed in senso verticale.
- Cupoletta: quando installate ad arco, con apposite staffe, alla parete murata dove si trova la vetrina o il vano da proteggere e la forma, è assunta nella fase di apertura azionata manualmente, per caduta della parte mobile vincolata alle due estremità verticali e laterali.
- Gazebo e Tunnel: Quando installate a copertura e protezione di distese di tavoli e sedie o di mostre all'aperto e non ancorate alla parete dell'esercizio imprenditoriale da proteggere. La tenda in questi casi dovrà essere convenientemente assicurata al suolo con apposite strutture di ritegno o di ancoraggio.

[1bis] Nel Centro Storico, le tende solari dovranno essere installate in allineamento con l'apertura del vano vetrina con tolleranza max di cm. 20 per lato (vedi elaborato grafico Fig.7).

In caso di attività con più vetrine (massimo n.3), sarà autorizzata una tenda unica solo nel caso in cui vi sia tra le aperture delle vetrine una dimensione massima di cm. 80 (vedi elaborato grafico Fig.8).

Le tende dovranno essere preferibilmente del tipo estensibile a tesata, di colori tinta unita (congruenti con il tipo di fabbricato e con il contesto in cui si colloca) e realizzate con tela non lucida.

[2] In tutti i casi, l'installazione delle tende dovrà essere fatta in modo da garantirne la sicurezza, per stabilità e inamovibilità, in caso di eventi atmosferici intensi.

[3] Le tende solari installate a protezioni delle vetrine di esercizi imprenditoriali in genere, oppure di distese di tavoli e sedie, o di mostre all'aperto, dovranno essere poste in opera in modo che l'altezza minima, dei drappi mobili e/o degli altri elementi strutturali di sostegno, non sia inferiore a 2,30 metri, ove la tenda sia protesa all'esterno dell'edificio di riferimento e sopra marciapiedi.

La parte terminale della tenda detta "Mantovana", dovrà essere non superiore a cm.20 e di forma lineare. Non dovranno essere presenti elementi di chiusura laterali, potrà essere inserita nella parte detta "Mantovana" la scritta di descrizione dell'attività. Non dovranno essere presenti immagini o disegni dei prodotti commercializzati.

[4] Quando la tenda è protesa sopra marciapiedi, confinanti con la carreggiata stradale, la copertura dovrà rimanere arretrata 30 cm, rispetto all'allineamento verticale del marciapiede o passaggio pedonale sottostante.

Nel caso che la tenda venga utilizzata a protezione di tavoli e sedie (distesa), la stessa potrà essere allungata fino ad una dimensione massima di mt. 3,5 garantendo un passaggio pedonale dal fabbricato di almeno mt.1 (vedi elaborato grafico Fig.9).

Tale soluzione dovrà essere realizzata solamente nelle strade pedonali o a ridotto traffico

veicolare caratterizzate dall'assenza dei marciapiedi, quali: Via Mazzini, Via Garibaldi, Via Bersaglieri del Po, Via Canonica, Via Cortevicchia, Via Carlo Mayr.

[5] Sulle strutture di protezione, solare e meteorica, degli esercizi che dispongono di autorizzazioni stagionali temporanee o rinnovabili, per l'occupazione esterna alla propria attività con tavoli e sedie, o per l'esposizione di merci ed oggetti, è consentita l'applicazione aggiuntiva della sola insegna di esercizio, sul tessuto della protezione; in questi casi, l'applicazione dell'insegna di esercizio può essere realizzata sul lato anteriore della tenda prospettante sulla strada, con divieto d'installazione sui lati della medesima tenda.

[6] Il divieto di cui al comma precedente, è riferito solamente alle tende protese su marciapiedi e tracciati stradali aperti alla circolazione di persone e veicoli in genere.

[7] Le tende possono essere installate su tracciati stradali privi di marciapiedi, la cui larghezza carrabile complessiva, sia inferiore a 4,00 metri a condizione che venga garantito il transito veicolare.

In presenza di portici, la protezione solare in questi casi può essere realizzata unicamente con drappi a discesa verticale.

Le tende solari fisse o mobili ai piani terra di corredo agli edifici, non dovranno impedire la circolazione. Saranno autorizzate per tutte le attività esclusa la residenza.

L'installazione della tenda non dovrà in nessun modo alterare le linee architettoniche dell'edificio su cui si colloca, in tutti i casi dovranno posizionarsi o a filo o al di sopra dell'apertura da proteggere/riparare.

[8] L'installazione delle tende solari, protese all'esterno dell'edificio di riferimento, non deve in alcun modo ostacolare, o impedire la visibilità piena delle tabelle di toponomastica stradale e la segnaletica stradale di ogni tipo. Le tende non possono essere installate in prossimità delle intersezioni stradali, quando la loro posizione possa rendere difficoltosa la viabilità, la visibilità e comprensione della segnaletica stradale, con conseguente pericolo per la circolazione stradale. Le tende non possono essere installate e protese all'esterno di edifici vincolati o tutelati dall'apposita normativa nazionale. In questi casi potranno essere consentite apposite tende coordinate sull'insieme dell'edificio, per struttura e fattezze, colori e per caratteristiche merceologiche, previo parere della Soprintendenza competente.

[9] Nelle arcate di accesso ai portici, le tende solari non possono essere installate, ove non sia rispettata un'altezza minima dalla pavimentazione del porticato, di 2,50 metri; in questi casi può essere consentita l'applicazione di tende con drappo a discesa verticale con esclusione di quelle protese all'esterno dell'edificio, estensibili o con forma di cupoletta. L'applicazione delle tende verticali è soggetta in ogni modo, all'uniformità dei tessuti, dei colori e della forma sull'intero corpo di fabbricato dove è richiesta l'installazione.

[10] Le tende debbono essere colorate con tinte uniformi con l'esclusione del colore rosso nelle sue diversificazioni cromatiche. Le sostituzioni delle tende per deterioramento o danneggiamento, può essere fatto solo nel rispetto dei colori autorizzati precedentemente e delle eventuali modifiche intervenute successivamente, sull'insieme delle tende esposte e relative all'edificio di riferimento o della strada d'inserimento.

Art. 26 - Vetrofanie

[1] L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti all'attività esercitata.

Pertanto possono essere applicate sulle vetrine, ubicate al piano terra o nelle aperture poste al piano superiore solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra.

[2] L'uso di vetrofanie è consentita previa presentazione di formale domanda, documentata con gli appositi bozzetti delle vetrofanie da esporre. Se la richiesta è conforme alle prescrizioni, sarà rilasciato semplice Nulla Osta al posto dell'autorizzazione prevista per le altre forme pubblicitarie.

[3] La diversa conformazione sarà considerata insegna pubblicitaria.

Art. 26 bis – Impianti pubblicitari di servizio

[1] Per impianti pubblicitari di servizio autorizzabili si intendono quelle tipologie di manufatti, abbinati ad un servizio di pubblica utilità definiti dal precedente art. 4, alla voce Paline attesa bus, pensiline, cestini getta carta, transenne parapetonali, strutture di ricovero/stazionamento carrelli poste al servizio dei centri commerciali, oltre agli orologi e fattispecie similari, specificatamente individuati dal presente Regolamento e/o dal Piano generale degli impianti pubblicitari. In particolare, si precisa che:

PALINE ATTESA BUS

Il punto di collocazione della palina coincide con quello individuato per la fermata bus dai soggetti competenti in materia di trasporto extraurbano.

L'installazione della palina deve rispettare le caratteristiche costruttive ed estetiche di cui all'art. 4, le caratteristiche generali di cui all'art. 5 nonché le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 del Piano Generale degli Impianti, in combinato disposto con gli artt. 5 ed 11 del vigente Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati. In particolare occorre :

- 1) rispettare le comuni regole di sicurezza previste per l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario;
- 2) non ingenerare confusione con la segnaletica stradale;
- 3) non arrecare disturbo e/o difficoltà visiva agli utenti della strada;
- 4) non costituire ostacolo od impedimento alcuno alla circolazione anche di soggetti affetti da invalidità motoria.

Lo spazio pubblicitario utilizzato nei limiti delle dimensioni anzi descritte, deve rispettare le seguenti caratteristiche:

- a) essere collocato in modo tale che la base inferiore del quadro espositivo risulti ad una distanza dal suolo stradale non inferiore a cm. 2,20, in deroga all'art. 5 comma 5 del piano impianti pubblicitari;
- b) non essere luminoso, né per luce diretta che per luce riflessa;
- c) non essere, per almeno 1/5 della superficie di colore rosso, e/o comunque di una colorazione cromatica che possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale.

Per ogni singolo spazio pubblicitario utilizzato è dovuto nei modi e termini previsti dal vigente regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone.

TRANSENNE PARAPEDONALI

Tale tipologia di impianto di servizio deve rispettare le medesime caratteristiche, limitazioni e divieti indicati al comma precedente per le paline. In particolare, si ricordano:

- rispettare le comuni regole di sicurezza previste per l'installazione di

qualsiasi mezzo pubblicitario;

- non ingenerare confusione con la segnaletica stradale;
- non arrecare disturbo e/o difficoltà visiva agli utenti della strada;
- non costituire ostacolo od impedimento alcuno alla circolazione anche di soggetti affetti da invalidità motoria.

Lo spazio pubblicitario utilizzato nei limiti delle dimensioni anzi descritte, deve rispettare le seguenti caratteristiche:

a) essere collocato verso l'interno, in modo da essere visibile solo dall'area destinata alla circolazione ciclo/pedonale;

b) non essere luminoso, né per luce diretta che per luce riflessa;

c) non essere, per almeno 1/5 della superficie di colore rosso, e/o comunque di una colorazione cromatica che possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale.

Per ogni singolo spazio pubblicitario utilizzato è dovuto il canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria.

TITOLO IV - ALTRE FORME DI PUBBLICITÀ

Art. 27 - Pubblicità fonica

[1] La pubblicità commerciale e di altro genere, svolta con impianti di amplificazione sonora situati su autoveicoli, è attuata previa autorizzazione del Comune.

[2] Nell'ambito del territorio comunale, ad esclusione della zona pedonalizzata e ZTL, la pubblicità commerciale fonica, con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, è consentita nelle seguenti fasce orarie dei giorni feriali:

- dal 1° Maggio al 31 Ottobre, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20.
- dal 1° Novembre al 30 Aprile, dalle ore 10 alle ore 13, dalle ore 16 alle ore 19.

[3] Per la pubblicità relativa alle manifestazioni pubbliche, possono essere concesse speciali autorizzazioni limitate alle fasce orarie predette o ad altre anche festive, eccettuate quelle serali e notturne dopo le ore 20, con indicato i luoghi o gli itinerari, quando tali manifestazioni siano di genere politico o sindacale, oppure di carattere culturale, sportivo o religioso.

[4] La pubblicità fonica è vietata:

- all'interno delle Aree Pedonali e delle Zone a Traffico Limitato;
- a meno di 200 metri dagli Ospedali e dalle strutture sanitarie private assimilate;
- a meno di 200 metri dai Cimiteri e dai luoghi di culto.

[5] Per quanto riguarda la pubblicità elettorale, si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge n. 130/1975. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco del Comune ed ove tale pubblicità riguardi più comuni contemporaneamente, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto.

[6] In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore ambientale, fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio 1° Marzo 1991.

Art. 28 - Pubblicità sui veicoli

[1] E' recepita integralmente la disciplina dagli articoli 23 e 54 del Codice della Strada e s.m.i., e dall'art. 57 del Regolamento di attuazione del C.d.S. (D.P.R. 495/92 e s.m.i.).

Sui velocipedi (biciclette, risciò e cargo bike) è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del C.d.S D.P.R.495/1992.

La possibilità di esporre pubblicità sui velocipedi è consentita solo alle seguenti condizioni:

la pubblicità e i mezzi di propaganda dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 23 del Nuovo C.d.S. e dall'art.47 all'art. 59 del relativo Regolamento di attuazione;

- il messaggio pubblicitario non deve superare le dimensioni di mt.1,00 x mt. 0,70;
- rispetto delle norme contenute negli artt. 50-182 del C.d.S. e art.377 del Regolamento di attuazione del C.d.S.;
- il veicolo deve essere tenuto in movimento, l'eventuale sosta non dovrà prolungarsi oltre i 30 minuti, dopo i quali il veicolo deve essere spostato di almeno mt. 500;
- la sosta non deve recare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale;
- la sosta non deve essere effettuata a meno di mt. 50 dalle intersezioni stradali e comunque non deve arrecare disturbo o creare confusione con la segnaletica stradale.
- la sosta non deve avvenire all'interno della ZTL o delle Aree Pedonali;
- la sosta può avvenire solo sulla carreggiata e parallelamente all'asse stradale, salvo nelle rastrelliere presenti.

Per i riscio e cargo bike a noleggio con conducente la sosta deve avvenire all'interno delle aree appositamente individuate.

[2] La possibilità di esporre pubblicità sugli autoveicoli è vincolata alla circolazione dinamica dei medesimi sulle strade di uso pubblico ed in ogni caso secondo le prescrizioni dettate dal Regolamento del C.d.S. e dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di Canone Patrimoniale Unico (art. 1 comma 816 e seguenti L. 160/2019 e s.m.i.).

[3] La possibilità di effettuare la pubblicità sugli autoveicoli in forma statica è consentita ai quadricicli a motore individuati alla lettera h, comma 1, dell'art. 53 e ai veicoli speciali, così come definiti dall'art. 54 del C.d.S. e dall'art. 203 del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/92 e s.m.i.), e solo nel caso in cui tali automezzi ad uso specifico pubblicitario rispettino le seguenti condizioni:

- siano noleggiati, ai sensi del D.P.R. n. 481/2001, senza conducente;
- siano semoventi;
- siano provvisti di carrozzeria apposita che non consenta altri usi se non quelli pubblicitari;
- che la pubblicità sia installata su supporti di superficie non superiore a mq. 6 per ogni fiancata laterale;
- che le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- che la pubblicità sia esclusivamente relativa al soggetto che ha noleggiato l'autoveicolo, realizzando quindi la tipologia pubblicitaria per conto proprio;
- che prima di effettuare la pubblicità in forma statica, la ditta pubblicizzata richieda regolare autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi;
- che l'autoveicolo sia parcheggiato esclusivamente nelle seguenti vie: Via Bologna angolo Via Passega (piazzale pubblico), Via Bologna (cc.nn. 272 – 278/b, controviale nel tratto tra Via della Spiga e Via Gandini), Via Canapa (nel controviale in uscita), Via Carli (nei tratti di collegamento con la pista ciclabile), Via Eridano (parcheggio privato ad uso pubblico- ex Zanolini), Via Ferraresi angolo Via Veneziani, Viale Krasnodar (parcheggio privato uso pubblico – Centro commerciale Conad), Via del Marengo (zona centro commerciale Pontelagoscuro), Via Modena (parcheggio centro commerciale, Via Mulinetto angolo Via Argine Ducale (controviale chiuso), Via Pomposa (parcheggio privato ad uso pubblico – Interspar), Via Silvan (strada privata ad uso pubblico);
- che gli autoveicoli parcheggiati e regolarmente autorizzati non siano in numero superiore a 2 (due) per ogni area prevista. Per il principio della rotazione e della temporaneità dell'utilizzo delle aree di sosta consentite, il limite di 2 (due) veicoli per area di sosta, pur adeguato alle necessità, a tutela dell'utilizzo più equilibrato di tali aree, stabilisce che in presenza di più domande non ne possano essere autorizzate più

di una per impresa;

- che sia comunicata la pubblicità e/o l'occupazione del suolo, prima di parcheggiare l'autoveicolo, con contestuale pagamento del canone patrimoniale, laddove dovuto.

[4] La mancanza anche di una sola delle condizioni indicate al comma 3) comporta l'applicazione dell'art. 23 del C.d. S. e delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di Canone Patrimoniale Unico.

[5] E' vietata ogni altra tipologia di pubblicità, diversa da quella indicata al comma 3), su veicoli o su rimorchi, anche se dotati di espositori, vele, pannelli ecc. Il divieto di effettuare pubblicità mediante la sosta prolungata di veicoli pubblicitari comporta la rimozione o la copertura della pubblicità stessa, in modo da renderla inefficace.

[6] I veicoli pubblicitari di cui al comma 5) che stazionino sia all'interno, sia all'esterno delle strade di uso pubblico, violando quanto sopra prescritto, perdono le caratteristiche e qualità di veicoli, così come definite dall'art. 46 del C.d.S. con la conseguente applicazione dell'art. 23 del C.d. S. e delle disposizioni normative e regolamentari in materia di Canone patrimoniale unico.

Art. 29 - Espositori temporanei

[1] Trattasi di pubblicità collegata a fatti occasionali e contingenti, relativi a manifestazioni pubbliche, eventi culturali, folcloristici e di rievocazioni storiche, di spettacolo o circensi. Gli impianti pubblicitari ammessi a titolo di espositori temporanei sono quelli definiti all'art. 4, come plance, cartelli, trespoli polifacciali. Possono essere autorizzati in deroga a quanto previsto relativamente alla documentazione da presentare per tutte le altre categorie di mezzi e impianti pubblicitari.

[2] Tale forma pubblicitaria se realizzata nella forma di plancia può essere consentita nelle dimensioni standard di cm 70 x 100 cm, mentre nel caso sia realizzata nella forma di cartello (scheda n. 18 - PGI), può essere consentita nelle dimensioni di cm. 100 x 150 cm, fino ad un totale di n. 30 unità.

[3] Qualora si tratti trespoli polifacciali, tali tipologie sono consentite esclusivamente in Zona A1 (art. 3, comma 3, del P.G.I.), con messaggi di tipo istituzionale, ancorché recanti scritte o loghi di ditte sponsor. In presenza di loghi, marchi, scritte commerciali di ditte sponsor, il messaggio di pubblica utilità, pur non rivestendo rilevanza economica, è soggetto al pagamento dell'imposta di pubblicità.

[4] La domanda di installazione deve essere presentata all'ufficio comunale competente che provvede al rilascio o al rigetto entro 30 giorni dalla suddetta data di presentazione, e comunque entro i termini indicati dal successivo art. 36. L'installazione autorizzata deve essere rimossa entro le ore 24:00 del giorno successivo a quello finale autorizzato.

[5] Il richiedente deve documentare l'apposita richiesta, allegando o indicando per esteso, le strade dove intende effettuare la promozione pubblicitaria, ad esclusione delle vie inserite nel centro storico, classificate ambito Centro Storico come individuate dal PSC.

Art. 30 - Cartelli ed espositori nei cantieri edili

[1] Nei cantieri edili, al loro interno ed all'interno di aree delimitate, soggette ad

urbanizzazione in atto, in conformità a quanto previsto dal vigente piano generale degli impianti pubblicitari, possono essere accordate autorizzazioni di tipo temporaneo, per l'esposizione di cartelli promozionali della vendita immobiliare, relativa alle tipologie abitative in costruzione presso il cantiere. In questa tipologia sono comprese anche le esposizioni pubblicitarie effettuate da operatori professionali diversi dal costruttore principale, ma riferite a lavori eseguiti nel cantiere. Per tali cartelli e mezzi pubblicitari, le dimensioni massime non possono eccedere i 20 mq.

[2] Non rientrano in questa tipologia i cartelli, previsti obbligatoriamente dal regolamento edilizio, che ne dispone l'esposizione nei cantieri con l'atto di concessione o di autorizzazione, senza l'applicazione di altre forme grafiche aggiuntive o di illustrazioni pittoriche, promozionali della vendita immobiliare o di propaganda delle applicazioni tecnologiche esercitate dalle ditte operanti nel cantiere.

[3] La domanda per le esposizioni, di cui al comma 1, oltre ai documenti previsti dall'art. 34 dovrà contenere gli estremi di protocollo generale (P.G.) dell'autorizzazione o della pratica edilizia.

[4] La pubblicità promozionale della vendita immobiliare, può essere esercitata, solo se attinente al medesimo cantiere ove s'intende esporre tale forma di pubblicità, per un periodo massimo di 12 mesi, previa apposita domanda. Può essere presentata richiesta di rinnovo 60 giorni prima della naturale scadenza.

[5] Negli edifici soggetti ad interventi di ristrutturazione, di manutenzione o di migliorie, in confine con la strada, l'area di cantiere è rappresentata sui limiti esterni dell'impalcatura o della staccionata, anche se installata su parte della strada o della carreggiata.

[6] Nelle strade e piazze inserite all'interno delle zone *classificate ambito Centro Storico come individuate dal PSC*, l'installazione dei cartelli individuati al comma 1) del presente articolo, può essere effettuata entro limiti dimensionali di 8 (otto) mq., sull'impalcatura o sulla fronte del fabbricato.

[7] L'installazione dei mezzi pubblicitari precitati, sugli edifici tutelati e/o vincolati, è soggetta, in ogni caso, al preliminare parere della Soprintendenza competente. Il limite dimensionale precitato, è applicato anche quando il cartello o espositore pubblicitario promozionale, è parte della superficie di una illustrazione pittorica, che riproduce la facciata dell'edificio oggetto dei lavori.

[8] I mezzi pittorici, di cui alla scheda distributiva n. 11 del Piano generale degli Impianti, sono soggetti ad autorizzazione comunale, sentito il parere della Soprintendenza e saranno assoggettabili al pagamento del canone patrimoniale unico se riporteranno messaggi commerciali.

TITOLO V - LIMITI ZONALI E TERRITORIALI PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 31 - Zone ed aree di attività concentrate

[1] Agli effetti di questo regolamento, sono individuate le seguenti aree di tipo artigianale, industriale e commerciale entro le quali o verso le quali è possibile esporre mezzi pubblicitari del tipo preinsegna indicati dall'art. 19 precedente:

- Zona artigianale 1 “Nord”: perimetro esterno costituito dalle Vie Padova dal canale Bianco all’argine del Fiume Po, canale Boicelli, Via Romito.
- Zona artigianale 2 “Sud” (Chiesuol del Fosso): perimetro esterno costituito dalle Vie Bologna, raccordo autostradale FE–Portogaribaldi, massicciata stradale del raccordo stradale SS. 64 Porrettana con Via Modena, Via Coronella.
- Zona artigianale 3 “Nord-Ovest”: perimetro esterno costituito dalle Vie Eridano, (fino all’Autostrada), rilevato dell’Autostrada fino al canale di Burana, Via Diana, Via Levi, Modena (da Levi), Turchi, Marconi (tratto verso V. del Lavoro, Via del Lavoro, Viale Po (fino alla massicciata della Ferrovia FE - PD).
- Zona artigianale 4 “Satellite”: perimetro esterno costituito dalle Vie Bologna (lato Ovest), Accorsi, Guidetti, Gandini, Piccolomini, Tassoni, Piazzale Azzurri d’Italia, Veneziani, Ferraresi, Fiera, Luzzaschi, Bologna, Bagni, Anselmi.
- Zona artigianale 5 “S.Giorgio (CAS)”: perimetro esterno costituito dalle Vie Wagner, Fabbri, Ferrovia Ferrara - Rimini.
- Zona artigianale 6 “Estense”: perimetro esterno costituito dalle vie Pomposa, Nazioni, Prinella.
- Zona Industriale: perimetro esterno costituito dalle Vie Eridano, Michellini, Marconi (fino a Via Modena), Via Padova (da Marconi a Bonifiche), Via Bonifiche (fino all’autostrada), massicciata autostrada A 13, Via Eridano.
- Zona Industriale 2 (Piccola media industria – P.M.I.): il perimetro esterno è costituito dalle Vie Diamantina, Vespucci, Diana, Canal Bianco.
- Zona Commerciale “Castello”: il perimetro esterno è costituito dalle Vie Wagner, Curiel, Beethoven, Bardellini, Verga, Bologna (lato Est), Bagni, Malagù, limite area aeroportuale, Via Wagner.
- Zona Commerciale “Le Mura”: il perimetro esterno è costituito dalle Vie Copparo, Via Caretti, fino al distributore di carburanti, verso Via Pontegradella, Via Morari.

[2] Al di fuori dei predetti ambiti zonali, l’installazione delle preinsegne, può essere ammessa solo se l’attività esercitata, è origine o destinazione accertata di un notevole flusso autoveicolare, per trasporto merci o per la vendita di grandi quantità di merci e prodotti.

[3] In ogni caso, l’installazione delle tabelle direzionali di preinsegna, di cui al comma precedente, può essere ammessa sulla strada che conduce direttamente all’attività esercitata nell’abitato, entro il limite di 300 metri. Fuori dall’abitato, l’installazione precisata, può avvenire sulla strada che conduce direttamente alla sede dell’attività esercitata e nei limiti di 2 km dall’azienda.

[4] Fuori dalle zone specificatamente indicate, ma entro i limiti precedentemente precisati, si richiama quanto prescritto all’art. 19.

Art. 32 - Aree e zone soggette a particolari tutele paesaggistiche

[1] Il presente Regolamento recepisce in forma integrale quanto disposto dall’art. 49 “Manifesti e cartelli pubblicitari” del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs., n° 42/2004, secondo il quale, tra le altre cose, è prescritto che lungo le strade site nell’ambito o in prossimità degli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l’aspetto, il decoro e la pubblica fruizione di beni tutelati.

[2] Con riferimento al combinato disposto degli art. 153 e 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 156/2006 e D.Lgs. n. 157/2006, è vietata ogni installazione di cartelli stradali ed altri mezzi pubblicitari da collocarsi nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici di cui all'art. 134 del precitato D.Lgs 42/2004.

[3] E' altresì vietata l'installazione di cartelli stradali nelle aree tutelate per legge e dichiarate comunque di interesse paesaggistico elencate all'art. 142 del citato Codice (D.Lgs. 42/2004).

[4] E' recepita integralmente la finalità di tutela paesaggistica espressa al comma 3, art.135, del precitato Codice, in ordine al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, alla esigenza di garantire i valori riconosciuti del territorio nonché di assumere come principio quello del minor consumo di territorio, in modo comunque da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito – con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole.

**TITOLO IV - AUTORIZZAZIONE, COMPETENZA E
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

Art. 33 - Competenza

[1] Chiunque intenda installare, a lato o in vista delle strade aperte all'uso pubblico, forme pubblicitarie di qualunque tipo tra quelle previste dal regolamento deve presentare apposita domanda al Dirigente, Responsabile del Servizio competente, utilizzando l'apposita modulistica. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo del Canone Unico Patrimoniale.

[2] Le forme pubblicitarie previste dal regolamento del canone unico e dal presente regolamento, sono soggette di regola ad autorizzazione comunale, previa presentazione di domanda prima dell'inizio della pubblicità, documentata del titolare del mezzo pubblicitario secondo le modalità ed i termini indicati negli articoli seguenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 34 comma 6^.

[3] Quando l'esposizione è prevista lungo strade o in vista di esse, ubicate fuori dell'abitato, la domanda è presentata all'Ente proprietario della strada, secondo le prescrizioni dettate dagli art. 23, commi 4) e 5) e 26, comma 3) del C.d.S.

[4] Quando l'esposizione è prevista lungo strade o in vista di esse, ubicate all'interno dell'abitato, anche se appartenenti ad Ente diverso dal Comune, la domanda è presentata, al Dirigente Responsabile del servizio comunale competente, corredata dal Nulla Osta Tecnico dell'Ente proprietario della strada (se già acquisito), ove l'abitato non abbia una popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

[5] Nel caso di esposizione di manufatti pubblicitari lungo tracciati ferroviari, nel caso in cui la pubblicità sia visibile da strade di proprietà comunali e/o interne all'abitato, la domanda e la relativa autorizzazione sono di competenza dell'Ente Ferroviario preposto, previo Nulla Osta Tecnico del Comune.

[6] Nel caso d'installazione di manufatti o impianti pubblicitari di ogni genere, su strade di proprietà di Ente diverso dal Comune, ma posti in vista di strade comunali, i soggetti interessati all'autorizzazione dovranno chiedere ed ottenere il Nulla Osta Tecnico (N.O.T.) del preposto Servizio del Comune, da allegare alla domanda che dovrà essere presentata all'Ente proprietario della strada. In tali casi, la documentazione da presentare al Comune sarà quella prevista dall'art. 34, con il conseguente iter istruttorio.

Art. 34 - Domanda e documenti obbligatori

[1] L'istanza, compilata in ogni sua parte su apposita modulistica deve essere inviata all'indirizzo PEC del competente Servizio dell'ente preposto al rilascio del titolo, corredata dai documenti di seguito elencati:

- a) Dichiarazione di responsabilità, redatta ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 495/92, con la quale il richiedente attesta che il manufatto pubblicitario è progettato per la realizzazione con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici e che l'impianto ed i suoi elementi di sostegno sono stati calcolati per la posa in opera, tenuto conto della consistenza del terreno e dell'eventuale spinta del vento, in modo da garantirne stabilità e sicurezza;
- b) Progetto quotato in scala 1:20 dell'opera da realizzare e relativa descrizione tecnica, dai quali si possano individuare gli elementi essenziali dell'impianto o manufatto e la sua eventuale collocazione su fabbricato esistente, compreso gli elementi che formano il supporto al mezzo pubblicitario proposto; tale documentazione dovrà essere debitamente firmata dal titolare dell'impresa esecutrice dei lavori o dell'installazione, dal proprietario e/o richiedente l'autorizzazione.
- c) Bozzetto quotato, colorato del messaggio pubblicitario da esporre. Nel caso di impianto a messaggio variabile, devono essere presentati tutti i bozzetti, che fanno parte dell'impianto nelle sue variabili.
- d) Documentazione fotografica (panoramica e frontale), che illustri il punto di collocazione e l'ambiente circostante.
- e) Per le sole installazioni pubblicitarie a carattere permanente, deve essere presentata la planimetria catastale ove è riportata la posizione nella quale si chiedono l'autorizzazione all'installazione.
- f) Copia del Nulla Osta Tecnico (N.O.T) dell'Ente proprietario della strada, se già acquisito. (Occorre se l'ente proprietario è diverso dal Comune).
- g) Per le zone tutelate o vincolate ai fini storici e/o paesaggistici: copia del parere della competente Soprintendenza, se già acquisito, laddove richiesto, nonché, e solo nel caso di "comunicazione" di cui al successivo comma 6), anche copia del parere dei competenti uffici comunali dell'area del Centro Storico del Servizio Qualità Edilizia e Pianificazione Territoriale.
- h) Dichiarazione di assenso del proprietario dei terreni o dell'immobile, quando l'installazione è proposta su terreno privato o edificio non di proprietà.
- i) Indicazione della sede aziendale segnalata sulle preinsegne.

[2] Per ogni istanza, potranno essere richieste fino ad un massimo di 5 autorizzazioni relative ad una sola fattispecie pubblicitaria di tipo B e C (come riportato nella tabella di cui al comma 2 del successivo articolo 35).

[3] Il richiedente o il soggetto che effettua la comunicazione di cui al successivo comma 6) assume tutti gli obblighi e responsabilità, conseguenti alla documentazione presentata e alla progettata installazione quando autorizzata. Sulla veridicità di quanto dichiarato e presentato, saranno effettuate le opportune verifiche e nel caso di accertata falsità, sarà informato il competente organo giurisdizionale.

[4] Le spese di istruttoria di cui al successivo art. 35 e dell'imposta di bollo, saranno assolte secondo le modalità indicate nel modello predisposto dall'ente.

[5] Il rilascio del titolo autorizzatorio è subordinato al pagamento del canone patrimoniale unico. Il modulo di pagamento del canone unico, nel caso di nuova installazione, verrà inviato contestualmente alla comunicazione con la quale l'ufficio competente informa l'istante che, a seguito di conclusione positiva dell'istruttoria, è possibile emettere il provvedimento di autorizzazione, la cui data di rilascio coinciderà con la data di versamento del canone. (Per le annualità successive al primo anno di validità del titolo l'avviso bonario, corredato del modello per procedere al pagamento, a titolo di semplificazione per il contribuente, verrà emesso ed inviato dall'ente per posta ordinaria o all'indirizzo di posta certificata in caso di imprese o al domicilio digitale comunicato dal contribuente, in tempo utile per consentire il pagamento del canone entro la data di scadenza. Il mancato ricevimento dell'avviso bonario o di parte di esso non giustifica l'omesso o parziale pagamento del canone dovuto nel rispetto della scadenza del 31 marzo o di altra data, se differita.)

L'avviso di pagamento corredato alla comunicazione di cui al periodo precedente avrà scadenza entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rilascio del titolo autorizzatorio. Qualora il pagamento non venga effettuato entro la scadenza indicata nell'avviso, l'istanza decade senza diritto al rimborso degli oneri di istruttoria eventualmente già versati.

Nel caso di installazione effettuata in assenza di pagamento l'esposizione è da intendersi abusiva.

[6] Per le fattispecie pubblicitarie di carattere temporaneo installate all'interno dei cantieri edili, l'istanza di cui al comma 1), è sostituita da una comunicazione, che deve contenere tutti i dati e i documenti descritti dalle precedenti lettere da a) fino a i). La comunicazione è valida come autorizzazione se completa di tutti i dati e documenti di cui al precedente periodo e solo a seguito di avvenuto pagamento del canone unico. La comunicazione può anche essere cumulativa ovvero riguardare più cantieri e messaggi pubblicitari nei medesimi esposti, ed in tal caso, deve riportare per ogni cantiere, oltre ai dati e documenti ante indicati, il periodo, il luogo e la durata di esposizione del/dei messaggio/messaggi pubblicitari oggetto di esposizione. Il periodo temporaneo di esposizione del messaggio pubblicitario indicato nella comunicazione già inviata all'ente può essere variato se comunicato all'ufficio competente prima della data di inizio del periodo oggetto di variazione e previo pagamento dell'eventuale integrazione al canone dovuto se già versato. Resta fermo che non si fa luogo a rimborso di quanto versato ai fini del canone unico.

Art. 35 - Diritti per operazioni tecnico-amministrative di istruttoria

[1] In adeguamento alla normativa nazionale (art. 228 C.d.S. e art. 405 del D.P. R 495/92 di attuazione) relativamente ai "Diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative e per gli oneri di concessione, autorizzazioni, licenze e permessi di competenza di enti proprietari di strade", occorre attenersi alle misure indicate nella sottostante tabella.

[2] Nel caso che la domanda richieda verifiche tecniche o l'esame con sopralluoghi sul territorio, a parziale copertura e rimborso delle spese di istruttoria, è previsto un corrispettivo monetario che viene determinato con riferimento alla tipologia dei manufatti e impianti proposti per l'installazione come indicato in dettaglio nel prospetto di seguito riportato:

Oneri per i diritti ed istruttoria tecnico-amministrativa

		Diritti	Spese istruttorie e sopralluogo
A	Preinsegne installate al di fuori della zona A1 (P.G.I.)	€ 100	+ € 50 complessivi fino ad un numero massimo di 6 preinsegne sullo stesso impianto
B	Segnaletica di orientamento pedonale-turistico per il centro storico	€ 100	+ € 200 per ogni tabella
C	Cartelli stradali, postere simili	€ 100	+ € 50 per superficie espositiva inferiore o uguale a mq. 5
			+ € 100 per superficie espositiva superiore a mq. 5
D	Striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze.	€ 50	-----
E	Locandine, standardi e simili	€ 50	€ 50
F	Insegne (*)	€ 50	+ € 50 per superficie espositiva inferiore o uguale a mq. 4 (*)
			+ € 100 per superficie espositiva superiore a mq. 4 (*)
G	Impianti di servizio e di pubblica utilità	€ 50	+ € 50 complessivi fino a n. 6 impianti
			+ € 100 complessivi oltre 6 impianti???
H	Altre forme di pubblicità e propaganda Sorgenti luminose	€ 150	+ € 100 per superficie espositiva inferiore o uguale a mq. 4
		€ 150	+ € 200 per superficie espositiva superiore a mq. 4

Per tipologie residuali non previste nella presente tabella si rimanda alle spese istruttorie del settore sviluppo economico. (*) Cumulativi per esercizio

Art. 36 - Istruttoria amministrativa e rilascio autorizzazione

[1] La domanda, verificata dal preposto competente ufficio amministrativo, è istruita dal Responsabile del procedimento, in conformità di quanto previsto dalla legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

[2] Se la domanda è regolarmente corredata di tutta la documentazione prevista, l'istruttoria è conclusa entro trenta giorni dalla data di avvio del procedimento, con formale provvedimento di accoglimento o di rigetto. Qualora invece l'istruttoria risulti particolarmente complessa per la necessità di acquisire pareri, di N.O.T per sospensioni o interruzioni dei termini, verifiche ecc., il provvedimento finale è adottato entro 90 giorni

(ovvero nei termini più ampi previsti dalla normativa vigente) decorrenti dalla data di avvio del procedimento.

[3] Il termine indicato al comma 2) è sospeso nel caso in cui la domanda presentata sia insufficientemente documentata. Il termine è altresì ulteriormente sospeso se si rendono necessari ulteriori approfondimenti tecnici. Il richiedente sarà invitato dall'Amministrazione comunale, a mezzo comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata entro 30 giorni dalla comunicazione di sospensione. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta, previa comunicazione all'interessato.

[4] Con la presentazione della documentazione richiesta, riprenderà l'esame della domanda.

[5] L'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni, cura l'istruttoria effettuando le verifiche ed i sopralluoghi necessari alla conclusione del procedimento, acquisendo preventivamente i pareri degli uffici coinvolti, nel rispetto delle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti, dei regolamenti comunali e delle norme di legge.

[6] Per le domande riguardanti opere da realizzare su edifici o aree all'interno della zona A1, o di zone assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o comunque su beni di interesse storico, artistico o culturale, l'Amministrazione comunale procede al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia (D.Lgs. n. 42/2004, artt. 52 e 153);

[7] L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare le leggi, i regolamenti, compresi i regolamenti condominiali, ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre Autorità o Enti;

[8] Le domande riferite agli impianti pubblicitari permanenti devono riportare il messaggio pubblicitario completo. Gli impianti destinati ad affissione diretta dovranno riportare nella domanda la specifica destinazione.

[9] Per gli impianti destinati ad affissione diretta su suolo pubblico o privato, si applicano le disposizioni previste dall'art. 20 del Capo IV del vigente PGI.

[10] Qualora l'installazione del mezzo pubblicitario comporti l'occupazione di spazi o aree pubbliche appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o a quelli soggetti al regime del demanio, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, regolarmente costituita nei modi di legge, l'autorizzazione non comprende la concessione all'occupazione dello spazio, area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio.

[11] La conclusione negativa del procedimento, entro i termini previsti, sarà motivata e dovrà essere notificata al richiedente con posta raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando altresì i termini per l'esercizio dell'opposizione e l'Autorità verso la quale il richiedente potrà indirizzare l'eventuale ricorso.

[12] L'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari non può essere compresa tra le attività che possono essere avviate ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 Agosto 1990, n° 241, senza l'autorizzazione, con la semplice S.C.I.A., fatti salvi i casi previsti dal comma 2 bis del successivo art 39-bis.

[13] Nel provvedimento conclusivo saranno indicati i termini e l'Autorità Giudiziaria

verso la quale il richiedente potrà proporre l'eventuale ricorso.

Art. 37 - Validità dell'autorizzazione

[1] La validità dell'autorizzazione, in conformità all'art. 27, comma 5 del C.d.S., è stabilita come segue:

- Nell'ambito urbano e sulle strade di proprietà comunale, l'autorizzazione per gli impianti permanenti di dimensioni di cm. 600x300 cm è valida anni tre. Può essere rinnovata secondo le procedure indicate al successivo art. 40.
- Per le insegne di esercizio, le targhe professionali e d'esercizio, le bacheche e simili, l'autorizzazione è valida fino a modifica della titolarità della stessa ovvero, fino a quando i mezzi pubblicitari precitati mantengono le caratteristiche strutturali, dimensionali, di colore, di composizione grafica e di manutenzione previste nell'autorizzazione medesima.
- Per i cartelli, le insegne pubblicitarie e gli altri mezzi pubblicitari diversi da quelli temporanei e provvisori, anni tre. Può essere rinnovata secondo le procedure previste dall'art. 40.
- Per le fattispecie pubblicitarie e promozionali installate nell'ambito dei cantieri edili, l'autorizzazione è rinnovabile per un periodo non superiore all'anno, previo inoltre all'ufficio competente della comunicazione di cui al comma [6] dell'art. 34, prima della scadenza della medesima. Restano ferme e valide le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'introduzione della comunicazione di cui al precedente periodo.

[2] L'Amministrazione comunale può revocare o sospendere in ogni momento l'autorizzazione, ovvero modificare la durata della stessa, per ragioni di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

[3] I provvedimenti di autorizzazione previsti da questo regolamento, sono rilasciati salvaguardando i diritti dei terzi e con l'obbligo per il titolare dell'atto autorizzatorio, di procedere alla riparazione degli eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e stradale dalle opere realizzate.

[4] L'autorizzazione cessa di ogni validità, nel caso l'impianto o il mezzo pubblicitario, sia dato ad altri, anche solo per uso provvisorio, ovvero ceduto ad altri, senza che si sia provveduto a regolarizzare il subentro, con le modalità indicate dall'art. 41.

Art. 37 bis – Deroghe

La durata delle autorizzazioni a carattere permanente, che verranno rilasciate e/o rinnovate dal mese di maggio 2021 fino al 31.12.2021, ai sensi degli artt. 34 e seguenti del vigente regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati, in deroga a quanto previsto dal medesimo regolamento, avranno durata fino al 30 giugno 2022, o fino alla data di adozione del nuovo Piano Impianti se successiva, con possibilità di proroga per il periodo residuo di validità triennale del titolo rilasciato, senza costi aggiuntivi di istruttoria. Per gli impianti di dimensioni uguali o maggiori a 6 mq. X 3 mq. La proroga può essere consentita con le stesse modalità, e senza costi aggiuntivi di istruttoria, per il periodo residuo di validità quinquennale del titolo rilasciato. La proroga delle autorizzazioni rilasciate in attuazione ai precedenti periodi è consentita qualora le medesime non siano in contrasto con le disposizioni e le tempistiche del nuovo piano (sia in termini di collocazione, di distanza che di tipologia, struttura dell'impianto ecc.). In caso contrario, i titoli autorizzati saranno oggetto di revoca e gli impianti dovranno

essere rimossi, con oneri a carico dei titolari medesimi, oppure in alternativa potranno essere ricollocati e /o sostituiti a spese del titolare dell'autorizzazione, laddove ce ne fosse la possibilità, nel rispetto delle modalità e tempistiche indicate dall'ente ed in conformità del nuovo piano impianti e dei regolamenti collegati.

Per le autorizzazioni già rilasciate ai sensi degli artt. 34 e seguenti del vigente regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati, sarà mantenuta la validità in essere e la naturale scadenza, sempreché alla data di adozione ed esecutività del nuovo Piano Impianti e dei regolamenti collegati, le autorizzazioni medesime non siano in contrasto con le disposizioni del Piano e dei regolamenti collegati. In caso contrario si procederà alla revoca delle autorizzazioni e sarà onere dei titolari medesimi procedere alla rimozione degli impianti e/o alla loro eventuale ricollocazione, laddove ce ne fosse la possibilità, nel rispetto delle tempistiche e indicazioni fornite dall'ente. La revoca, in caso di adozione del Piano anteriormente al 30 giugno 2022, avrà effetto dal giorno successivo o comunque da diversa e successiva data disposta dall'ente.

Le istanze di rinnovo di autorizzazioni protocollate e registrate successivamente al 31.12.2021 ed in vigore del nuovo Piano Impianti, saranno valute ed istruite tenuto conto delle nuove disposizioni del Piano e dei regolamenti ad esso collegati.

Le istanze di rinnovo di autorizzazioni protocollate e registrate successivamente al 31.12.2021, non ancora in vigore del nuovo Piano Impianti, saranno oggetto di sospensione fino al 30.06.2022 o fino alla data di adozione del nuovo piano, se successiva. In tale caso le autorizzazioni in essere continueranno ad avere validità fino al 30 giugno 2022 o fino alla data di adozione del nuovo piano e dei regolamenti collegati, se successiva.

Le istanze di nuove autorizzazioni protocollate e registrate successivamente al 31.12.2021, restano sospese fino alla data di adozione ed esecutività del nuovo Piano Impianti e/o dei regolamenti collegati, qualora non ancora adottato alla data di presentazione delle istanze medesime.

Art. 38 - Casi particolari

[1] Per l'installazione di mezzi pubblicitari (cartelli, striscioni, locandine, plance, standardi e bandiere, segni orizzontali), con carattere di temporaneità, la documentazione da presentare con la domanda, può essere limitata agli elaborati indicati ai punti a), b), d) dell'art. 34, ove il richiedente fornisca un elenco delle varie installazioni richieste, indicandone esattamente il punto di collocazione. L'ufficio competente all'esame della domanda, potrà richiedere, per la particolarità della richiesta, altri documenti ritenuti necessari.

[2] La temporaneità è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione regolarmente indetta e/o autorizzata, così come previsto nei precedenti articoli 11, comma 3), lettere h ed i, e 21, comma 1),

[3] Per l'esercizio dell'attività di pubblicità fonica, espletata con regolare autorizzazione, è sufficiente che il richiedente indichi sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi, il contenuto del messaggio pubblicitario da diffondere, il periodo/giorni e gli orari di svolgimento.

[4] La domanda per l'installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario, a norma della legge n. 175 /1992, (targhe per professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie ed associazioni professionali fra sanitari, targhe o insegne per case di cura private,

gabinetti ed ambulatori mono o polispecialistici e per l'esercizio di arti ausiliarie delle professioni sanitarie) deve essere presentata al servizio competente per la specifica materia. Tale servizio provvederà al rilascio dell'autorizzazione, previo nulla osta tecnico dell'ufficio competente.

Art. 39 - Modifica del messaggio pubblicitario

[1] La modifica del messaggio pubblicitario posto su impianti temporanei o permanenti, ad esclusione degli impianti destinati ad affissione diretta, deve essere oggetto di comunicazione rivolta all'Ufficio comunale competente, allegando il bozzetto colorato del nuovo messaggio, unitamente alla copia dell'autorizzazione già posseduta.

[2] La variazione del messaggio pubblicitario potrà essere effettuata fino ad un massimo di 4 volte all'anno per ognuno degli anni di durata e validità del titolo autorizzatorio, nei casi in cui venga sostituito il soggetto pubblicizzato. La comunicazione di variazione deve pervenire all'ufficio che ha rilasciato il titolo almeno 5 giorni prima dalla variazione del messaggio pubblicitario. L'omessa comunicazione per la fattispecie descritta al presente comma, è causa di decadenza ai sensi del successivo art. 44.

[3] La comunicazione di cui sopra non è dovuta nel caso in cui la modifica del messaggio riguardi esclusivamente promozioni commerciali effettuate per il medesimo soggetto pubblicizzato. In tale ipotesi non ci sono limiti di variazione del messaggio.

[4] Sulla base della comunicazione di sostituzione del messaggio, l'ufficio competente procede ad aggiornare il titolo autorizzatorio registrando gli estremi di protocollazione della comunicazione ed il nuovo messaggio sulla copia del provvedimento conservato dall'ufficio, all'interno dell'apposita tabella collocata in calce all'atto. L'aggiornamento dell'autorizzazione con le modalità ante indicate non modifica la durata della medesima e la relativa scadenza.

[5] In tutti i casi di manutenzione dell'impianto/ cartello il periodo massimo di durata della manutenzione non potrà superare i 30 gg. In tali casi e per tutta la durata della manutenzione occorre che sia apposto un cartello recante la scritta: " cartello in manutenzione". L'inizio e la fine del periodo di manutenzione del manufatto/cartello devono essere preventivamente comunicate all'ufficio competente. Nel caso di interventi urgenti la comunicazione può essere effettuata anche nei 5 gg. successivi all'inizio del periodo di manutenzione.

Art. 39 bis – Variazione della tipologia del mezzo pubblicitario autorizzato

[1] Con istanza, come previsto agli artt. 34 e 36 del presente Regolamento, è possibile variare la tipologia del mezzo pubblicitario in possesso di autorizzazione in corso di validità, consentendo la modifica della tipologia da cartello stradale di tipo permanente, ad impianto di affissione diretta. In tal caso decade l'autorizzazione originaria.

[2] Nel caso in cui non vengano modificate le dimensioni, e/o le superfici espositive, e/o le ubicazioni degli impianti precedentemente autorizzati come cartello stradale di tipo permanente, non è necessario allegare all'istanza medesima gli elaborati previsti dall'art. 34 lettere a), b), c), d), e), f). La domanda dovrà essere corredata dalla copia della precedentemente autorizzazione rilasciata in corso di validità.

(2 bis) Nelle insegne di esercizio nel caso di cambio immagine del messaggio (conservando le medesime dimensioni) e purché l'insegna non sia collocata su immobile vincolato o entro mura, va presentata una SCIA (modulistica predisposta dall'amm.ne comunale); la SCIA è

sempre presentata anche in caso di subingresso.

[3] Le autorizzazioni in fase di variazione, ma in corso di validità, durante il procedimento di variazione, non perderanno la propria efficacia sino alla data di rilascio dell'autorizzazione di variazione della tipologia.

[4] In caso di rigetto dell'istanza di variazione, la precedente autorizzazione resterà attiva senza perdere efficacia fino alla naturale scadenza.

Art. 40 - Rinnovo dell'autorizzazione

[1] L'autorizzazione è rinnovabile a condizione che la richiesta sia presentata dallo stesso soggetto intestatario dell'atto precedentemente autorizzato. La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata con un anticipo, rispetto alla scadenza naturale dell'autorizzazione, compreso fra i 30 ed i 90 giorni. L'istanza presentata con anticipo superiore ai 90 gg è dichiarata inammissibile in quanto presentata oltre i termini. L'istanza dovrà essere corredata dalla autodichiarazione (ex art. 47 e 76 D.P.R. 445/2000) attestante il permanere della situazione precedentemente autorizzata, allegando la copia del precedente provvedimento autorizzatorio. Ai fini del rinnovo si applicano le modalità e i termini di cui al precedente art. 36.

Art. 41 - Subentro

[1] Chiunque subentra nell'attività d'esercizio di una qualsiasi delle forme pubblicitarie indicate nel regolamento, senza alcuna modifica di quelle autorizzate, deve presentare domanda secondo le prescrizioni indicate all'art. 34, o entro 30 giorni dalla data d'inizio attività, così come dichiarato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, limitatamente al rilascio del provvedimento autorizzatorio per l'esposizione di impianti pubblicitari e salvo quanto previsto agli effetti della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta di pubblicità.

Art. 42 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

[1] Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a:

- Installare l'impianto o mezzo pubblicitario entro 90 giorni dal rilascio del titolo autorizzatorio.
- Verificare costantemente lo stato di conservazione dell'impianto autorizzato, compresi gli elementi di sostegno.
- Effettuare ogni intervento necessario al loro mantenimento, nelle condizioni di esercizio autorizzate.
- Procedere anche per ragioni di sicurezza, alla manutenzione (ovvero reintegrazione in altra sede, previa autorizzazione, ove necessario) del manufatto pubblicitario, segnalando contestualmente, all'ufficio competente alla registrazione dell'impianto, la momentanea rimozione. Il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere alla re-installazione dell'impianto pubblicitario temporaneamente rimosso entro 90 giorni dalla comunicazione di rimozione.
- Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni e condizioni, impartite dal Comune, al momento del rilascio dell'autorizzazione o, anche successivamente, per intervenute emotivate esigenze.
- Procedere alla rimozione dell'impianto o del mezzo pubblicitario ove si sia determinata la decadenza o la revoca dell'autorizzazione.
- Provvedere alla rimozione dei segni orizzontali reclamistici, degli striscioni,

delle locandine, degli standardi e degli altri mezzi pubblicitari momentanei, entro le 24 ore successive al concludersi della manifestazione promossa, ripristinando lo stato dei luoghi e della sede o pavimentazione stradale preesistente.

- Provvedere alla rimozione dei manufatti e impianti pubblicitari, al termine dell'esposizione autorizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e delle cose preesistenti all'installazione autorizzata.
- Installare la targhetta di riconoscimento e identificazione dell'impianto pubblicitario secondo le prescrizioni dettate dall'art. 43.

Art. 43 - Targhetta d'identificazione

Si rimanda all' art. 10 comma 11 del vigente PGI – che testé recita: “I cartelli non appartenenti agli impianti affissionali pubblici, devono essere dotati di una targhetta di identificazione di materiale resistente/adatto agli usi esterni), indicativamente di dimensioni cm. 20 x12 cm (bxh), applicata saldamente in posizione visibile e facilmente accessibile , sulla quale dovranno essere incisi i seguenti elementi:

- Comune di Ferrara;
- titolare della autorizzazione;
- numero autorizzazione;
- numero impianto;
- progressiva chilometrica e nome strada o nome strada e n. civico;
- data di scadenza.

La targhetta dovrà essere sostituita:

- ogni qual volta sia rilasciata un'altra autorizzazione che comporti la variazione degli elementi sopra elencati;
- se anche uno solo degli elementi di identificazione non sia più leggibile o riconoscibile;
- qualora sia asportata prima della data di scadenza.”

Art. 44 - Decadenza, revoca e sospensione e modifica dell'autorizzazione

[1] Sono causa di decadenza dell'autorizzazione:

- L'inosservanza dei termini di tempo di giorni 90, dalla data di rilascio per procedere all'installazione.
- La non rispondenza del messaggio pubblicitario rispetto a quello autorizzato.
- L'irregolare o mancato esercizio della forma pubblicitaria o dell'impianto autorizzato.
- L'inosservanza delle condizioni dettate nell'autorizzazione e delle prescrizioni regolamentari.
- Il trasferimento del manufatto o impianto pubblicitario ad altro soggetto, in violazione dell'art. 41.
- Il mancato pagamento del canone per la forma pubblicitaria autorizzata.
- La modifica anche parziale delle caratteristiche dimensionali e strutturali del manufatto o impianto pubblicitario, effettuata senza autorizzazione.
- La mancata comunicazione di variazione del messaggio prevista dal precedente art. 39.

[2] L'autorizzazione è revocata :

- per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- per difformità rispetto all'oggetto dell'autorizzazione;
- per mancato rispetto delle condizioni previste nella stessa autorizzazione.
- per l'inosservanza di norme regolamentari e legislative.

[3] Per sopravvenute e motivate ragioni di ordine pubblico, d'urgenza, modifica di norme regolamentari e legislative, l'autorizzazione può essere sospesa o modificata nei termini e nelle condizioni specifiche.

Art. 45 - Vigilanza

[1] Il Comune effettua la vigilanza sui manufatti e impianti pubblicitari di ogni genere e tipologia, a mezzo della Polizia Municipale e dei propri incaricati, ai sensi dell'art. 23 comma 13 del C.d.S. e dell'art. 56 del D.P.R. n.495/92, sulla osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, l'installazione dei manufatti pubblicitari, sulla conformità delle opere all'autorizzazione rilasciata, sui termini di scadenza delle stesse, nonché sullo stato di conservazione, di manutenzione degli impianti.

[2] Ogni inadempienza o difformità, dovrà essere sanzionata secondo la normativa vigente e segnalata al Servizio competente e all'ufficio del Canone Unico.

Art. 46 - Sanzioni

[1] Chiunque installa manufatti, mezzi o impianti pubblicitari e di propaganda, in violazione delle norme del C.d.S., del D.P.R. 495/92 e del presente Regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 23 del C.d.S. e s.m.i, compresa la rimozione. L'autorizzazione eventualmente rilasciata, è revocata.

[2] Chiunque installa o fa installare a proprio uso o utilità, pubblicità stradale di qualunque tipo, senza autorizzazione, oppure, senza sottostare alle prescrizioni dettate dalla normativa o dall'autorizzazione eventualmente conseguita, non potrà richiedere ed ottenere nuova autorizzazione, se prima, non provvederà a rimuovere la pubblicità installata abusivamente ed a ripristinare lo stato dei luoghi preesistente.

[3] La rimozione degli impianti e dei mezzi pubblicitari installati abusivamente o in difformità, è disposta nel caso, secondo la procedura prevista dall'art. 23, commi 13/bis e 13/quarter del vigente C.d.S.

[4] Per le altre violazioni non previste o, non comminabili dal Codice, ma connesse con l'esposizione pubblicitaria abusiva, si farà luogo alle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento del Canone unico.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 47 – Disposizioni finali e transitorie

[1] Le norme del regolamento si applicano a tutti i manufatti e impianti pubblicitari di nuova installazione e di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione.

[2] Per quelli preesistenti in contrasto con le nuove norme, si procederà al loro adeguamento o sostituzione, entro due anni dal primo rinnovo di autorizzazione utile, successiva all'approvazione del presente regolamento.

[3] L'entrata in vigore di eventuali modifiche del C.d.S. e del Regolamento di esecuzione, nonché di altre normative inerenti la pubblicità stradale, che dovessero comportare modifiche a quanto prescritto nel presente regolamento ne comporteranno

45


l'immediato e automatico adeguamento.

[4] Nel caso in cui le norme del presente regolamento prevedano distanze inferiori dal margine della carreggiata rispetto a quelle indicate dalla normativa precedente per l'installazione di manufatti ed impianti pubblicitari, i titolari delle autorizzazioni ancora in essere al momento dell'entrata in vigore del regolamento stesso potranno, anche prima della scadenza di dette autorizzazioni, modificare la collocazione delle rispettive installazioni giovandosi delle nuove distanze regolamentari senza la necessità di chiedere una nuova autorizzazione o la modifica di quella esistente.

Art. 48 - Entrata in vigore

[1] Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'organo competente, al termine del periodo di pubblicazione, fatto salvo l'applicazione dell'art. 134 del Testo unico Enti locali (D. Lgs. 267/2000).

[2] Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alla normativa generale.



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità




**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'INSTALLAZIONE DELLA PUBBLICITA' STRADALE NEI CENTRI ABITATI
(Delibera di C.C. n. 21/64830/07 del 03/12/2007 modificata con Delibera di C.C. n.
23/25406/08 del 12/05/2008
Delibera di C.C. n. 19/97413/2010 del 13/12/2010 e Delibera di C.C. n.
6/30883/13 del 03/06/2013)**


**ABACO ATTIVITÀ COMMERCIALI
IN CENTRO STORICO**

(INTEGRAZIONE)

MARZO 2015





Elaborato grafico FIG.1




Elaborato grafico FIG.2

SEZIONE A-A'


INSEGNA A BANDIERA



TIPO "A"



TIPO "B"



VISTA FRONTALE



TIPO "C"



VISTA FRONTALE

Elaborato grafico FIG.3


COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da GIORGIO BONALDO e stampato il giorno 02/07/2024 da Scotti Vladislao.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

TARGHE DI ESERCIZIO E PUBBLICITARIE

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI




TIPO A
MARMO "BIANCONE" O SIMILI


CARATTERISTICHE CROMATICHE



TIPO B
COLORE "OTTONE"



TIPO C
COLORE "ARGENTO"



TIPO D
COLORE "TRASPARENTE"


Elaborato grafico FIG.4

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.


documento firmato digitalmente da GIORGIO BONALDO e stampato il giorno 02/07/2024 da Scotti Vladislao.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.


TARGHE DI ESERCIZIO E PUBBLICITARIE




LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DIMENSIONALE




DETTAGLIO




TIPOLOGIA A TARGHE SINGOLE SOVRAPPOSTE E AFFIANCATE
(NUMERO MASSIMO 9 TARGHE)



DETTAGLIO



TIPOLOGIA AD ESPOSITORE MULTIPOLO A PANNELLO SINGOLO



DETTAGLIO


Elaborato grafico FIG.5

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.


documento firmato digitalmente da GIORGIO BONALDO e stampato il giorno 02/07/2024 da Scotti Vladislao.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.


TARGHE DI ESERCIZIO E PUBBLICITARIE




LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DIMENSIONALE




DETTAGLIO




TIPOLOGIA A TARGHE SINGOLE SOVRAPPOSTE E AFFIANCATE
(NUMERO MASSIMO CONSENTI 9 TARGHE)



DETTAGLIO



TIPOLOGIA AD ESPOSITORE MULTIPIO A PANNELLO SINGOLO



DETTAGLIO



Elaborato grafico FIG.6

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da GIORGIO BONALDO e stampato il giorno 02/07/2024 da Scotti Vladislao.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

TENDE SOLARI




TENDA ESTENDIBILE

LA TENDA PUO' SBORDARE DAL FILO DELLA VETRINA DI MASSIMO CM.20

Elaborato grafico FIG.7

TENDE SOLARI



TENDA ESTENDIBILE

PER REALIZZARE UNA TENDA UNICA LA DISTANZA MASSIMA TRA UNA VETRINA E L'ALTRA DEVE ESSERE DI CM. 80
LA TENDA UNICA PUO' ESSERE ESTESA PER MASSIMO N.3 VETRINE


Elaborato grafico FIG.8

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da GIORGIO BONALDO e stampato il giorno 02/07/2024 da Scotti Vladislao.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

TENDE SOLARI



TENDA ESTENDIBILE

LA TENDA PUO' ESSERE UTILIZZATA COME COPERTURA PER UNA DISTESA TAVOLI
DOVRA' ESSERE GARANTITO IL PASSAGGIO DI CM.100 IN CORRISPONDENZA DEL FABBRICATO

Elaborato grafico FIG.9

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da GIORGIO BONALDO e stampato il giorno 02/07/2024 da Scotti Vladislao.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del giorno 13/03/2023

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 2023 - 14

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I invito si sono oggi riuniti, presso l'aula consiliare della Residenza Municipale, alle ore **15:00** con la presidenza del Signor Lorenzo Poltronieri, Presidente del Consiglio Comunale, i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dal Segretario Generale, Francesco Babetto.

CONSIGLIERI:

1	FABBRI ALAN	P	R	18	MAGNI MAURO	P	
2	ARQUA' ROSSELLA	P	R	19	MANTOVANI TOMMASO	P	
3	BARALDI ILARIA	P		20	MARESCA DARIO	P	R
4	BERTOLASI DAVIDE	P		21	MERLI SIMONE	P	R
5	CAPRINI LUCA	P		22	MOSSO ALCIDE	P	
6	CARITA' FRANCESCO, TRASPADANO	P		23	NANNI DAVIDE	P	
7	CAVICCHI GIOVANNI	P		24	PERUFFO PAOLA	P	
8	CHIAPPINI ANNA	P		25	PIGNATTI CATIA	P	
9	COLAIACOVO FRANCESCO	P		26	POLTRONIERI LORENZO	P	
10	DALL'ACQUA MARIA	P		27	SAVINI FRANCESCA	P	
11	D'ANDREA DILETTA	P		28	SOFFRITTI FEDERICO	P	
12	FELISATTI FABIO	P		29	SOLAROLI STEFANO	P	
13	FERRARESI ANNA	P	R	30	VIGNOLO MAURO	P	
14	FERRI CATERINA	A		31	VINCENZI MARCO	P	R
15	FRANCHINI STEFANO	P		32	ZIOSI ANNALENA	P	
16	FUSARI ROBERTA	P		33	ZOCCA BENITO	P	
17	GUERZONI MASSIMILIANO	P	R				

ASSESSORI:

1	KUSIAK DOROTA	P		6	FORNASINI MATTEO	P	
2	GULINELLI MARCO	P		7	COLETTI CRISTINA	P	
3	TRAVAGLI ANGELA	P		8	BALBONI ALESSANDRO	A	
4	LODI NICOLA	P		9	GUERRINI MICOL	A	
5	MAGGI ANDREA	P					

SCRUTATORI NOMINATI: CAPRINI LUCA, SOFFRITTI FEDERICO, VIGNOLO MAURO

OGGETTO

MODIFICHE AL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI ED AL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DELLA PUBBLICITÀ STRADALE NEI CENTRI ABITATI

MODIFICHE AL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI ED AL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DELLA PUBBLICITÀ STRADALE NEI CENTRI ABITATI.

Il Presidente dà la parola all'Ass. Fornasini, che presenta la pratica in oggetto e l'emendamento di Giunta Comunale P.G. n. 40690/2023; alla Cons. Dall'Acqua che illustra l'emendamento PD – P.G. n. 34278/2023.

Dichiarata aperta la discussione sulla proposta e sugli emendamenti, si ha l'intervento - per replica – dell'Ass. Fornasini.

Per la dichiarazione di voto sugli emendamenti, si ha l'intervento del Cons. Colaiacovo.

Per dichiarazione di voto sulla proposta emendata, non si hanno interventi.

Il resoconto di quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta cui si rinvia.

Quindi il Presidente pone in votazione l'emendamento della Giunta Comunale P.G. n. 40690/2023 che si allega.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati accertati con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 30

Consiglieri votanti n. 30

Voti Favorevoli: n. 28

Consiglieri: CAPRINI LUCA, CARITA' FRANCESCO, TRASPADANO, CAVICCHI GIOVANNI, D'ANDREA DILETTA, FELISATTI FABIO, FRANCHINI STEFANO, GUERZONI MASSIMILIANO, MAGNI MAURO, MOSSO ALCIDE, PERUFFO PAOLA, PIGNATTI CATIA, POLTRONIERI LORENZO, SAVINI FRANCESCA, SOFFRITTI FEDERICO, SOLAROLI STEFANO, ZIOSI ANNALENA, ZOCCA BENITO, ARQUA' ROSSELLA, BARALDI ILARIA, BERTOLASI DAVIDE, CHIAPPINI ANNA, COLAIACOVO FRANCESCO, DALL'ACQUA MARIA, FERRARESI ANNA, MARESCA DARIO, MERLI SIMONE, NANNI DAVIDE e VIGNOLO MAURO

Voti Contrari: n. 0

Consiglieri:

Astenuti: n. 2

Consiglieri: FUSARI ROBERTA, MANTOVANI TOMMASO

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvato l'emendamento.

Quindi il Presidente pone in votazione l'emendamento PD - P.G. n. 34278/2023 che si allega.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati accertati con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 29

Consiglieri votanti n. 29

Voti Favorevoli: n. 12

Consiglieri: ARQUA' ROSSELLA, BARALDI ILARIA, BERTOLASI DAVIDE, CHIAPPINI ANNA, COLAIACOVO FRANCESCO, DALL'ACQUA MARIA, FERRARESI ANNA, MARESCA DARIO, MANTOVANI TOMMASO, MERLI SIMONE, NANNI DAVIDE, VIGNOLO MAURO

Voti Contrari: n. 16

Consiglieri: CAPRINI LUCA, CARITA' FRANCESCO, TRASPADANO, CAVICCHI GIOVANNI, D'ANDREA DILETTA, FELISATTI FABIO, FRANCHINI STEFANO, MAGNI MAURO, MOSSO ALCIDE, PERUFFO PAOLA, PIGNATTI CATIA, POLTRONIERI LORENZO, SAVINI FRANCESCA, SOFFRITTI FEDERICO, SOLAROLI STEFANO, ZIOSI ANNALENA, ZOCCA BENITO

Astenuti: n. 1

Consiglieri: FUSARI ROBERTA

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama respinto l'emendamento.

Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato schema di deliberazione proposto dalla Giunta Comunale, così emendato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con Deliberazione del Consiglio Comunale dichiarata immediatamente eseguibile in data 21/03/2022, verbale n. 5 P.G. n. 27867/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 ed i relativi allegati;

con Deliberazione del Consiglio Comunale dichiarata immediatamente eseguibile in data 30/03/2022, verbale n. 8 P.G. n. 25592/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Ferrara per gli esercizi 2022/2024 e relativi allegati;

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 374 del 28/07/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2022-2024 e relativi allegati;

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 501 del 04/10/2022 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) che definisce altresì gli obiettivi annuali e pluriennali dell'ente;

con Deliberazione del Consiglio Comunale verbale n. 7 P.G. n.123105 del 13/12/2021 è stato approvato il nuovo Piano Generale degli Impianti (di seguito denominato, per brevità, PGI);

con Deliberazione del Consiglio Comunale verbale n. 9 P.G. n. 135405/2020, è stato adottato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria successivamente modificato con le deliberazioni consiliari n. 3/30284/2021 del 22 marzo 2021 e n. 7/39929/2021 del 26 aprile 2021;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64830 del 03/12/2007 è stato adottato il Regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati modificato con successive delibere consiliari : n. 25406 del 12/05/2008, n. 97413/10 del 13/12/2010, n. 30883/13 del 03/06/2013, n. 66782/15 del 14/07/2015, n. 40919 del 28/04/2016 e n. 3/57265 del 31/05/2021(di seguito denominato, per brevità, Regolamento IPS);

con delibera di Giunta Comunale n. 349/2022 si è proceduto ad integrare ed in alcune parti anche modificare quanto disposto con precedente atto n. 48 del 08/02/2022 in attuazione all'art. 25 – Disposizioni Finali - del Piano Generale degli Impianti, anticipando alcune criticità emerse in fase di applicazione del nuovo strumento di pianificazione dell'impiantistica, tenuto conto anche delle osservazioni e delle proposte avanzate da alcune ditte del settore e dall'Associazione di categoria.

In particolare si è provveduto ad:

- anticipare che si sarebbe modificato il PGI in particolare all' art. 3, in relazione ai Corridoi Omogenei, a correggere e/o eliminare quanto non chiaramente indicato all'art. 5 in relazione alle caratteristiche di colore degli impianti di affissione diretta privata e pubblica nonché alcune schede distributive e quant'altro occorresse laddove ritenuto opportuno anche alla luce di un confronto diretto con gli operatori delle ditte pubblicitarie operanti sul territorio e delle associazioni più rappresentative;
- approvare i modelli di impianto tipo cui fare riferimento per l'impiantistica esterna permanente ed affissionale di proprietà privata, meglio definendo alcuni aspetti dimensionali e di colorazione di alcuni elementi ;
- rimarcare che il termine entro cui tutti gli impianti dovranno adeguarsi è entro 120 gg dal 28/02/2023, come indicato nella r di Giunta Comunale n. 48/2022. Tale termine è da rispettare anche se il titolo autorizzatorio ha scadenza successiva alla suddetta data.

Atteso che:

- l'adozione del nuovo PGI è stata effettuata in particolare per rendere più omogenea ed ordinata la distribuzione dell'impiantistica pubblicitaria sul territorio della Città di Ferrara che, in qualità di Città Patrimonio dell'Umanità, deve prestare particolare attenzione alle caratteristiche di decoro e di arredo urbano dell'impiantistica che la contraddistingue, operando nel rispetto delle disposizioni vigenti del C.d.S., del relativo regolamento di esecuzione nonché della normativa anche dei beni culturali e paesaggistici vigente in materia;

- a seguito delle modifiche al PGI anche i regolamenti ad esso collegati è opportuno che vengano adeguati, onde evitare la sussistenza di disposizioni contraddittorie in capo a fonti normative tra loro afferenti;

Rilevato che:

con riferimento ai corridoi omogenei, in questi primi mesi di applicazione del nuovo Piano Impianti, il tecnico accertatore, recandosi in loco, ha riscontrato quanto segue:

- la mancata introduzione nell'ambito dei corridoi omogenei di alcune vie d'indiscusso interesse commerciale come Via L. Caretti, Via G. Carli e Via J. Pannonius, escludendone altre di interesse secondario, quali, ad esempio, Via A. Drigo, Via Argine Ducale, Via A. Bonzagni, via Mons. Luigi Maverna, ecc. ;
- la prevalenza dell'orientamento verticale dei cartelli degli impianti pubblicitari oggetto di corridoio omogeneo rispetto a quello orizzontale e l'opportunità che per questioni di omogeneità detto orientamento sia mantenuto su ogni lato (dx e sx) della medesima strada;
- l'opportunità di modificare alcune schede distributive di cui all'allegato D) per una migliore e più chiara definizione ed applicazione delle stesse;
- la maggioranza dei pali dell'impiantistica oggetto di Corridoio omogeneo è da sostituire, dovendosi rispettare le caratteristiche e le dimensioni in ultimo indicate con la delibera n.349/2022;

Considerato che:

in data 13/10/2022 a seguito delle rilevate criticità e delle segnalazioni agli uffici, sono state invitate le ditte pubblicitarie titolari di impianti sul territorio comunale e le associazioni più rappresentative del settore e sono state concordate le seguenti proposte di modifica al PGI :

1. *sostituzione delle schede distributive di cui all'Allegato D) del PGI, con l'unito Allegato D1) recante le Schede distributive revisionate e numerate;*
2. *rendere più omogenei gli impianti pubblicitari con modifica dell'orientamento degli stessi in quello prevalente di tipo verticale (orientamento verticale - tipologia 1).(Modifica art. 3 PGI e scheda distributiva n. 3);*
3. *modifica dell'elenco delle vie scelte come corridoi omogenei, eliminando vie di secondaria importanza ed introducendo vie di maggior rilevanza e percorrenza.(Modifica dell'art. 3 del PGI e della Tabella dei corridoi omogenei);*
4. *modifica della dimensione del palo di sostegno del cartello, per una maggiore sicurezza degli impianti di pubblicità esterna permanente. Con la nuova proposta, l'impianto avrà un diametro del palo di sostegno maggiorato all'interno tra due valori di grandezza ammessi ovvero : 12 cm - 14 cm con tolleranza in aumento e / o in diminuzione fino a 2 cm. Il palo dovrà in ogni caso assicurare la stabilità e la sicurezza dell'impianto. (Modifica dell' art. 5 del PGI);*
5. *consentire cambi messaggi illimitati per impianti di pubblicità esterna permanente recanti un unico soggetto pubblicizzato. Nello specifico si viene a proporre di consentire la modifica della variazione del messaggio illimitatamente senza necessità di comunicazione di variazione del messaggio (Introduzione annotazione nella scheda distributiva n. 3);*
6. *diminuzione del tempo di variabilità del messaggio da 30 a 20 secondi per gli impianti di pubblicità esterna permanente di tipologia ROTOR (con prismi rotanti o altri meccanismi meccanici) e per gli impianti LUMINOSI a LED (Introduzione annotazione nella scheda distributiva n. 3 e n. 4);*

7. *introduzione formati standard per i nuovi impianti luminosi a led. Formati ammessi: 400 cm x 300 cm e 300 cm x 200 cm. (Modifica formati ammessi nella scheda distributiva n. 4);*
8. *possibilità di rinnovo delle SOLE autorizzazioni per gli impianti formato 400 cm X 300 cm per i quali non vi è possibilità di adeguamento per ragioni oggettive alle dimensioni previste dal vigente PGI, in quanto il formato 400 cm X 300 cm non è più consentito. Trattasi di deroga non ammessa per le nuove installazioni/autorizzazioni. (Introduzione annotazione nella scheda distributiva n. 9);*
9. *reintroduzione della possibilità di svolgere affissione diretta anche su impianti di formato da 3 a 6 metri. (Modifica formati ammessi nella scheda distributiva n. 9);*
10. *introduzione del concetto di cono percettivo per tutte le tipologie di impianto, prevedendo un aumento della distanza tra impianti fino ad un massimo di 50 mt , (solo laddove necessaria), per evitare occultamenti tra impianti;*
11. *introduzione del limite massimo di n. 40 impianti di pubblica utilità tipologia orologio. (introduzione del limite con annotazione nella scheda distributiva n. 5);*

Rilevato, altresì, che:

- in tale riunione non si è addivenuto ad un accordo definivo in merito al colore del palo di sostegno, ad oggi previsto zincato o di colore zincato, pertanto si è ritenuto opportuno di rinviare tale decisione che potrà avvenire con successivo provvedimento di Giunta, ad esito delle necessarie verifiche sul territorio;
- successivamente al predetto incontro le ditte e le associazioni intervenute hanno proposto una ulteriore modifica ovvero di portare da 160 cm a 180 cm la distanza da terra dell'impianto pubblicitario e ritenuto di accoglierla, anche per motivi di sicurezza;
- vi è la necessità di apportare ulteriori modifiche tese anche ad assicurare maggiore chiarezza del testo;

Ritenuto opportuno, conseguentemente di modificare come segue le Norme tecniche di attuazione e le Schede distributive del vigente Piano degli impianti pubblicitari:

1. come da Allegato 1 bis-modifiche NTA PGI, ove, per una più facile lettura, sono riportate in carattere corsivo-grassetto tutte le modifiche da apportare al vigente Piano;
2. alle modifiche di cui al precedente punto 1) consegue il testo aggiornato come da allegato 1 bis- NTA PGI aggiornato;
3. nelle schede distributive di cui all' Allegato D) del vigente PGI le modifiche sono rappresentate in carattere corsivo- grassetto nell'Allegato D1-modifiche Schede PGI;
4. alle modifiche di cui al precedente punto 3) consegue l'Allegato D1- Schede PGI aggiornato;

Ritenuto altresì di confermare, nell'ambito del suddetto Piano, il termine entro cui tutti gli impianti dovranno adeguarsi, ovvero entro 120 gg dal termine del 28/02/2023, come anche indicato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 349/2022, fatto salvo eventuali ed ulteriori differimenti disposti dalla Giunta Comunale con successivo atto;

Ritenuto di:

- a) modificare gli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 12,13,15,16,19, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39-bis, 40, 43, 44 del vigente Regolamento IPS, per coordinarlo ed adeguarlo alle

modifiche apportate al vigente PGI come rappresentate in carattere corsivo-grassetto nell'Allegato 2 bis-modifiche Reg IPS;

- b) specificare che, in conseguenza delle modifiche di cui al precedente punto a) l'aggiornato Regolamento per l'installazione dell'impiantistica pubblicitaria stradale nei centri abitati risulta come da Allegato 2 bis- Reg IPS aggiornato, andrà a sostituire l'attuale regolamento;

Visti:

- il Testo unico enti locali, con particolare riferimento all'art. 42 del D.Lgs 267/2000 e all'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in materia di pubblicazione delle delibere;
- l'art. 45 dello Statuto Comunale in materia di pubblicazione ed efficacia degli atti consiliari;
- la legge 32/2009 e s.m.i. in materia di pubblicazione all'albo degli atti;
- il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto, altresì, che:

- il responsabile del presente procedimento è il dott. Giorgio Bonaldo, dirigente del Servizio Risorse Tributarie designato con atto del Sindaco n. d'ordine 01/Dir/TD/2022;
- il presente atto non ha riflessi contabili sul bilancio in corso di formazione e non comporta impegno di spesa;

Acquisito, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147/bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs 267/2000 e s.m.i.), il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Risorse Tributarie attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante l'assenza di spese del presente provvedimento;

Sentite la Giunta Comunale e la I Commissione Consiliare;

DELIBERA

Alle luce di quanto premesso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto:

1. di apportare al vigente Piano generale dell'impiantistica pubblicitaria le modifiche alle Norme tecniche di attuazione, come rappresentate in carattere corsivo grassetto nell'Allegato 1bis-modifiche NTA PGI, per una più agevole lettura e comprensione;
2. di approvare, conseguentemente al precedente punto 1), l'Allegato 1 bis- NTA PGI aggiornato;
3. di apportare alle schede distributive di cui all' Allegato D) del vigente PGI, le modifiche rappresentate in carattere corsivo- grassetto nell'Allegato D1-modifiche Schede PGI;
4. di approvare, conseguentemente al precedente punto 3), l'Allegato D1-PGI Schede aggiornate;

5. di precisare che limitatamente alle caratteristiche di cui all'art. 5 del PGI, strutturali ed estetiche degli impianti è possibile apportare eventuali ed ulteriori modifiche con successivo atto di Giunta Comunale, ad esito della verifica in loco;
6. di dare atto che resta fermo il termine entro cui tutti gli impianti dovranno adeguarsi, ovvero entro 120 gg dal 28/02/2023, come anche indicato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 349/2022, fatto salvo eventuali ed ulteriori differimenti disposti dalla Giunta Comunale;
7. di modificare altresì il vigente Regolamento IPS, per coordinarlo ed adeguarlo alle suddette modifiche apportate al PGI, come indicate in carattere corsivo-grassetto nell' Allegato 2 bis-modifiche Reg IPS;
8. di approvare, conseguentemente al precedente punto 7), l' Allegato 2 bis- Reg IPS aggiornato, che viene a sostituire ed aggiornare il vigente regolamento per l'installazione dell'impiantistica pubblicitaria stradale nei centri abitati;
9. di dare atto che le modifiche approvate ai precedenti punti hanno efficacia dalla data di esecutività del presente provvedimento;
10. di adempiere a tutti gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalla vigente normativa in materia D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
11. di stabilire che le modifiche apportate al vigente PGI ed annesso Regolamento IPS decorrono dalla data di esecutività della presente deliberazione;
12. di inoltrare copia della presente deliberazione alla società esterna di supporto alla gestione del canone unico e mercatale, alla Polizia Municipale, al Servizio Mobilità e Traffico, al Servizio Patrimonio, ed al Servizio Commercio, Lavoro ed attività produttive, per opportuna conoscenza e competenza.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati accertati con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 30

Consiglieri votanti n. 30

Voti Favorevoli: n. 17

Consiglieri: CAPRINI LUCA, CARITA' FRANCESCO, TRASPADANO, CAVICCHI GIOVANNI, D'ANDREA DILETTA, FELISATTI FABIO, FRANCHINI STEFANO, GUERZONI MASSIMILIANO, MAGNI MAURO, MOSSO ALCIDE, PERUFFO PAOLA, PIGNATTI CATIA, POLTRONIERI LORENZO, SAVINI FRANCESCA, SOFFRITTI FEDERICO, SOLAROLI STEFANO, ZIOSI ANNALENA e ZOCCA BENITO

Voti Contrari: n. 0

Consiglieri:

Astenuti: n. 13

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da LORENZO POLTRONIERI, FRANCESCO BABETTO e stampato il giorno 02/07/2024 da Scotti Vladislao.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Autosottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

Consiglieri: ARQUA' ROSSELLA, BARALDI ILARIA, BERTOLASI DAVIDE, CHIAPPINI ANNA, COLAIACOVO FRANCESCO, DALL'ACQUA MARIA, FERRARESI ANNA, FUSARI ROBERTA, MANTOVANI TOMMASO, MARESCA DARIO, MERLI SIMONE, NANNI DAVIDE e VIGNOLO MAURO

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata la deliberazione.

stante l'urgenza di applicare immediatamente le modifiche introdotte ai fini autorizzatori e definire le caratteristiche dell'impiantistica da sostituire nell'ambito dei corridoi omogenei per consentire il rispetto delle tempistiche di adeguamento agli operatori del settore.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Lorenzo Poltronieri	IL SEGRETARIO GENERALE Francesco Babetto
--	--